



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 291/12

di iniziativa del Consigliere A. TALERICO, G. NERI, F. LAGHI, L. DE
FRANCESCO, A. LO SCHIAVO, K. GENTILE recante:

"Modifiche alla legge regionale n. 28 del 11 luglio 1986 (Ricezione turistica
all'"aria aperta)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/4/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	30/4/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo a confronto

Progetto di legge n. 291/XII pag. 3
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 11 luglio 1986 (Ricezione turistica all'aria aperta)

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 pag. 11
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Normativa regionale

L.R. 11 luglio 1986, n. 28 pag. 81
Ricezione turistica all'aria aperta.

Normativa comparata

Abruzzo L.R. 15 febbraio 2023, n. 10 pag. 107
Disciplina del sistema turistico regionale.

Campania L.R. 26 marzo 1993, n. 13 pag. 175
Disciplina del complessi turistico-ricettivi all'aria aperta.

Emilia - Romagna L.R. 28 luglio 2004, n. 16 pag. 211
Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità

Lazio L.R. 6 agosto 2007, n. 13 pag. 247
Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche

Sardegna L.R. 28 luglio 2017, n. 16 pag. 329
Norme in materia di turismo.

Sicilia L.R. 13 marzo 1982, n. 14 pag. 366
Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.

Umbria L.R. 12 luglio 2013, n. 13 pag. 382
Testo unico in materia di turismo

Testo a fronte



Progetto di legge n. 291/12^

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 11 luglio 1986 (Ricezione turistica all'aria aperta)

Maggio 2024

<p align="center">Legge regionale n. 28 del 11 luglio 1986</p> <p align="center">"Ricezione turistica all'aria aperta"</p>	<p align="center">Proposta di legge n. 291/12[^]</p> <p align="center">"Modifiche alla legge regionale n. 28 del 11 luglio 1986 (Ricezione turistica all'aria aperta)"</p>
<p align="center">Art. 1</p> <p align="center"><i>(Oggetto della legge)</i></p> <p>1. La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici ed i villaggi - camping, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217.</p> <p>2. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto.</p> <p>3. Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività.</p> <p>4. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.</p>	<p align="center">Art. 1</p> <p align="center"><i>(Oggetto della legge)</i></p> <p>1. La presente legge disciplina le strutture turistiche all'aria aperta quali i campeggi e i villaggi turistici.</p> <p>2. Sono campeggi i complessi turistico ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto., ed in minor misura, purché non eccedente il 50 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.</p> <p>3. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, di turisti prevalentemente sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed in minor misura, purché non eccedente il 50 per cento della superficie</p>

5. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative.

6. Sono villaggi - camping i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che dispongono altresì di un numero di posti letto, in allestimenti minimi, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative e per non più dell'80% dei posti equipaggio.

7. L'installazione di proprietà degli ospiti allestita su un posto equipaggio o l'unità abitativa da essi occupata, costituiscono a tutti gli effetti ed ai sensi della legislazione vigente, dimora di essi, per tutto il periodo di soggiorno.

8. I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione alla loro capacità ricettiva e riservati esclusivamente agli ospiti.

9. Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.

complessiva della struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

4. Assumono la denominazione di "villaggio-campeggio" o "villaggio-camping" le strutture che possiedono congiuntamente, senza alcun limite di prevalenza, le caratteristiche proprie del campeggio e del villaggio turistico.

5. I campeggi ed i villaggi turistici possono disporre ai fini dell'offerta di ricettività:

a) delle seguenti unità abitative:

tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili e simili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, devono mantenere in funzione i sistemi di rotazione ed avere tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.

b) delle seguenti installazioni:

pertinenze e accessori quali preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative di cui alla lettera a), non permanentemente infissi al suolo e costituiti anche da verande o coperture con mera funzione di

10. Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.

10-bis. Nelle strutture ricettive stagionali all'aria aperta, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, nonché di loro pertinenze ed accessori, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano mantenute nelle medesime piazzole o collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del 30 per cento della superficie complessiva autorizzata.

11. È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorità competenti;

soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente

protezione e soggiorno diurno per le persone, dette installazioni devono essere realizzate con materiali leggeri e smontabili. I cucinotti possono essere installati all'interno del preingresso o in posizione limitrofa all'unità abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e removibile. In assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l'installazione di punti cottura nelle piazzole. È facoltà del titolare o gestore della struttura consentire o meno l'installazione di preingressi, cucinotti e punti cottura, da parte degli ospiti e garantire il decoro e le omogeneità degli stessi.

6. Nelle strutture turistiche ricettive all'aria aperta, le tende, ancorché attrezzate, e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o da terzi, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, e che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti, rientrano nell'ambito dell'edilizia libera e non costituiscono

segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.

12. È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentire di campeggiare e/o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

13. I complessi di cui al presente articolo devono possedere requisiti indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della presente legge.

attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, in quanto strutture mobili e caratterizzate:

- a) **dal loro posizionamento, da parte dell'ospite che ne è provvisto, nelle aree autorizzate;**
- b) **dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l'intero periodo di permanenza del complesso ricettivo sul territorio.**

Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente installati, dislocati e variati di posizione anche all'interno delle medesime piazzole e destinati ad essere rimosse alla cessazione definitiva dell'azienda turistico ricettiva.

7. L'installazione delle reti tecnologiche e di manufatti interni alle strutture ricettive a servizio delle piazzole non sono soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, purché connessi alle reti comunali o a un depuratore della struttura stessa e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

8. Nelle strutture ricettive stagionali all'aria aperta, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti nonché di loro pertinenze ed accessori, installate a cura della gestione o

proprie dei residenti stagionali, purché siano mantenute nelle medesime piazzole o collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del 30 per cento della superficie complessiva autorizzata

9. La trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all'aria aperta ad un'altra (campeggio, villaggio turistico) ovvero il passaggio da una determinata classificazione della struttura ad un'altra (stelle), non assume rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto quest'ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio.

10. È consentita nei campeggi, villaggi turistici e nei villaggi camping, l'affitto delle piazzole o delle unità abitative mobili che insistono sulle medesime come: case mobili, roulotte, maxi caravan, tende o carrelli tenda, per periodi pluriennali determinati da parte dei clienti stagionali che ne sono provvisti oppure sprovvisti.

11. I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione

alla loro capacità ricettiva, sia per le persone alloggiate che al pubblico.

12. È altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.

13. Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.

14. Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.

15. È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono

espliciti divieti da parte delle autorità competenti;

- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.

16. È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentire di campeggiare e/ o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

17. I complessi di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della presente legge.

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ⁽¹⁾.

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'[articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Vista la [legge 28 novembre 2005, n. 246](#), ed, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#), recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Visto il [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), recante codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#);

Visto il [decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2006, n. 233](#), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 19-bis;

Visto il [decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179](#), recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;

Vista la [legge 4 giugno 2010, n. 96](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2, e l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 13 gennaio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella seduta del 18 novembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la Commissione parlamentare per la semplificazione non ha espresso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il turismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 *Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo*

1. È approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1.

Art. 2 *Modificazioni al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), in attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*

1. Il titolo IV, capo I, del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), recante codice del consumo, è sostituito dal seguente:

"TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI

CAPO I

CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO

ART. 69

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;

b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;

c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;

d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;

- e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
- h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività specifici;
- l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

ART. 70

Pubblicità

1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.

2. È fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle.

3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

ART. 71

Informazioni precontrattuali

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
- b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
- c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
- d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.

3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

ART. 72**Requisiti del contratto**

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in cui è situato l'immobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
 - a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
 - b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità all'articolo 73.
7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua conclusione.

ART. 72-bis**Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà**

1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.

ART. 73**Diritto di recesso**

1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
 - a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare;
 - b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto

preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).

3. Il periodo di recesso scade:

a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, comma 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;

b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.

4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.

5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2.

ART. 74

Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso

1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore.

2. All'uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all'allegato VII fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4.

3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto.

4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalità, nè è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso.

ART. 75

Acconti

1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di danaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell'articolo 73.

2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di danaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

ART. 76

Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine

1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico

concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

ART. 77

Risoluzione dei contratti accessori

1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli [articoli 125-ter](#) e [125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.

ART. 78

Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell'operatore.

2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo.

4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di:

a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;

b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolga attività commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

ART. 79

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139, 140 e 140-bis del presente Codice.

2. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

ART. 80

Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.

2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al [decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](#). È fatta salva la possibilità di utilizzare le

procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'[articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](#).

ART. 81

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3.

ART. 81-bis

Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono, nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.

2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratti."

2. Al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), sono aggiunti i seguenti allegati:

"ALLEGATO II-bis

(di cui all'articolo 71, comma 1, e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:

Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata:

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti:

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:

Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):

Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:

È possibile aderire ad un sistema di scambio?

In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:

Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI

Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate, qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi.

2) INFORMAZIONI SUI BENI

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture, servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso e relative condizioni, eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e relative condizioni.

3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)

Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,

termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,

numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorità o delle autorità competenti,

garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie.

4) INFORMAZIONI SUI COSTI

Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni),

eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene.

5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia, informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema, indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

ALLEGATO II-ter

(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto.

Breve descrizione del prodotto.

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato.

Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate.

Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell'inflazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione).

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli scontati).

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro

quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.

Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti, informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali.

2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

ALLEGATO-II quater

(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), e all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto.

Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).

Durata del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicità).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove

possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa, indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

ALLEGATO II-quinquies

(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:

Breve descrizione del prodotto.

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali).

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole

operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietà del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità concrete di scambio, indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di scambio.

2) INFORMAZIONI SUI BENI

Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore può ottenere informazioni supplementari.

3) INFORMAZIONI SUI COSTI

Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio.

4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,

eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

ALLEGATO II-sexies

(di cui all'articolo 72, comma 6, e all'articolo 74, comma 2)

FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario.

Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore).

Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario.

Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario.

Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato a farlo.

Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.

Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.

Divieto di acconti.

Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.

Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche di terzi.

Notifica di recesso

A (nome e indirizzo dell'operatore) (*)

Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto

Data di conclusione del contratto (*)

Nome del consumatore/dei consumatori (***)

Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***)

Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su carta) (***)

Data (***)

(*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore

(**) Cancellare la dicitura inutile

(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto

Conferma della ricezione delle informazioni

Firma del consumatore".

Art. 3 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) il [decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918](#);
- b) la [legge 4 marzo 1958, n. 174](#), ad esclusione del titolo III;
- c) la [legge 21 marzo 1958, n. 326](#);
- d) la [legge 12 marzo 1968, n. 326](#);
- f) la [legge 25 agosto 1991, n. 284](#);
- g) l'[articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266](#);
- h) il [decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556;
- i) il [decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392](#);
- l) la [legge 29 marzo 2001, n. 135](#);
- m) gli [articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#);
- n) il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#);
- o) l'[articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#). ⁽²⁾

2. La [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, è abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#).

(2) NDR: La suddivisione in lettere del presente comma corrisponde a quanto pubblicato in G.U.

Art. 4 Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 (previsto dall'articolo 1)

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Dei principi generali

Art. 1 *Ambito di applicazione*

1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre norme in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. ⁽³⁾

(3) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia».

Art. 2 *Principi sulla produzione del diritto in materia turistica* ⁽⁴⁾

1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:

- a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
- b) riordino e unitarietà dell'offerta turistica italiana.

3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

(4) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 3 *Principi in tema di turismo accessibile* ⁽⁵⁾

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la *legge 3 marzo 2009, n. 18*, lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo

completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

(5) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Capo II

Imprese turistiche

Art. 4 *Imprese turistiche*

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), e successive modificazioni, e con le modalità di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581](#), e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.

3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall' [articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all'[articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

Art. 5 *Imprese turistiche senza scopo di lucro*

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.
 2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.
-

Titolo II**PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO****Capo I****Professioni turistiche****Art. 6** *Definizione*

1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.
-

Capo II**Mercato del lavoro****Art. 7** *Percorsi formativi*

1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.
-

Titolo III

MERCATO DEL TURISMO**Capo I****Strutture ricettive e altre forme di ricettività****Art. 8** *Classificazione* ⁽⁶⁾

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in:

- a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
- b) strutture ricettive extralberghiere;
- c) strutture ricettive all'aperto;
- d) strutture ricettive di mero supporto.

2. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

3. E' fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

(6) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 9 *Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere* ⁽⁷⁾

1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) i motels;
- c) i villaggi-albergo;
- d) le residenze turistico alberghiere;
- e) gli alberghi diffusi;

- f) le residenze d'epoca alberghiere;
- g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
- h) le residenze della salute - beauty farm;
- i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.

4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.

7. Le residenze d'epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un'accoglienza altamente qualificata.

8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.

(7) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 10 *Classificazione standard qualitativi* ⁽⁸⁾

1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#),

recante disciplina dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.

3. Al fine di accrescere la competitività di promozione commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating è organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di garantire la massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di appositi strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché individuati i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema di rating.

(8) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 11 (*art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284*) - *Pubblicità dei prezzi*

1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. ⁽⁹⁾

2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regioni, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

(9) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Capo II

Altre strutture ricettive

Art. 12 *Strutture ricettive extralberghiere* ⁽¹⁰⁾

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere:
 - a) gli esercizi di affittacamere;
 - b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
 - c) le case per ferie;
 - d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
 - e) le strutture ricettive - residence;
 - f) gli ostelli per la gioventù;
 - g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
 - h) gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica;
 - i) attività ricettive in residenze rurali;
 - l) le foresterie per turisti;
 - m) i centri soggiorno studi;
 - n) le residenze d'epoca extralberghiere;
 - o) i rifugi escursionistici;
 - p) i rifugi alpini;
 - q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
 - a) in forma imprenditoriale;
 - b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
 - c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in

forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.

6. Le strutture ricettive - residence sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.

7. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.

8. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.

9. Gli alloggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#), recante disciplina dell'agriturismo.

10. Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.

11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali.

12. I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.

13. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.

15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso

alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.

16. I requisiti minimi per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 15, comma 1.

(10) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 13 *Strutture ricettive all'aperto* ⁽¹¹⁾

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive all'aperto:

- a) i villaggi turistici;
- b) i campeggi;
- c) i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
- d) i parchi di vacanza.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.

5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

6. I campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della *legge 20 febbraio 2006, n. 96*, recante disciplina dell'agriturismo.

7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

8. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:

- a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
 - b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;
 - c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.
-

(11) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 14 *Strutture ricettive di mero supporto* ⁽¹²⁾

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere statale di cui all'articolo 15, si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.

2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

(12) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Capo III

Disposizioni comuni per le strutture turistico ricettive

Art. 15 *Standard qualitativi* ⁽¹³⁾

1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare l'offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è disciplinata ai sensi della [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#), recante disciplina dell'agriturismo.

2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 11, comma 2, nonché la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.

(13) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 16 *Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive* ⁽¹⁴⁾

1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all' [articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).
2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).
4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'[articolo 2, comma 193, lettera a\), della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).
5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente.
6. L'esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli [articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni.

(14) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 17 *Sportello unico*

1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all' [articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

Titolo IV**AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO****Capo I****Agenzie e organizzatori di viaggi**

Art. 18 *Definizioni* ⁽¹⁵⁾

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.

3. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.

4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività simile e di evitare l'alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.

5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l'attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: 'agenzia di viaggio', 'agenzia di turismo', 'tour operator', 'mediatore di viaggio' ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti.

8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte.

9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.

(15) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità

costituzionale del presente articolo.

Art. 19 *Obbligo di assicurazione*

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

Art. 20 *Direttore tecnico*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio. ⁽¹⁶⁾

(16) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 21 *Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo* ⁽¹⁷⁾

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.

(17) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Titolo V

TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 22 *Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia*

1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Essi sono individuati come segue:

- a) turismo della montagna;
- b) turismo del mare;
- c) turismo dei laghi e dei fiumi;
- d) turismo della cultura;
- e) turismo religioso;
- f) turismo della natura e faunistico;
- g) turismo dell'enogastronomia;
- h) turismo termale e del benessere;
- i) turismo dello sport e del golf;
- l) turismo congressuale;
- m) turismo giovanile;
- n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale;
- o) turismo delle arti e dello spettacolo. ⁽¹⁸⁾

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.

(18) Comma così modificato dall'[art. 56, comma 1, lett. a\), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#).

Art. 23 *Sistemi turistici locali*

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. ⁽¹⁹⁾

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati. ⁽¹⁹⁾

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e del titolo II, capo III, del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

(19) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Capo II

Turismo culturale

Art. 24 *Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano*

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25 *Strumenti di programmazione negoziale*

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 22, le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all' [articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#). In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni.

2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a:

a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici;

b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso;

c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.

Art. 26 *Funzioni di monitoraggio*

1. Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all'articolo 22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

Turismo sociale

Art. 27 *Fondo buoni vacanze*

1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'[articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), di seguito denominato: «Fondo buoni vacanze». Ad esso affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;

[c) a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato di cui all'[articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222](#), determinata con le procedure vigenti ⁽²⁰⁾.]

2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.

(20) Lettera abrogata dall'[art. 56, comma 1, lett. b\), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#).

Capo IV

Altri settori

Art. 28 *Turismo termale e del benessere*

1. Il turismo termale è disciplinato dalla [legge 24 ottobre 2000, n. 323](#), e successive modificazioni.
2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente Codice.

Art. 29 *Turismo della natura e faunistico*

1. L'agriturismo è disciplinato dall'[articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), e dalla [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#).
2. Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, è disciplinato dal titolo III del presente Codice.

Art. 30 *Turismo con animali al seguito*

1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l'offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito. ⁽²¹⁾

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.

(21) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 31 *Turismo nautico*

Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all' *articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509*, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Titolo VI

CONTRATTI

Capo I ⁽²²⁾

Contratti del turismo organizzato

Sezione I

Pacchetti turistici e servizi turistici collegati

Art. 32 *Ambito di applicazione* ⁽²³⁾

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:

- a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
- b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;
- c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).

(22) Capo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

(23) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 33 *Definizioni* ⁽²⁴⁾

1. Ai fini del presente Capo s'intende per:

- a) "servizio turistico":
- 1) il trasporto di passeggeri;
 - 2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
 - 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2](#);
 - 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
- b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali,

incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;

c) "pacchetto": la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

d) "contratto di pacchetto turistico": il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;

e) "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

f) "servizio turistico collegato": almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:

1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;

2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo;

h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

i) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);

l) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'[articolo 8, comma 1, lettera e\), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#);

n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

p) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

q) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;

r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).

3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente Capo.

4. Non costituisce un servizio turistico collegato l'acquisto di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.

(24) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Sezione II

Obblighi di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico

Art. 34 *Informazioni precontrattuali* ⁽²⁵⁾

1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo

informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni:

- a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
 - 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
 - 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
 - 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
 - 4) i pasti forniti;
 - 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
 - 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
 - 7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
 - 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
- b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
- c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
- d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
- e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
- f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
- g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1;
- h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
- i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3.

2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4), l'organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, le informazioni elencate al

comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui all'allegato A, parte III, al presente codice.

4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili.

(25) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 35 *Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico* ⁽²⁶⁾

1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.

2. L'organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

3. Se l'organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.

(26) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 36 *Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto* ⁽²⁷⁾

1. I contratti di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile.

2. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

3. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'[articolo 45, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#),

una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

5. Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 34, comma 1, nonché le seguenti:

- a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;
- b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 42 ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45;
- c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso d'insolvenza;
- d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
- e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 42, comma 2;
- f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
- g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 524/2013](#);
- h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 38.

6. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), il professionista a cui i dati sono trasmessi informa l'organizzatore della conclusione del contratto che porterà alla creazione di un pacchetto e fornisce all'organizzatore le informazioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi. L'organizzatore fornisce tempestivamente al viaggiatore le informazioni di cui al comma 5 su un supporto durevole.

7. Le informazioni di cui ai commi 5 e 6 sono presentate in modo chiaro e preciso.

8. In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine ultimo per l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.

(27) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 37 *Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli* ⁽²⁸⁾

1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.
2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.

(28) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Sezione III

Modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto**Art. 38** *Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore* ⁽²⁹⁾

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

(29) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 39 *Revisione del prezzo* ⁽³⁰⁾

1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo

corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.

2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;

b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli aeroporti;

c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.

4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.

5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

(30) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 40 *Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico* ⁽³¹⁾

1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

- a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
- b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
- c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

(31) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 41 *Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto* ⁽³²⁾

1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

- a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima

dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. ⁽³³⁾

7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.

(32) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

(33) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 88-bis, commi 6, 7 e 8, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*. Vedi, anche, quanto disposto dall' *art. 88-bis, commi da 9 a 13, del citato D.L. n. 18/2020*.

Sezione IV

Esecuzione del pacchetto

Art. 42 *Responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del pacchetto* ⁽³⁴⁾

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità

del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.

4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento \(CE\) n. 1107/2006](#), e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile.

8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore

è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.

(34) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 43 *Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni* ⁽³⁵⁾

1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.

5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal [regolamento \(CE\) n. 261/2004](#), dal [regolamento \(CE\) n. 1371/2007](#), dal [regolamento \(CE\) n. 392/2009](#), dal [regolamento \(UE\) n. 1177/2010](#) e dal [regolamento \(UE\) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.

7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo

previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

(35) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

Art. 44 *Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore* ⁽³⁶⁾

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore.

(36) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

Art. 45 *Obbligo di prestare assistenza* ⁽³⁷⁾

1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

(37) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

Art. 46 *Risarcimento del danno da vacanza rovinata* ⁽³⁸⁾

1. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

(38) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

Sezione V

Protezione in caso d'insolvenza o fallimento

(commento di giurisprudenza)

Art. 47 *Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento* ⁽⁴⁰⁾ ⁽³⁹⁾

1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento ⁽⁴⁰⁾ dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.

3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del

costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento ⁽⁴⁰⁾ dell'organizzatore o del venditore.

5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento ⁽⁴⁰⁾ dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.

7. L'obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l'organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#).

8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l'Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.

9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

10. E' fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.

(39) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

(40) A norma del combinato disposto degli [artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Art. 48 *Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa* ⁽⁴¹⁾

1. E' riconosciuta conforme alla disciplina di cui all'articolo 47 qualunque protezione in caso d'insolvenza o fallimento ⁽⁴²⁾ che un organizzatore e un venditore forniscono conformemente alle corrispondenti misure previste dallo Stato membro in cui è stabilito.

2. Quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori operanti in Stati membri diversi è designato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

3. Il punto di contatto centrale mette a disposizione dei propri omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza o fallimento ⁽⁴²⁾ e ai soggetti incaricati di fornire tale protezione per gli specifici organizzatori o venditori stabiliti sul proprio territorio, autorizzando a condizioni di reciprocità l'accesso a qualunque registro disponibile, reso accessibile al pubblico anche online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza o fallimento.

4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di insolvenza di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di contatto di cui al comma 2. Il punto di contatto risponde alle richieste degli altri Stati membri il più rapidamente possibile, tenendo in considerazione l'urgenza e la complessità della questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

(41) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

(42) A norma del combinato disposto degli *artt. 349*, comma 1, e *389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Sezione VI

Servizi turistici collegati

Art. 49 *Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento* ⁽⁴⁴⁾ e *d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati* ⁽⁴³⁾

1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento ⁽⁴⁴⁾ dei professionisti.

2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il viaggiatore:

a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio;

b) potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o fallimento ⁽⁴⁴⁾ ai sensi del comma 1.

3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all'allegato B al presente codice oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute.

4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.

5. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto.

(43) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

(44) A norma del combinato disposto degli [artt. 349](#), comma 1, e [389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Sezione VII

Responsabilità del venditore

Art. 50 *Responsabilità del venditore* ⁽⁴⁵⁾

1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.

(45) Articolo modificato dall' [art. 9, comma 1, lett. a\), nn. 1\), 2\) e 3\), L. 29 luglio 2015, n. 115](#), come modificato dall'[art. 1, comma 348, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il

Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 51 *Responsabilità in caso di errore di prenotazione* ⁽⁴⁶⁾

1. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

2. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

(46) Articolo modificato dall' [art. 4, comma 1, L. 6 agosto 2013, n. 97](#) e abrogato, a decorrere dal 30 giugno 2016, dall'[art. 9, comma 1, lett. b\), L. 29 luglio 2015, n. 115](#), come modificato dall'[art. 1, comma 348, lett. b\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#). Sull'applicabilità della disciplina del presente articolo vedi l' [art. 9, comma 2, della citata L. 29 luglio 2015, n. 115](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 51-bis *Obbligo del venditore di indicare la propria qualità* ⁽⁴⁷⁾

1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell'articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.

(47) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 51-ter *Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo* ⁽⁴⁸⁾

1. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni.

(48) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

Art. 51-quater *Prescrizione del diritto al risarcimento del danno* ⁽⁴⁹⁾

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

(49) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

Sezione VIII

Disposizioni generali

Art. 51-quinquies *Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione* ⁽⁵⁰⁾

1. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le disposizioni del presente Capo, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza.

2. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

(50) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

Art. 51-sexies *Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore* ⁽⁵¹⁾

1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.
2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo.
3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente Capo o il cui scopo sia eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, non vincolano il viaggiatore.

(51) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Sezione IX

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 51-septies *Sanzioni amministrative* ⁽⁵²⁾

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), il professionista, l'organizzatore o il venditore che contravviene:

a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro;

b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro;

c) alle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista, l'organizzatore o il venditore che omette di fornire l'informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso o di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli 40, 41 e sul diritto di risoluzione previsto dall'articolo 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all'organizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l'autorità competente dispone la cessazione dell'attività.
6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli [articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51-novies, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
8. All'[articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2”;
 - b) al comma 2, sono aggiunte infine il seguente periodo: “Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'[Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#), sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.”.

(52) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 51-octies *Applicazione delle sanzioni amministrative* ⁽⁵³⁾

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).

1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'[articolo 5, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017](#), quale autorità competente responsabile dell'applicazione della [direttiva \(UE\) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015](#), relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) e la [direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#) e che abroga la [direttiva 90/314/CEE del Consiglio](#). In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata [direttiva \(UE\) 2015/2302](#), si applica l'[articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).⁽⁵⁴⁾

(53) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

(54) Comma aggiunto dall' [art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2021, n. 238](#).

Art. 51-novies *Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*⁽⁵⁵⁾

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell'ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

(55) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Capo II

Delle locazioni turistiche

(commento di giurisprudenza)

Art. 52 *Locazioni di interesse turistico e alberghiere*

1. All' [articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392](#), il primo comma è sostituito dal seguente:

«La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.».

2. All' *articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392*, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali.».

Art. 53 *Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche*

1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

Titolo VII

ORDINAMENTO

Capo I

Organizzazione

Art. 54 *Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.

Art. 55 *Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo*

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo.

2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri organismi costituiti e delle società partecipate.

Art. 56 *Conferenza nazionale del turismo*

1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Sindaco di Roma capitale, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. ⁽⁵⁶⁾

3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale.

3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2. ⁽⁵⁷⁾

4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del [decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2006, n. 233](#).

(56) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61](#).

(57) Comma inserito dall'[art. 9, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61](#).

Art. 57 *Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo*

1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207](#), e successive modificazioni.

2. L'Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.

3. L'Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

Art. 58 *Comitato permanente di promozione del turismo in Italia*

1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del Comitato.

2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:

a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;

b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;

c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;

d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;

e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;

f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;

g) promozione a fini turistici del marchio Italia.

4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito.

Capo II**Promozione dell'eccellenza turistica italiana****Art. 59** *Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero*

1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, è istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione

e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell'ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della 'attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza.

3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell'autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.

4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell'impresa di ristorazione.

5. E' autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.

Art. 60 *Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia*

1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo.

2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina, con proprio decreto sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno.

Art. 61 *Caratteristiche dell'attestazione*

1. L'attestazione di cui all'articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro.
 2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
 3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.
-

Art. 62 *Modalità di attribuzione*

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).
 2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta:
 - a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede;
 - b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
 - c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, ove esistente;
 - d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT o da un suo delegato;
 - e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.
 3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito.
-

Art. 63 *Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero*

1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all'estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.
-

Art. 64 *Caratteristiche dell'attestazione*

1. L'attestazione di cui all'articolo 63 comprende tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro.
 2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
 3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.
-
-

Art. 65 *Modalità di attribuzione*

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
 2. L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta:
 - a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato che la presiede;
 - b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
 - c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia;
 - d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo delegato;
 - e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico;
 - f) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico.
 3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, è a titolo gratuito.
-
-

Capo III

La qualità del servizio e la soluzione delle controversie carta dei servizi

Art. 66 *Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale*

1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all' [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito delle attività istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati.
2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.

3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.

Art. 67 *Composizione delle controversie in materia di turismo*

1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal [decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](#), e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.

2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell' [articolo 2, comma 4, lettera a\), della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#). Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli [articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).

Art. 68 *Assistenza al turista* ⁽⁵⁸⁾

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell'ambito delle attività istituzionali, assicura l'assistenza al turista, anche attraverso call center. E' altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice.

2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura l'omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso l'individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. E' fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall' [articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](#).

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli enti locali.

(58) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 69 *Gestione dei reclami* ⁽⁵⁹⁾

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 68, avvia senza ritardo l'attività istruttoria, informando contestualmente il reclamante, l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e la competitività del turismo può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento è sospeso fino alla scadenza del suddetto termine.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2 l'esito dell'attività istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina con regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell'ambito delle attività istituzionali, che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

(59) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Allegato A ⁽⁶⁰⁾

Parte I

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#). Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/ diventino insolventi. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)[da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

Diritti fondamentali ai sensi della *direttiva (UE) 2015/2302*

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto e, comunque, non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.
11. Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

[Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Parte II

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui alla parte I

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#). Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi.

Diritti fondamentali ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. - Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, per esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY. [Sito web in cui è reperibile la [direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale.].

Parte III

Modulo informativo standard qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *b*), punto 2.4)

Se concludete un contratto con la società AB non oltre 24 ore dopo il ricevimento della conferma di prenotazione da parte della società XY il servizio turistico fornito da XY e AB costituirà un pacchetto ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#). Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali di cui alla [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)[da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

Diritti fondamentali ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sui servizi turistici prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista che sia responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agenzia di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali

del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile dello stesso lo annulla, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.

7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora un viaggiatore si trovi in difficoltà. - Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto e se nel pacchetto è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio, un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

(60) Allegato aggiunto dall' *art. 3, comma 2, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

Allegato B ⁽⁶¹⁾

Parte I

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della *direttiva (UE) 2015/2302*. Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare

il pertinente fornitore di servizi. Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi. Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazione]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY. Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti, con parti diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY. [Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale pertinente [HYPERLINK].

Parte II

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), è un vettore diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#).

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Parte III

Modulo informativo standard in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#).

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita alla nostra società/alla società XY o del contatto con la stessa, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Sito web dove è possibile reperire la [direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale.].

Parte IV

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 2), è un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#).

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi, si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà queste informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati a causa dell'in-solvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Parte V

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1), lettera f), punto 2, è un professionista diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#).

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti a XY per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che non è previsto un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico,

email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

(61) Allegato aggiunto dall' *art. 3, comma 2, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

L.R. 11 luglio 1986, n. 28 ⁽¹⁾.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 18 luglio 1986, n. 43.

Art. 1*Oggetto della legge.*

La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici ed i villaggi - camping, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto.

Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività.

Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative.

Sono villaggi - camping i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che dispongono altresì di un numero di posti letto, in allestimenti minimi, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative e per non più dell'80% dei posti equipaggio.

L'installazione di proprietà degli ospiti allestita su un posto equipaggio o l'unità abitativa da essi occupata, costituiscono a tutti gli effetti ed ai sensi della legislazione vigente, dimora di essi, per tutto il periodo di soggiorno.

I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione alla loro capacità ricettiva e riservati esclusivamente agli ospiti.

Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.

Non é consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.

È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti

divieti da parte delle autorità competenti;

- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista.

10-bis. Nelle strutture ricettive stagionali all'aria aperta, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, nonché di loro pertinenze ed accessori, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano mantenute nelle medesime piazzole o collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del 30 per cento della superficie complessiva autorizzata ⁽²⁾.

Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.

È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentire di campeggiare e/o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

I complessi di cui al presente articolo devono possedere requisiti indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della presente legge.

(2) Comma dapprima aggiunto dall'art. 19, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

(giurisprudenza)

Art. 2

Norme urbanistiche e concessione edilizia.

I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge devono essere realizzati nelle aree appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.

Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici di cui all'art. 1 della presente legge ed individuate nello strumento urbanistico, sono a tal fine vincolate per un decennio, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previsti dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.

Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al 2° e 3° comma del presente articolo, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico - produttiva della struttura ricettiva.

In caso di trasformazione della struttura ricettiva in altra prevista dalla presente legge o dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la rimozione del vincolo di destinazione sarà contestuale al rilascio dell'autorizzazione per l'entrata in esercizio della nuova struttura ricettiva.

Le aree di cui al 2° comma del presente articolo e quelle relative a complessi per i quali é stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono anche essere adibite, su richiesta del proprietario, ad uso agricolo.

Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge 28 marzo 1958, n. 326, insistono su un'area dallo strumento urbanistico destinata ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta.

In sede di formazione di detta variante, alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, possono altresì essere aggiunte aree ad esse adiacenti, nella misura massima del 20% della superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.

In caso di inadempienza del Comune, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo.

Entro otto giorni dalla scadenza del termine di duecentosettanta giorni stabilito per apportare la necessaria variante, il Comune provvede a trasmettere la variante adottata alla Giunta regionale che si pronunzia su di essa entro i successivi novanta giorni, trascorsi inutilmente i quali, la variante si intende approvata.

Sulla base di approvazione della suddetta variante, deve essere, da parte del Sindaco, provvisoriamente accordata conferma della autorizzazione all'esercizio, fino a quando non interverrà l'approvazione esplicita o implicita da parte della Giunta regionale.

L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge é subordinato al rilascio di concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.

Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge é determinato secondo i principi sanciti dall'articolo 6 della legge quadro 28 gennaio 1977, n. 10, determinati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.

L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, già autorizzati e funzionanti all'atto della sua entrata in vigore, é subordinato al rilascio della concessione edilizia dell'avvenuto e relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei costi di costruzione.

I titolari di complessi ricettivi, già autorizzati e funzionanti, privi di concessione edilizia, devono adeguarsi alle norme previste dalla [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) e successive modificazioni sulla sanatoria delle opere di edilizia abusiva.

Art. 3*Costruzione di nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.*

Le domande intese ad ottenere il nullaosta per la costruzione dei complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, devono essere redatte in carta legale e presentate al Comune competente per territorio e all'Assessorato regionale al turismo per la formulazione del parere di cui al punto 6 del presente articolo.

Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in territorio di comuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie del complesso.

I complessi ricettivi di cui alla presente legge devono sorgere in località salubri e convenientemente distanti da opifici, ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri abitati, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al primo comma del presente articolo: le recinzioni devono essere realizzate con idonee schermature atte a creare una barriera ottica in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere e tali da non consentire l'intrusione di estranei all'interno del complesso.

La domanda deve essere corredata da:

1) una relazione illustrativa con indicate:

- le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, possa provare di avere la libera ed assoluta disponibilità del suolo;
- la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;
- ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;

2) la prova della libera ed assoluta disponibilità del suolo interessato all'allestimento, la cui superficie non potrà essere, comunque, inferiore a 10.000 mq.;

3) la richiesta di concessione edilizia, di eventuale nullaosta agli effetti paesaggistici, nonché di parere favorevole della Soprintendenza alle Belle Arti ed antichità competente per territorio;

4) la seguente documentazione tecnica:

- fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato dall'Ufficio tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;

- planimetria generale in scala idonea, e comunque non inferiore a 1:500, ad individuare la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi compresi i settori nei quali ricadono i posti equipaggio e le unità abitative, la viabilità interna, i parcheggi, le recinzioni, le attrezzature sportive, i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natura;

- elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto di sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in vigore, nonché degli impianti antincendio, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto elettrico;

5) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e dagli

elaborati tecnici;

6) parere favorevole ed obbligatorio dell'Assessorato regionale al turismo, in relazione alla validità e all'opportunità della iniziativa in rapporto alle linee di sviluppo turistico previste dai programmi regionali.

I documenti di cui al secondo e terzo punto del paragrafo 4 del presente articolo devono riportare l'attestazione comunale di conformità degli elaborati allo strumento urbanistico vigente e, per il parere favorevole ai fini igienico - sanitari, devono essere visti dalla competente autorità sanitaria locale.

Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla-osta per la costruzione di un nuovo complesso ricettivo, deve essere adottato entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'inizio dei lavori é subordinato al rilascio della concessione edilizia ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 2 della presente legge.

Avverso il provvedimento di rigetto o in caso di silenzio rifiuto é ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 4

I collaudi dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.

Al totale completamento dei lavori autorizzati con le modalità di cui al precedente art. 3, il proprietario o l'intestatario della concessione edilizia deve darne comunicazione al Sindaco e richiedere ed ottenere i prescritti nullaosta rilasciati dagli Enti all'uopo preposti, ai sensi della normativa vigente ed accluderli alla richiesta di rilascio del parere di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, da presentare al Sindaco.

Art. 5

L'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la gestione dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi di cui alla presente legge, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, è corredata da:

- 1) documentazione di cui al precedente art. 4 della presente legge;
- 2) una relazione illustrativa con indicate:

- le complete generalità del proprietario, del rappresentante o del gestore, aventi i requisiti richiesti dal T.U. delle leggi di P.S. da leggi speciali in materia ed in possesso

dell'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

- l'indicazione del periodo di apertura del complesso;

- la denominazione prescelta che non potrà essere uguale, simile o comunque tale da ingenerare confusione con complessi turistici ricettivi di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, già autorizzati ed operanti nell'ambito del territorio regionale;

- le attestazioni di versamento delle singole tasse sulle concessioni richieste, commisurate alla categoria di classificazione indicata al punto 5 dell'art. 3 della presente legge;

- copia del regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso;

3) nullaosta dell'autorità sanitaria competente per territorio in relazione all'idoneità dei locali e dell'area del campeggio;

4) fotocopia della concessione edilizia e delle ricevute di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'autorizzazione per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, unitamente alle autorizzazioni comprendenti le attività commerciali interne: vendita di bevande analcoliche, alcoliche, di generi alimentari, di bazar, di servizio ristorante, tabacchi, giornali ed altre attività consentite dalle leggi vigenti, limitatamente alle persone ospitate, deve essere trasmessa all'interessato, debitamente vistata dal Sindaco.

L'autorizzazione per la vendita e la mescita di bevande superalcoliche (oltre i 21°), dovrà essere richiesta alla autorità competente con apposita domanda.

Dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'entrata in esercizio dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, il Comune deve darne contestuale comunicazione all'interessato, all'Assessorato regionale al turismo, ente turistico competente per territorio e all'Autorità di P.S..

Avverso il diniego per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, é ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla notifica comunale all'interessato, al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'autorizzazione all'esercizio viene automaticamente rinnovata per un anno mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività, sono preventivamente comunicati al Comune o, quando ciò non sia possibile, negli otto giorni immediatamente successivi al manifestarsi dell'evento impeditivo, con l'indicazione espressa del nuovo titolare e/o del nuovo gestore, forniti dei requisiti previsti.

La mancata comunicazione delle generalità del nuovo titolare e/o gestore, secondo le modalità di cui al comma precedente, la cessazione dell'impresa o lo scioglimento dell'ente o associazione di cui all'art. 15 della presente legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione; questa può essere sospesa o revocata per gravi motivi di ordine pubblico.

Gli elenchi delle aziende autorizzate di cui all'art. 3 della presente legge devono essere trasmessi dai Comuni alla Giunta regionale che provvede alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

La classificazione dei complessi ricettivi all'aria aperta ⁽³⁾.

I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'art. 1 della presente legge, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli allegati A e B che fanno parte integrante di essa, sono classificati, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:

- 1) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;
- 2) con quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici ed i villaggi - camping.

La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per le aree di sosta di cui all'art. 1 della presente legge ed organizzate da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta.

Ai complessi turistici di cui all'art. 1 legittimamente autorizzati all'entrata in vigore della presente legge, verrà assegnata la categoria corrispondente senza tenere conto di un solo requisito per il quale l'adeguamento non è tecnicamente possibile in senso assoluto.

Il titolare del complesso, in base ai requisiti posseduti dall'azienda, che superano del 10% il punteggio relativo alla categoria richiesta, è obbligato a richiedere l'assegnazione della categoria immediatamente superiore.

All'assegnazione della categoria di classificazione provvede, su domanda del titolare dell'autorizzazione, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo stampato a cura dell'Assessorato regionale al turismo e degli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli Enti all'uopo preposti per i complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge.

Per i nuovi complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, la classificazione avviene, a cura dell'Amministrazione comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo di cui al comma precedente e sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria svolta dal Comune, competente per territorio, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 3, 4, 5 della presente legge.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio e le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente: nel trimestre precedente il rilascio del provvedimento contenente la categoria di classificazione attribuita, il Comune può richiedere all'interessato ulteriori elementi di valutazione, al fine di accertare i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

Per le nuove aziende attivate durante il quinquennio e per quelle che abbiano fatto richiesta di riclassificazione ai sensi dell'art. 9 della presente legge, essa ha validità

per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si provvede a classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

È fatto obbligo di esporre ben visibile all'ingresso di ciascun complesso e nell'Ufficio di Direzione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e locandine, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche specializzate italiane ed estere.

La domanda volta ad ottenere l'attribuzione della categoria deve essere presentata entro il 30 giugno ed il relativo provvedimento deve essere comunicato dal Comune al titolare dell'autorizzazione nel termine massimo del 30 novembre mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione; contestuale comunicazione del provvedimento sarà inviata dal Comune all'A.P.T. all'uopo preposta e competente per territorio.

Avverso il provvedimento di classifica è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione: su di esso il Comune decide entro trenta giorni dalla data di presentazione: in caso di inerzia del Comune, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Giunta regionale - Assessorato al turismo - che, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'interessato. La decisione è comunicata all'interessato, al Comune, all'A.P.T. e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I provvedimenti definiti di classificazione vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale, il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e categoria di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'E.N.I.T. e all'I.S.T.A.T..

Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni e per revisioni di classifica e declassificazioni di cui all'art. 9 della presente legge.

(3) Con *L.R. 7 dicembre 2009, n. 50*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

Art. 7

Il rinnovo dell'autorizzazione dei complessi esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della legge regionale.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, rinnovano l'autorizzazione all'esercizio per gli anni successivi mediante il pagamento, entro il 31 dicembre, delle tasse di concessione dovute e/o mediante la vidimazione dell'autorizzazione all'esercizio ed il pagamento delle tasse di concessione e comunque con le modalità seguite per gli anni precedenti, eccezione fatta per i complessi di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

Art. 8

La classificazione dei complessi esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore della legge regionale.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, sono tenuti a presentare al Comune domanda in carta legale, volta ad ottenere l'attribuzione della categoria di classificazione in base ai requisiti dei complessi di cui agli allegati facenti parte integrante della presente legge.

Alla domanda dovranno essere allegati il modulo di cui al precedente articolo 6, contenente le dichiarazioni relative al complesso, rilasciate dal titolare dello stesso e firmate sotto la sua personale responsabilità, nonché ogni documentazione recante ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli Enti all'uopo preposti, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge non raggiungono il 75% dei requisiti obbligatori previsti per la categoria richiesta, il rinnovo dell'autorizzazione avviene limitatamente all'anno successivo e per altri due anni entro i quali dovranno concludersi gli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzione di categoria inferiore.

Art. 9

La classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta.

La classificazione periodica dei complessi avviene ogni cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, salvo che nell'ultimo anno del quinquennio, è adottata, per iniziativa di parte, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio ad una superiore categoria di classifica.

La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento e fino alla scadenza del quinquennio in corso.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, anche nell'ultimo anno del quinquennio, può essere adottata, d'ufficio, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a quella precedentemente posseduta.

Nel caso in cui il titolare di un'azienda di cui all'art. 1 della presente legge, per conseguire una classifica superiore, abbia necessità di acquisire nuove aree, ferma restando la capacità ricettiva massima del complesso, può chiedere al Comune l'inclusione delle aree necessarie nella misura massima del 20% della superficie complessiva già in uso.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree individuate negli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e destinate a zone di produttività turistica.

Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione d'uso da quella turistico - ricettiva, i Comuni devono provvedere mediante adozione di variante, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2 della presente legge.

Art. 10

La gestione dei complessi ricettivi all'aria aperta.

Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente articolo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare.

Anche il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione, qualora sia diverso dal titolare.

Per i complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge gestiti da Associazioni senza scopo di lucro, a parziale deroga di quanto previsto nei successivi comma, è obbligo del titolare di essere iscritto o di designare un gestore iscritto al registro, di cui alla legge 11 giugno 1970, n. 426, è sostituito dalla designazione del responsabile della Associazione o dal responsabile del complesso, che rispettivamente assumono gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

Per l'esercizio dell'impresa il gestore deve essere iscritto in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni altra norma prescritta dalla legislazione vigente, della buona conduzione del complesso, della esatta compilazione e trasmissione agli organi interessati di tutti i dati statistici richiesti o, comunque, previsti dalle leggi vigenti.

Il gestore avente titolo all'ottenimento delle autorizzazioni per l'entrata in esercizio o per il rinnovo delle medesime, deve allegare a tutte le singole domande l'atto di assenso del proprietario titolare del complesso.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate alle autorità competenti dal titolare che gestisce direttamente il complesso o dal suo rappresentante legale o dal gestore esercente una o più attività commerciali interne ovvero dal gestore dell'intero complesso.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve essere assicurato per il rischio della responsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari ed ospiti con essi soggiornanti, tanto per i danni alle persone che per i danni alle cose secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa al Comune, unitamente alle tariffe di cui all'art. 13 della presente legge.

La polizza assicurativa deve essere esibita dal titolare dell'autorizzazione su richiesta degli organi preposti al controllo e alla vigilanza sui complessi e/o degli ospiti.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve, a sua cura e giudizio, compilare il regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso, in relazione anche alle modalità di accesso per i visitatori, ove ammessi. È obbligato altresì a trasmetterne ogni anno copia al Questore, all'Assessorato regionale al turismo, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio.

Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo di apertura, deve assicurare la custodia del complesso, curandone la continuità.

Ai fini statistici, gli è fatto obbligo di compilare e presentare gli appositi modelli I.S.T.A.T..

Art. 11

I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta.

I complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge, assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale), quando sono aperti per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagione estivo - invernale e funzionanti in tutti i loro servizi ed esercizi interni come da autorizzazione.

È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere.

La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco ed è comunque prorogabile una sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati motivi di forza maggiore.

Il periodo di apertura dei complessi stagionali non potrà essere inferiore a tre mesi durante i quali tutti i servizi e gli esercizi interni dovranno essere efficienti e funzionanti in tutte le loro parti.

Le date di apertura e di chiusura dovranno essere dichiarate all'atto del rinnovo delle autorizzazioni e della denuncia delle tariffe e comunicate, insieme al regolamento alle guide turistiche specializzate italiane ed estere, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio, al Comune.

Art. 12

La registrazione e la notifica delle persone alloggiate.

All'arrivo dell'equipaggio, il titolare di un complesso di cui alla presente legge ha l'obbligo di richiedere e trattenere, per la prescritta registrazione, un documento d'identità personale per ogni persona ospitata ed accertarsi che il capo equipaggio abbia preso visione del regolamento interno.

Per la notifica delle persone alloggiate, l'esercente deve compilare una scheda a ricalco in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorità di Pubblica Sicurezza rispettivamente all'arrivo dell'ospite e alla sua partenza.

Salvo quanto disposto dalla legge per i complessi situati in località isolate, le schede di notifica di cui al precedente comma, devono essere recapitate giornalmente.

Non possono ospitarsi persone prive di documenti di identificazione.

Le terze copie delle schede, che sostituiscono il registro previsto dall'articolo 109, terzo comma del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza devono essere conservate per un triennio presso l'esercizio ed essere numerate progressivamente.

Art. 13

Le tariffe nei complessi ricettivi all'aria aperta.

I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta, sono obbligati a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, le tariffe comprensive di I.V.A. e dell'imposta di soggiorno, nei Comuni in cui è dovuta, che intendono applicare, per l'anno successivo, per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui il complesso è dotato, con l'indicazione dei periodi di bassa ed alta stagione e/o della media stagione, individuati sulla base dei propri liberi criteri di gestione.

I periodi di cui al precedente comma devono essere riportati sulle guide specializzate italiane ed estere.

Le tariffe e le indicazioni di cui al 1° comma del presente articolo devono essere riportate su apposito modulo, stampato a cura dell'Assessorato al turismo della Regione, in quadruplica copia, da inviare al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, all'A.P.T. competente per territorio e da trattenere presso l'esercizio.

I titolari dei complessi di nuova apertura presentano la dichiarazione delle tariffe sul modulo di cui al 2° comma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento della autorizzazione all'entrata in esercizio.

Le tariffe di cui ai commi precedenti, sono uniformate come di seguito:

- 1) «tariffa persona per notte» (P/L), quando sia indifferenziata l'età e, in caso diverso: «tariffa adulti per notte» e «tariffa bambini fino a 5 anni per notte»;
- 2) tariffa posto equipaggio per notte (P.L./N); tariffa unità abitativa per notte (U.A./N); tariffa posto (P.A.);
- 3) termine orario di scatto giornaliero delle tariffe soggiorno.

Le tariffe di cui al punto 2) possono essere differenziate in seno alla stessa azienda in base ai requisiti e dotazioni dei P.L. e delle U.A. e non possono essere comprensive delle tariffe di cui al punto 1).

I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio sono conteggiati sotto la voce «contributo giornaliero per rimborso spese consumo luce» e sono commisurate alla potenza impegnata.

Le tariffe dichiarate, rapportate alla categoria assegnata al complesso, sono a regime concordato, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'oscillazione fra il tetto massimo ed il tetto minimo all'interno di una medesima categoria, è fissata in una percentuale del 10%; con la medesima percentuale sono differenziati il tetto massimo di una categoria col tetto minimo della categoria immediatamente superiore.

Le tariffe riportate nell'apposito modulo, recanti il visto del Comune, devono essere esposte presso l'Ufficio di Direzione del complesso.

Art. 14

Obbligo di esposizione al pubblico.

È fatto obbligo al titolare del complesso esporre allo ingresso un emblema o insegna recante la denominazione, il tipo di struttura ricettiva e la categoria di classificazione simboleggiata dal numero di stelle assegnate.

All'interno dell'Ufficio di Direzione saranno esposti:

- il segno distintivo della categoria di classificazione attribuita;
- l'autorizzazione all'esercizio con l'indicazione della capacità ricettiva massima del complesso e dei settori comprendenti i posti di equipaggio e le unità abitative, in genere contraddistinti da nomi di fantasia o da lettere alfabetiche;
- le tariffe per la stagione in corso, viste dal Comune e l'indicazione del termine di cui al punto 3) dell'art. 13 della presente legge;
- le date di apertura e chiusura del complesso e l'indicazione dei periodi di bassa, alta e/o media stagione;
- l'avviso concernente la possibilità di prendere visione della polizza di assicurazione di cui all'art. 10 della presente legge;
- il regolamento interno del complesso.

Art. 15

I campeggi mobili.

Campeggi mobili organizzati per scopi sociali, culturali, religiosi e sportivi, da Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, in occasione di manifestazioni e raduni, della durata di tempo non superiore a quindici giorni sono consentiti, previa autorizzazione del Sindaco, solamente in aree pubbliche o private, convenientemente lontane dalle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge,

che non superino in estensione i cinquemila metri quadrati, dove siano assicurati il comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute, e comunque tutte quelle altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.

Se il campeggio mobile è organizzato su un'area privata, è necessario allegare alla domanda rivolta al Sindaco l'atto di assenso del proprietario.

I citati Enti o Associazioni devono nominare un rappresentante in loco, dando notizia a mezzo lettera raccomandata della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina all'autorità di Pubblica Sicurezza e al Sindaco.

Devono inoltre precisare il periodo di soggiorno, restando in ogni caso salvo il rispetto dei provvedimenti di competenza delle autorità sanitarie e di Pubblica Sicurezza.

I campeggi mobili di cui al presente articolo non costituiscono complessi ricettivi all'aria aperta ai sensi della presente legge.

Art. 16

Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta.

Il controllo e la vigilanza dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute, spetta al Comune ed alla Regione che lo può esercitare anche attraverso l'A.P.T. all'uopo preposto.

Restando ferme le competenze dell'autorità di Pubblica Sicurezza e dell'autorità sanitaria, delle Capitanerie di porto e del Corpo delle guardie forestali.

(giurisprudenza)

Art. 17

Complessi ricettivi all'aria aperta senza autorizzazione.

Ai sensi dell'[art. 60 lett. c\) del D.P.R. n. 616 del 1977](#), gli esistenti complessi ricettivi all'aria aperta che esercitano di fatto, senza autorizzazione, o con autorizzazione provvisoria, l'attività, in violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, dovranno cessare la loro attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove non provvedono alla loro regolarizzazione.

Art. 18

Disciplina transitoria dei periodi.

Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi d'apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta non annuali, di cui al comma quarto e quindi dell'art.

11 della presente legge, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

Le sanzioni.

Il titolare che attribuisce al proprio complesso con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a tre milioni.

In caso di recidiva, il Sindaco dispone la revoca della autorizzazione.

Chiunque allestisca dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicati all'art. 1 sprovvisto dalla relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire dieci milioni e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.

La violazione del disposto di cui al penultimo comma dell'art. 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire cinquantamila per ogni pernottamento, da corrispondersi sia da parte del proprietario dell'installazione che da parte del titolare del pubblico esercizio autorizzato ad altra destinazione e che consente il pernottamento.

L'esercizio non autorizzato di campeggio previsto dallo art. 15 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire cinquantamila per ogni persona ospitata e la immediata chiusura del campeggio.

Nei complessi di cui all'art. 1 della presente legge, la applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate e approvate comporta la sanzione del pagamento di una somma da mille a cinquemila, da moltiplicarsi per la capacità ricettiva autorizzata del complesso. Nel caso di recidiva, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire quattromila fino a lire ventimila per ogni persona ospitata in eccedenza.

La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione dei dati e delle tariffe di cui all'art. 14 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire cinquecentomila a due milioni.

Le violazioni delle norme in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a tre milioni.

Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare, attribuendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente legge e pubblicizzandolo in

qualsiasi forma come tale, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquemilioni.

Per ogni altra violazione della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

In ogni caso il Sindaco può procedere alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro un mese, al ripristino delle condizioni autorizzative: nei casi di carenze più gravi e reiterate e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del T.U. delle leggi di P.S. approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), alla revoca dell'autorizzazione.

Le somme dovute per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, sono riscosse e introitate dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

Allegato A ⁽⁴⁾

Norme generali

1) In rapporto ai requisiti strutturali e ambientali, alla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi offerti ed alla qualificazione degli addetti, tenendo conto della presenza e della quantità di attrezzature ricreative, culturali e sportive, i complessi ricettivi all'aria aperta, di cui all'art. 1 della presente legge, vengono classificati in categorie rappresentate con simbologia a stelle.

La simbologia della classificazione conseguita deve essere abbinata alla ditta o ragione sociale e riportata su tutti i documenti, su tutta la pubblicità, sui cartelloni, insegne e tabelle.

2) I campeggi (Camping)

Sono classificati in quattro categorie così individuate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle. I campeggi di una stella possono disporre di non più di trenta Posti Equipaggio (P.E.) e relativi equipaggi ma non possono disporre di Unità Abitative (U.A.).

Nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa ed al fine di attuare il pieno recupero delle strutture esistenti e regolarmente funzionanti all'entrata in vigore della presente legge e nello spirito della legge quadro, limitatamente al primo quinquennio di applicazione, è consentito, eccezionalmente, ridurre di un sesto la superficie di cui al paragrafo 10).

Il campeggio più semplice sarà contraddistinto con una stella, mentre il più confortevole, completo, rifinito ed attrezzato sarà identificato con quattro stelle.

Possono disporre di una ricettività, in U.A. (Unità Abitative), fino al 15 per cento della ricettività massima consentita (C.R.L.). Le caratteristiche delle U.A. non contribuiscono alla determinazione della classificazione.

3) Villaggi turistici

Sono classificati con due stelle, tre stelle, e quattro stelle con gli stessi criteri di valutazione del comma precedente.

Sono composti da U.A. (Unità Abitative) unifamiliari realizzate con materiali e sistemi diversi, di piccole e medie dimensioni, atte ad ospitare, in uno o più ambienti, equipaggi composti da un massimo di otto persone in misura non superiore a 4 persone per ambiente.

Possono essere dotati di cucina o di angolo - cottura interno e di bagno interno o esterno.

Possono fornire il servizio di biancheria ed essere dotati di stoviglie, sedie, tavolo e quanto altro necessario per il soggiorno prolungato.

La superficie delle U.A. non può essere inferiore a mq. per persona.

La superficie coperta degli spazi esterni adibiti a bagno o angolo - cottura e pranzo, fa parte della superficie complessiva della U.A.

La consistenza media dell'equipaggio - tipo è convenzionalmente stabilita in quattro persone per U.A.

La superficie lorda della U.A., comprendente la medesima più gli eventuali servizi riservati esterni, il posto auto e le aree di pertinenza dirette ed indirette, è convenzionalmente equiparata alle superfici lorde dei Posti Equipaggio (P.A.) a parità di classificazione.

Ai fini della presente legge, le U.A. vengono così denominate:

a) Tukul, gusci, capanni, tende, caravan. Le prime tre sono allestimenti minimi mobili od immobili per destinazione, realizzati con materiali legnosi o plastici, laterizi o canne, possono essere dotati di una semplice attrezzatura da cucina.

b) Bungalows, monocali, bi-locali, e tri-locali. Sono allestimenti mobili ed immobili, di dimensioni minime realizzati in muratura, legno o plastica. Possono disporre di bagno e di cucina o angolo di cottura interno od esterno coperto, con la dotazione di stoviglie, biancheria e quanto necessario per un soggiorno prolungato.

Qualora una parte o tutte le U.A. fossero sprovviste di servizio igienico riservato, dovranno essere previsti servizi centralizzati, con lo stesso rapporto numerico del campeggio di pari categoria.

4) I villaggi - camping

Sono complessi classificati con due stelle, tre stelle e quattro stelle con gli stessi criteri di valutazione dei villaggi turistici e dei campeggi.

Sono dotati di una ricettività, in Unità Abitative (U.A.), compresa fra il 15 per cento ed il 35 per cento della capacità ricettiva massima del Complesso (C.R.M.).

5) Le unità abitative (U.A.)

Sono installazioni ricettive fisse realizzate con materiali diversi nelle forme previste dai commi ed articoli precedenti.

6) Posto equipaggiato (P.E.)

Si intende per posto equipaggio, la superficie lorda mediamente a disposizione di ciascun equipaggio con la propria installazione mobile, le proprie attrezzature ed il proprio mezzo di trasporto. La superficie netta idealmente a disposizione di ogni ospite non deve essere inferiore a 10 mq. previsti per i campeggi a una stella; a 13 mq. per i campeggi a due stelle; a 16 mq. per i campeggi a tre stelle; a 19 mq. per i campeggi a 4 stelle.

7) Superficie lorda del posto equipaggio e della unità abitativa

È la quota ideale e media di superficie spettante ad ogni equipaggio soggiornante in P.E. o in U.A.

Si ottiene dividendo la superficie recintata ed autorizzata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta per il numero di P.L. previsti. È convenzionalmente fissata in mq. 70 per i complessi ad una stella; mq. 90 per i complessi a due stelle; mq. 110 per i complessi a tre stelle; mq. 130 per i complessi a quattro stelle.

8) Superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta

È l'area effettivamente recintata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta con tutti i fabbricati adibiti a servizi igienici, attività commerciali interne, abitazioni, magazzini, attrezzature, aree comuni, strade e settori su cui ricadono i P.E., i parcheggi e le U.A.

La superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta, è quella risultante dalle planimetrie allegate alle domande di autorizzazione già regolarmente ottenute in virtù della L. 21 marzo 1958, n. 326 (per i complessi già esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge), o da ottenere successivamente all'emanazione della presente legge regionale.

9) Settore del complesso ricettivo all'aria aperta

È una delle porzioni, all'interno dell'area recintata del complesso, su cui ricadono le U.A. e/o i P.E.

Devono essere contraddistinte con lettere alfabetiche o nomi di fantasia risultanti sulle planimetrie.

10) Superficie netta pro-capite (S.N.P.)

È la superficie media idealmente a disposizione di ogni ospite in P.E., al netto delle aree comuni e delle aree occupate dalle U.A., dagli esercizi commerciali interni, dai servizi igienici e dalle strade di accesso.

11) Capacità ricettiva massima del complesso ricettivo all'aria aperta

Si ottiene moltiplicando il numero dei Posti Equipaggio (P.E.) per il numero di componenti l'equipaggio tipo, convenzionalmente determinato in quattro persone.

Nel caso che tale calcolo evidenzia l'insufficienza di uno o più dei rapporti impianti - attrezzature - utenti, previsti per la categoria di classifica richiesta, la capacità ricettiva viene proporzionalmente e provvisoriamente ridotta (per l'anno in corso), assumendo la denominazione «Capacità Ricettiva Effettiva» (C.R.E.).

Nei rinnovi annuali (o nelle riclassificazioni periodiche) i Comuni dovranno aggiornare la Capacità Ricettiva Effettiva, incrementandola proporzionalmente all'aggiornamento ed alla realizzazione dei servizi mancanti, di cui al comma precedente fino al

raggiungimento della Capacità Ricettiva massima già autorizzata e da conseguire sia nei P.E. che nelle U.A.

12) Capacità ricettiva effettiva (C.R.E.)

Corrisponde al numero di persone effettivamente ospitabili in base al numero dei gabinetti. La C.R.E. può variare, di anno in anno, mediante l'aumento dei servizi igienici mancanti e nel limite massimo della C.R.M. già autorizzata.

13) Posto auto (P.A.)

È lo spazio occorrente per lo stanziamento di una autovettura ed alla relativa manovra.

Il P.A. viene convenzionalmente e mediamente determinato in mq. 20 detraibili dal P.E. qualora esistano corrispondenti P.A. in parcheggi predisposti all'interno del complesso.

14) Equipaggio

Si intende, per equipaggio, l'insieme omogeneo di persone, parenti e non, che viaggino insieme con comune/i mezzo/i di trasporto e che soggiornino di norma, in una unica installazione e/o, comunque, in un unico «Posto Equipaggio» o «Unità Abitativa». Per convenzione, la consistenza numerica media di un equipaggio viene identificata in 4 persone.

15) Aree comuni

Si intende, per Aree Comuni, la somma di tutti gli spazi non occupati da attrezzature ed opere varie che ne impediscano la fruibilità gratuita presente o futura, da parte dei soli ospiti del complesso.

Possono essere parzialmente utilizzate per la realizzazione di zone verdi, macchie, aiuole o attrezzature ed impianti ricreativi o sportivi.

16) Requisiti e obbligatori (punteggi minimi da conseguire)

Il punteggio da conseguire si ottiene sommando tutti i punti relativi ai requisiti obbligati elencati nelle tabelle B e C.

Campeggi *	= punti 30
Campeggi **	= punti 58
Campeggi ***	= punti 91
Campeggi ****	= punti 124

17) Requisiti minimi fungibili (punteggi minimi da conseguire)

I seguenti punteggi sono necessari ai fini della classifica. Si ottengono sommando i punti relativi ai requisiti non obbligatori (fungibili) delle tabelle B e C.

Campeggi *	= punti 20
Campeggi **	= punti 40
Campeggi ***	= punti 60
Campeggi ****	= punti 80

18) Classificazione dei campeggi

Il punteggio da conseguire per l'attribuzione della classifica si ottiene sommando i punteggi minimi ottenuti dai requisiti obbligati e dai requisiti fungibili relativi al livello di classificazione da conseguire e risultanti dai precedenti paragrafi 16) e 17):

Campeggi *	= punti 50
Campeggi **	= punti 98

Campeggi ***	= punti 151
Campeggi ****	= punti 204

19) Requisiti minimi obbligati e fungibili per villaggi turistici

Il punteggio da conseguire per l'attribuzione della classifica si ottiene sommando i punti ricavati dalla somma dei requisiti minimi obbligatori con i requisiti minimi fungibili delle tabelle B (ad esclusione dei requisiti di cui al paragrafo 1.07 lettera b), c (ad esclusione dei paragrafi 2.06, 2.07 e 208) e d con i criteri seguenti:

Requisiti obbligati fungibili			Requisiti totali
Campeggi ** tabelle B e C	= 48 punti	33 punti	81
Campeggi *** tabelle B e C	= 62 punti	49 punti	111
Campeggi **** tabelle B e C	= 87 punti	65 punti	152
Villaggi ** (tabella B)	= 20 punti	30 punti	50
Villaggi *** (tabella B)	= 35 punti	50 punti	85
Villaggi **** (tabella B)	= 60 punti	80 punti	140

20) Classificazione dei villaggi turistici e dei villaggi - camping

Villaggi e villaggi - camping **	= punti 131
Villaggi e villaggi - camping ***	= punti 196
Villaggi e villaggi - camping ****	= punti 292

(4) Con *L.R. 7 dicembre 2009, n. 50*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

Allegato B ⁽⁵⁾

Punteggi relativi ai requisiti obbligati e fungibili per tutti i complessi

*/**/***/**** = obbligatorio per la categoria corrispondente 1.2.3 = punteggi non cumulabili

1.01	Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere	
*/**	- con fondo naturale	1
***	- con fondo di materiale compattato	2
****	- con pavimentazione di pietrisco o asfalto, cemento o lastroni	4
1.02	Viabilità pedonale	
*	- passaggi ogni 4 P.E. o U.A.	1
/*	- passaggi ogni 2 P.E. o U.A.	2
****	- vialetti o strade ogni posto equipaggio o U.A.	4
1.03	Parcheggi auto	
*/****	- area di sosta e manovra all'ingresso con un numero di posti auto pari al 5 per cento dei P.E. e U.A.	1
	- aree per parcheggio disposte secondo la configurazione del terreno ed in numero equivalente ai P.E. e/o alle U.A. dalle cui superfici o aree di pertinenza venga, di volta in volta scorporato il rispettivo posto auto corrispondente a 20 mq.	2
	- aree di parcheggio con tutti i posti auto di cui al comma precedente. Se ombreggiate aggiungere punti	4
	- posto auto annesso P.E.	4
1.04	Aree comuni	

*	- di superfici non inferiori al 5 per cento della superficie totale del complesso ricettivo	1
/	- di superfici non inferiori all'8 per cento dell'intera superficie del complesso	3
****	- di superfici non inferiori al 10 per cento dell'intera superficie del complesso	5
	- di superficie superiore al 10 per cento	6
1.05	Aree verdi a giardino, aiuole, bordure (facenti parte delle aree comuni di cui ai commi dell'art. 1.04)	
/	- di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	2
****	- di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	4
	- di superficie complessiva superiore al 20 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	6
1.06	Ombreggiatura dei posti equipaggio e U.A. (ombreggiatura totale)	
*	- ombreggiatura sul 10 per cento dei P.E. disponibili e U.A.	2
**	- ombreggiatura su un terzo dei P.E. disponibili e U.A.	3
***	- ombreggiatura su due terzi dei P.E. disponibili e U.A.	6
****	- ombreggiatura su tutti i P.E. disponibili e su tutte le aree antistanti e di pertinenza delle U.A.	9
	- per ombreggiatura prevalentemente ottenuta con vegetazione aggiungere punti	5
1.07	(a) Superficie lorda dei posti equipaggio	
*	- non inferiore a mq. 70	
**	- non inferiore a mq. 90	
***	- non inferiore a mq. 110	
****	- non inferiore a mq. 130	
	(b) Superficie netta pro-capite (S.N.P.)	
*	- non inferiore a mq. 10	
**	- non inferiore a mq. 13	
***	- non inferiore a mq. 16	
****	- non inferiore a mq. 19	
1.08	Individuazione delle installazioni e delle U.A.	
/ */**	- contrassegno numerico fisso e progressivo in ogni P.E. e U.A. nei casi in cui i medesimi siano fissi e delimitati con siepi o altri mezzi artificiali, oppure contrassegno numerico mobile progressivo, da abbinare ad ogni installazione e/o gruppo di installazioni occupate da un unico equipaggio nel caso in cui i P.E. non siano delimitati	1
	- posti equipaggio con delimitazione fissa e naturale (alberi, siepi, bordure)	4
1.09	Sistemazione dei posti equipaggio	
*	- a prova di acqua	1
/	- a prova di acqua	2
****	- a prova di acqua e di polvere	3
	come sopra e coltivati a prato	6
1.10	Impianto elettrico (da realizzarsi in rispetto delle norme C.E.E., con prese montate in cassette a prova d'acqua)	
**	- prese di corrente corrispondenti a un terzo dei P.E.	2
***	- prese di corrente corrispondenti a due terzi dei P.E.	3
****	- prese di corrente corrispondenti a tutti i P.E.	5
1.11	Impianto di illuminazione (da realizzarsi in rispetto delle norme C.E.E., strutturato in modo tale da consentire una illuminazione sufficiente alla normale viabilità pedonale ed una buona illuminazione dei servizi comuni)	
*/****	- con un punto luce ogni 80 metri	1
/	- con un punto luce ogni 50 metri	2
	- con un punto luce ogni 25 metri	3
1.12	Impianto idrico (con impianti e attrezzature in grado di assicurare una erogazione giornaliera di cento litri di cui almeno 30 di acqua potabile da assicurare in tutti i servizi, lavabi e colonnine di distribuzione e di attingimento. Tutti gli altri punti di distribuzione devono obbligatoriamente essere segnalati con cartelli in quattro lingue)	
*	- con un punto d'attingimento di acqua potabile per 100 ospiti	1
**	- con un punto d'attingimento di acqua potabile almeno ogni 80 ospiti	1
***	- con un punto d'attingimento di acqua potabile almeno ogni 60 ospiti	1
****	- con un punto d'attingimento di acqua potabile ogni 50 persone ed oltre	1
1.13	Impianto di rete fognaria (da realizzarsi nel rispetto delle norme e della legislazione vigente)	
1.14	Impianto prevenzione incendi (da realizzare nel rispetto delle norme vigenti e/o comunque, secondo le prescrizioni dei locali VV.FF.) con impianti ed attrezzature eccedenti la prescrizione dei locali VV.FF. in misura non inferiore al 20 per cento di almeno una prescrizione (con un limite massimo di 8 punti)	4

1.15	Impianto telefonico per uso comune	
*/****	almeno una linea esterna in apposito spazio riparto	2
/	per ogni linea eccedente la prescrizione obbligatoria del precedente comma (max 10 punti)	2
1.16	Impianto di raccolta dei rifiuti solidi (da realizzarsi con recipienti lavabili o preferibilmente con recipienti che consentano l'uso degli appositi sacchi di plastica ed in misura non inferiore a un recipiente ogni quaranta persone presenti nel complesso. La capacità dei recipienti non deve essere inferiore a cinque litri per persona presente. La pulizia delle aree interessate, il prelievo e il trasporto dei rifiuti deve avvenire almeno una volta al giorno e, comunque, ogni volta che la quantità dei rifiuti accumulati lo richieda)	
*	- con un recipiente ogni 40 persone	4
/	- con un recipiente ogni 30 persone	2
****	- con un recipiente ogni 20 persone	2
1.17	Piazzola per lavaggio auto	
	- dotata di pavimento in cemento o simili, manichetta, rubinetto e scarico	4
	- per ogni piazzola in più (ma con limite massimo di 8 punti)	2

Note all'allegato B

* Obbligatorio per complessi 1 stella

** Obbligatorio per complessi 2 stelle

*** Obbligatorio per complessi 3 stelle

**** Obbligatorio per complessi 4 stelle

(5) Con [L.R. 7 dicembre 2009, n. 50](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

Allegato C

Servizi attrezzature ed impianti complementari - requisiti obbligati e fungibili (i punti attribuiti sono validi ai fini della classificazione)

*/**/**/****/***** = requisiti obbligatori per la corrispondente categoria 1.2.3. = punteggi da computare per la classificazione

2.01	Servizio ricevimento - accettazione	
*/****	- cancello o sbarra d'ingresso	1
/		
*/****	- posto presso la «direzione» o in un apposito locale ubicato nelle vicinanze della stessa o all'ingresso, viene denominato «ricezione» o «reception» (l'Ufficio di cui al comma precedente può effettuare la chiusura durante gli orari di silenzio previsti dal regolamento interno)	2
***	- con addetto/i conoscitore di una lingua straniera	2
****	- con addetto/i conoscitore di due lingue straniere	3
	- con addetto/i conoscitore di tre lingue straniere	4
2.02	Pulizia ordinaria aree comuni	
*/**	- una volta al giorno	1
***	- due volte al giorno	2

2.03	Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie e delle aree asservite	
*	- almeno una volta al giorno	1
/	- almeno due volte al giorno	1

*****	- con addetto alle pulizie diurne per la durata di otto ore giornaliere	4
2.04	Raccolta giornaliera dei rifiuti solidi e loro asporto	
*/**	- una volta al giorno	1
***	- due volte al giorno	4

2.05	Pronto soccorso	
*/****	- nei complessi con capacità ricettiva fino a 300 ospiti, cassetta di pronto soccorso	1
	- nei complessi con capacità ricettiva fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso con medico reperibile a chiamata	1
	- nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1000 ospiti, cassetta di pronto soccorso in apposito ambiente (fisso o mobile), con infermiere e medico reperibili a richiesta	1
	- nei complessi con capacità ricettiva superiore ai 1000 ospiti, cassetta ed attrezzatura di pronto soccorso in apposito ambiente (fisso o mobile), con infermiere presente non meno di otto ore su ventiquattro e medico convenzionato reperibile a chiamata	1
2.06	Installazioni igienico - sanitarie di uso comune (suddivisione per sesso nei gabinetti W.C. o vasi alla turca, docce e lavabi)	
*	- 1 gabinetto ogni 25 ospiti	1
**	- 1 gabinetto ogni 20 ospiti	2
***	- 1 gabinetto ogni 18 ospiti	3
	- (almeno il 50 per cento muniti di doccetta o rubinetto)	
****	- 1 gabinetto ogni 15 ospiti	4
	- (almeno il 50 per cento muniti di doccetta o rubinetto)	
	- (per i campeggi /, ogni gabinetto in più max 4 punti)	1
*	- 1 doccia ogni 40 posti	1
**	- 1 doccia ogni 35 ospiti	2
***	- 1 doccia ogni 30 ospiti	3
****	- 1 doccia ogni 25 ospiti	4
	(ad ogni livello, non meno della metà delle docce devono essere chiuse)	
	- nei campeggi */**/**/*****, ogni due docce in più (con lo stesso rapporto di cui alla voce precedente e per un massimo di punti 5)	1
*	- 1 lavabo ogni 30 ospiti	1
**	- 1 lavabo ogni 25 ospiti	2
***	- 1 lavabo ogni 20 ospiti	3
****	- 1 lavabo ogni 15 ospiti	4
*/****		
/	- una pedana per bambini ogni quattro lavabi normali	1
*/**/**	- una doccetta bassa lavapiedi ogni 60 persone	1
****	- 1 doccetta bassa lavapiedi ogni 40 persone	2
*	- 1 lavello per stoviglie ogni 60 ospiti	1
**	- 1 lavello per stoviglie ogni 50 ospiti	2
***	- 1 lavello per stoviglie ogni 40 ospiti	3
****	- 1 lavello per stoviglie ogni 30 ospiti	4
*	- 1 lavatoio per panni ogni 70 ospiti	1
**	- 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	2
***	- 1 lavatoio per panni ogni 50 ospiti	3
****	- 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti	4
*/**/**	- 1 presa elettrica ogni tre lavabi	2
****	- 1 presa elettrica ogni due lavabi	4
**	- 1 banco per stiratura per 250 ospiti in C.R.E.	1
***	- 1 banco per stiratura per 200 ospiti in C.R.E.	2
****	- 1 banco per stiratura per 150 ospiti in C.R.E.	2
//**	- vuotatoi per WC chimici allegati nei gruppi di servizi igienici, in misura di uno ogni 40 ospiti da calcolare su un terzo della ricettività. (La presente prescrizione non ha effetto per i campeggi che non ospitano roulettes e, comunque, mezzi di pernottamento mobili)	1
2.07	Erogazione di acqua calda (Gli orari di erogazione ed il prezzo eventuale del relativo gettone devono essere esposti all'ingresso di ogni singolo servizio)	
*	- in non meno di una doccia e almeno per un'ora al giorno	1
**	- in non meno di una doccia su cinque (il doppio nei campeggi posti in località di altitudine superiore ai 400 metri) e per non meno di due ore al giorno	2
***	- in non meno di una doccia su quattro (nei campeggi ad altitudine superiore ai 400 metri una doccia calda, ogni due e un lavabo caldo ogni due lavabi freddi, per non meno di quattro ore al giorno)	4
****	- in non meno di una doccia su due (nei campeggi ad altitudine superiore ai 400 metri docce calde pari all'80 per cento delle docce fredde e lavabi caldi pari all'80 per cento dei lavabi freddi) per non meno di sei ore al giorno	6
	- se i segg. punti di erogazione dei servizi igienici (lavabi, docce, bidet o doccette/bidet, erogano acqua calda per almeno sei ore, durante gli orari di punta	9
2.08	Dotazioni eccezionali dei P.E.	

	- con bocchetta singola per erogazione di acqua potabile nel 10 per cento dei P.E.	2
	- con quanto previsto dal comma precedente nel 50 per cento dei P.E.	4
	- con quanto previsto da due commi precedenti in tutti i P.E.	8
	- con allacciamento alla rete fognante del 10 per cento dei P.E.	3
	- con allacciamento alla rete fognante del 50 per cento dei P.E.	6
	- con allacciamento alla rete fognante di tutti i P.E.	12
a)	- con un gruppo igienico riservato ogni 4 P.E. coeffic. 0,1 (per un massimo di 5 punti)	
b)	- come alla lettera a) ma riservato a 2 P.E. coeffic. 0,2 (per un massimo di 10 punti)	
c)	- come alla lettera a) ma riservato a un P.E. coeffic- 0,4 (per un massimo di 15 punti) (il punteggio conseguito si ricava moltiplicando il corrispondente coefficiente per il numero di gruppi igienici riservati. Facendo salvo il rapporto persone/servizi, i complessi che dispongono di gruppi igienici riservati, riducono il numero dei corrispondenti pezzi dei servizi centralizzati). La superficie occupata dal servizio igienico riservato può essere scorporata dalla S.N.P.	
2.09	Servizi commerciali interni	
//****	- bar in locale appositamente arredato con tavoli e sedie	3
****	- generi alimentari	3
****	- bazar con generi vari	1
****	- ristorante e/o tavola calda e/o self-service e/o pizzeria e/o gastronomia (per porzioni di alimenti cucinati da consumare nelle U.A. o nei P.E.)	4
	- giornali, tabacchi, macelleria, verdura, ecc. (per ogni voce o per un max di 5 punti)	1
2.10	Attrezzature sportive	
a)	- (piscina, tennis, mini-tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, golf, mini-golf, calcio, pattinaggio, equitazione, imbarcadero, approdo, alaggio, attracco natanti, ecc.)	
****	- almeno una attrezzatura	3
****	- almeno due attrezzature	5
	- per ogni attrezzatura in più (per un massimo di 10 punti)	2
b)	- (dotazione di attrezzature, anche a nolo, per sports subacquei: per la pratica della nautica, della vela e dei surfing, ecc.)	
****	- almeno una attrezzatura	1
****	- almeno due attrezzature	3
	- per ogni voce in più (per un massimo di 10 punti)	1
2.11	Attrezzature ricreative e servizi vari (giochi, minigiochi, parco giochi per bambini, locale ritrovo biliardo e giochi vari, televisione, cinema, tennis da tavolo, pista da ballo o discoteca, animazione, ecc.)	
**	- almeno due attrezzature o servizi	1
****	- almeno tre attrezzature o servizi	3
****	- almeno quattro attrezzature o servizi	5
	- per ogni attrezzatura e servizio in più (max 10 punti)	2
2.12	Ubicazione e caratteristiche ambientali	
a)	Panoramicità	
//****	- sufficiente	1
****	- buona	2
	- ottima	4
b)	Silenziosità (lontananza da aeroporti, strade con traffico automobilistico, agglomerati o altra fonte di rumore)	
//****	- sufficiente	1
****	- buona	2
	- ottima	4
c)	Collocazione nella località (distanza dagli elementi che costituiscono motivo di richiamo turistico per la zona quali: mare, lago, impianti di risalita, ecc.)	
	- oltre mille metri	1
	- fino a mille metri	2
	- fino a 500 metri	4
	- fino a 100 metri	9
d)	Accesso	
	- con meno 3 km di strada sterrata	1
	- con non più di 1 km di strada sterrata	3
	- con strada sfalata fino all'ingresso	5
e)	Giudizio complessivo del grado di rifinitura e dello stato degli impianti e delle attrezzature (il giudizio deve tener conto del livello di efficienza delle attrezzature e dei servizi offerti; della presenza di elementi decorativi e di rifinitura; della pulizia, dell'igiene e dell'ordine nonché delle soluzioni e dei materiali adottati e della presenza di personale qualificato).	
**	- sufficiente	4
****	- buono	6
****	- molto buono	8
	- ottimo	10

Note all'allegato C

- * Obbligatorio per complessi 1 stella
 ** Obbligatorio per complessi 2 stelle
 *** Obbligatorio per complessi 3 stelle
 **** Obbligatorio per complessi 4 stelle

Allegato D

Requisiti obbligati e fungibili per la classificazione dei villaggi turistici

Servizi igienici riservati

Dotazione	Almeno nel 20 per cento delle U.A.	Almeno nel 40 per cento delle U.A.	Almeno nel 60 per cento delle U.A.	Almeno nel'80 per cento delle U.A.	In tutte le U.A.
W.C.	1	2	3	4	5
Lavabo	1	2	3	4	5
Lavabo con acqua calda	1	2	3	4	5
Doccia	1	2	3	4	5
Doccia con acqua calda	1	2	3	4	5
Bidet o simili	1	2	3	4	5
Bidet con acqua calda	1	2	3	4	5
Biancheria da bagno	1	2	3	4	5
Cucina o angolo di cottura					
Lavello	1	2	3	4	5
Lavello con acqua calda	1	2	3	4	5
Fornello	1	2	3	4	5
Frigorifero	2	4	6	8	10
Stoviglie	1	2	3	4	5
Biancheria da cucina	1	2	3	4	5
Soggiorno o veranda con angolo pranzo	3	6	9	12	15
Dotazioni varie delle unità abitative					
Riscaldamento (solo in montagna)	2	4	6	8	10
Ombrellone (ogni quattro posti letto)	1	2	3	4	5
Sedie sdraio (uno ogni due letti)	1	2	3	4	5
Posto auto accanto U.A.	1	2	3	4	5
Pulizia giornaliera	1	2	3	4	5
Biancheria da letto	2	4	6	8	10
Rifiniture ed aspetto interno					
Sufficiente	2	4	6	8	10
Buono	4	8	12	16	20
Ottimo	6	12	18	24	30

Requisiti obbligatori

**	- CON UNA SUPERFICIE FINO A 4 MQ. ogni posto letto	10
***	- CON UNA SUPERFICIE FINO A 5 MQ. ogni posto letto	20
****	- CON UNA SUPERFICIE OLTRE 6 MQ. ogni posto letto	30
***	- SERVIZIO IGIENICO RISERVATO CON W.C. e Lavabo	10
****	- SERVIZIO IGIENICO RISERVATO CON W.C. Lavabo e doccia	15
/	- RIFINITURE ED ASPETTO INTERNO SUFFICIENTE	5
****	- RIFINITURE ED ASPETTO INTERNO BUONO	10
****/**	- CAMBIO BIANCHERIA SETTIMANALE	10
***/**	- PULIZIA AD OGNI ARRIVO	5
****	- ACQUA CALDA ALLE DOCCE ALMENO 4 ORE AL GIORNO NELLE ORE DI PUNTA	5

Totale punteggio dei requisiti obbligatori

Villaggi **	= Punteggio 20
Villaggi ***	= Punteggio 40
Villaggi ****	= Punteggio 70

Tende punteggio per requisiti fungibili	
Villaggi **	= Punteggio 30
Villaggi ***	= Punteggio 45
Villaggi ****	= Punteggio 70

Punteggio complessivo per l'attribuzione della classificazione

Villaggi **	= Punteggio 50
Villaggi ***	= Punteggio 85
Villaggi ****	= Punteggio 140

Note all'allegato C

- * Obbligatorio per complessi 1 stella
- ** Obbligatorio per complessi 2 stelle
- *** Obbligatorio per complessi 3 stelle
- **** Obbligatorio per complessi 4 stelle

L.R. 15 febbraio 2023, n. 10 ⁽¹⁾.

Disciplina del sistema turistico regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 febbraio 2023, n. 8.

ATTO DI PROMULGAZIONE n. 10

VISTO l'*art. 121 della Costituzione* come modificato dalla *Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1*;

VISTI gli artt. *34* e *44* del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 78/14 del 13.12.2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

TITOLO I

Sistema organizzativo del turismo

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge disciplina, nell'ambito della Regione Abruzzo, l'esercizio delle attività di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema di governance del turismo e delle partnership multisettoriali, di promozione turistica, assistenza, accoglienza e informazione al turista, l'esercizio delle attività delle strutture turistico ricettive, delle altre imprese e delle professioni del turismo.

2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare al fine di:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, per la promozione e per la valorizzazione del territorio;

- b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico regionale;
 - c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico regionale abruzzese e di ciascuna delle sue parti;
 - d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, gli Enti Parco, le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), le Università;
 - e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale della regione;
 - f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;
 - g) favorire il rafforzamento strutturale del sistema dell'offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori;
 - h) promuovere l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine di garantire la fruizione del patrimonio turistico della Regione Abruzzo;
 - i) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
 - j) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale;
 - k) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore;
 - l) favorire processi di aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali ed europee.
-

Art. 2 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione Abruzzo esercita le seguenti funzioni:

- a) programmazione e coordinamento delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
- b) omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;
- c) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;
- d) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT), con altre regioni, enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;
- e) coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli Enti locali e dagli Enti Parco;
- f) organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale;
- g) formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua lo strumento più idoneo per una gestione accentrata della governance del sistema turistico regionale, quale il ricorso o l'istituzione di una società in house o di un'agenzia regionale, da introdurre

nell'ordinamento regionale secondo le modalità e nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione Abruzzo e le società in house della Regione, per la realizzazione di progetti e di servizi, possono affidare, nel rispetto della normativa statale, specifici incarichi alle Product Management Company (PMC), per lo svolgimento di attività di rilievo regionale, ed alle Destination Management Company (DMC), per lo svolgimento di attività di rilievo territoriale e di destinazione.

Art. 2-bis *Turismo accessibile* ⁽²⁾.

1. La Regione Abruzzo, in linea con la [legge 3 marzo 2009 n. 18](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) ed in attuazione dei principi di cui all'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si impegna, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 121, a garantire alle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva o con qualunque forma di invalidità la possibilità di fruire, al medesimo livello di qualità degli altri fruitori, dei servizi turistici offerti sul territorio regionale attraverso attività di turismo accessibile individuate dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori, delle professioni turistiche e delle persone con disabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove forme di collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive di cui alla presente legge forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel disciplinare di cui all'articolo 18, assicurando la fruibilità dei servizi offerti senza aggravio di prezzo.

4. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, adegua il disciplinare di cui all'articolo 18 individuando la tipologia di informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive che i titolari sono tenuti a fornire ai sensi del comma 3.

(2) Articolo aggiunto dall' [art. 26, comma 13, lettera a\), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 30, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 3 *Funzioni dei Comuni e degli Enti Parco.*

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) esercizio delle strutture ricettive;
- b) esercizio delle agenzie di viaggio e turismo;
- c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.

2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale sono attribuite ai Comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali o agli Enti Parco.

3. Sono fatte salve le convenzioni fra Comuni e le altre forme di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale stipulate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni, ferme restando le specifiche competenze delle autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie attribuite e, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, applicano le relative sanzioni amministrative.

Art. 4 *Organismi per la gestione delle funzioni turistiche locali.*

1. I Comuni possono gestire le rispettive competenze in materia turistica direttamente o mediante associazioni di Comuni per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi determinati ai sensi del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o mediante convenzioni con Enti Parco.

2. La Regione favorisce la partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli obiettivi in materia turistica, alla loro specificazione ed attuazione, secondo quanto disposto dal [D.Lgs. 267/2000](#) nonché degli Enti Parco.

3. Gli organismi istituiti dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge regionale 9 giugno 2015, n. 15](#) (Il sistema di Governance turistica regionale) e gli Enti Parco possono svolgere anche le attività di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 25 nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate.

4. Gli organismi di cui al comma 3, d'intesa con gli Enti locali referenti e previa convenzione con la Regione, possono gestire direttamente i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT) nel territorio di loro competenza. Le DMC garantiscono ogni attività di supporto alla Regione Abruzzo per il coordinamento e lo sviluppo della rete informativa nel territorio di competenza.

5. Le DMC garantiscono ogni attività di supporto alla Regione Abruzzo per il coordinamento e lo sviluppo della rete informativa nel territorio di competenza.

6. La Regione Abruzzo riconosce, quali organismi di raccordo e consultazione con il sistema istituzionale, le associazioni di categoria nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono per i soggetti associati attività di formazione, aggiornamento professionale, rappresentanza, tutela e assistenza nel settore del turismo.

Art. 5 Osservatorio regionale sul turismo ⁽³⁾.

1. È istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio regionale sul turismo, di seguito denominato Osservatorio, per assicurare la conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli enti e agli operatori turistici.
2. L'Osservatorio realizza e pubblica, con cadenza annuale, il rapporto sul turismo in Abruzzo.
3. La composizione dell'Osservatorio e le modalità di svolgimento delle attività sono definite dalla Giunta regionale.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 8 gennaio 2024, n. 8](#).

Capo II

Il sistema di governance turistica regionale

Art. 6 Oggetto e finalità.

1. La Regione Abruzzo favorisce processi di aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali ed europee.
2. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta turistica regionale, favorisce e sostiene altresì la creazione, l'individuazione e l'attivazione di interazioni su base tematica e intersettoriale, il raccordo ed il coordinamento tra il livello locale e quello regionale e tra attori pubblici e privati.
3. Gli organismi istituiti o riconosciuti dalla Regione Abruzzo con la presente legge possono svolgere, nelle diverse occasioni e modalità in essa previste, anche le attività di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate.

Art. 7 Distretti Turistici.

1. Nel rispetto della disciplina nazionale di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5](#) (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#) e all'[articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70](#) (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011 n. 106](#), la Regione Abruzzo definisce gli aspetti specifici regionali per promuovere, attivare e integrare i Distretti turistici nel più ampio contesto del sistema di governance turistica regionale.

2. La definizione e delimitazione territoriale dei distretti turistici è effettuata dalla Regione Abruzzo di intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i Comuni ed i raggruppamenti di imprese proponenti, nel rispetto della disciplina statale.

3. Ogni distretto turistico opera, nel rispetto delle norme statali vigenti, per lo sviluppo delle comunità locali d'intesa ed in linea con le azioni e gli interventi di gestione decentrata regionale, attraverso il direttivo nominato dalla assemblea del Distretto, in rappresentanza delle diverse componenti attive nel territorio. Nel territorio regionale e nel contesto del sistema della governance turistica regionale, il distretto turistico non assume alcuna soggettività giuridica, ma può dotarsi di un fondo patrimoniale comune affidato in gestione al proprio direttivo.

4. Per la realizzazione di programmi di investimento, di progetti ed attività, i Distretti turistici collaborano e si avvalgono degli altri organismi della governance turistica regionale previsti dalla presente legge, ciascuno in riferimento alle diverse competenze e specializzazioni.

Art. 8 *Consorzi turistici, reti d'impresa e cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico.*

1. I consorzi turistici, le reti d'impresa e le cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici, indipendentemente dalla destinazione turistica, sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, purché con requisiti conformi alle disposizioni della presente legge, anche in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico e svolgono attività di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta, attraverso l'elaborazione di piani e progetti, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture turistiche e di sistemi informativi ed informatici a sostegno delle attività turistiche private.

2. La Regione Abruzzo attua politiche a favore delle imprese turistiche, con particolare riguardo a quelle aggregate in forma consortile, di reti d'impresa o di cooperative di comunità attraverso la loro promozione e valorizzazione.

Art. 9 *Ambiti territoriali turisticamente rilevanti.*

1. Sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti, nei quali operano le DMC e rispetto ai quali la PMC svolge i suoi compiti istituzionali:

a) ambito territoriale turisticamente rilevante "Mare", nel quale sono ricompresi tutti i comuni rivieraschi della Regione Abruzzo;

b) ambito territoriale turisticamente rilevante "Collina", nel quale sono ricompresi tutti i comuni abruzzesi che non sono situati in riva al mare, che hanno meno dell'ottanta per cento della loro superficie al di sopra dei seicento metri o hanno un dislivello minore di seicento metri;

c) ambito territoriale turisticamente rilevante "Montagna", nel quale sono ricompresi tutti i Comuni abruzzesi che hanno l'ottanta per cento della superficie al di

sopra dei seicento metri, ovvero hanno un dislivello maggiore di seicento metri;

d) ambito territoriale turisticamente rilevante "Parchi nazionali e regionali", nel quale sono ricompresi i territori di Parchi con non meno di ventimila ettari di superficie.

1-bis. È altresì individuato l'ambito regionale turisticamente rilevante "Terme e Benessere" costituito dai Comuni regionali su cui insistono impianti termali ⁽⁴⁾.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina, nel dettaglio, gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui al comma 1.

(4) Comma aggiunto dall' [art. 26, comma 13, lettera b\), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 30, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 10 *Definizione di DMC.*

1. Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle DMC.

2. La DMC è una organizzazione di governance locale e project management aperta all'accesso ed alla partecipazione di operatori pubblici o privati, che elabora e gestisce lo sviluppo turistico riferito ad una o più destinazioni attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in connessione con la programmazione regionale, nazionale ed europea.

3. La DMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente relativamente alle destinazioni di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

4. Le DMC organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

5. In particolare, le DMC:

a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione ed accoglienza turistica;

b) forniscono assistenza ai turisti, nel rispetto delle normative vigenti;

c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché organizzano manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

d) concorrono alla definizione ed alla strutturazione del prodotto turistico territoriale, tematico ed integrato;

e) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio della cultura di accoglienza ed ospitalità turistica;

f) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

g) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel proprio territorio di competenza;

h) promuovono e gestiscono specifici servizi in ambito turistico a favore dei propri soci.

Art. 11 *Attività della DMC.*

1. La DMC predispone il progetto di sviluppo turistico di destinazione, lo condivide con il proprio Distretto turistico ove riconosciuto, lo attua e lo gestisce impiegando, in coerenza con esso, ogni risorsa intercettata in riferimento ai diversi strumenti di finanziamento o sovvenzione, ai differenti ruoli assegnati, ai documenti vincolanti di volta in volta sottoscritti con committenti o mandatari.

2. La DMC può essere soggetto beneficiario finale di finanziamenti e sovvenzioni in regime di aiuto a favore di impresa, nel rispetto della legislazione europea, statale e regionale, o in regime de minimis.

3. La DMC può essere aggiudicataria di forniture di servizi attraverso la partecipazione a gare ed appalti pubblici e privati, svolgendo in tal caso anche forniture di servizi non direttamente ricomprese nelle competenze attribuite con la presente legge.

4. La DMC è soggetto gestore di servizi per gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta della destinazione, ovvero soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica; le DMC possono gestire gli uffici di informazione e accoglienza nel proprio territorio di competenza in raccordo con la PMC.

5. La DMC opera al fine di:

a) ottimizzare, all'interno delle proposte turistiche di destinazione, l'accessibilità e l'utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni locali;

b) migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti nella offerta turistica della destinazione interessata;

c) realizzare proposte a marchio territoriale della destinazione e proposte per linee di prodotto regionali.

6. La DMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo, con gli Enti locali, con gli Enti Parco e con altri organismi di settore, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea nel pieno rispetto dei compiti assegnati, garantendo supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente in relazione alle destinazioni di competenza, per l'attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti e/o di progetti attuati, compartecipati o gestiti dalla Regione Abruzzo.

Art. 12 *Definizione di PMC.*

1. La PMC è un'organizzazione di governance regionale e project management, avente natura giuridica di società consortile a responsabilità limitata senza fine di lucro.

2. La PMC ha natura inclusiva, non discriminante ed aperta alla partecipazione di operatori pubblici o privati che ne rispettano lo statuto ed il regolamento al fine di favorire l'interesse economico generale di tutti gli attori afferenti al settore turistico.

3. La PMC è un organismo che opera su territorio geografico limitato per l'elaborazione e la gestione dello sviluppo turistico, della strategia, del coordinamento e della promozione delle proposte turistiche abruzzesi, nel rispetto delle vigenti normative ed in riferimento ad una o più linee di prodotto regionale attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati, ovvero anche con attività di autofinanziamento, in raccordo con la programmazione regionale, nazionale ed europea.

4. La PMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo, al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate tematicamente relativamente alle linee di prodotto di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

5. La PMC opera per ottimizzare, all'interno delle proposte turistiche di una o più linee di prodotto, l'accessibilità e l'utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni locali, per migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti nella offerta turistica della linea o delle linee di prodotto interessate, per confezionare offerte turistiche competitive e specializzate per mercati, per target e per periodi, utilizzando proposte provenienti dalle DMC, o elaborando direttamente proposte per linee di prodotto regionali da essa realizzate.

Art. 13 *Attività della PMC.*

1. La PMC predispone i progetti di sviluppo turistico delle linee di prodotto turistico regionali, li condivide con la Regione Abruzzo, i Distretti turistici, le DMC e i Parchi nazionali e regionali, li attua e li gestisce impegnando in coerenza con esso ogni risorsa intercettata in riferimento ai diversi strumenti di finanziamento o sovvenzione, ai differenti ruoli assegnati, ai documenti vincolanti di volta in volta sottoscritti con committenti o mandatari.

2. La PMC può essere soggetto beneficiario finale di finanziamenti.

3. La concessione di finanziamenti regionali alla PMC è subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. La PMC è soggetto gestore di servizi per gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta turistica regionale, soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica. La PMC può gestire gli uffici di informazione ed accoglienza sul territorio regionale in raccordo con le DMC.

Art. 14 *Riconoscimento di DMC e PMC ⁽⁵⁾.*

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia gli elenchi ricognitivi dei soggetti del sistema di governance turistica

regionale.

2. Negli elenchi di cui al comma 1 sono inseriti i Distretti Turistici riconosciuti ed attivi, le DMC e la PMC esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, selezionate con apposito avviso pubblico ovvero successivamente riconosciute previo adeguamento al Disciplinare attuativo di cui all'articolo 18.

3. La Regione Abruzzo si riserva di procedere alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti di selezione da parte dei suddetti organismi.

4. Sono registrati nell'elenco anche i mutamenti dell'ambito territoriale delle DMC esistenti per casi di fusione fra le stesse, o per libera adesione degli operatori di una DMC che ha cessato l'attività ad altra DMC esistente, con conseguente estensione delle competenze della stessa su territori diversi da quelli inizialmente assegnati.

5. Il Disciplinare di cui all'articolo 18 definisce i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1, nonché il loro aggiornamento.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone le linee guida operative per l'attuazione del sistema di governance locale.

(5) Vedi, anche, la [Dellib.G.R. 8 gennaio 2024, n. 7](#).

Capo III

La programmazione regionale

Art. 15 *Piano strategico regionale del Turismo.*

1. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva il Piano strategico regionale del Turismo e fissa in particolare gli obiettivi strategici per:

- a) lo sviluppo turistico regionale;
 - b) l'affermazione dell'immagine unitaria della Regione Abruzzo;
 - c) la promozione dell'offerta turistica abruzzese;
 - d) lo sviluppo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
 - e) i servizi turistici e/o connessi al turismo;
 - f) le attività di incoming;
 - g) le attività inerenti lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette d'intesa con gli Enti Parco;
 - h) la valorizzazione dello scalo aeroportuale di Pescara.
-

Art. 16 *Programmazione delle attività.*

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, attua le linee di indirizzo contenute nel Piano strategico regionale del Turismo, individuando:

-
- a) gli obiettivi, le priorità, le modalità di attuazione e realizzazione e le risorse finanziarie nell'ambito del Programma annuale di Sviluppo e Promozione turistica della Regione Abruzzo per l'anno successivo;
 - b) i termini, le modalità e le caratteristiche per l'affidamento a soggetti attuatori e realizzatori, ovvero le modalità e le procedure per la presentazione da parte dei vari soggetti pubblici e privati dei progetti di sviluppo, valorizzazione e di promozione delle risorse turisticamente rilevanti a livello locale, per l'ammissione alla compartecipazione regionale, nonché l'ammontare delle risorse disponibili;
 - c) le modalità di verifica relative all'attuazione dei progetti di cui alla lettera b) e delle attività cui la Regione Abruzzo intende partecipare comprovanti il conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - d) i limiti di importo della spesa ammissibile, nonché i criteri e l'entità dei finanziamenti assegnabili;
 - e) gli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica alberghiera ed extralberghiera, dei servizi turistici o connessi al turismo;
 - f) Gli obiettivi e le priorità relativi a:
 - 1) il funzionamento della rete degli uffici IAT;
 - 2) il funzionamento dell'Osservatorio turistico regionale;
 - 3) l'utilizzo degli asset tecnologici e per la digitalizzazione del turismo regionale.
-

Art. 17 *Cabina di regia* ⁽⁶⁾.

1. Per l'esercizio delle competenze di indirizzo e programmazione in materia turistica, la Regione Abruzzo si avvale di una Cabina di regia, istituita all'interno del Dipartimento regionale competente in materia di Turismo (di seguito denominato Dipartimento competente), la cui composizione e modalità di funzionamento sono rimessi a successiva deliberazione della Giunta regionale.
 2. Per la composizione e il funzionamento della Cabina di regia non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
-

(6) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 29 settembre 2023, n. 596](#).

Art. 18 *Disciplinare attuativo* ⁽⁷⁾.

1. Con propria deliberazione, la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il disciplinare attuativo della presente legge (di seguito denominato Disciplinare), al fine di stabilire, in particolare:
 - a) le modalità con cui i Comuni e gli Enti Parco trasmettono alla Giunta regionale le informazioni indicate dalla presente legge;
 - b) le modalità e i criteri per il riconoscimento delle DMC e PMC ai sensi dell'articolo 14 ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali;
 - c) i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle Località turistiche di cui all'articolo 19;

d) gli standard qualitativi per la realizzazione del sistema informativo turistico di destinazione di cui all'articolo 24, le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);

e) le caratteristiche, la localizzazione degli uffici e punti informativi e di accoglienza turistica e gli standard dei relativi servizi, le modalità per il loro riconoscimento da parte della Regione ed i segni distintivi degli uffici e punti informativi e di accoglienza turistica;

f) le modalità per la definizione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;

g) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi;

h) la disciplina di dettaglio in materia di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante, come specificato al Titolo II.

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 668](#), la [Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 669](#), la [Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 670](#), la [Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 671](#), la [Delib.G.R. 8 gennaio 2024, n. 7](#) e la [Delib.G.R. 18 gennaio 2024, n. 22](#).

Capo IV

Cammini, sentieri ed itinerari turistico-culturali e religiosi

Art. 19 *Elenco regionale delle località turistiche* ⁽⁸⁾.

1. Per finalità di promozione turistica è istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte.

2. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale considerando quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nello stesso, la presenza, nel Comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.

3. L'elenco regionale di cui al comma 1 è gestito dal Dipartimento competente ed è aggiornato con cadenza annuale.

(8) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 670](#).

Art. 20 *Promozione e valorizzazione dei cammini, dei sentieri e degli itinerari turistico-culturali e religiosi* ⁽⁹⁾.

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa statale ed europea, persegue la promozione e la valorizzazione turistica dei cammini, dei sentieri e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 2, ubicati almeno in parte nel territorio regionale, ivi compresi i cammini e gli itinerari turistico-culturali e religiosi inseriti nella rete escursionistica regionale.

2. Ai fini della presente legge, si definiscono:

a) "cammini": gli itinerari culturali e religiosi di particolare rilievo europeo o nazionale che:

1) risultano essere percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile;

2) garantiscono sia una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso che un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati;

3) attraversano una o più regioni;

4) fanno parte di tracciati europei;

5) sono organizzati intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;

b) "sentieri": i tracciati delineati ai sensi dell'[articolo 37, comma 2, lettera g\), della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3](#) (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) ed in conformità alla [legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42](#) (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano) che, al di fuori dei centri urbani, si formano naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso visibile e permanente;

c) "sentieri attrezzati": i sentieri montani la cui percorribilità in sicurezza è parzialmente agevolata dalla limitata presenza di idonee opere ed attrezzature ai sensi della [L.R. 42/2016](#);

d) "itinerari turistico-culturali ed archeologici": i percorsi d'interesse regionale, interregionale, nazionale od internazionale, che collegano, fisicamente o virtualmente, aree o luoghi accomunati da significativi elementi di carattere storico, religioso, letterario, artistico, architettonico o di altra natura.

3. Per assicurare le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo:

a) individua nell'ambito del Piano strategico del Turismo di cui all'articolo 15 progetti, azioni, modalità e criteri di valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 1, secondo i principi della pluralità, della partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali, anche con riferimento alla ricognizione, catalogazione mappatura e periodico aggiornamento della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16;

b) promuove intese con altre Regioni ed accordi con Enti locali, con Enti Parco, con Enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;

c) promuove accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altri Stati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto regionale;

d) promuove e coordina iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini e degli itinerari turistico-culturali che interessano almeno in parte il territorio regionale tra gli Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

(9) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 dicembre 2023, n. 903](#).

Art. 21 Registro regionale dei Cammini ⁽¹⁰⁾.

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito il Registro regionale dei Cammini che individua e classifica il sistema dei percorsi che costituiscono la Rete dei

Cammini dell'Abruzzo.

2. Ai fini dell'inclusione dei cammini nel Registro regionale di cui al comma 1, i cammini presentano determinati requisiti infrastrutturali, nonché specifici requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi offerti e all'accoglienza.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

a) i criteri per la costituzione, l'implementazione e l'aggiornamento del Registro regionale di cui al comma 1;

b) i requisiti infrastrutturali ed i requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e all'accoglienza di cui al comma 2;

c) i criteri e le modalità per l'iscrizione dei percorsi o dei tratti al Registro regionale dei Cammini di cui al comma 1.

4. Il Registro regionale dei Cammini è tenuto e aggiornato con le modalità e nei termini specificati con deliberazione della Giunta regionale, dal Dipartimento competente.

(10) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 dicembre 2023, n. 903](#).

Capo V

Accoglienza e promozione turistica

Art. 22 *Interventi per l'attività di promozione e commercializzazione da parte delle PMC, DMC, delle imprese e delle associazioni turistiche.*

1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione, in linea con la programmazione regionale, proposte dalle PMC su scala regionale, dalle DMC su scala territoriale e di destinazione, dalle imprese turistiche singole, consorziate o associate e dalle associazioni turistiche Pro loco per attività ed eventi locali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione destina annualmente una quota delle risorse disponibili per la promozione turistica al finanziamento delle iniziative dei privati, conformemente al Piano strategico regionale del Turismo di cui all'articolo 15.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono articolate in progetti organici nei quali sono evidenziati:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) i mercati di intervento e i segmenti di domanda da privilegiare;

c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati e i tempi del loro svolgimento;

d) i soggetti che partecipano all'iniziativa, ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;

e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;

f) un dettagliato piano finanziario che definisce l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;

g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.

4. La Regione Abruzzo inserisce nel programma turistico annuale i progetti regionali che interessano le attività delle PMC, delle DMC, delle cooperative di comunità e delle imprese turistiche singole o associate ritenuti ammissibili.

5. Per le finalità di cui al comma 4, la Regione redige una graduatoria di priorità, privilegiando i progetti proposti in forma associata e con particolare attenzione per i progetti proposti da imprese e associazioni costituite da giovani e da donne.

Art. 23 *Interventi della Regione a favore di progetti di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e accoglienza proposti da Enti locali.*

1. La Regione Abruzzo sostiene i progetti di promozione, informazione e accoglienza proposti dagli Enti locali, dagli Enti Parco, o dalle Camere di Commercio Industria ed Artigianato (CCIA).

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono articolate in progetti organici nei quali sono evidenziati:

- a) gli obiettivi del progetto;
- b) i mercati di intervento e i segmenti della domanda da interessare;
- c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati ed i tempi del loro svolgimento;
- d) i soggetti che partecipano all'iniziativa ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
- e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
- f) un dettagliato piano finanziario, nel quale sia evidenziato l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;
- g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.

3. La Regione Abruzzo inserisce nel programma annuale i progetti ritenuti ammissibili, privilegiando quelli proposti dagli Enti locali, in forma associata o in collaborazione con PMC, DMC, Enti Parco, Camere di Commercio Industria ed Artigianato (CCIA) od altri privati.

Art. 24 *Sistema informativo turistico di destinazione.*

1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire un'immagine coordinata della destinazione Abruzzo, promuove la costituzione di un sistema diffuso di informazione e accoglienza turistica moderno ed efficiente, composto da uffici e punti di informazione turistica diversificati in relazione ai servizi offerti, ai periodi di apertura ed alla loro localizzazione.

2. La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo, definisce, nel Disciplinare di cui all'articolo 18, gli standard qualitativi dell'intero sistema informativo turistico di destinazione regionale e ne garantisce il controllo.

Art. 25 *Gli Uffici di informazione ed accoglienza turistica* ⁽¹¹⁾.

1. Le attività d'informazione turistica sono svolte nel rispetto dei principi d'imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta.

2. Al fine di assicurare un'elevata qualità del servizio offerto ed un'adeguata omogeneità dell'accoglienza turistica sul territorio abruzzese, la Giunta regionale, con il Disciplinare di cui all'articolo 18, definisce, in relazione alle attività d'informazione e accoglienza ai turisti, i flussi turistici e, in relazione all'ampiezza ed alla ricettività del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli Uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT), sulla base dei seguenti criteri:

- a) orari di apertura al pubblico;
- b) percorsi di aggiornamento professionale degli operatori;
- c) ubicazione degli sportelli.

3. Le attività d'informazione ed accoglienza ai turisti sono svolte dai Comuni, singoli o associati, da enti pubblici, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure dai soggetti di seguito specificati:

- a) DMC;
- b) PMC;
- c) associazioni Proloco;
- d) Consorzi turistici;
- e) Enti Parco;
- f) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- g) agenzie di viaggio;
- h) società di servizi turistici;
- i) associazioni di categoria di settore;
- j) soggetti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, autostradali;
- k) associazioni di Comuni di Identità aderenti alla RES TIPICA di ANCI;
- l) operatori locali comunque interessati all'istituzione o mantenimento di attività di informazione e assistenza turistica;
- m) cooperative di comunità di cui alla [legge regionale 8 ottobre 2015, n. 25](#) (Disciplina delle Cooperative di Comunità).

4. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dell'ordinamento vigente, la Regione Abruzzo, con il Disciplinare di cui all'articolo 18, definisce le modalità per ottenere il riconoscimento da parte della Regione Abruzzo degli uffici e punti informativi ed il nulla osta all'uso dei segni distintivi.

5. Gli uffici d'informazione ed accoglienza turistica forniscono informazioni e servizi, e possono svolgere attività di vendita e prenotazione di servizi turistici, di biglietteria, merchandising, vendita di prodotti tipici e altri servizi in genere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

6. La Regione Abruzzo può utilizzare la rete degli Uffici e Punti di Informazione ed Accoglienza Turistica anche per lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale.

7. È riservato agli Uffici e Punti di Informazione ed Accoglienza Turistica riconosciuti ai sensi del Disciplinare di cui all'articolo 18 l'utilizzo dei relativi segni distintivi.

8. Gli Uffici di informazione e accoglienza turistica già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a far parte del Sistema informativo turistico di destinazione, previo adeguamento al Disciplinare di cui all'articolo 18.

(11) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 671](#).

Art. 26 *Comuni turistici.*

1. La Giunta regionale adotta una specifica propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, volta a stabilire i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici dell'Abruzzo.

2. L'elenco dei Comuni turistici rileva ai fini dell'imposta di soggiorno di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Art. 27 *Pro loco.*

1. La Regione riconosce e promuove, ai sensi della [legge regionale 22 maggio 2018, n. 9](#) (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro loco), le Associazioni Pro loco ed i loro consorzi quali associazioni che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località sulle quali operano, volte in particolare a realizzare:

- a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;
- b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
- c) assistenza e informazioni turistiche;
- d) gestione di servizi al turista.

2. Le Pro loco che promuovono l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, senza oneri per la Regione, acquisire il nulla osta regionale nel rispetto dell'articolo 25.

3. Le Pro loco possono presentare progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale, per l'ammissione al contributo regionale, ai sensi dell'articolo 22.

4. Gli Statuti delle Pro loco contengono norme finalizzate ad assicurare l'armonizzazione delle attività turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dalla PMC, dalle DMC e dagli Enti locali competenti territorialmente.

TITOLO II

Strutture ricettive turistiche

Capo I

Strutture ricettive alberghiere

Sezione I

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere

Art. 28 *Oggetto* ⁽¹²⁾.

1. Il presente Capo disciplina le seguenti strutture ricettive alberghiere per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

- a) alberghi;
- b) residenze turistico-alberghiere;
- c) condhotel;
- d) alberghi diffusi;

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:

a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;

b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

3. Con il Disciplinare attuativo di cui all'articolo 18, la Regione Abruzzo stabilisce:

a) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1;

b) il numero minimo di unità abitative per gli alberghi, le residenze turistico alberghiere, gli alberghi diffusi ed i condhotel;

c) la disciplina delle dipendenze alberghiere tenendo conto del loro carattere accessorio;

d) la destinazione urbanistica degli immobili e l'idoneità dei locali;

e) i criteri per la loro classificazione sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e delle attrezzature presenti.

(12) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 669](#).

Art. 29 *Le strutture ricettive alberghiere*.

1. Le strutture ricettive alberghiere sono aziende, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in almeno sette unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.

2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato e sia stipulata una convenzione per la disciplina dei rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.

3. All'interno delle strutture ricettive alberghiere, la vendita di prodotti può essere effettuata solo agli ospiti delle strutture medesime.

4. Le strutture ricettive alberghiere, in relazione alle specifiche caratteristiche strutturali ed ai servizi offerti, si articolano nelle seguenti tipologie:

a) "Albergo", caratterizzato dall'offerta di alloggio prevalentemente in camere. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio;

b) "Residenza Turistico - Alberghiera", caratterizzata dall'offerta di alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio;

c) "Condhotel", composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che fornisce alloggio, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dell'intero compendio immobiliare;

d) "Albergo diffuso", in conformità agli strumenti urbanistici comunali, localizzato nei borghi antichi e nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi aventi popolazione uguale o inferiore a cinquemila abitanti, caratterizzato dalla offerta di alloggio in unità abitative, camere e appartamenti, integrate tra loro e con la realtà socio-culturale del territorio e dalla offerta di servizi comuni dislocati anche in più stabili separati purché all'interno del borgo e centro storico. Al fine di salvaguardare il contesto architettonico e di assicurare la rivitalizzazione del tessuto sociale e urbanistico ove l'albergo diffuso è localizzato, il Disciplinare di cui all'articolo 18 può stabilire specifici parametri urbanistico-edilizi tesi a favorire l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, tenuto conto della prevalenza dell'obiettivo del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.

Art. 30 *Denominazioni alternative.*

1. In alternativa alla denominazione di albergo può essere usata Hotel, Grand Hotel o Palace Hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure Resort se la struttura è collocata in contesti ambientali o paesaggistici di particolare suggestione o rilevanza artistico-storico-culturale architettonica che offrono servizi di pregio ludico-sportivi ricreativi alla clientela

2. In alternativa all'indicazione Residenza Turistico - Alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni Hotel Residence, Albergo Residenziale o Aparthotel.

3. Possono assumere la denominazione di "Motel" gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. Nei motel sono assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

4. Possono assumere la denominazione di "Villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Art. 31 *Le dipendenze alberghiere.*

1. Le dipendenze alberghiere sono strutture ricettive di pertinenza degli alberghi utilizzate per l'alloggio dei clienti. Le dipendenze sono situate in stabili o in parti di essi, con un numero di camere o appartamenti anche inferiore a sette, distanti non oltre duecento metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

2. La casa madre è lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati generalmente i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela.

3. Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze viene effettuata sulla base dei requisiti posseduti individuati dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

Art. 32 *Specificazioni aggiuntive alle strutture alberghiere.*

1. In aggiunta alle denominazioni di cui agli articoli 29 e 30 è consentito l'uso, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di cui all'articolo 18, delle seguenti denominazioni:

a) "family hotel", se la struttura alberghiera offre particolari servizi family (quali, baby club, mini club, teen club, baby sitting);

b) "bike hotel", se la struttura alberghiera è situata in prossimità di un itinerario cicloturistico, con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni;

c) "boutique hotel", se la struttura si trova all'interno di aree urbane riqualificate e/o ad alto contenuto artistico caratterizzata dall'offerta di servizi personalizzati;

d) "albergo - centro benessere", beauty farm o centro estetico, per le strutture alberghiere dotate di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe tre stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l'albergo centro-benessere può utilizzare la denominazione rispettivamente di albergo termale o di albergo beauty farm;

- e) "centro congressuale", per le strutture alberghiere dotate di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;
- f) "albergo storico", per gli alberghi che esercitano l'attività da almeno cinquanta anni con la stessa denominazione e nello stesso immobile, o da almeno ottant'anni nello stesso immobile se hanno cambiato denominazione;
- g) "albergo termale", per gli alberghi annessi alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività termali.
-

Capo II

Strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante

Sezione I

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante

Art. 33 *Oggetto* ⁽¹³⁾.

1. Il presente Capo disciplina le seguenti strutture ricettive all'aria aperta ed a sostegno del turismo itinerante gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

- a) campeggi;
- b) villaggi turistici;
- c) aree di sosta;
- d) marina resort.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali.

3. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 la Regione stabilisce:

- a) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1;
- b) i criteri per la loro classificazione sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e attrezzature presenti.

(13) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 gennaio 2024, n. 22](#).

Art. 34 *Campeggi*.

1. Sono campeggi i complessi attrezzati a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. Nei campeggi con classificazione minima di due stelle è possibile riservare apposite aree a unità abitative fisse per ospitare turisti sprovvisti di proprio mezzo autonomo di

pernottamento; la ricettività in tali aree non può superare il cinquanta per cento di quella complessiva.

3. Le unità abitative fisse possono essere adibite a camere o suite nella misura massima del venti per cento.

4. I requisiti delle unità abitative fisse allestite nei campeggi sono definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

5. Nel rispetto dell'*articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel rispetto di ulteriori specifiche eventuali prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, il titolare o gestore può allestire, per l'intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, strutture quali roulotte, camper, tende, lodge tent o altre tipologie innovative, case mobili e relativi accessori, quali verande e preingressi, anche allacciati alle reti tecnologiche.

6. L'installazione delle strutture mobili e dei relativi accessori (verande e preingressi) di cui al comma 5 e le reti tecnologiche non è soggetta a concessioni, autorizzazioni o comunicazioni edilizie; tali strutture e i relativi accessori possono essere liberamente dislocate e variate di posizione all'interno del complesso ricettivo, purché connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune.

7. Le strutture mobili quali camper, caravan, maxi caravan e case mobili devono:

- a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

8. Possono assumere la denominazione di "camping village" i campeggi nei quali l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o dal gestore, è in percentuale superiore al trenta per cento delle piazzole.

9. I campeggi esistenti possono trasformarsi in villaggi turistici purché in possesso dei requisiti indicati dalla presente legge per tale tipologia di struttura ricettiva.

10. I Comuni, in sede di presentazione dei progetti esecutivi e degli strumenti attuativi, possono richiedere all'istante, mediante convenzione, la cessione di superfici per un massimo del dieci per cento dell'intera area interessata all'intervento.

11. I Comuni e i privati interessati possono riformulare le convenzioni già esistenti, ma non attuate, nei termini previsti dal comma 10.

Art. 35 Villaggi turistici.

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico - edilizie, paesaggistiche ed ambientali, ostitute da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due

piani, quali appartamenti, bungalow, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi ⁽¹⁴⁾.

2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti provvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento. La ricettività in dette aree non può superare il quaranta per cento di quella complessiva.

3. L'installazione delle strutture mobili e delle reti tecnologiche è effettuata nel rispetto dell'[articolo 3, comma 1, lettera e.5\) del D.P.R. 380/2001](#); tali strutture e i relativi accessori possono essere liberamente dislocate e variate di posizioni all'interno del complesso ricettivo, purché connesse agli impianti della rete fognante o a un depuratore e nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune.

4. Le strutture mobili di cui al comma 3 sono gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende o lodge tent, roulotte o caravan, mobil-home o maxicaravan ovvero altre tipologie innovative. A tal fine, i predetti allestimenti devono:

- a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

5. È consentita l'installazione di pre-ingressi anche allacciati agli impianti tecnologici per i mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxi-caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, la cui installazione non è soggetta a concessione o autorizzazione o comunicazione edilizia.

6. È concesso destinare fino al venti per cento delle unità abitative fisse a camere o suite e fornire i relativi servizi secondo il disposto delle vigenti normative.

7. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18, sono stabiliti i requisiti tecnici delle unità abitative fisse allestite nei villaggi.

(14) Comma così modificato dall' [art. 19, comma 1, lettera a\), L.R. 17 maggio 2023, n. 22](#), a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 58, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 36 *Denominazione di "Centro vacanze".*

1. I campeggi e villaggi turistici, con classificazione minima di tre stelle e superficie non inferiore a ventimila metri quadri, possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze".

Art. 37 *Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze.*

1. Nei comuni i cui strumenti urbanistici prevedono la destinazione di aree per insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta in quantità insufficiente, gli ampliamenti degli insediamenti esistenti, anche su richiesta del gestore, possono essere autorizzati,

nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale, con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ⁽¹⁵⁾.

2. Oltre le strutture fisse e mobili per turisti è consentito allestire alloggi di servizio per custode e personale di servizio.

3. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze, le quali possono essere ubicate in aree diverse da quella ove è posta la sede principale ma a distanza non superiore di duecento metri in linea d'aria dalla sede principale ⁽¹⁶⁾.

4. Le strutture devono disporre di parcheggio, almeno un posto macchina ogni unità ricettiva, ubicato nelle piazzole o all'interno, in zone riservate, o all'esterno dell'area del complesso ricettivo.

5. Nelle strutture classificate villaggi turistici o nella strutture miste in cui figurano anche la classificazione di villaggio turistico, le unità abitative, se sono raggruppate, possono essere a tre piani ed, in tal caso, assumono la denominazione di "residence". I Comuni autorizzano la realizzazione qualora la capacità edificatoria lo consenta e comunque nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

6. In caso di presenze di edifici, all'interno del complesso ricettivo, che si configurano come detrattori ambientali, ai fini di migliorare la qualità della ricettività è possibile la demolizione e ricostruzione, negli stessi limiti di volume, con diversa sagoma, prospetti e aree di sedime ossia traslati.

7. Le coperture delle strutture sportivo-ricreative, in materiali di facile rimozione, formano volumi tecnici.

8. Ai sensi dell'[articolo 9 e successivi della legge regionale 17 maggio 1985, n. 48](#) (Attuazione della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) relativamente alla sanatoria ed al recupero delle opere abusive) le amministrazioni comunali sono obbligate ad adottare specifica variante urbanistica per le concessioni legittimamente condonate.

9. Le unità abitative fisse delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla presente legge possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi.

10. I Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, possono consentire all'interno delle aree destinate all'attività ricettiva la realizzazione di servizi igienici generali, locali commerciali, ristoranti, uffici, magazzini ed alloggi per il personale nell'indice massimo di copertura del dieci per cento dell'intera area destinata all'attività ricettiva ⁽¹⁷⁾.

11. È obbligatorio l'allestimento di un'area di uso comune, della dimensione minima di un metro quadro per ogni unità ricettiva, per strutture con minimo due stelle; nelle strutture a quattro stelle e comunque nei "Centri Vacanza" il locale ritrovo deve essere chiudibile anche con pareti mobili.

12. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione ed alla gestione di campeggi e di villaggi turistici su aree demaniali, fatte salve le competenze della Regione e della Provincia, sono esercitate dai Comuni.

(15) Comma così modificato dall' [art. 19, comma 1, lettera b\), punto 1\), L.R. 17 maggio 2023, n. 22](#), a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 58, comma 1](#), della medesima legge).

(16) Comma così modificato dall' [art. 19, comma 1, lettera b\), punto 2\), L.R. 17 maggio 2023, n. 22](#), a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 58, comma 1](#), della medesima legge).

(17) Comma dapprima sostituito dall' [art. 19, comma 1, lettera b\), punto 3\), L.R. 17 maggio 2023, n. 22](#) e poi così modificato dall' [art. 26, comma 13, lettera c\), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 30, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "10. Sono esclusi dal calcolo dei parametri urbanistici stabiliti dalle normative e dai regolamenti comunali i servizi igienici generali, i locali commerciali e ristoranti, gli uffici, i magazzini e gli alloggi per il personale, il cui indice massimo di copertura consentito è il cinque per cento dell'intera area destinata all'attività ricettiva. Tali strutture possono essere a due piani ad eccezione dei servizi igienici generali, che devono essere ad un solo piano.". In via eccezionale, viene riportato in nota il testo precedente, in quanto la presente [L.R. n. 10/2023](#) decorre dal 21 agosto 2023 mentre la modifica prevista dal suddetto punto 3) decorre dal 18 maggio 2023.

Art. 38 *Aree di sosta.*

1. Le aree di sosta sono le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, destinate alla sosta temporanea di caravan e autocaravan istituite dai Comuni a supporto del turismo itinerante ovvero realizzate dai privati nel rispetto dei regolamenti comunali.
2. Le aree di sosta istituite dai Comuni sono disciplinate dalla [legge regionale 5 agosto 2020, n. 24](#) (Norme in materia di turismo itinerante).
3. L'apertura di aree di sosta realizzate dai privati è soggetta a SCIA ed è subordinata al rispetto dei requisiti definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

Art. 39 *Altre tipologie di campeggi.*

1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dalla presente legge, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:
 - a) campeggi temporanei;
 - b) parco di campeggio, campeggio auto organizzato e campeggio itinerante di cui alla [legge regionale 14 marzo 2000, n. 33](#) (Norme per la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Abruzzo).

Art. 40 *Campeggi temporanei.*

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati per periodi di sosta di non più di trenta giorni, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento e le presenze non superino le cento unità giornaliere.
 2. L'autorizzazione viene concessa dal Comune e dagli Enti Parco se presenti all'interno di aree protette, purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, volte alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.
 3. I campeggi temporanei di cui al comma 1 sono, comunque, soggetti al rispetto di tutte le normative previste per i campeggi e devono dotarsi di coperture assicurative a favore dei soggetti alloggiati.
-
-

Art. 41 *Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante.*

1. Per i parchi di campeggio, i campeggi auto organizzati e per i campeggi itineranti vigono le norme di cui alla [L.R. 33/2000](#).
-
-

Art. 42 *Marina Resort.*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo nautico la Regione riconosce i "Marina Resort", come definiti dall'[articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#) (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#), quali strutture turistico - ricettive all'aperto organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto, di proprietà o in possesso degli stessi, purché nel rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza della navigazione ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo dell'[articolo 32 del d.l. 133/2014](#), nonché i requisiti per la classificazione previsti nel Disciplinare di cui all'articolo 18 ⁽¹⁸⁾.
2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.
3. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorre dalla data di attribuzione della stessa.
4. Il titolare del Marina Resort deve avere la disponibilità, in forza di validi titoli concessori, dello specchio acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.

5. Il titolare del Marina Resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell'ambito di regolari contratti o tramite convenzione, tali servizi ad una o più imprese in possesso delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura.

(18) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge).

Capo III

Le strutture ricettive extralberghiere e locazioni turistiche

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 43 Oggetto ⁽²⁰⁾.

1. La Regione, in armonia con la legislazione europea e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive extralberghiere al fine di:

a) valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio;

b) accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un'offerta differenziata, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il suo restauro conservativo, anche attraverso il recupero di case cantoniere, stazioni ferroviarie e fortificazioni o di ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali;

c) garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.

2. Il presente Capo disciplina:

a) le seguenti strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva:

1) case per ferie;

2) ostelli;

3) rifugi escursionistici;

4) rifugi alpini;

5) bivacchi fissi e stazi;

b) le seguenti strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:

1) esercizi di affittacamere;

2) bed and breakfast;

3) case e appartamenti per vacanze;

4) residenze di campagna;

c) residence;

d) locazioni turistiche;

d-bis) "Alloggi agrituristici" ⁽¹⁹⁾.

3. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:

- a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;
- b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

4. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, ai fini della classificazione ed i loghi distintivi delle strutture turistico-ricettive extralberghiere.

(19) Lettera aggiunta dall' *art. 26, comma 13, lettera d), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge).

(20) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 668*.

Sezione II

Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 44 *Le case per ferie.*

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori di normali canali commerciali, da soggetti pubblici e privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.

2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o di altri enti con cui viene stipulata apposita convenzione, le cui modalità operative sono disciplinate con il Disciplinare di cui all'articolo 18.

3. Nelle case per ferie possono essere ospitati gli assistiti dagli enti di cui al comma 2 e, previa convenzione, i dipendenti ed i familiari di altre aziende o assistiti da altri enti.

4. Le case per ferie, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere le seguenti denominazioni:

a) "foresterie": strutture ricettive annesse a collegi, convitti, istituti religiosi, gestite da enti o associazioni che operano nel campo del turismo sociale, religioso, scolastico e giovanile;

b) "centri soggiorno": strutture ricettive gestite da associazioni, da enti pubblici o da soggetti e organizzazioni private, volte all'accoglienza e all'ospitalità, anche in forma di gruppo, per la promozione del turismo sociale, educativo e sportivo.

5. Le strutture di cui al comma 4, lettera b), in relazione alle finalità conseguite, aggiungono alla propria denominazione le seguenti dizioni:

a) "vacanza" o, in alternativa, "colonia estiva" o "invernale", se sono volte all'ospitalità finalizzata a vacanza di bambini e ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado;

b) "studio", se sono volte all'ospitalità finalizzata all'educazione e alla formazione e sono dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata;

c) "sportivo", se sono volte all'ospitalità finalizzata alla promozione dello sport e del benessere fisico e sono dotate di adeguate attrezzature, anche all'aperto, per la pratica dell'attività sportiva;

d) "eventi", se sono strutture ricettive ad uso occasionale, volte all'ospitalità di persone, singole o in forma di gruppi, in occasione di particolari eventi a carattere eccezionale o di manifestazioni locali, la cui attività è consentita fino ad un massimo di sessanta giorni nel corso dell'anno solare.

6. Non rientrano nella tipologia delle case per ferie le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da leggi regionali sull'assistenza ai malati e alle persone anziane.

7. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate, per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.

8. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, i requisiti tecnico-edilizi ed igienicosanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 45 *Gli ostelli.*

1. Gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento temporaneo e prevalente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite a fini di turismo sociale e giovanile da soggetti pubblici, da enti o associazioni riconosciute senza scopo di lucro, nonché da operatori privati con finalità di carattere economico per il conseguimento di finalità sociali, religiose, culturali, o sportive.

2. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate e per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.

3. Gli ostelli sono classificati in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero di stelle da una a due.

4. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 46 *I rifugi escursionistici.*

1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a fornire ospitalità e ristoro a escursionisti, in zone montane a quote non inferiori a settecento metri di altitudine,

servite anche da strade aperte al traffico ordinario, ubicate anche in prossimità di centri abitati, gestite da soggetti pubblici, privati, associazioni, enti e imprese.

2. La costruzione di nuovi rifugi escursionistici può essere proposta e realizzata da chiunque, operatori pubblici o privati con o senza fine di lucro.

3. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 47 *I rifugi montani.*

1. I rifugi montani sono strutture ricettive minimali idonee a soddisfare le elementari esigenze di alloggio e, eventualmente, di vitto degli escursionisti, situate in zone favorevoli ad ascensioni ed escursioni, ad altitudine non inferiore a mille metri, fuori da centri urbani, non servite da strade aperte al traffico ordinario.

2. I rifugi montani possono essere custoditi o incustoditi.

3. La costruzione di nuovi rifugi montani può essere proposta e realizzata da chiunque, operatori pubblici o privati con o senza fine di lucro prioritariamente mediante trasformazione o riuso di manufatto esistente.

4. In caso di trasformazione o riuso di manufatto esistente l'incremento volumetrico è consentito nel rispetto dei requisiti previsti nel Disciplinare di cui all'articolo 18 e della normativa statale vigente in materia paesaggistica ed ambientale. L'incremento volumetrico non è consentito nelle aree di riserva integrale dei Parchi nazionali ⁽²¹⁾.

5. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

(21) Comma così modificato dall' [art. 19, comma 1, lettera d\), L.R. 17 maggio 2023, n. 22](#), a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 58, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 48 *Periodi di apertura dei rifugi.*

1. I rifugi escursionistici e montani, esclusi i rifugi non gestiti, sono aperti per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.

Art. 49 *Gestione dei rifugi e requisiti del gestore.*

1. La gestione dei rifugi escursionistici e montani è esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di gestione. Se il proprietario o il titolare del contratto di gestione sono una persona giuridica, il gestore è colui che è designato quale responsabile del rifugio e il cui nominativo è inserito nella segnalazione certificata di inizio attività.

2. Eventuali ulteriori requisiti per svolgere l'attività di gestore dei rifugi sono individuati con il Disciplinare di cui all'articolo 18.

Art. 50 *Bivacco fisso e stazzi.*

1. Sono bivacchi fissi i locali incustoditi e sempre aperti, siti in luoghi di alta montagna e di difficile accesso o posti su percorsi lunghi e gravosi di interesse alpinistico, escursionistico, naturalistico, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo di alpinisti.

2. Nei bivacchi possono essere ricompresi gli stazzi.

3. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18, sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Sezione III

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 51 *Requisiti comuni.*

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere:

- a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
- c) i requisiti previsti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

2. L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta alcuna modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici, né alcuna necessità di inserimento degli edifici medesimi in piani comunali di macro aree a destinazione turistico-funzionale.

Art. 52 *Affittacamere.*

1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti mobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari tra cui la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate.
 2. Gli "affittacamere" possono assumere, in alternativa, la dizione di "room rental" o di "guest house".
 3. È consentito aggiungere la denominazione commerciale di "food and beverage", qualora venga offerto dal titolare, oltre al servizio di pernottamento, anche quello di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
 4. Gli esercizi di affittacamere se sono annessi ad un pubblico esercizio di ristorazione dello stesso titolare e, se sono ubicati in un complesso immobiliare unitario, possono assumere la denominazione di "locanda".
 5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici.
 6. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.
-

Art. 53 *Bed and breakfast.*

1. I bed and breakfast sono strutture ricettive che offrono il servizio di alloggio in camere, di prima colazione e i servizi di ospitalità di cui all'articolo 58.
 2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:
 - a) in forma non imprenditoriale, come attività con carattere saltuario, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, in non più di quattro camere e dieci posti letto;
 - b) in forma imprenditoriale, come attività continuativa, abituale e professionale, in non più di sei camere e quattordici posti letto.
 - 2-bis. È consentita la gestione di un solo esercizio di bed and breakfast di cui al comma 2, lettera a), da parte del medesimo titolare, anche su due edifici separati ⁽²²⁾.
 3. L'esercizio delle attività di bed and breakfast in forma imprenditoriale è subordinato all'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
 4. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti i requisiti strutturali e le modalità di esercizio dei bed and breakfast, ivi comprese le modalità per il servizio di prima colazione.
-

(22) Comma aggiunto dall' [art. 26, comma 13, lettera h\), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 30, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 54 *Case e appartamenti per vacanze.*

1. Sono case e appartamenti per vacanze (CAV) le unità abitative di civile abitazione, ivi comprese le ville autonome, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma date in uso a turisti, senza la somministrazione di alimenti e bevande, né l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 58.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite unitariamente in forma imprenditoriale diretta o indiretta, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi:

a) quando sono gestiti in forma imprenditoriale diretta, i proprietari, siano essi imprenditori turistici, singoli o associati, o facenti parte di un consorzio o di una cooperativa turistica, gestiscono direttamente cinque o più case o appartamenti;

b) quando sono gestiti in forma imprenditoriale indiretta, i proprietari danno in gestione le case o gli appartamenti, nel numero di cui alla lettera a), ad imprenditori singoli o associati, o ad agenzie immobiliari, ad intermediari immobiliari, a società di gestione immobiliare, anche turistica, o a società facenti parte di consorzi o cooperative che operano nel settore turistico, mediante stipula di una convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

3. Le CAV possono assumere la denominazione di "residence" se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

a) numero minimo di sette appartamenti collocati all'interno di immobili a corpo unico o a più corpi facenti parte di un unico complesso residenziale, senza alcuna promiscuità con altri appartamenti privati ad uso abitativo;

b) gestione comprensiva di tutti i servizi di ospitalità turistica previsti dal Disciplinare di cui all'articolo 18;

c) disponibilità di un locale dedicato al ricevimento degli ospiti e al servizio di portineria.

Art. 55 *Residence.*

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unità abitative devono possedere:

a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;

c) i requisiti previsti nel Disciplinare di cui all'articolo 18.

3. Le unità abitative sono ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.

4. I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

Art. 56 *Residenze di campagna.*

1. Le residenze di campagna, o country-house, sono strutture ricettive dotate di camere con annessi servizi igienico-sanitari ed eventuale angolo di cottura, o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, realizzate mediante ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in zone rurali, quali ville padronali, casali o case coloniche che dispongono di servizi di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative, con una ricettività minima di venti posti letto ed una pertinenza di terreno in edificato di almeno settemila metri quadri.
 2. Le camere o gli appartamenti di cui al comma 1 possono essere ubicati all'interno del fabbricato principale o inseriti in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza.
 3. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.
-

Art. 57 *Titolo abilitativo edilizio e vincolo di destinazione e d'uso delle residenze di campagna.*

1. Il Comune, anche quando l'immobile e le pertinenze sono a destinazione agricola, può consentire, nel rispetto dell'[articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001](#), il mutamento di destinazione in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune, a condizione che non vengano alterati gli aspetti architettonici originari dei manufatti edilizi. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla costituzione di vincolo di destinazione e d'uso turistico-ricettivi degli immobili e delle pertinenze oggetto della concessione medesima ⁽²³⁾.
2. Il vincolo di cui al comma 1 ha durata non inferiore ad anni diciotto. Possono essere consentiti incrementi volumetrici, anche non contigui all'edificio esistente e purché non in contrasto con il suo aspetto architettonico di valore estetico tradizionale:
 - a) per le necessità di allaccio e funzionamento di servizi tecnologici e per l'osservanza di norme igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, etc.;
 - b) nel limite del dieci per cento della volumetria originaria fuori terra per necessità connesse agli spazi di cucina e ristorazione.
3. Per la qualificazione di spazi per la ristorazione ed il soggiorno all'aperto è consentita l'installazione di tettoie o la realizzazione di porticati aperti, nel limite massimo del trenta per cento della superficie coperta dei manufatti edilizi preesistenti.
- [4. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate anche laddove i piani paesistici non prevedano insediamenti turistici ⁽²⁴⁾.]
5. Il vincolo di destinazione e d'uso, da concedere con apposito atto, deve essere trascritto a cura e spese del richiedente presso la competente Conservatoria dei

Registri Immobiliari.

6. L'Amministrazione comunale può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al presente articolo, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla revoca della concessa autorizzazione di variazione della destinazione d'uso, con conseguente ripristino della destinazione d'uso originaria.

(23) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera e), punto 1), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge).

(24) Comma soppresso dall' *art. 19, comma 1, lettera e), punto 2), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge).

Art. 58 *Servizi di ospitalità turistica.*

1. Negli esercizi di affittacamere, bed and breakfast imprenditoriali e non, case ed appartamenti vacanze, residence, residenze di campagna, case per ferie e ostelli sono assicurati, durante la permanenza dell'ospite, e comunque ad ogni cambio di ospite, i seguenti servizi di base:

- a) pulizia delle camere o degli appartamenti;
 - b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
 - c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;
 - d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;
 - e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.
-

Art. 59 *Ospitalità in soluzioni ricettive innovative.*

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la modernizzazione della proposta di ospitalità turistica, è consentito individuare soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate anche in aree o strutture differenti da quelle disciplinate dalla presente legge.

2. La Giunta regionale con il Disciplinare di cui all'articolo 18 stabilisce le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 60 *Locazioni turistiche.*

1. Le locazioni turistiche disciplinate dall'[articolo 1, comma 2, lettera c\) della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

2. La locazione turistica è resa in unità abitative private, appartamenti e ville autonome, fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la fornitura di biancheria e dei servizi di pulizia dei locali, nel rispetto dell'[articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50](#) (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#).

3. Le locazioni turistiche sono inserite nel Sistema informativo turistico della Regione Abruzzo e non sono soggette a SCIA.

4. Le locazioni turistiche possono essere gestite:

a) in forma diretta non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa;

b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ai quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

5. Ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 4, lettera b), ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:

a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'[articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del [testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#)) e del [decreto del Ministro dell'Interno 7 gennaio 2013](#) (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);

b) trasmissione dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto del [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#) (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'[articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#));

c) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal Comune territorialmente competente.

6. Per il regime fiscale delle locazioni brevi, si rinvia all'[articolo 4 del d.l. 50/2017](#) convertito dalla [L. 96/2017](#).

Art. 60-bis *Alloggi agrituristici* ⁽²⁵⁾.

1. Le caratteristiche degli alloggi agrituristici, gli adempimenti amministrativi per lo svolgimento dell'attività ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono regolati

dalla [legge regionale 31 luglio 2012, n. 38](#) (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo).

(25) Articolo aggiunto dall' [art. 26, comma 13, lettera e\), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 30, comma 1](#), della medesima legge).

TITOLO III

Disposizioni comuni per le strutture ricettive

Capo I

Classificazione e comunicazioni obbligatorie

Sezione I

Esercizio e classificazione delle strutture ricettive

Art. 61 *Avvio dell'attività ricettiva turistica.*

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al Titolo II, ad eccezione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 60 e dei bivacchi di cui all'articolo 50, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, con procedura telematica, su modulistica predisposta dal Dipartimento regionale competente, in ossequio all'[articolo 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#) (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#).

2. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità ai sensi della [legge 9 gennaio 1989, n. 13](#) (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

2-bis. La SCIA è presentata, per il tramite degli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP), su apposita modulistica approvata dalla Giunta regionale, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) ⁽²⁶⁾).

(26) Comma aggiunto dall' *art. 26, comma 13, lettera f), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge).

Art. 62 *Contenuto della SCIA.*

1. La SCIA contiene:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, ove richiesto;
- b) auto-dichiarazione della classificazione della struttura principale e delle eventuali dipendenze sulla base dei requisiti stabiliti dal Disciplinare di cui all'articolo 18;
- c) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione del numero delle camere/unità abitative/piazzole e dei relativi posti letto;
- d) prezzi e dati relativi ai servizi forniti;
- e) dati relativi all'immobile, planimetria e piante di tutti i locali dei vari piani ad uso dell'azienda ricettiva asseverate da un tecnico, con l'indicazione del permesso a costruire o SCIA edilizia e dell'uso cui ciascun locale è destinato;
- f) attività di ristorazione presenti corredate dai prescritti adempimenti in materia di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- g) periodo di apertura annuale o stagionale;
- h) l'asseverazione del tecnico abilitato presentata su apposita modulistica regionale ⁽²⁷⁾;
- i) dati di idonea polizza stipulata dal gestore o dal responsabile della gestione avente ad oggetto la responsabilità civile per copertura dei danni arrecati a persone singole, ivi compresi i minorenni, che soggiornano temporaneamente presso la struttura ricettiva, con l'impegno autocertificato a rinnovare la medesima per tutto il periodo in cui la struttura ricettiva stessa rimane aperta alla clientela.

2. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica alle amministrazioni coinvolte per il parere tecnico ed al Dipartimento competente ai fini della classificazione.

3. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, fatta salva la possibilità per l'interessato di comunicare una data di inizio dell'attività diversa.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata con le modalità di cui all'articolo 66, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.

(27) Lettera così sostituita dall' *art. 26, comma 13, lettera g), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge).

Art. 63 *Valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali.*

1. Le strutture alberghiere ed extralberghiere, nei servizi di ristorazione e di promozione, si impegnano a utilizzare i prodotti tipici e tradizionali del settore

alimentare, dell'agroalimentare e dell'artigianato locale.

2. Per "prodotto tipico e tradizionale" si intendono i prodotti che presentano attributi di qualità unici che sono espressione delle specificità di un particolare contesto territoriale in cui il processo produttivo si realizza. Il "prodotto tipico e tradizionale" può rappresentare il valore antropologico culturale di riti di consumo in cui le persone e le comunità si riconoscono nel tempo e nello spazio.

3. Per i prodotti del settore alimentare la Giunta regionale tiene conto dell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell'[articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#) (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'[articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449](#)).

4. I prodotti del settore artigianale sono individuati dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla [legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23](#) (Nuova legge organica in materia di artigianato).

5. I prodotti del settore agroalimentare tradizionale sono quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e, comunque, ricompresi nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui all'[articolo 8 del D.Lgs. 173/1998](#).

Art. 64 *Sospensione e cessazione dell'attività.*

1. La sospensione delle attività di cui al Titolo II per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio.

2. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi consecutivi, fatta salva la necessità di effettuare opere di ristrutturazione e adeguamento normativo che richiedono un periodo superiore di sospensione delle attività.

3. L'attività sospesa per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi si intende cessata definitivamente.

4. La cessazione delle attività di cui al Titolo II è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 65 *La classificazione delle strutture ricettive.*

1. La classificazione consiste nel riconoscimento della specifica tipologia, della denominazione e della ricettività posseduti da ciascuna struttura ricettiva.

2. Le strutture ricettive di cui al Titolo II sono classificate in base ai requisiti, caratteristiche e servizi offerti definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche,

edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità.

3. La classificazione della struttura è assegnata dal Dipartimento competente, in base agli elementi dichiarati e accertati, all'atto della presentazione della SCIA di cui agli articoli 61 e 62, fatti salvi i controlli di cui al comma 6.

4. Il Comune effettua i controlli con le modalità previste dall'[articolo 19 della l. 241/1990](#).

5. Ai fini del controllo relativo all'autodichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente al Dipartimento competente:

- a) il modello di SCIA in formato digitale secondo il tracciato record indicato dal Dipartimento competente;
- b) la rimanente documentazione in formato digitale.

6. Il Dipartimento regionale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ne verifica la conformità alla disciplina vigente, comunicandone l'esito al SUAP.

7. Se la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponde ai requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente, il Comune, all'esito della verifica effettuata dal Dipartimento competente, consente l'esercizio dell'attività che corrisponde alla classificazione effettivamente spettante.

8. Se la classificazione dichiarata dal titolare non può comunque essere conseguita, il Comune adotta i provvedimenti interdittivi dell'attività.

9. La classificazione è obbligatoria ed è requisito indispensabile per l'esercizio di un'attività turistico ricettiva.

10. All'esterno di ciascun esercizio ricettivo è esposta in modo visibile una targa contenente:

- a) la tipologia;
- b) la denominazione;
- c) il numero delle stelle, ove previste, corrispondente alla classificazione.

11. Il Dipartimento competente effettua annualmente le verifiche a campione dell'autodichiarazione della classificazione ai sensi del [D.P.R. 445/2000](#).

Art. 66 *Modifiche e variazioni.*

1. Le variazioni concernenti la capacità ricettiva e la classificazione della struttura ricettiva sono soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 61.

2. Le variazioni diverse da quelle del comma 1 e che non comportano modifiche alla struttura, ma alle prestazioni, con riferimento alle attrezzature o alla fascia dei servizi offerti, o relative ai cambi di titolarità e subentri sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente che la inoltra al Dipartimento competente per gli aggiornamenti di competenza.

Art. 67 *Validità della classificazione.*

1. La classificazione ha validità per un quinquennio.
 2. Qualora durante il quinquennio si verificano modifiche dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare della struttura ricettiva presenta al SUAP del Comune territorialmente competente, entro dieci giorni dall'avvenuta modifica, una nuova SCIA per la revisione della precedente classifica ai sensi dell'articolo 65.
 3. In ogni caso, il titolare dell'esercizio ricettivo, entro sei mesi dalla scadenza del quinquennio, presenta al SUAP un'autodichiarazione di mantenimento dei requisiti della classificazione della struttura ricettiva ai sensi del [D.P.R. 445/2000](#).
 4. Il Dipartimento competente effettua le verifiche a campione dell'autodichiarazione di cui al comma 3 ai sensi del [D.P.R. 445/2000](#).
-

Art. 68 *Revisione della classificazione.*

1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, il Comune, anche su proposta dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità sanitaria, nonché del Dipartimento competente, provvede alla revisione della classificazione delle strutture ricettive nel caso in cui non sussistono i requisiti necessari per il mantenimento di un esercizio nella categoria a suo tempo assegnata o dichiarata.
-

Art. 69 *Codice Identificativo di Riferimento - CIR.*

1. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, alle strutture ricettive di cui al Titolo II è attribuito un Codice Identificativo di Riferimento (CIR).
2. Il CIR è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura ricettiva sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA), con le modalità specificate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Nelle attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle strutture ricettive è indicato il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) sia su supporto cartaceo che digitale.
4. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati.
5. Il Disciplinare di cui all'articolo 18 definisce la forma, i colori ed i contenuti di una targa identificativa di ciascuna struttura ricettiva, che reca l'indicazione del CIR.

Sezione II

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi

Art. 70 *Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo - SITRA.*

1. La Regione Abruzzo utilizza un sistema informativo che consente di effettuare l'invio telematico:

- a) della comunicazione dei dati e delle attrezzature delle strutture ricettive;
 - b) dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture a fini statistici.
-

Art. 71 *Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive.*

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al Titolo II, ad esclusione delle locazioni turistiche, comunicano al Dipartimento competente i dati sulle attrezzature degli esercizi in caso di inizio di una nuova attività o di sub-ingresso, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Disciplinare di cui all'articolo 18.

2. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività, la comunicazione delle caratteristiche delle strutture è effettuata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività con la presentazione della SCIA.

3. In caso di subentro nella gestione, il titolare o il gestore subentrante trasmette una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.

4. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati.

Art. 72 *Comunicazione dei prezzi e del periodo di apertura.*

1. I titolari o i gestori comunicano al Dipartimento regionale competente i prezzi dei servizi all'inizio di una nuova attività.

2. I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al Titolo II comunicano al Dipartimento competente i periodi di apertura in caso di inizio di una nuova attività o di sub-ingresso, nel solo caso di variazione del periodo di apertura.

Art. 73 *Modalità di comunicazione.*

1. Le variazioni che comportano modifiche alle attrezzature, alla fascia di servizi offerti, ovvero al periodo di apertura, sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente che le inoltra al Dipartimento competente per i conseguenti aggiornamenti del SITRA.
 2. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle associazioni di categoria su delega degli interessati.
-

Art. 74 *Pubblicità dei prezzi.*

1. Nelle strutture di cui al Titolo II, i titolari o i gestori rendono pubblici i prezzi dei servizi praticati, mediante una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
 2. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella dei prezzi di cui al comma 1, nonché di quanto non espressamente escluso.
 3. Il Dipartimento competente predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.
 4. È, altresì, esposto in modo visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, il cartellino contenente il prezzo degli stessi, conforme ai contenuti della tabella.
 5. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono predisposti su modelli formulati dal medesimo Dipartimento competente.
-

Sezione III**Comunicazioni ai fini statistici - rilevazione statistica****Art. 75** *Raccolta dati.*

1. La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dal Dipartimento competente mediante il SITRA.
-

Art. 76 *Trasmissione dati.*

1. I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all'Autorità di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti

mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decennale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene anche in caso di assenza di movimento turistico.

Art. 77 *Elaborazione dati.*

1. Il Dipartimento competente raccoglie i dati inviati dalle strutture turistico-ricettive, effettua i controlli sulla qualità dei dati, li elabora e li trasmette all'ISTAT.

Art. 78 *Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo.*

1. La Regione Abruzzo utilizza un sistema informativo che consente di effettuare l'invio telematico della comunicazione dei prezzi e dei dati sulle strutture e sul movimento dei clienti nelle strutture.

TITOLO IV

Sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo

Capo I

Disciplina delle azioni di sostegno

Art. 79 *Principi generali e finalità.*

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa europea e dell'articolo 117 della Costituzione, promuove azioni volte all'ammodernamento e qualificazione del patrimonio turistico-ricettivo esistente, alla realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta nonché al potenziamento dell'offerta turistico-balneare quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico nonché per la realizzazione di un sistema turistico regionale integrato e coordinato.

Art. 80 *Soggetti.*

1. Ai sensi del presente Titolo, sono ammissibili le agevolazioni per le attività svolte da:

- a) imprese turistiche;
- b) enti no profit;
- c) imprese per la gestione di stabilimenti balneari;
- d) cooperative di comunità ai sensi della [L.R. 25/2015](#);
- e) associazioni di categoria;
- f) enti bilaterali.

2. Nei Programmi possono essere previste premialità per le imprese il cui fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica; in tal caso nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.

Art. 81 *Programmi di attuazione.*

1. Al fine di assicurare il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti la Regione prevede azioni di sostegno alle attività turistico-ricettive, a mezzo di appositi Programmi di attuazione approvati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Nei programmi di attuazione vengono forniti criteri generali di indirizzo tra i quali:

- a) gli obiettivi da perseguire;
- b) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi;
- c) l'eventuale affidamento esterno della gestione dell'Avviso conseguente al Programma;
- d) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, anche in relazione a predeterminati ambiti territoriali ed i limiti di intervento;
- e) le strutture ricettive ammesse;
- f) le tipologie di imprese turistiche ammesse;
- g) le eventuali premialità;
- h) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- i) i progetti ammissibili;
- j) le procedure di valutazione e ammissione a contributo;
- k) le modalità di concessione, erogazione e revoca degli aiuti;
- l) i tempi di realizzazione degli interventi;
- m) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione;
- n) il regime di aiuti e la misura degli incentivi concedibili.

3. Con avviso pubblico, approvato nel rispetto della normativa vigente, sono fornite tutte le indicazioni ed i contenuti necessari per la concessione e gestione degli aiuti.

Art. 82 *Fondo di dotazione finanziaria.*

1. Per le azioni di sostegno delle iniziative previste dal presente Titolo è costituito un fondo di dotazione finanziaria. Tale fondo è istituito presso F.I.R.A., società in house

della Regione Abruzzo. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite sulla base di una convenzione ⁽²⁸⁾.

2. Il fondo di dotazione finanziaria viene finanziato attraverso i rientri di cui alla [legge regionale 4 giugno 1980, n. 50](#) (Normativa organica sul turismo) con le somme derivanti da eventuali estinzioni volontarie anticipate dei finanziamenti, con recuperi a seguito di revoche sia della [legge regionale 28 aprile 2000, n. 77](#) (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) che da altri strumenti relativi al sostegno alle imprese turistiche.

3. Al fondo affluiscono le disponibilità finanziarie scaturenti dal minor utilizzo delle risorse derivanti dalla [legge 1° marzo 1986, n. 64](#) (Rifinanziamento della [legge regionale 13 novembre 1980, n. 75](#), concernente: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative") già destinate al finanziamento della [legge regionale 30 novembre 1989, n. 99](#) (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera) e della [legge 30 dicembre 1989, n. 424](#) (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) nonché le ulteriori risorse assegnate dallo Stato, purché compatibili con le finalità della presente legge.

4. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.

5. La dotazione del fondo è determinata annualmente con la legge di stabilità regionale o con successivi provvedimenti legislativi e trasferita successivamente alla F.I.R.A. con provvedimento dirigenziale. La destinazione del fondo è stabilita con atto di indirizzo della Giunta regionale, denominato Programma di attuazione ⁽²⁹⁾.

6. Le economie derivanti da precedenti avvisi sono destinate al finanziamento di nuovi programmi di attuazione.

(28) Comma così sostituito dall' [art. 19, comma 1, lettera f\), punto 1\), L.R. 17 maggio 2023, n. 22](#), a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 58, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "1. Per le azioni di sostegno delle iniziative previsti dal presente Titolo è costituito un fondo di dotazione finanziaria. Tale fondo può essere istituito quale capitolo del bilancio regionale o presso F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo. In tal caso, le modalità di gestione del fondo sono stabilite sulla base di una convenzione.". In via eccezionale, viene riportato in nota il testo precedente, in quanto la presente [L.R. n. 10/2023](#) decorre dal 21 agosto 2023 mentre la modifica prevista dal suddetto punto 1) decorre dal 18 maggio 2023.

(29) Comma così sostituito dall' [art. 19, comma 1, lettera f\), punto 2\), L.R. 17 maggio 2023, n. 22](#), a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 58, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "5. La dotazione del fondo da assegnare al Programma è stabilita con deliberazione della Giunta regionale e, se del caso, trasferita alla Società in house dove lo stesso è stato istituito.". In via eccezionale, viene riportato in nota il testo precedente, in quanto la presente [L.R. n. 10/2023](#) decorre dal 21 agosto 2023 mentre la modifica prevista dal suddetto punto 2) decorre dal 18 maggio 2023.

Art. 83 *Interventi.*

1. In attuazione della presente legge, ai soggetti indicati nel Programma di attuazione sono concessi contributi in conto capitale, nei limiti dello stanziamento di bilancio concernente il Fondo di dotazione finanziaria di cui all'articolo 82, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per i seguenti interventi ⁽³⁰⁾:

- a) realizzazione di strutture ricettive mediante nuova costruzione;
- b) realizzazione di nuove strutture ricettive mediante riconversione, ristrutturazione, ampliamento e recupero di strutture edilizie esistenti;
- c) ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di strutture ricettive esistenti;
- d) acquisto di macchinari e attrezzature per il funzionamento dell'attività ricettiva;
- e) realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di impianti e attrezzature per il turismo ed il tempo libero;
- f) rifugi montani;
- g) impianti termali;
- h) servizi a supporto dell'attività turistica e del tempo libero;
- i) progetti integrati di investimento e sviluppo turistico;
- i-bis) rimozione delle barriere architettoniche ed incremento dell'accessibilità alle strutture e dell'accoglienza per persone con disabilità ⁽³¹⁾;
- i-ter) aumento degli standard previsti dalle norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria urbanistica di appartenenza ⁽³¹⁾.

(30) Alinea così modificato dall' [art. 19, comma 1, lettera g\), L.R. 17 maggio 2023, n. 22](#), a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 58, comma 1](#), della medesima legge).

(31) Lettera aggiunta dall' [art. 26, comma 13, lettera i\), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 30, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 84 *Soggetto responsabile della gestione.*

1. La Regione Abruzzo può gestire direttamente gli avvisi o individuare, nel rispetto dell'[articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 \(Codice dei contratti pubblici\)](#), quale soggetto responsabile della gestione, la F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo.

2. La Società organizza attività di assistenza tecnica che funge da raccordo e da supporto al Dipartimento competente.

3. Il compenso massimo riconosciuto, in tal caso, è il quattro per cento oltre IVA della dotazione iniziale del Programma.

4. Il soggetto responsabile della gestione provvede agli adempimenti a carico delle società in house ai sensi della [legge regionale 22 agosto 2022, n. 22](#) (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione).

Art. 85 *Vincolo di destinazione.*

1. Le iniziative finanziate ai sensi del presente Titolo sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni dalla conclusione dell'intervento.
 2. Il mutamento di destinazione dell'immobile prima di tale termine prevede la restituzione del contributo percepito.
-

TITOLO V**Professioni turistiche****Capo I****Definizioni e attività****Art. 86** *Definizione dell'attività di guida turistica.*

1. È "guida turistica" chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, a musei, a parchi ed in itinerari turistici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.
 2. L'esercizio della professione è consentito, ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - [Legge europea 2013](#)), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.
-

Art. 87 *Esercizio dell'attività di guida turistica.*

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di guida turistica presenta al SUAP del Comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'[articolo 19 della legge 241/1990](#).
2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 94.
3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di guida turistica sono, in alternativa:
 - a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;
 - b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di guida turistica riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;

c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. È requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo:

a) l'associato delle associazioni senza scopo di lucro che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui all'articolo 89 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;

b) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono le attività di cui all'articolo 89 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.

Art. 88 *Agevolazioni.*

1. Le guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico e nelle località autorizzate, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di proprietà dello Stato, della Regione o di enti locali, ai sensi dell'articolo 2 del [regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448](#) (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri).

Art. 89 *Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.*

1. La qualifica di "accompagnatore turistico" è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

Art. 90 *Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico.*

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'[articolo 19 della L. 241/90](#).

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento competente che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 94.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa:

- a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;
- b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;
- c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. È requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5. Non sono soggetti alle disposizioni per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico:

- a) i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa;
- b) chi svolge, non professionalmente, l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose dei propri associati.

Art. 91 *Ambienti naturali montani.*

1. L'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico non è consentito negli ambienti naturali montani per le attività specificatamente demandate alle guide alpine o accompagnatori di media montagna dalla [legge regionale 16 settembre 1998, n. 86](#) (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) ed ai maestri di sci dalla [legge regionale 31 luglio 2012, n. 39](#) (Disciplina della professione di maestro di sci).

Art. 92 *Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea.*

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea che intendono svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui alla [legge 6 agosto 2013, n. 97](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - [Legge europea 2013](#)) ed al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Capo II

Esami di abilitazione ed elenchi regionali

Art. 93 *Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico.*

1. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico si svolgono in osservanza delle disposizioni previste nell'ambito del vigente Sistema regionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.
 2. La commissione preposta allo svolgimento delle prove finali è integrata con un rappresentante designato dal Dipartimento competente, scelto tra i dipendenti in servizio.
-
-

Art. 94 *Elenchi regionali.*

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento competente, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.
 2. Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta, agli elenchi di cui al comma 1.
 3. Gli elenchi di cui al comma 1 hanno valore ricognitivo e informativo e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo.
 4. L'iscrizione negli elenchi ha validità quinquennale; gli accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti alla data di scadenza del quinquennio.
 5. Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella dagli elenchi i nominativi di coloro che non rinnovano la richiesta di cui al comma 4.
-
-

Art. 95 *Tessera di riconoscimento.*

1. A seguito dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 94, il Dipartimento competente rilascia agli interessati una tessera personale di riconoscimento da tenere in vista nell'espletamento dell'attività professionale.
-
-

Capo III

Vigilanza e sanzioni

Art. 96 *Divieti.*

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono esercitare attività estranee alla loro professione.
 2. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA.
-
-

Art. 97 *Sanzioni.*

1. Per le violazioni del presente Titolo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;
 - b) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per l'esercizio della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA di cui agli articoli 87 e 90;
 - c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;
 - d) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per il mancato rispetto del divieto previsto dall'articolo 96, comma 1.
 2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
-
-

Art. 98 *Vigilanza e controllo.*

1. L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide e degli accompagnatori turistici è demandato ai Comuni.
 2. I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni quale corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche.
 3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).
-
-

TITOLO VI

Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico

Art. 99 *Finalità e obiettivi.*

1. Nel rispetto del [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché in attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio), come modificato dal [decreto legislativo n. 62/2018](#) (Attuazione della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) e la [direttiva 2011/83/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la [direttiva 90/314/CEE](#) del Consiglio), il presente titolo disciplina:

- a) l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati;
- c) l'organizzazione e la vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro;
- d) le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 100 *Competenze della Regione.*

1. La Regione Abruzzo esercita le funzioni amministrative inerenti la tenuta dell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 101 *Competenze dei Comuni.*

1. Le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché quelle concernenti le attività svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, sono esercitate dai Comuni.

Art. 102 *Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. Si definiscono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

2. Sono connesse all'attività di agenzia di viaggi e turismo le seguenti attività:

- a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;

-
- b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
 - c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;
 - d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
 - e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2;
 - f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, dell'[Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#).

4. Per quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 \(Codice del consumo](#), a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#)).

Art. 103 *Altre attività.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere le seguenti operazioni connesse alle attività di offerta turistica:

- a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;
- d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- f) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;
- g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- h) l'organizzazione di convegni e congressi.

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese le attività di incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica.

Art. 104 *Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, sono soggette a SCIA ai sensi dell'[articolo 19 della L. 241/90](#).

2. La SCIA è presentata dal soggetto interessato ad aprire l'attività al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica adottata dal Dipartimento competente.

3. La SCIA contiene le seguenti dichiarazioni:

a) che il soggetto interessato ad aprire l'attività non abbia riportato condanne penali a carico, per le tipologie di reato rilevanti per l'attività di intermediazione turistica, tali da comportare l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, fatto salvo il caso dell'eventuale riabilitazione successivamente intervenuta;

b) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento ed insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato;

c) in caso di cambio di titolarità, la dichiarazione, da parte del cedente, di non avere pendenze derivanti da precedenti esercizi delle attività dell'agenzia stessa.

4. Le agenzie che operano esclusivamente per via telematica possono esercitare l'attività senza disporre di locali commerciali.

5. Nel caso in cui l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia svolta nell'ambito di altre attività multidisciplinari, i Comuni assicurano il rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno).

6. Le variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, al titolare, sia esso persona fisica che giuridica, alla denominazione o ragione sociale della società, nonché all'ubicazione dei locali di esercizio all'interno del Comune comportano la presentazione di una nuova SCIA al SUAP del Comune competente per territorio.

7. Le variazioni diverse da quelle di cui al comma 6 sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

8. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

9. I Comuni, nell'ambito delle funzioni amministrative assegnate e dei procedimenti di competenza, effettuano altresì i controlli di legge con le modalità previste dall'[articolo 19 della L. 241/1990](#).

Art. 105 *Apertura di uffici temporanei.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di un'agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea (UE) è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente, su modulistica adottata dal Dipartimento competente in materia di turismo.

Art. 106 *Banca dati delle agenzie di viaggio.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale ai sensi della presente legge, nonché le rispettive filiali, succursali o uffici, sono registrate dai Comuni ove operano nella banca dati nazionale istituita dalla Direzione generale per le politiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo denominata INFOTRAV.
 2. Nella banca dati nazionale sono riportate le informazioni utili a verificare:
 - a) la corretta operatività delle agenzie di viaggio;
 - b) l'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività;
 - c) la titolarità e la direzione tecnica;
 - d) la regolarità della posizione assicurativa dell'agenzia di viaggi.
 3. I Comuni provvedono ad aggiornare tempestivamente le informazioni presenti nella banca dati delle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1. Le informazioni sono consultabili anche attraverso il sito istituzionale della Regione Abruzzo.
-

Art. 107 *Protezione del viaggiatore.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, stipulano le polizze assicurative e le garanzie bancarie ai sensi degli [articoli 19 e 47 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#).
 2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura con le garanzie di cui al comma 1 per le attività da svolgere nell'anno successivo.
-

Art. 108 *Informazioni precontrattuali.*

1. Gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici individuati nel rispetto delle definizioni di cui all'[articolo 32 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, forniscono al viaggiatore le informazioni precontrattuali previste dall'[articolo 34 del medesimo Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#).
-
-

Art. 109 *Denominazione delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico.*

1. Le denominazioni di "agenzie di viaggio e turismo", di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che operano nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Le agenzie di viaggio e turismo, che svolgono la propria attività mediante esercizi commerciali aperti al pubblico, nel rispetto dei principi definiti dall'[articolo 31, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) ed ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera d-bis\) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), espongono al pubblico, mediante appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale e rispettano quanto liberamente determinato.

Art. 110 *Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo.*

1. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, nei limiti di una durata non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del Comune competente per territorio, con indicazione dei motivi e della durata prevista della chiusura; il limite massimo complessivo per la chiusura temporanea è di un anno.

2. In ogni caso l'agenzia di viaggio e turismo non può procedere alla chiusura, anche temporanea, fino a che sono in corso di svolgimento i contratti stipulati con l'utenza.

3. Il Comune, in caso di chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, è tenuto ad aggiornare tempestivamente la banca dati nazionale INFOTRAV di cui all'articolo 106 con l'inserimento delle informazioni sulla durata della chiusura temporanea stessa.

Art. 111 *Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico.*

1. Le imprese che esercitano in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti, sono considerate altresì agenzie di viaggio e turismo e sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

Art. 112 *Associazioni.*

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, di cui all'[articolo 5 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#), che intendono stabilirsi nel territorio regionale sono autorizzate a svolgere le attività previste dagli articoli 102 e 103 esclusivamente per gli associati nel rispetto delle medesime regole e condizioni stabilite dalla presente legge per le agenzie di viaggio e turismo.
 2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.
 3. È fatto divieto alle associazioni di cui al comma 1 di effettuare promozione commerciale al di fuori dei propri associati, in qualsiasi forma, delle iniziative afferenti alle attività di cui agli articoli 102 e 103.
 4. Alle associazioni di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all'[articolo 32 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#), come modificato dall'[articolo 1 del D.Lgs. 62/2018](#), nel caso di offerta e vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento, agendo occasionalmente, nel limite di due volte l'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, non si applicano le disposizioni del presente Titolo. Le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina.
 5. Le associazioni di cui al comma 4 stipulano un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti agli associati e sono tenute a dare preventiva comunicazione delle attività al Comune sede dell'associazione.
-

Art. 113 *Uffici di biglietteria.*

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.
 2. Non sono soggetti, altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o da associazioni di operatori della ricettività.
-

Art. 114 *Sospensione dell'esercizio.*

1. Il Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo:
 - a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia;
 - b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 107;
 - c) in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
 2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
 3. Il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti se entro il termine di cui al comma 2 non sono ripristinati i requisiti o eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.
 4. È sancita la chiusura dell'agenzia in caso di decorso del termine massimo complessivo di chiusura temporanea di cui all'articolo 110, comma 1.
-

Art. 115 *Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 112 e 113, vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o enti non legalmente operanti, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.033,00 a euro 5.165,00.
2. Chiunque inizia o svolge le attività di cui all'articolo 102, con esclusione delle filiali o succursali, senza presentazione della SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.165,00 a euro 15.494,00.
3. La mancata presentazione della SCIA in caso di variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, sia esso persona fisica o società, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio comporta l'applicazione della sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
4. In caso di omessa o errata informazione prevista ai sensi dell'[articolo 34 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#) si applica la sanzione da euro 516,00 a euro 2.582,00.
5. La mancata esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività o della SCIA nei locali della agenzia di viaggio, la mancata esposizione nelle filiali o succursali della copia autenticata della dichiarazione o dell'autorizzazione o della SCIA della sede principale, la mancata esposizione nelle filiali o succursali ad apertura stagionale della copia della comunicazione inviata al Comune comporta l'applicazione della sanzione di euro 516,00.
6. La mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di direttore tecnico entro il termine di dieci giorni comporta l'applicazione della sanzione da euro 1.033,00 a euro 5.165,00.
7. La violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del direttore tecnico in favore di un'unica agenzia comporta l'applicazione della sanzione

da euro 2.582,00 a euro 7.747,00.

8. In caso di mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del direttore tecnico è disposta la sospensione dell'esercizio.
9. Lo svolgimento delle attività di direttore tecnico da parte di soggetti non abilitati comporta l'applicazione della sanzione da euro 5.165,00 a euro 10.329,00.
10. In caso di violazione dei limiti e degli obblighi di cui all'articolo 112, commi 1, 4 e 5 si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 7.747,00.
11. In caso di mancata dicitura sulle insegne delle associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci si applica la sanzione di euro 5.165,00.
12. La mancata stipula o il mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 107 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 7.747,00 ed è disposta la cessazione attività.
13. La contravvenzione al divieto di cui all'articolo 112, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione da euro 516,00 a euro 2.582,00
14. In caso di uso nella ragione o nella denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento delle attività proprie delle agenzie di viaggi da parte di soggetti che non svolgono tale attività si applica la sanzione da euro 1.033,00 a euro 5.165,00.
15. In caso di recidiva le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.
16. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure di cui alla [L. 689/1981](#).
17. I Comuni utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

Art. 116 *Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.*

1. È istituito, presso il Dipartimento competente, l'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.
2. L'elenco regionale dei direttori tecnici di cui al comma 1 ha valore ricognitivo ed informativo ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo.

Art. 117 *Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo.*

1. La responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all'[articolo 20, comma 1 del D.Lgs.](#)

79/2011.

2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
 - b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.
3. L'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, in regime di libera professione, è subordinato al possesso dell'abilitazione nel rispetto di quanto disposto al comma 4.
4. L'abilitazione, propedeutica all'esercizio dell'attività, si consegue mediante verifica del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui all'[articolo 2 del D.M. 5 agosto 2021](#) del Ministero del Turismo (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo), da parte del Dipartimento competente.
5. Ai direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, si applicano le disposizioni di cui al [D.Lgs. 206/2007](#).
6. Ai cittadini di Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#) (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'[articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)).
7. Il Dipartimento competente provvede ad espletare le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2 del D.M. 5 agosto 2021](#) del Ministero del Turismo e ad inserire il nominativo del direttore tecnico nell'elenco regionale di cui all'articolo 116.
8. Tutti i soggetti che già svolgono l'attività di direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo nel territorio regionale e che risultano iscritti in albi regionali istituiti in base alla previgente disciplina, all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti d'ufficio dal Dipartimento competente nell'elenco di cui all'articolo 116.
9. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria attività professionale, a titolo esclusivo, per una sola agenzia.

TITOLO VII

Vigilanza e controllo sulle strutture ricettive turistiche e sanzioni

Art. 118 *Funzioni di vigilanza e di controllo sulle strutture ricettive turistiche.*

1. Ferme le specifiche competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità sanitaria, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del

Titolo III da parte delle strutture ricettive turistiche sono esercitate dal Comune nell'ambito delle proprie competenze territoriali.

2. I fruitori delle strutture ricettive possono inviare al Dipartimento competente, per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore.

3. Il Dipartimento competente comunica gli esiti degli accertamenti al Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti.

4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure di cui alla [L. 689/1981](#).

5. I Comuni utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

Art. 119 *Sanzioni.*

1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare della struttura turistica ricettiva:

- a) che pratica prezzi superiori a quelli esposti ai sensi dell'articolo 74;
- b) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all'articolo 74;
- c) che rifiuta di fornire al Dipartimento competente e al Comune le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che rifiuta di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero;
- d) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza rispetto alla capienza ricettiva massima;
- e) che sospende temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 64;
- f) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;
- g) che non evidenzia, in violazione dell'articolo 65, comma 10, nella targa posta all'esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione e il numero delle stelle.

2. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00.

3. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il Codice Identificativo Regionale (CIR) di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

Art. 120 *Recidiva.*

1. In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a trenta giorni. È, altresì, disposta la chiusura se il titolare non è in possesso del prescritto titolo autorizzatorio o della segnalazione certificata inizio attività.

Art. 121 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 82 e 83, si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale alla Missione 07 (Turismo), Programmi 01 e 02, Titoli 1 e 2 ⁽³²⁾.

2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

4. La Giunta regionale ed il Dipartimento competente adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

(32) Comma così modificato dall' [art. 19, comma 1, lettera h\), L.R. 17 maggio 2023, n. 22](#), a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 58, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 122 *Entrata in vigore, disciplina transitoria e abrogazioni.*

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAT.

2. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali di cui all'Allegato A.

3. Le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore del disciplinare di cui all'articolo 18 operano nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui alle previgenti leggi regionali 75/1995, 78/2000 e 16/2003. Gli interventi di ristrutturazione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono realizzati nel rispetto del disciplinare di attuazione di cui all'articolo 18 ⁽³³⁾.

3-bis. Le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la classificazione fino alla scadenza del quinquennio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 ⁽³⁴⁾.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/14 del 13.12.2022, ha approvato la presente legge.

(33) Comma così sostituito dall' *art. 26, comma 13, lettera j), punto 1), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge).

(34) Comma aggiunto dall' *art. 26, comma 13, lettera j), punto 2), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1* della medesima legge).

Allegato A

Elenco delle leggi regionali da abrogare suddivise per settori

VINCOLO ALBERGHIERO

1) legge regionale 14 gennaio 1978, n. 6 (*Proroga ed integrazioni delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni*);

2) legge regionale 24 gennaio 1980, n. 7 (*Proroga, con integrazioni, delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni*);

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

3) legge regionale 20 febbraio 1976, n. 11 (*Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1975/76 per il biennio 77/78*);

4) legge regionale 21 novembre 1978, n. 73 (*Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1977-1978 per il biennio 1979-1980*);

5) legge regionale 19 marzo 1981, n. 4 (*Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1979/80 per il biennio 1981/1982*);

6) legge regionale 23 luglio 1982, n. 45 (*Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo*);

7) legge regionale 6 novembre 1984, n. 67 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 45 del 1982, concernente la disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo*);

NORMATIVA ORGANICA SU STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

8) legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (*Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica*);

9) legge regionale 29 marzo 1995, n. 14 (*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari)*);

10) legge regionale 26 agosto 1995, n. 117 (*Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) ed alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere)*);

11) legge regionale 19 agosto 1996, n. 67 (*Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 e norme di applicazione della L.R. 28 aprile 1995, n. 75*);

12) sezione I (Modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 78 "Nuova disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast") e sezione IV (Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica") del capo III della [legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5](#) (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore*);

13) capo I del titolo VII e il comma 2 dell'articolo 127 della [legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44](#) (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)*) ⁽³⁵⁾;

14) [legge regionale 24 novembre 2016, n. 36](#) (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica));

15) articoli 12, 13 e 14 della [legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020));

16) articolo 8 (Modifiche alla L.R. 11/1993) della [legge regionale 11 dicembre 2020, n. 38](#) (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni);

17) legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (*Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere*);

18) legge regionale 28 marzo 2006, n. 9 (*Integrazione alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 recante "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere"*);

19) commi 10 e 11 dell'articolo 1 della [legge regionale 14 gennaio 2020, n. 1](#) (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti);

20) legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta*);

21) articolo 146 (Modifiche alla L.R. n. 16/2003) della [legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005- 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));

22) comma 29 dell'articolo 19 della [legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021));

23) articolo 12 (Modifiche alla L.R. n. 16/2003) della [legge regionale 23 aprile 2021, n. 8](#) (*Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni*);

24) legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (*Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast*);

25) titolo III (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast)) della [legge regionale 15 dicembre 2021, n. 24](#) (*Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)*).

ALBERGO DIFFUSO

26) articoli *da 1 a 7* della [legge regionale 9 agosto 2013, n. 22](#) (*Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso*);

27) Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 aprile 2014, n. 3/Reg (*Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 7 della [legge regionale 9 agosto 2013, n. 22](#) (Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso)*).

AGENZIE DI VIAGGI E DIRETTORE TECNICO

28) sezione II (Modifiche alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 "Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico") del capo III della [legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5](#) (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore*);

29) titolo II (Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico) della [legge regionale 30 agosto 2017, n. 44](#) (*Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)*);

30) titolo II (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 24 (*Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)*);

31) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico*).

PROFESSIONI TURISTICHE

32) legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (*Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico*);

33) [legge regionale 5 maggio 2015, n. 9](#) (*Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno*).

SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO

34) legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (*Ordinamento della organizzazione turistica regionale*);

35) legge regionale 22 novembre 2001, n. 59 (*Interpretazione autentica dell'art. 27 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Organizzazione turistica regionale)*);

36) [articolo 41 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11](#) (*Attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#): Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali*);

37) [legge regionale 9 giugno 2015, n. 15](#) (*Il sistema di Governance turistica regionale*);

38) [legge regionale 12 gennaio 2018, n. 3](#) (*Modifica ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale)*);

39) [articolo 12](#) (*Modifiche ed integrazioni all'art. [8](#) della [L.R. n. 3/2018](#) della [legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)*);

40) [legge regionale 20 novembre 2017, n. 52](#) (*Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi*).

SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO

41) *legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo);*

42) *articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 75 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77: Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo);*

43) *articolo 162 (Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 77/2000) della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004));*

44) *articolo 4 (Sostituzione dell'art. 6 ed integrazione all'art. 10 della L.R. 77/2000) della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14 (Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.);*

45) *legge regionale 3 gennaio 2017, n. 2 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo));*

46) *commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2019, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) e ulteriori disposizioni normative);*

47) *articolo 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77) della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)).*

(35) Punto così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 16 ottobre 2023, n. 43*, a decorrere dal 19 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 5, comma 1*, della medesima legge).

L.R. 26 marzo 1993, n. 13 ⁽¹⁾.**Disciplina del complessi turistico-ricettivi all'aria aperta.**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 5 aprile 1993, n. 16.

Art. 1
Nozione.

1. Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria costituiti da complessi organizzati in forma di campeggi e di villaggi turistici, inseriti nei piani regolatori dei Comuni, attrezzati per fornire, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, ospitalità in spazi dotati di unità abitative proprie stabili o mobili o comunque atti a ricevere turisti forniti di mezzi di pernottamento e soggiorno autonomi e trasportabili. Le aree destinate a campeggio ed a villaggio devono essere inserite nei piani regolatori dei Comuni.

Art. 2
Campeggi ⁽²⁾.

1. I campeggi sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità di turisti, provvisti, di norma, di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, quali tende, roulotte, camper, autocaravan, maxi caravan, case mobili e altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

2. I campeggi possono contenere piazzole con unità abitative stabili, nonché manufatti leggeri, strutture, allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati al soggiorno e al pernottamento di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. L'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili di cui ai commi 1 e 2, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei campeggi previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera. 4. I manufatti leggeri, le strutture, gli allestimenti mobili e i mezzi di cui al presente articolo:

a) sono forniti di equipaggiamenti interni strumentali all'autonomia del soggiorno e del pernottamento, nonché di meccanismi funzionali alla trasportabilità;

b) non hanno alcun collegamento stabile al suolo;

c) sono dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze removibili in ogni momento.

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 7 agosto 2019, n. 16*, a decorrere dall'8 agosto 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2 - Campeggi. - 1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.

2. I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.». In precedenza, il presente articolo, era già stato modificato dall'*art. 53, L.R. 26 luglio 2002, n. 15* e dall'*art. 2, comma 1, lettera b), punti 1) e 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*.

Art. 3

Villaggi turistici ⁽³⁾.

1. I villaggi turistici sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità in unità abitative stabili, nonché in manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati ad accogliere turisti sprovvisti, di norma, di mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

2. I villaggi turistici possono contenere piazzole libere da destinare, in misura non superiore al venti per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, a turisti provvisti di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, quali tende, roulotte, camper, autocaravan, maxi caravan, case mobili e altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

3. L'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili di cui ai commi 1 e 2, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei villaggi turistici previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera.

4. I manufatti leggeri, le strutture, gli allestimenti mobili e i mezzi di cui al presente articolo:

a) sono forniti di equipaggiamenti interni strumentali all'autonomia del soggiorno e del pernottamento, nonché di meccanismi funzionali alla trasportabilità;

b) non hanno alcun collegamento stabile al suolo;

c) sono dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze removibili in ogni momento.

5. Le piazzole con unità abitative stabili non possono superare il sessanta per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

6. Le unità abitative stabili non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superiore a metri quadrati quaranta.

7. Assumono la denominazione di "villaggi alberghieri" i complessi ricettivi all'aria aperta in possesso dei requisiti previsti dall'allegata tabella C, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in area attrezzata al soggiorno e allo svago della clientela.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 agosto 2019, n. 16*, a decorrere dall'8 agosto 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3 - Villaggi turistici. 1. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinate ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superficie superiore a metri quadrati quaranta.

2. I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. A tal fine i predetti allestimenti devono conservare i meccanismi di rotazione in funzione e non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.

4. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

5. Assumono la denominazione "alberghieri" i complessi turistici ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella "C" caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in un' area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.» In precedenza, il presente articolo, era già stato modificato dall'*art. 3, L.R. 2 luglio 1997, n. 17*, dall'*art. 29, comma 1, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1*, dall'*art. 1, comma 83, L.R. 21 gennaio 2010, n. 2* e dall'*art. 2, comma 1, lettera c), punti 1), 2) e 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*.

Art. 4

Requisiti comuni.

1. I complessi ricettivi all'aria aperta:

a) devono essere completamente recintati;

b) devono essere articolati in piazzole, libere o allestite, per la sosta ed il soggiorno dei turisti ed in altre aree destinate ai servizi;

c) possono essere dotati di ristorante, bar, spaccio, bazar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti;

d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti auto almeno pari a quello delle piazzole, fatte salve le eventuali specifiche norme comunali;

e) il rapporto fra superficie coperta e persone ospitali per ogni allestimento stabile non deve essere inferiore a mq. 3.75.

Nel caso sia previsto il posto auto nell'ambito della piazzola la dimensione di questa deve essere incrementata di mq. 10. Le superficie destinata a posto auto delle piazzole può essere portata in diminuzione di quella complessivamente destinata a parcheggi.

2. Le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq. 60. In zone di articolare pregio ambientale od particolari caratteristiche geomorfologiche del terreno, che ne impediscono o limitano i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso comune e pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq. 50 per piazzola. A partire dell'entrata in vigore della presente legge gli allestimenti di cui all'art. 2 devono avere un area di insediamento non inferiore a mq. 3.000 ⁽⁴⁾.

(4) Comma così modificato dall'art. 52, comma 21, L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

Art. 5

Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aria aperta.

1. I complessi ricettivi sono consentiti unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Le individuazione delle aree destinate alle Aziende ricettive all'aria aperta dovrà essere, comunque, effettuato in modo che esse siano ubicate in località salubri e risultino a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, caserme, aeroporti, cimiteri, da valutarsi in sede di istruttoria della domanda di autorizzazione.

3. Le concessione edilizia per la realizzazione di complessi ricettivi all'aria aperta è subordinata alla approvazione dei piani di lottizzazione convenzionata di cui alla [legge regionale n. 14 del 1982](#). L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinata al rilascio della concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.

Art. 6

Vincoli di destinazione.

1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici individuate nello strumento urbanistico sono a tal fine vincolate per un decennio ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.
 2. Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previste dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.
 3. Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al primo comma del presente articolo può essere rimosso su richiesta del proprietario previa restituzione di eventuali contributi pubblici ricevuti sia in conto capitale che in conto interessi.
 4. Sulla istanza di rimozione del vincolo si pronunzia il Consiglio Comunale che ne informa l'Ente delegato al quale è riconosciuta la potestà di opporsi alla rimozione entro e non oltre un mese dalla data di ricezione della istanza.
 5. Le aree di cui al primo comma del presente articolo relative a complessi per i quali è stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono essere adibite solo ad uso agricolo fino alla scadenza di dieci anni di cui al primo comma del presente articolo.
 6. Nel caso di rimozione del vincolo saranno rimosse e/o abbattute, a spese del proprietario, anche tutte le strutture gravanti sull'area.
-

Art. 7

Autorizzazione all'esercizio ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

- [1. L'esercizio di aziende ricettive all'aria aorta è soggetto ad autorizzazione del Comune o dei Comuni competenti per territorio, ai sensi dell'[art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#).
2. La domanda di autorizzazione è indirizzata in carta legale al Sindaco che provvede ad acquisire il parere della Regione ai sensi del successivo comma 7. Ove il predette parere non venga espresso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta esso si intende favorevole.
 3. La domanda di autorizzazione all'esercizio deve indicare:
 - a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore;
 - b) titolo legale di disponibilità del complesso ricettivo;
 - c) la denominazione prescelta che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
 - d) la categoria di classificazione da conseguire;
 - e) il periodo o i periodi di apertura prescelti.
 4. Alla domanda devono essere allegati:

a) la concessione edilizia, completa degli annessi elaborati, anche in copia autenticata;

b) ove manchi tra gli atti di cui al punto a) una planimetria in scala non inferiore a 1:100 con l'individuazione delle piazzole e la relativa numerazione degli allestimenti e degli impianti fissi;

c) l'elencazione dei requisiti atti al conseguimento della classificazione, di cui all'art. 15 della presente legge;

d) l'indicazione delle tariffe delle prestazioni e quelle per l'uso degli impianti e servizi comuni;

e) il regolamento organizzativo del complesso ricettivo.

5. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

a) sia dimostrata l'immediata disponibilità dell'area di insediamento del complesso ricettivo;

b) il regolamento organizzativo sia adeguato alle caratteristiche del complesso ricettivo e dei luoghi;

c) siano soddisfatti gli obblighi del titolare previsti al terzo comma dell'art. 9;

d) sia stata effettuata la classificazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 15;

e) sia accertata la rispondenza dell'insediamento alle normative in materia di igiene, sicurezza e quanto altro inerente il complesso ricettivo sancito dalle leggi vigenti;

f) sia stata pagata la tassa di concessione regionale.

6. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio può comprendere anche attività di vendita di bevande analcoliche, di generi alimentari e di bazar, di ristorazione ed altre attività consentite dalle leggi vigenti limitatamente alle persone ospitate nel complesso ricettivo.

7. La Giunta regionale della Campania, Servizio turismo, esprime il proprio parere sulla domanda di autorizzazione tenendo conto, tra l'altro:

a) degli impianti esistenti;

b) delle eventuali direttive regionali in materia;

c) del movimento turistico e delle esigenze turistico-ricettive della zona interessata;

d) delle caratteristiche proprie del complesso ricettivo.

8. Il Comune provvede in merito alla domanda nel termine massimo di novanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma precedente.

Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

9. Nei tre giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione il Comune ne dà comunicazione alla Regione, all'Azienda di promozione turistica o alla Provincia, nonché alle competenti autorità di pubblica sicurezza].

(5) A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*Allegato C alla Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816*.

(6) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 240, della medesima legge*).

Art. 8

Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

[1. L'autorizzazione all'esercizio ha validità annuale o stagionale ed è soggetta a rinnovo. In essa sono indicati, oltre agli elementi identificativi e di classificazione:

- a) i termini di validità;
- b) i periodi di apertura;
- c) il numero delle piazzole, libere o allestite;
- d) la ricettività massima consentita;
- e) l'eventuale rappresentante;
- f) le attività commerciali e di ristorazione eventualmente previste.

2. La ricettività massima consentita, da indicare nella autorizzazione, è determinata moltiplicando il numero delle piazzole previste, libere o allestite, per un numero di utenti non superiore a quattro.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione all'uopo dovuta e comunicazione delle eventuali variazioni di uno o più degli elementi e requisiti indicati nella domanda originaria di cui all'*art. 7*.

4. Il cambio di titolarità odi gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività devono essere comunicati entro gli otto giorni successivi al Comune ed alla Giunta regionale della Campania, Servizio turismo - con l'indicazione, ove del caso, del nuovo titolare o del nuovo gestore dotati dei requisiti soggettivi previsti].

(7) A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*Allegato C alla Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816*.

(8) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 240, della medesima legge*).

Art. 9

Responsabilità della gestione e obblighi del titolare.

1. L'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è svolto dal titolare dell'azienda, ovvero da un gestore che opera in nome e per conto del titolare. In ogni caso il titolare, qualora sia persona diversa dal gestore, risponde solidalmente con questo del pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
2. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a dotarsi di assicurazione per i rischi di responsabilità civili nei confronti dei clienti.
3. Oltre alle notifiche dei clienti ospitati, da darsi secondo le prescrizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, è fatto obbligo ai gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di compilare i modelli di rilevazione ISTAT e di dare ogni comunicazione richiesta dalla Regione e dagli Enti competenti sul movimento turistico.
4. È fatto obbligo al gestore di esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno del complesso ricettivo i seguenti elementi, nell'ordine:
 - a) la denominazione del campeggio o villaggio turistico;
 - b) il simbolo della classificazione ottenuta;
 - c) la capacità ricettiva massima in persone/giorno;
 - d) Il tariffario di cui al successivo articolo 11;
 - e) i periodi di apertura e di chiusura.
5. I titolari o i gestori delle aziende turistiche di cui alla presente legge sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro istituito con legge 11 giugno 1971, n. 426, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
6. I titolari delle aziende turistiche di cui alla presente legge possono dare in gestione le attività commerciali all'interno della propria azienda.

Art. 10

Periodi di apertura.

1. I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta possono essere: annuale o stagionale.
2. I complessi ricettivi ad apertura annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a tre mesi, a scelta del gestore. La chiusura deve comunque essere opportunamente segnalata alle autorità competenti, previste dalla presente legge, ed indicata nelle insegne del complesso ricettivo e nelle guide specializzate. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore a tre mesi e, in ogni caso, non oltre i sei mesi è comunicata agli enti competenti. Trascorso tale periodo senza che si sia ripresa l'attività del complesso ricettivo l'attività si intende definitivamente cessata ⁽⁹⁾.
3. L'esercizio stagionale dell'attività non può essere svolto per un periodo inferiore a quattro mesi, comprendenti in ogni caso ⁽¹⁰⁾:
 - a) per i complessi ricettivi estivi, i giorni dal 15 giugno al 15 settembre;

b) per i complessi invernali, i giorni dal 25 dicembre al 28 febbraio.

4. Il Comune può utilizzare, su richiesta delle aziende interessate e per motivate esigenze locali, l'ampliamento del periodo di apertura di cui al 30 comma, nel limite di 1/3.

(9) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 66, lettere a), b) e c), L.R. 7 agosto 2014, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 240, della medesima legge*).

(10) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 66, lettera d), L.R. 7 agosto 2014, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 240, della medesima legge*).

Art. 11

Tariffe.

1. Alle strutture ricettive all'aria aperta è applicato il regime dei prezzi liberalizzati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 e relativo *D.M. 16 ottobre 1991* del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 12

Vigilanza.

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge sono esercitati dai Comuni.

Art. 13

Sospensione o cessazione dell'attività ⁽¹¹⁾.

1. Il Comune può disporre la sospensione la cessazione dell'attività qualora nel complesso ricettivo vengano riscontrate irregolarità di ordine tecnico ed amministrativo tali da compromettere la- funzionalità ai fini - turistici ⁽¹²⁾.

2. Il relativo provvedimento motivato è comunicato alla Regione nei termini indicati al comma 9 dell'*art. 7*.

(11) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 66, lettera e), L.R. 7 agosto 2014, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 240, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «Sospensione e revoca dell'autorizzazione.».

(12) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 66, lettera f\), L.R. 7 agosto 2014, n. 16](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 1, comma 240, della medesima legge](#)).

Art. 14

Altre strutture ricettive all'aria aperta ⁽¹³⁾.

1. Le associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose possono organizzare, previa segnalazione certificata di inizio attività complessi ricettivi all'aria aperta riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi, costituiti da strutture totalmente rimovibili, devono in ogni caso presentare i requisiti di superficie delle piazzole e di installazioni igienico-sanitarie di uso comune previste come obbligatorie per i campeggi classificati con una stella; devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e l'incolumità delle persone; devono avere un responsabile espressamente indicato dall'associazione o dall'organismo interessato, il quale, ancorché non iscritto al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, assume gli stessi obblighi previsti per il gestore dalla presente legge. Tale attività può essere esercitata per un periodo non superiore a 30 giorni, eccezionalmente prorogabile, a domanda, una sola volta e per un pari periodo ⁽¹⁴⁾.

2. Non sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività ⁽¹⁵⁾:

a) gli enti locali che destinano non più di dieci piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti;

b) le associazioni agrituristiche che, nell'ambito di itinerari agrituristici, allestiscono piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti e con limite massimo di dieci piazzole.

3. Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di auto nomi mezzi mobili di soggiorno è disciplinata dai regolamenti comunali.

(13) A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*Allegato C alla Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816*.

(14) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 66, lettere g\) e h\), L.R. 7 agosto 2014, n. 16](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 1, comma 240, della medesima legge](#)).

(15) Alinea così modificato dall'[art. 1, comma 66, lettera i\), L.R. 7 agosto 2014, n. 16](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 1, comma 240, della medesima legge](#)).

Art. 15

Classificazione.

1. I campeggi sono contrassegnati con 4, 3, 2 ed 1 stella, in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle, in rapporto al servizio offerto, all'ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e C allegate alla presente legge.
3. Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con attività extraturistiche, a supporto del turismo cameristico itinerante rurale ed escursionisti.
4. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo- inverno e sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero corso dell'anno.
5. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 10 gennaio. Per le nuove ricettive all'aria aperta attivate durante il quinquennio e per le aziende soggette a riclassificazione, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.
6. [Le operazioni di classifica delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere espletate nel semestre precedente l'anno d'inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa] ⁽¹⁶⁾.
7. [Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio] ⁽¹⁷⁾.
8. [Per le aziende ricettive all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati] ⁽¹⁸⁾.
9. [Per le nuove aziende ricettive all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva a seguito di accertamento da parte del Comune] ⁽¹⁹⁾.
10. [Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva all'aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti] ⁽²⁰⁾.
11. [In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia al Comune nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva per l'adozione del provvedimento di classifica] ⁽²¹⁾.
12. [Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta ai sensi dell'*art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, e dell'*art. 19, primo comma, lettera a) della L.R. del 29 maggio 1980, n. 54*. I Comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta tenendo presenti i requisiti indicati nella presente legge] ⁽²²⁾.

13. [Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda] ⁽²³⁾.

14. [Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica] ⁽²⁴⁾.

15. [Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione] ⁽²⁵⁾.

16. [Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio annunci legali della Provincia] ⁽²⁶⁾.

17. [Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione gli elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelle delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati i ricorsi] ⁽²⁷⁾.

18. [La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive] ⁽²⁸⁾.

19. [La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'Ente nazionale per il turismo] ⁽²⁹⁾.

20. [Il titolare di una azienda ricettiva all'aria aperta, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti] ⁽³⁰⁾.

(16) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(17) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(18) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(19) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(20) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(21) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto

stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(22) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(23) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(24) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(25) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(26) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(27) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(28) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(29) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(30) Comma abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera a), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

Art. 16 *Sanzioni.*

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, compresa la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di attrezzature non conformi a quelle esistenti, di una classificazione o di una denominazione diversa dal complesso ricettivo come indicato nella segnalazione certificata di inizio attività, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da mille a tremila euro. In caso di reiterata violazione il Sindaco dispone la cessazione dell'attività ⁽³¹⁾.

2. [Al titolare dell'azienda ricettiva, che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui al comma 10 dell'art. 15 della presente legge, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio. L'autorizzazione può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorché siano stati adempiuti gli obblighi relativi] ⁽³²⁾.

3. L'allestimento o l'esercizio a scopo di lucro di un complesso ricettivo all'aria aperta senza la relativa segnalazione certificata di inizio attività comporta una sanzione pecuniaria, a carico del gestore odì chi comunque risulta responsabile della gestione, da tremila a dieci mila euro e la immediata chiusura del complesso ⁽³³⁾.

4. Ai titolari delle attività di cui alla presente legge, che non forniscano le informazioni di cui all'art. 11 della presente legge o non consentano gli accertamenti occorrenti ai fini della classificazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00 in caso di rinnovato invito e di persistenza nel rifiuto, il Comune sospende le procedure relative alla classificazione e dispone la sospensione dell'attività di cui alla presente legge fino a quando l'interessato non abbia ottemperato ⁽³⁴⁾.

5. Il titolare dell'autorizzazione che non ottemperi agli obblighi previsti dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 e relativo *D.M. 16 ottobre 1991* del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui al precedente art. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire un milione.

6. Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

7. Al titolare dell'autorizzazione che non esponga al pubblico le tariffe e i prezzi denunciati si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire un milione. Il titolare di autorizzazione, che applichi tariffe a prezzi superiori a quelli regolarmente denunciati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni; in questo caso, se recidivo, può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione.

8. Il titolare dell'autorizzazione che consenta il soggiorno ad un numero di turisti superiore a quello previsto dalla capacità ricettiva degli impianti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire due milioni; nel caso di recidiva può essere disposta la revoca della concessione.

9. Chiunque eserciti campeggio mobile organizzato senza l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire un milione.

10. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono riscosse dalle competenti amministrazioni comunali che le incamerano quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad esse conferite con la presente legge.

(31) Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lettere l), m) e n), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(32) Comma abrogato dall'art. 1, comma 66, lettera o), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(33) Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lettera p), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(34) Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lettere q) e r), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

Art. 17*Norme transitorie.*

1. La presente legge si applica anche ai complessi ricettivi all'aria aperta già in attività e regolarmente autorizzati.
 2. Il Comune provvede alle eventuali modifiche dell'autorizzazione in atto in relazione alle norme di cui alla presente legge in occasione del primo rinnovo della stessa.
 3. Nei complessi ricettivi che non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge, stante la finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti anche gradualmente, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa legge, previo rilascio della relativa autorizzazione da parte del Comune, anche in deroga alle normative urbanistiche, limitatamente ai dovuti adeguamenti previsti dalla presente legge.
 4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende turistiche all'aria aperta devono in ogni caso comunicare ai Comuni competenti gli elementi e la documentazione richiesta ai fini della classificazione.
-

Art. 18*Adeguamento urbanistico.*

1. Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge 28 marzo 1958, n. 326, insistono su un'area dello strumento urbanistico destinato ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro 365 giorni alla entrata in vigore della Presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare nel rispetto degli indirizzi di cui alla [L.R. n. 14 del 1982](#), le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta, purché:

a) non si tratti di insediamenti realizzati o ampliati dopo l'opposizione del vincolo di cui alla [legge n. 431 del 1985](#), con efficacia sulle aree in questione;

b) non si tratti di insediamenti in contrasto con le destinazioni e le normative dei piani paesistici o urbanistico-territoriali di cui alla L.R. n. 431 del 1985;

c) i proprietari si impegnino, con atto unilaterale di obbligo, ad adeguare l'impianto alle prescrizioni della presente legge entro 24 mesi dall'approvazione della variante, pena la revoca della autorizzazione e l'automatica conversione della destinazione urbanistica dell'area interessata al regime di zona agricola secondo gli indirizzi della L.R. n. 14 del 1982.

2. In sede di formazione di detta variante, oltre che alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza d'esercizio dei complessi già funzionanti, la destinazione a ricettività turistica all'aria aperta può essere estesa ad aree ad esse adiacenti, non ricadenti nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, nella misura massima del 20% della superficie attuale dei complessi adiacenti in funzione, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla

classificazione di cui alla presente legge, con la esclusione tassativa di nuovi posti equipaggio o allestimenti stabili, e con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio al fine di sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.

Art. 19 *Abrogazione.*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli art. 3, 5, 6 e 13, nonché i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli art. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati della *L.R. 15 marzo 1984, n. 15*.

Tabella A

Quadro di classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta

Livello di classificazione		Punteggio minimo ammissibile	
		Campeggi	Villaggi turistici
1 stella	*	40	
2 stelle	**	50	52
3 stelle	***	75	80
4 stelle	****	107	120

Per la valutazione dei singoli requisiti e per l'individuazione dei requisiti obbligati si fa riferimento alle successive tabelle B per i campeggi e C per i Villaggi turistici.

Tabella B/1

Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi

1 - Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4] [5]	
1.011 con fondo naturale _____	1.
1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia _____	2.
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto _____	3.
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 mt. l'uno dall'altro) [1] [2] _____	1.
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [3] [4] _____	2.
1.023 passaggi pedonali ognipiazzola _____	3.
1.03 Parcheggi auto [5]	
1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole _____	3.
1.032 una o più aree di parcheggio a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un	

numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole [1] [2] [3] [6]	1
1.033 come 1.032, con posti-auto coperti [4] [6]	2.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio [1] [2] [3]	1.
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del campeggio [4]	4.
1.043 di superficie complessiva superiore al 20% dell'intera superficie del campeggio	8.
1.05 Aree sistemate a giardino	
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'area di cui alla-voce 1.04	2.
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.04	3.
1.053 di superficie complessiva superiore al 20% dell'area di cui alla voce 1.04	5.
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio [1] [2]	1.
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del campeggio [3]	2.
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del campeggio [4]	3.
1.064 di superficie complessiva superiore al 40% dell'intera superficie del campeggio	4.
1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti	1.
1.07 Superficie delle piazzole [6] [7]	
1.071 non inferiore a mq. 60 [1] [2] [3] [4]	3.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola [1] [2] [3] [4]	1
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti [1] [2]	1
1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali [3]	2.
1.084 come 1.082, con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) [4]	3.
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4]	1.
1.092 come 1.091, prevalentemente a prato	3.
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica [1] [2] [3] [4]	1.
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni [1] [2] [3] [4]	1.
1.12 Impianto idrico [8] da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali [1] [2] [3] [4]	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque [1] [2] [3] [4]	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti [1] [2] [3] [4]	1.
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.151 con una linea esterna [1] [14]	1.
1.152 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4]	3.
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti	1.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non	

	Punti attribuiti
di stanti più di metri 100 [1] [2] [3] [4]	1.
2 - Servizi, attrezzature ed impianti complementari	
2.01 Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio [1] [2] [3] [4]	1.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 una volta al giorno [1] [2]	1.
2.022 2 volte al giorno [3] [4]	2.
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno [1] [2] [3]	1.
2.032 con addetto diurno permanente [4]	4.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti [9]	
2.041 una volta al giorno [1] [2] [3] [4]	1.
2.042 due volte al giorno.	4.
2.05 Pronto soccorso [1] [2] [3] [4]	
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata	1.
2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato 8/24 ore, con medico reperibile a chiamata	1.
2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi [10]	
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti [1] [2] [11]	1.
2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti [3] [4] [11]	4.
2.063 fontana-docchetta in tutti i bagni	1.
2.064 fontana-docchetta in tutti i bagni	3.
2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [1] [11]	1.
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [2] [11]	3.
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti [3] [11]	5.
2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti [4] [11]	7.
2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti	2.
2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti	3.
2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti	4.
2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti	5.
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti [1] [2] [11]	1.
2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio [11]	2.
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti [3] [11]	3.
2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti dotato di pannello divisorio [4] [11]	4.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo [1] [2] [3][4] [11]	1.
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti [1] [2] [3] [11]	1.
2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti [4] [11]	2.
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti [1] [11]	1.
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti [2] [3] [11]	3.
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti [4] [11]	6.
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti [1] [2]	1.
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio [3]	3.
2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio [4]	5.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria [1] [2] [3] [4]	1.
2.07 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso	

fontanelle [11] In ragione di almeno una ogni 40 ospiti [1] [2] [3] [4]	1.
2.08 Erogazione acqua calda [12]	
2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30% del le docce chiuse [1] [2]	1.
2.082 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 e 2.0626) [3]	3.
2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre installazioni igienico-sanitarie - (escluse le voci 2.061 - 2.062e 2.0626) [4]	5.
2.09 Dotazione delle piazzole	
2.091 presa di corrente [2] [3] [4]	1.
2.092 allaccio alla rete fognaria in almeno il 10% delle piazzole	1.
2.093 allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% delle piazzole	2.
2.094 allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole	5.
2.095 allaccio alla rete idrica in almeno il 10% delle piazzole	1.
2.096 allaccio alla rete idrica in almeno il 50% delle piazzole	4.
2.097 allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole	8.
2.10 Attrezzature di ristoro	
2.101 bar [1] [2] [3] [13]	1.
2.102 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie[4]	3.
2.103 tavola calda o ristorante self-service [3] [4]	2.
2.104 ristorante con numero di coperti non inferiore al 20% della ricettività autorizzata	4.
2.105 spaccio [1] [2] [3] [4] [13]	1.
2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)	
2.111 almeno 1 attrezzatura [3]	1.
2.112 almeno 2 attrezzature	3.
2.113 Per ogni attrezzatura in più	2.
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo,cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi ecc.)	
2.121 almeno una attrezzatura (o servizio) [2]	1.
2.122 almeno 2 attrezzature (o servizi) [3]	3.
2.123 almeno 3 attrezzature (o servizi) [4]	5.
2.124 per ogni attrezzatura o servizio in più	2.
3 - Ubicazione e caratteristiche ambientali	
3.01 Collocazione nella località (panoramicità; silenziosità; distanza degli elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo turistico per la zona)	
3.011 panoramicità	1.
3.012 distanza dal centro abitato da 2 a 4 Km	2.
3.013 distanza da mete archeologiche, musei, emergenze naturalistiche di rilievo regionale	3.
3.014 distanza in linea d'aria dal mare e da laghi,da 2 a 4 Km	4.
3.02 Accesso	
3.021 con oltre 1 km. di strada non asfaltata	1.
3.022 con non più di 1 Km. di strada non asfaltata	2.
3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso	3.

RIEPILOGO

dei «Requisiti Obbligati» per i campeggi
REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI*

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1.
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro)	1.
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	1.
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	1.
1.07 Superficie delle piazzole	
1.071 non inferiore a mq. 60	1.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1.
1.082 confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti	1.
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere	1.
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1.
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni.	1.
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1.
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	1.
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.151 con una linea esterna	1.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1.
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio	1.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 1 volta al giorno	1.
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno	1.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno	1.
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto	

previsto dalle sottovoci 2.051 2.052 2.053 della tabella)	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061 1 w.c, ogni 20 ospiti	1.
2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti	1.
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti	1.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1.
2.0618 1 lavapedi ogni 50 ospiti	1.
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti	1.
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	1.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1.
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1.
2.08 Erogazione acqua calda	
2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle docce chiuse	1.
2.10 Attrezzature di ristoro	
2.101 bar	1.
2.105 spaccio	1.

TABELLA B/3

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI**

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1.
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro)	1.
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	1.
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	1.
1.07 Superficie delle piazzole	
1.072 non inferiore a mq. 60	3.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1..
1.082 confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti	1.
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere	1.
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1.
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché di servizi comuni	1.

1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1.
1.13. Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	1.
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.151 con una linea esterna e cabina	3.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1.
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio	1.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 1 volta al giorno	1
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno	1.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno	1.
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quante previsto dalle sottovoci 2.051 2.052 2.053 della tabella)	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti	1.
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti	3.
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti	1.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1.
2.0618 1 lavapedi ogni 50 ospiti	1.
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti ogni 40 ospiti	3.
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	1.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1.
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1.
2.08 Erogazione acqua calda	
2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle docce chiuse	1.
2.09 Dotazione delle piazzole	
2.091 presa di corrente	1.
2.10 Attrezzature di ristoro	
2.101 bar	1.
2.105 spaccio	1.
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locali di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)	
2.121 almeno una attrezzatura (o servizio)	1.

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI***

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere _____	1.
1.02 Viabilità pedonale	
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole _____	2.
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole _____	1.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio _____	1.
1.06 Aree ombreggiate	
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del campeggio _____	2.
1.07 Superficie delle piazzole	
1.073 non inferiore a mq. 6 _____	5.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola _____	1.
1.083 confini della piazzola evidenziati con divisori artificiali (diversi da segnali sul terreno o picchetti) _____	2.
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere _____	1.
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica _____	1.
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni _____	1.
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali _____	1.
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque _____	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti _____	1.
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.152 con una linea esterna e cabina _____	3.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100 _____	1.
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio _____	1.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.022 2 volte al giorno _____	2.
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno _____	1.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno _____	1.
2.05 Pronto soccorso (assicurato. in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 2.052 2.053 della tabella) _____	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti _____	4.

2.067	1 doccia chiusa ogni 20 ospiti	5.
2.0615	1 lavabo ogni 15 ospiti	3.
2.0617	1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1.
2.0618	1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1.
2.0621	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti	3.
2.0624	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio	3.
2.0626	1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1.
2.07	Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonchè attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1.
2.08	Erogazione acqua calda	
2.082	In tutti i bidet ed in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 - 2.0626)	1.
2.09	Dotazione delle piazzole	
2.091	presa di corrente	1.
2.10	Attrezzature di ristoro	
2.101	bar.	1.
2.103	tavola calda o ristorante self-service	2.
2.105	spaccio	1.
2.11	Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, Pista di pattinaggio, ecc.)	
2.111	almeno una attrezzatura	1.
2.12	Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locali di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio. Articoli sportivi, ecc.)	
2.122	almeno due attrezzature (o servizi)	3.

TABELLA B/5

REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI****

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1.
1.02 Viabilità pedonale	
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole	2.
1.03 Parcheggio auto	
1.033 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiori al 70% delle piazzole	2.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del campeggio	4.
1.06 Aree ombreggiate	
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del campeggio	3.
1.07 Superficie delle piazzole	
1.074 non inferiore a mq 60	7.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzole	1.
1.084 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate)	3.
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere	1.

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1.
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonchè dei servizi comuni	1.
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1.
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla foratura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1.
2.08 Erogazione acqua calda	
2.083 in tutte le docce chiuse	5.
2.09 Dotazione delle piazzole	
2.091 presa di corrente	1.
2.10 Attrezzature di ristoro	
2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie	3.
2.103 tavola calda o ristorante self-service	2.
2.105 spaccio	1.
2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio ecc.)	
2.112 almeno due attrezzature	3.
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locali di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)	
2.123 almeno tre attrezzatura (o servizio)	5.

NOTE

[1] Obbligatorio per campeggi*

[2] Obbligatorio per campeggi**

[3] Obbligatorio per campeggi***

[4] Obbligatorio per campeggi****

[5] Per i campeggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 1.63 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.

[6] Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente risolta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.02) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50% (gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle roulotte).

[7] La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone.

E' consentita eccezionalmente la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tenda con non più di 3 posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.

[8] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserve di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata...

Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

[9] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

[10] Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazione igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate.

Per le installazioni igienico-sanitarie di cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una Installazione ogni 100 persone ospitabili.

[11] Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.

[12] L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano.

Negli insediamenti situati oltre i m. 700 s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie.

[13] L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

[14] L'obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di Km. 2. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

TABELLA C/1

Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi

1 - Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4] [5]	
1.011 con fondo naturale _____	1.
1.012 con spargimento di pietrisco e ghiaia _____	2.
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto _____	3.
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro) [1] [2] _____	1.
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola [3] [4] _____	2.
1.03 Parcheggio auto [5]	
1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole _____	3.
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole [1] [2] [3] [6] _____	1.

1.033 come 1.032 con posti-auto coperti [4] [6]	2.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio [1] [2] [3]	1.
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del villaggio [4]	4
1.043 di superficie complessiva superiore al 20% dell'intera superficie del villaggio	8.
1.05 Aree sistemate a giardino	
1.051 di superficie complessiva non inferiore al- 10% dell'area di cui alla voce 1.04	2.
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.04	3.
1.053 di superficie complessiva superiore al 20% dell'area di cui alla voce 1.04	5.
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio [1] [2]	1.
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del villaggio [3]	2.
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del villaggio [4]	4.
1.064 di superficie complessiva superiore al 40% dell'intera superficie del villaggio	4.
1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere aggiungere punti	1.
1.07 Superficie delle piazzole [6] [7]	
1.071 non inferiore a mq. 60 [1] [2] [3] [4]	1.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola [1] [2][3] [4]	1.
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti [1] [2]	1.
1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali [3]	2.
1.084 come 1.082, con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) [4]	3.
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4]	1.
1.092 come 1.091, prevalentemente a prato	3.
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica [1] [2] [3] [4]	1.
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonchè dei servizi comuni [1] [2] [3] [4]	1.
1.12 Impianto idrico [8] da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali [1] [2] [3] [4]	1.
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque [1] [2] [3] [4]	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti [1] [2] [3] [4]	1.
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.151 con una linea esterna [1]	1.
1.152 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4]	3.
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti	1.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole,	

	Punti attribuiti
e da esse non distanti più di metri 100 [1] [2] [3] [4]	1.
2 - Servizi, attrezzature ed impianti complementari	
2.01 Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato:	
2.011 ore 14/24 [1] [2]	1.
2.012 ore 18/24 [3] [4]	2.
2.013 ore 24/24	3.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021 1 volta al giorno [1] [2]	1.
2.022 2 volte al giorno [3] [4]	2.
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno [1] [2] [3]	1.
2.032 con addetto diurno permanente [4]	4.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti [9]	
2.041 1 volta al giorno [1] [2] [3] [4]	1.
2.042 2 volte al giorno	4.
2.05 Pronto soccorso [1] [2] [3] [4]	
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata	1.
2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato 8/24 ore, con medico reperibile a chiamata	1.
2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata	1.
2.06 Installazioni igienicosanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi [10]	
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti [1] [2] [11]	1.
2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti [3] [4] [11]	4.
2.063 1 bidet a spruzzo ogni 100 ospiti [11]	1.
2.064 1 bidet a spruzzo ogni 50 ospiti [11]	3.
2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [1] [11]	1.
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [2] [11]	3.
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti [3] [11]	5.
2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti [4] [11]	7.
2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti	2.
2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti	3.
2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti	4.
2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti	5.
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti [1] [2] [11]	1.
2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio [11]	2.
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti [3] [11]	3.
2.0616 1 lavabagni 15 ospiti dotato di pannello divisorio [4] [11]	4.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 5°cm. dal suolo [1] [2] [3] [4] [11]	1.
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti [1] [2] [3] [11]	1.
2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti [4] [11]	2.
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti [1] [11]	1.
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti [2] [3] [11]	3.
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti [4] [11]	6.
2.0623 1 lavatoio panni ogni 60 ospiti [1] [2]	1.
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio [3]	3.
2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio [4]	5.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria [1] [2] [3] [4]	1.
2.07 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelliper stoviglie e docce, nonché attraverso	

fontanelle [11] in ragione di almeno una ogni 40 ospiti [1] [2] [3] [4]	1.
2.08 Erogazione acqua calda [12]	
2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle docce chiuse [1] [2]	1.
2.082 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2061 - 2.062 e 2.0626) [3]	3.
2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 e 2.0626) [4]	5.
2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative [13] con erogazione di acqua calda e debitazione allacciate agli impianti idrico e fognario	
2.091 installazioni igienico-sanitarie (lavabo e w.c.) in almeno il 10% delle U.A.	1.
2.092 come 2.091 in almeno il 20% delle U.A.	2.
2.093 installazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c. e bidet) in almeno il 30% delle U.A.	4.
2.094 come 2.93, in almeno il 50% delle U.A. [4]	6.
2.095 come 2.093, in almeno il 75% delle U.A.	8.
2.096 come 2.093, in tutte le U.A.	10.
2.10 Dotazione delle U.A.	
2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti [1] [2] [3] [4]	1.
2.102 Attrezzatura per soggiorno all'aperto composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone [4]	3.
2.103 presa di corrente [1] [2] [3] [4]	1.
2.104 riscaldamento nel 30% delle U.A.	2.
2.105 riscaldamento nel 60% delle U.A.	4.
2.106 riscaldamento nel 100% delle U.A.	7.
2.11 Attrezzature di ristoro	
2.111 bar [1] [2] [3] [14]	1.
2.112 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie [4]	3.
2.113 tavola calda o ristorante self-service [3] [4]	2.
2.114 ristorante con numero di coperti non inferiore al 20% della ricettività autorizzata	4.
2.115 spaccio [1] [2] [3] [4] [14]	1.
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)	
2.121 almeno 1 attrezzatura [3]	1.
2.122 almeno 2 attrezzature [4]	3.
2.123 per ogni attrezzatura in più	2.
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni. noleggio articoli sportivi ecc.)	
2.131 almeno una attrezzatura (o servizio) [2]	1.
2.132 almeno 2 attrezzature (o servizi) [3]	3.
2.133 almeno 3 attrezzature (o servizi) [4]	5.
2.134 per ogni attrezzatura o servizio in più	2.
3 - Ubicazione e caratteristiche ambientali	
3.01 Collocazione nella località (panoramicità; silenziosità., distanza dagli elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo turistico per la zona)	
3.011 panoramicità	1.
3.012 distanza dal centro abitato da 2 a 4 Km	2.
3.013 distanza da mete archeologiche, musei, emergenze naturalistiche di rilievo regionale, da 2 a 4 Km3.	
3.014 distanza in linea d'aria dal mare e da laghi, da 2 a 4 Km	4.
3.02 Accesso	
3.021 con oltre 1 Km. di strada non asfaltata	1.
3.022 con non più di 1 Km. Di strada non asfaltata	2.
3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso	3.

TABELLA C/2

RIEPILOGO
dei «Requisiti Obbligati» per i villaggi turistici
REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI**

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere _____	1.
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro) _____	1.
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole _____	1.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio _____	1.
1.06 Aree ombreggiate	
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio _____	1.
1.07 Superficie delle piazzole	
1.072 non inferiore a mq 60 _____	3.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola _____	1.
1.082 confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti _____	1.
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere _____	1.
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica _____	1.
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni _____	1.
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali _____	1.
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque _____	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.152 con una linea esterna e cabina _____	3.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100 _____	1.
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato	
2.011 ore 14/24 _____	1.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	

2.021 1 volta al giorno	1.
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno	1.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno	1.
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella)	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti	1.
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti	3.
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti	1.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1.
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti	1.
2.0621 1 lavello per stoviglie. con scolapiatti, ogni 40 ospiti	3.
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	1.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1.
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1.
2.08 Erogazione acqua calda	
2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle docce chiuse	1.
2.10 Dotazione delle Uniti Abitative (U.A.)	
2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti	1.
2.103 presa di corrente	1.
2.11 Attrezzature di ristoro	
2.111 bar	1.
2.112 spaccio	1.
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio ecc.)	
2.121 almeno una attrezzatura	1.
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni. Noleggio articoli sportivi, ecc.)	
2.131 almeno una attrezzatura (o servizio)	1.

TABELLA C/3

REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI***

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1.
1.02 Viabilità pedonale	
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola	2.
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	1.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del villaggio	1.

1.06 Aree ombreggiate	
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del villaggio	2.
1.07 Superficie delle piazzole	
1.073 non inferiore a mq. 60	5.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1.
1.083 confini delle piazzole evidenziati con divisori artificiali (diversi da segnali sul terreno o picchetti)	
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere	1.
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1.
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni	1.
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1.
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	1.
1.15 Impianto telefonico, per uso comune	
1.152 con una linea esterna e cabina	3.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi urbani da realizzarsi con la installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1.
2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso assicurato	
2.012 ore 18/24	2.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.022 2 volte al giorno	2.
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031 2 volte al giorno	1.
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno	1.
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella)	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi.	
2.0621 w.c. ogni 15 ospiti	4.
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti	5.
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti	3.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte. ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm.	
Dal suolo	1.
2.0618 1 lavapedi ogni 50 ospiti	1.
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti	3.
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio	3.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1.
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1.

2.08 Erogazione acqua calda	
2.082 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 2.062 2.0626)	3.
2.10 Dotazione delle Unità Abitative (U.A.)	
2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti	1.
2.103 presa di corrente	1.
2.11 Attrezzature di ristoro	
2.111 bar	1.
2.113 tavola calda o ristorante self-service	2.
2.115 spaccio	1.
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf. Pista di pattinaggio ecc.)	
2.121 almeno una attrezzatura	1.
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locali di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)	
2.132 almeno due attrezzature (o servizio)	3.

TABELLA C/4

REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI****

	Punti attribuiti
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	1.
1.02 Viabilità pedonale	
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola	2.
1.03 Parcheggio auto	
1.033 una o più aree di parcheggio. a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore a quello delle piazzole	2.
1.04 Aree libere per uso comune	
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del villaggio	4.
1.06 Aree ombreggiate	
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del villaggio	3.
1.07 Superficie delle piazzole	
1.074 non inferiore a mq. 60	7.
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1.
1.084 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi e aiuole coltivate)	3.
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere	1.
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1.
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale. nonchè dei servizi comuni	1.
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse	

diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali	1.
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1.
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	1.
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.152 con una linea esterna e cabina	3.
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100	1.
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato	
2.012 ore 18/24	2.
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.022 2 volta al giorno	.2.
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.032 con addetto diurno permanente	4.
2.04 accolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno	1.
2.05 Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della tabella)	1.
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi	
2.061 1 w.c. ogni 15 ospiti	4.
2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti	7.
2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio	4.
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	1.
2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti	2.
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti	6.
2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio	5.
2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	1.
2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	1.
2.08 Erogazione acqua calda	
2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2061 2.062 - 2.0626)	5.
2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario	
2.094 Installazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c. e bidet) in almeno il 50% delle Unità Abitative (U.A.)	6.
2.10 Dotazione delle Unità Abitative (U.A.)	
2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile di 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti	1.
2.102 attrezzatura per soggiorno all'aperto, composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone	3.
presa di corrente	1.
2.11 Attrezzature di ristoro	
2.112 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie	3.
2.113 tavola calda o ristorante self-service	2.
2.115 spaccio	1.
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, Minigolf pista di pattinaggio ecc.)	
2.122 almeno due attrezzature	3.

2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardi, tennis da tavolo, cinema noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)
2.133 almeno tre attrezzature (o servizio) _____ 5.

NOTE

[1] Obbligatorio per villaggi turistici

[2] Obbligatorio per villaggi turistici

[3] Obbligatorio per villaggi turistici

[4] Obbligatorio per villaggi turistici

[5] Per i villaggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 - 1.03 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.

[6] Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50%.

[7] La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone.

E' consentita la suddivisione delle piazzole in due settori limitatamente al caso di tende con non più di 3 posti ognuna.

[8] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserve di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata.

Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti, le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

[9] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

[10] Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazione igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Per le installazioni igienico-sanitarie cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni 100 persone ospitabili.

[11] Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.

[12] L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano. Negli insediamenti situati oltre i m. 700 s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie.

[13] Per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalla piazzola e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A.

la superficie coperta non può essere inferiore ai mq. 3 per persona e non può superare:

-
- mq. 35 nei villaggi a 2 stelle;
 - mq. 40 nei villaggi a 3 stelle;
 - mq. 45 nei villaggi a 4 stelle.

Tali parametri non si applicano per tende e roulotte. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.

[14] L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

L.R. 28 luglio 2004, n. 16 ⁽¹⁾.**Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 102.

(2) Vedi, al riguardo, la Det. 26 novembre 2004, n. 17648, la Det. 26 novembre 2004, n. 17649, la Det. 2 maggio 2006, n. 6008, la [Delib.G.R. 4 giugno 2007, n. 803](#), la [Delib.G.R. 31 ottobre 2016, n. 1753](#) e la [Delib.G.R. 26 marzo 2018, n. 417](#). Con Det. 14 novembre 2007, n. 14994 sono stati approvati i marchi identificativi delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, nonché i marchi relativi alle specificazioni tipologiche aggiuntive. Con Det. 21 novembre 2007, n. 15528 è stato approvato il marchio relativo alla specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca per le strutture ricettive extralberghiere, ai sensi della presente legge. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 novembre 2020, n. 1697](#) e la [Delib.G.R. 28 settembre 2022, n. 1600](#).

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1**

Principi e ambito d'applicazione.

1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici nell'ambito dei principi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione e dei principi di semplificazione normativa ed amministrativa.

Art. 2

Funzioni dei Comuni ⁽³⁾.

1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge ⁽⁴⁾.

2. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all'aria aperta, nonché in quelle extralberghiere è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate. La Segnalazione certificata di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) ⁽⁵⁾.

3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attività produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell'impianto produttivo, sia in riferimento all'espletamento delle procedure e delle formalità della prestazione dei servizi ⁽⁶⁾.

4. [Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui alla [legge regionale 26 aprile 2001, n. 11](#) (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali)] ⁽⁷⁾.

5. La Regione ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla [legge regionale 24 marzo 2004, n. 6](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) ⁽⁸⁾.

(3) Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(4) Comma così modificato dall'art. 19, comma 2, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(5) Comma dapprima sostituito dall'art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui le strutture sono ubicate.».

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. Per le strutture ricettive extralberghiere l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.».

(7) Comma soppresso dall'art. 19, comma 3, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(8) Comma così modificato dall'art. 19, comma 4, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 3

Funzioni della Regione.

1. La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo relativamente alle materie di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, gestione e classificazione ⁽⁹⁾. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva ⁽¹⁰⁾.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), definisce modalità e standard dei controlli da svolgersi, da parte delle amministrazioni comunali, sull'applicazione e sul rispetto delle norme della presente legge ⁽¹¹⁾.

4. La Giunta regionale prevede, altresì, meccanismi di revisione e aggiornamento degli atti di cui al comma 2 con cadenza periodica ⁽¹²⁾.

5. L'Amministrazione regionale, inoltre, cura la raccolta e diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la banca dati regionale sulle strutture ricettive con il coinvolgimento ed il supporto degli enti locali, in coerenza con quanto previsto della normativa regionale in materia ⁽¹³⁾.

(9) Periodo così modificato dall'art. 5, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(10) Con [Delib.G.R. 25 giugno 2007, n. 916](#) sono stati approvati, ai sensi del presente comma, gli standard strutturali e i requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

(11) Comma così modificato dall'art. 19, comma 5, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(12) Con [Delib.G.R. 2 novembre 2004, n. 2149](#) e con [Delib.G.R. 2 novembre 2004, n. 2150](#) sono stati approvati standard strutturali e requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta, ai sensi del presente comma. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 4 novembre 2013, n. 1565](#).

(13) Comma così modificato dall'art. 19, comma 6, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

TITOLO II

Definizioni

Art. 4

Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive.

1. Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

3. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), che siano ammobiliati con arredi d'epoca, possono assumere la specificazione aggiuntiva di "residenza d'epoca".

4. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono essere composte anche da più strutture. Fatto salvo quanto previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle strutture non principali, cioè le dipendenze, sono definite dall'articolo 28.

5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura

dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva ⁽¹⁴⁾.

6. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) le residenze turistico-alberghiere;
- c) i condhotel ⁽¹⁵⁾.

7. Sono strutture ricettive all'aria aperta:

- a) i campeggi;
- b) i villaggi turistici;
- b-bis) i marina resort ⁽¹⁶⁾.

8. Sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) le case per ferie;
- b) gli ostelli;
- c) i rifugi alpini;
- d) i rifugi escursionistici;
- e) gli affittacamere;
- f) le case e appartamenti per vacanza.

9. Altre tipologie ricettive:

- a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
- c) aree attrezzate di sosta temporanea;
- c-bis) aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici ⁽¹⁷⁾;
- d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
- e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla [legge regionale 31 marzo 2009, n. 4](#) (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) ⁽¹⁸⁾.

(14) Periodo così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, L.R. 23 aprile 2019, n. 3*. Il testo precedente era così formulato: «6. Sono strutture ricettive alberghiere: a) gli alberghi; b) le residenze turistico-alberghiere.».

(16) Lettera aggiunta dall'*art. 64, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7*.

(17) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 1, L.R. 27 dicembre 2022, n. 23*, a decorrere dal 28 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 30, comma 1, della medesima legge*).

(18) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*.

Art. 5

Strutture ricettive alberghiere.

1. Sono "alberghi" le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per cento del totale.

2. Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono utilizzare la specificazione "residence", le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'atto di Giunta regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40 per cento del totale.

3. Possono assumere la specificazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

4. Di norma assumono la specificazione di "meuble" o "garni" gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio e normalmente di prima colazione, senza ristorante.

5. Possono assumere la specificazione di "centro benessere" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico.

6. Possono assumere la specificazione di "beauty farm" gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti dietetici ed estetici.

7. Possono assumere la specificazione di "villaggio-albergo" le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

8. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centri congressi" le strutture alberghiere dotate di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.

9. Nello specifico atto di Giunta regionale previsto all'articolo 3, comma 2 è definito il numero minimo di camere, suite o unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere; nello stesso atto sono definite le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive alberghiere per utilizzare le specificazioni aggiuntive citate ai commi precedenti e possono essere individuate ulteriori specificazioni aggiuntive.

Art. 6

Strutture ricettive all'aria aperta.

1. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

2. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper e unità abitative fisse.

3. Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può riguardare anche la totalità delle piazzole.

4. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centro vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come stabilito dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

4-bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾.

5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, la cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. Nei Comuni appartenenti alle Comunità montane fino al 70 per cento delle piazzole o delle unità abitative può essere locato con contratto annuale. Tale percentuale è ridotta al 50 per cento nelle altre aree.

6. Non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti:

a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono rimovibili in ogni momento.

7. Non è, inoltre, soggetta a permesso di costruire né a denuncia d'inizio attività l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili e trasportabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.

(19) Comma aggiunto dall'art. 65, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7. Per le norme transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 66, comma 1, della medesima legge.

(20) Vedi, anche, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 21 luglio 2014, n. 1198.

Art. 7

Case per ferie.

1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari ⁽²¹⁾.
 2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti con cui venga stipulata apposita convenzione.
 3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.
 4. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, purché concordate con il Comune e connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.
-

(21) Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.».

Art. 8

Ostelli.

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.

2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Art. 9

Rifugi alpini ed escursionistici.

1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.
 2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
 3. Lo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, definisce i requisiti e le condizioni di esercizio dei rifugi alpini ed escursionistici.
 4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
-
-

Art. 10

Affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
 2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".
-
-

Art. 11

Case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 12

Appartamenti ammobiliati per uso turistico.

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. [In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione] ⁽²²⁾.

3. Gli stessi soggetti comunicano alla Regione i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di statistica e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza ⁽²³⁾.

(22) Periodo soppresso dall'art. 8, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(23) Comma così modificato dall'art. 19, comma 7, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 10, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

Art. 13

Attività saltuaria di alloggio e prima colazione.

1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed & breakfast l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma

d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni ⁽²⁴⁾. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.

2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

3. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della [legge n. 241 del 1990](#), al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2, nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2, in caso di omessa Segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9, e agli articoli 23 e 26 ⁽²⁵⁾.

4-bis. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ⁽²⁶⁾.

5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 comunicano al Comune i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all'accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d). Nelle stanze in cui si effettua l'ospitalità è esposta la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui all'articolo 33, comma 4. Gli stessi soggetti comunicano inoltre alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalle strutture regionali competenti in materia di statistica ⁽²⁷⁾.

(24) Periodo così modificato dall'[art. 9, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#).

(26) Comma aggiunto dall'[art. 11, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 57, comma 1, della medesima legge](#)).

(25) Comma dapprima sostituito dall'[art. 9, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#) e poi così modificato dall'[art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#). Il testo originario era così formulato: «4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2 nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste

all'articolo 36, comma 2 in caso di omessa denuncia d'inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9 e agli articoli 25 e 26.».

(27) Comma dapprima modificato dall'art. 19, commi 8 e 9, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 11, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al Comune e alla Regione entro la data d'inizio dell'attività e, comunque, entro l'1 ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si effettua l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli stessi soggetti comunicano, inoltre, alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.».

Art. 14

Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico.

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico le strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Le caratteristiche di tali strutture sono definite dall'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta. Tali strutture sono realizzabili esclusivamente nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico. L'apertura e la gestione di tali complessi è intrapresa a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della [legge n. 241 del 1990](#), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ⁽²⁸⁾.

(28) Comma così modificato dapprima dall'art. 10, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 15

Aree attrezzate di sosta temporanea.

1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L'avvio dell'attività è intrapreso a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della [legge n. 241 del 1990](#), da presentare al Comune in cui l'area è ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all'aria aperta ⁽²⁹⁾.

2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.

3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.

(29) Comma dapprima sostituito dall'*art. 11, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4* e poi così modificato dall'*art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4*. Il testo precedente era così formulato: «1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'*articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione.».

Art. 15-bis

Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici ⁽³⁰⁾.

1. Per consentire a turisti escursionisti e cicloturisti la sosta temporanea con utilizzo di tende di proprietà del turista, i comuni attraversati dai Cammini iscritti nell'Atlante dei Cammini o inseriti nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio, nonché i comuni attraversati dai percorsi inseriti nella mappa della Rete escursionistica regionale o dalle Ciclovie regionali di cui all'allegato (carta E) del Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025, possono individuare, in aree caratterizzate da carenza di ricettività e al di fuori delle aree protette, ovvero in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, purché compatibili con i vincoli sovraordinati e previo nulla osta degli enti preposti alla tutela, zone in cui è possibile istituire aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.

2. Le aree di cui al comma 1, individuate dai comuni, possono essere realizzate e gestite direttamente dai medesimi comuni ovvero in convenzione con altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. In caso di gestione da parte di soggetto diverso dal Comune, la convenzione dovrà individuare requisiti generali e di servizio da garantire, nonché il livello massimo dei prezzi dei servizi forniti. In caso di servizi a pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 e in particolare deve essere esposta, in modo visibile, la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 33.

3. I criteri e le modalità per l'inserimento nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale approva, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, le direttive in cui sono definiti:

a) i criteri e le modalità per l'identificazione delle zone in cui istituire le aree di sosta;

b) i requisiti generali e di servizio da garantire, con particolare riferimento alla consistenza dei servizi igienici indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, alla salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente, alle modalità di utilizzo ed al periodo di permanenza massima.

(30) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, a decorrere dal 28 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

TITOLO III

Esercizio dell'attività ricettiva ⁽³¹⁾

Art. 16

Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta.

1. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, è intrapreso a seguito della Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio ⁽³²⁾.
2. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta, o nelle loro dipendenze, è intrapreso immediatamente a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990 ⁽³³⁾.
3. La Segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione. Alla Segnalazione certificata di inizio attività è allegata la dichiarazione di classificazione di cui all'articolo 29 ⁽³⁴⁾.
4. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture ⁽³⁵⁾.

(31) Rubrica così sostituita dall'art. 12, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Autorizzazioni».

(32) Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(33) Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(34) Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(35) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta. 1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è

subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.

3. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per le dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.».

Art. 17

Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera.

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione ⁽³⁶⁾.

(36) Articolo così sostituito dall'[art. 14, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Validità. 1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, revoca o decadenza.».

Art. 18

Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere.

1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La Segnalazione certificata di inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza ⁽³⁷⁾.

1-bis. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'[articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990](#) ⁽³⁸⁾.

2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

(37) Comma dapprima sostituito dall'[art. 15, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#) e poi così modificato dall'[art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#). Il testo precedente era così formulato: «1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è

intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente, indicante il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.».

(38) Comma dapprima aggiunto dall'art. 15, comma 2, *L.R. 12 febbraio 2010, n. 4* e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, *L.R. 25 marzo 2016, n. 4*.

Art. 19

Somministrazione di alimenti e bevande.

1. La presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La Segnalazione certificata di inizio attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità ⁽³⁹⁾.

2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria ⁽⁴⁰⁾.

(39) Comma dapprima sostituito dall'art. 16, comma 1, *L.R. 12 febbraio 2010, n. 4* e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, *L.R. 25 marzo 2016, n. 4*. Il testo precedente era così formulato: «1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.».

(40) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi della *legge regionale 26 luglio 2003, n. 14* (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ed è rilasciabile anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della presente legge ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.».

Art. 20

Rappresentanza.

1. La gestione dell'attività e di singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.
2. Qualora titolari dell'esercizio dell'attività ricettiva siano enti, associazioni, società e organizzazioni, la Segnalazione certificata di inizio attività dà atto, altresì, della designazione del rappresentante con funzioni di gestore ⁽⁴¹⁾.

(41) Comma dapprima sostituito dall'*art. 17, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4* e poi così modificato dall'*art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4*. Il testo precedente era così formulato: «2. L'autorizzazione ad enti, associazioni, società e organizzazioni è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un rappresentante con funzioni di gestore. Per le strutture ricettive extralberghiere la nomina del gestore è indicata nella denuncia d'inizio attività.».

Art. 21

Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore.

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:
 - a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l'ufficio del registro delle imprese;
 - b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
 - c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione ⁽⁴²⁾.
2. L'esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici ⁽⁴³⁾.
3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
 - a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di Segnalazione certificata di inizio attività ⁽⁴⁴⁾;

b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;

c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alla Regione secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di statistica, nel rispetto della normativa vigente in materia ⁽⁴⁵⁾;

d) comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale ^{(46) (47) (48)}.

4. [Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo o dal 1° dicembre in caso di zone montane. È consentita un'ulteriore comunicazione in variazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con validità dal 1° giugno dello stesso anno. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell'interessato al Comune] ⁽⁴⁹⁾.

5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse ⁽⁵⁰⁾.

6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attività fino a che si sia ottemperato ⁽⁵¹⁾.

7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

(42) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione da parte del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione stabilite dalla legge dello Stato.».

(43) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «2. L'esercizio delle attività ricettive è soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.».

(44) Lettera così modificata dall'[art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#).

(45) Lettera così modificata dall'[art. 19, comma 10, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#) e dall'[art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 57, comma 1, della medesima legge](#)).

(46) Lettera così sostituita dall'[art. 19, comma 11, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#) e dall'[art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 57, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «d) presenta, altresì, la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta regionale.».

(47) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 luglio 2018, n. 1156](#).

(48) Comma così sostituito dall'[art. 18, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#). Il testo originario era così formulato: «3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:

a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività;

b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;

c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;

d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.».

(49) Comma abrogato dall'[art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 57, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 18, comma 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#) e dall'[art. 19, comma 12, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#).

(50) Comma dapprima modificato dall'[art. 19, commi 13 e 14, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#) e poi così sostituito dall'[art. 12, comma 4, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 57, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1° ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune e alla Regione ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.».

(51) Comma così sostituito dall'[art. 18, comma 5, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#). Il testo originario era così formulato: «6. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di

inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all'obbligo.».

Art. 22

Denominazione.

1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa tipologia, è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In caso di azienda cessata è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.

Art. 23

Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive.

1. La Segnalazione certificata di inizio attività perde efficacia qualora l'esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione ⁽⁵²⁾.

2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi:

a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge;

b) qualora il titolare o il gestore non risulti più iscritto all'ufficio del registro delle imprese, ove prescritto;

c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all'attività ricettiva ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative;

d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell'attività e, ove possibile, non si è provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione;

e) [qualora l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo] ⁽⁵³⁾.

3. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da cinque a trenta giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili,

qualora vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività o in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 23 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività si applica l'*articolo 117-ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ⁽⁵⁴⁾.

(52) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4*.

(54) Articolo così sostituito dall'*art. 19, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Sospensione. 1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da cinque a trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nell'autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.

2. Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare è sospeso dall'attività nel rispetto dell'*articolo 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.».

(53) Lettera abrogata dall'*art. 6, comma 1, L.R. 1° agosto 2019, n. 17*.

Art. 24

Decadenza e revoca.

[1. L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l'esercizio non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

2. L'autorizzazione è revocata dal Comune quando:

a) il titolare o il gestore non risulti più iscritto al Registro delle imprese;

b) il titolare o il gestore, sospeso dall'attività ai sensi dell'*articolo 17-ter del regio decreto n. 773 del 1931*, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;

c) l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa] ⁽⁵⁵⁾.

(55) Articolo abrogato dall'*art. 19, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*.

Art. 25*Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere.*

[1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 36, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal [regio decreto n. 773 del 1931](#).

2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal [regio decreto n. 773 del 1931](#), il Comune vieta il proseguimento dell'esercizio dell'attività.

3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, il titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa] ⁽⁵⁶⁾.

(56) Articolo abrogato dall'[art. 19, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#).

Art. 26*Reclami per carenza dei servizi o di presunta violazione degli obblighi* ⁽⁵⁷⁾.

1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, o che abbiano riscontrato una presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto e documentato, al Comune competente per territorio, anche tramite gli uffici IAT. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste ⁽⁵⁸⁾.

2. [Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della [L.R. 9 agosto 1993, n. 28](#)) sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza] ⁽⁵⁹⁾.

(57) Rubrica così modificata dall'[art. 19, comma 15, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#).

(58) Comma dapprima modificato dall'[art. 20, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#) e poi così sostituito dall'[art. 19, comma 16, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza per segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.».

(59) Comma soppresso dall'[art. 19, comma 17, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#).

TITOLO IV

Classificazione

Art. 27

Nozione.

1. Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici all'aria aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla base delle caratteristiche indicate negli specifici atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ed in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue:

a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso, con possibilità di classifiche intermedie definite "superior" ⁽⁶⁰⁾;

b) residenze turistico-alberghiere da due a cinque stelle ⁽⁶¹⁾;

c) campeggi da una a quattro stelle;

d) villaggi turistici da due a cinque stelle ⁽⁶²⁾.

2. Le strutture ricettive extralberghiere, indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 sono classificate in prima, seconda o terza categoria sulla base delle caratteristiche definite nello stesso atto.

3. È esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di classificazione conforme ai modelli regionali approvati con determinazione del dirigente competente, da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate.

⁽⁶⁰⁾ Lettera così modificata dall'art. 21, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

⁽⁶¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

⁽⁶²⁾ Lettera così modificata dall'art. 13, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

Art. 28

Dipendenze.

1. Le strutture ricettive alberghiere possono essere costituite da più immobili nelle immediate vicinanze della casa madre o da più strutture nello stesso immobile, purché le stesse siano adeguatamente riconoscibili e purché sulla dipendenza sia apposta l'apposita targa di classificazione. Sono dipendenze gli immobili e le strutture diversi della sede principale, che facciano riferimento alla sede principale per i servizi generali e, di norma, per il servizio di ricevimento. Le dipendenze sono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

2. Le dipendenze di strutture ricettive all'aria aperta sono ubicate nelle immediate vicinanze della struttura principale, sono recintate e sono classificate sulla base dei requisiti posseduti così come stabilito nello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora le dipendenze contengano prevalentemente servizi o strutture collettive le stesse concorrono a formare il livello complessivo di classificazione.

Art. 29

Dichiarazione di classificazione.

1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed è allegata alla Segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente ⁽⁶³⁾.

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di Segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾.

(63) Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(64) Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(65) Articolo così sostituito dall'art. 22, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Assegnazione. 1. L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal Comune a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo stesso formula anche la richiesta del livello di classificazione ed è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per il livello di classifica richiesto. La dichiarazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione rettifica o integra la precedente dichiarazione oppure può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di denuncia d'inizio attività. Nel caso in cui i requisiti posseduti non corrispondano a quanto dichiarato si applicano le sanzioni previste all'articolo 37. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.».

Art. 30

Validità.

1. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.
2. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare e il gestore della struttura ricettiva presentano, entro novanta giorni dall'avvenuta modifica, una nuova dichiarazione all'ufficio comunale competente per la revisione del livello di classifica.
3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale [provvede alla revoca dell'autorizzazione o] ⁽⁶⁶⁾ impone il divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Il Comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva non possieda i requisiti minimi per il livello di classificazione posseduto.

(66) Parole soppresse dall'art. 23, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 31

Ricorso.

1. Contro il provvedimento di classificazione adottato d'ufficio è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto, il quale decide nei successivi novanta giorni.

TITOLO V

Disciplina dei prezzi e rilevazioni statistiche

Art. 32*Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive* ⁽⁶⁷⁾.

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d) ⁽⁶⁸⁾.
2. [La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può richiedere la trasmissione delle dichiarazioni medesime secondo le modalità definite con atto del dirigente competente] ⁽⁶⁹⁾.
3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione delle caratteristiche delle strutture è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività ⁽⁷⁰⁾.
4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette al Comune una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore ⁽⁷¹⁾.
5. [La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare o pubblicizzare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione] ⁽⁷²⁾.
6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati al Comune ⁽⁷³⁾.
7. [I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli comunicati ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso] ⁽⁷⁴⁾.
8. [Nel caso previsto dal comma 7 il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate] ⁽⁷⁵⁾.
9. [I prezzi denunciati si intendono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso] ⁽⁷⁶⁾.

(67) Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 18, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(68) Comma dapprima modificato dall'art. 19, comma 19, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Regione, anche in via telematica, le caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura.».

(69) Comma soppresso dall'art. 19, comma 20, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(70) Comma così modificato dall'art. 19, comma 21, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(71) Comma così modificato dall'art. 19, comma 22, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 14, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

(72) Comma soppresso dall'art. 19, comma 23, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(73) Comma così modificato dall'art. 19, comma 24, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 14, comma 3, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

(74) Comma soppresso dall'art. 19, comma 25, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(75) Comma soppresso dall'art. 19, comma 25, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(76) Comma soppresso dall'art. 19, comma 25, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 33

Pubblicità dei prezzi.

1. Nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento ⁽⁷⁷⁾.

2. [Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 1] ⁽⁷⁸⁾.

3. [Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 2, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati. Le unità abitative fisse rimangono soggette all'obbligo di cui al comma 2] ⁽⁷⁹⁾.

3-bis. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso ⁽⁸⁰⁾.

3-ter. Nel caso previsto dal comma 3-bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate ⁽⁸¹⁾.

3-quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso ⁽⁸²⁾.

4. La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1 ⁽⁸³⁾.

(77) Comma dapprima modificato dall'art. 19, comma 26, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.».

(78) Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge).

(79) Comma abrogato dall'art. 20, comma 2, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge).

(80) Comma inserito dall'art. 19, comma 27, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(81) Comma inserito dall'art. 19, comma 27, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

(82) Comma dapprima inserito dall'art. 19, comma 27, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 20, comma 3, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3-quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte e di quanto non espressamente escluso.».

(83) Comma dapprima modificato dall'art. 19, comma 28, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 20, comma 4, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La Regione predispone i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 34

Reclami per irregolare applicazione di prezzi ⁽⁸⁴⁾.

[1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o pubblicizzato in altre forme, possono presentare reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni ulteriore richiesta di natura civilistica.

2. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.

3. La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni previste all'articolo 38].

(84) Articolo soppresso dall'art. 19, comma 29, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 35

Banca dati regionale.

1. Gli enti locali fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale ⁽⁸⁵⁾.

2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1 ⁽⁸⁶⁾.

(85) Comma così modificato dall'[art. 19, comma 30, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#).

(86) Comma sostituito dapprima dall'[art. 24, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#) e poi così modificato dall'[art. 19, comma 31, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#). Il testo precedente era così formulato: «2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, le modifiche e le eventuali revoche, il ricevimento di nuove denunce d'inizio attività per strutture ricettive extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive extralberghiere e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.».

Art. 35-bis

Codice identificativo di riferimento (CIR) ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾.

1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo articolo 4, comma 9, lettere a), c), d) ed e), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35 ⁽⁹⁰⁾.

2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall'articolo 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promo-commercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell'attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.

4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all'obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all'obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

(87) Articolo aggiunto dall'[art. 22, comma 1, L.R. 30 luglio 2019, n. 13](#), a decorrere dal 31 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima

legge).

(88) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi la *Delib.G.R. 27 dicembre 2021, n. 2280*.

(89) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 4 maggio 2023, n. 687*.

(90) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2022, n. 23*, a decorrere dal 28 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 30, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 4, comma 8, lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze) e le altre tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a) (appartamenti ammobiliati per uso turistico) e d) (attività saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalità turistiche, che devono essere esercitate in conformità alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge ed ai rispettivi requisiti e condizioni.».

TITOLO VI

Sanzioni

Art. 36

Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune.

1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attività, senza aver presentato regolare Segnalazione certificata di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 ⁽⁹¹⁾.

2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività in base alla natura della struttura gestita, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 ⁽⁹²⁾.

3. [Chi in sede di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività dichiara requisiti inesistenti è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00] ⁽⁹³⁾.

4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività, non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta ⁽⁹⁴⁾.

5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in forma imprenditoriale, non indicate nella dichiarazione d'inizio attività o non comunicate al Comune nei termini

previsti dall'articolo 21, comma 5, è soggetto ad una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 ⁽⁹⁵⁾.

6. Chiunque interrompe l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, salvo casi accertati di forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.

7. Chi provvede, senza averne preventivamente dato comunicazione al Comune, ad aperture o chiusure straordinarie o in variazione rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera d) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa di euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura o apertura ulteriore, fatti salvi i casi di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà ⁽⁹⁶⁾.

8. Chi non rispetta i limiti stabiliti all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di Segnalazione certificata di inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00 ⁽⁹⁷⁾.

10. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.

(91) Comma dapprima sostituito dall'*art. 25, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4* e poi così modificato dall'*art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4*. Il testo precedente era così formulato: «1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta senza autorizzazione o, in caso di subentro nell'attività, non abbia presentato la denuncia d'inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.».

(92) Comma dapprima sostituito dall'*art. 25, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4* e poi così modificato dall'*art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4*. Il testo precedente era così formulato: «2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente denunciato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella denuncia d'inizio attività in base alla natura della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.».

(93) Comma abrogato dall'*art. 25, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*.

(94) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*.

(95) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 5, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*.

(96) Comma così sostituito dall'*art. 25, comma 6, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4* e dall'*art. 6, comma 2, L.R. 1° agosto 2019, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.».

(97) Comma dapprima sostituito dall'[art. 25, comma 7, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#) e poi così modificato dall'[art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#). Il testo precedente era così formulato: «9. Ogni altra violazione di quanto stabilito in materia di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività o al mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.».

Art. 37

Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione.

1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne espone una con dati non veritieri o comunque utilizza un livello di classifica superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00.
2. [Chi in sede di richiesta di classificazione o in sede di denuncia d'inizio attività dichiara l'esistenza di requisiti inesistenti al fine di ottenere un livello di classificazione superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta] ⁽⁹⁸⁾.
3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta ⁽⁹⁹⁾.

(98) Comma abrogato dall'[art. 26, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#).

(99) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#).

Art. 38

Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi ⁽¹⁰⁰⁾.

1. Chi non effettua o effettua la comunicazione delle caratteristiche della struttura in maniera incompleta o contenente dati non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale sanzione è applicata anche nel caso di mancato invio della comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5 ⁽¹⁰¹⁾.
2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00 ⁽¹⁰²⁾.
3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente visibile delle tabelle dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 200,00 ⁽¹⁰³⁾.
4. Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00 ⁽¹⁰⁴⁾.

5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o prezzi superiori a quelli esposti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00 ⁽¹⁰⁵⁾.

6. [Chi non comunica alla Provincia, secondo le modalità disposte dall'ISTAT, i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti o li comunica scientemente errati o incompleti è sottoposto alle sanzioni di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#) (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'[art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#))] ⁽¹⁰⁶⁾.

7. [La mancata comunicazione alla Provincia dei dati di cui all'articolo 12, comma 3 è punita con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00] ⁽¹⁰⁷⁾.

(100) Rubrica così modificata dall'[art. 19, comma 32, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#).

(101) Comma così modificato dall'[art. 19, comma 33, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#).

(102) Comma così modificato dall'[art. 19, comma 34, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#).

(103) Comma così modificato dall'[art. 21, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25](#), a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 39, comma 1, della medesima legge](#)).

(104) Comma dapprima modificato dall'[art. 19, comma 35, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#) e poi così sostituito dall'[art. 21, comma 2, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25](#), a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 39, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «4. Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 250,00.».

(105) Comma così modificato dall'[art. 19, comma 36, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#).

(106) Comma soppresso dall'[art. 19, comma 37, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#).

(107) Comma soppresso dall'[art. 19, comma 37, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#).

Art. 39

Sanzioni per altre violazioni.

1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00.

TITOLO VII

Disposizioni per usi occasionali o temporanei

Art. 40

Usa occasionale di immobili a fini ricettivi.

1. Gli enti e le associazioni che, nel rispetto dei propri fini statutari ed istituzionali, operano nel campo sociale, culturale e sportivo possono utilizzare come ostelli per la gioventù occasionalmente, per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il nulla osta si considera rilasciato ⁽¹⁰⁸⁾.

(108) Articolo così sostituito dall'art. 27, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Uso occasionale di immobili a fini ricettivi. 1. Gli enti e le associazioni non a scopo di lucro, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive possono utilizzare come ostelli per la gioventù, occasionalmente per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti.».

Art. 41

Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero ⁽¹⁰⁹⁾.

1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14, 15 e 15-bis, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della *legge regionale n. 4 del 2009*, da quanto previsto dalla *legge regionale 28 luglio 2008, n. 14* (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal *decreto legislativo n. 285 del 1992* e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso, a titolo gratuito ⁽¹¹⁰⁾.

2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, l'autorizzazione si considera rilasciata .

(109) Articolo così sostituito dall'art. 28, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 41. Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero. 1. Nel

territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 26/1994, da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), da quanto previsto dal [decreto legislativo n. 285 del 1992](#) e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso. 2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa.».

(110) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettere a) e b), L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, a decorrere dal 28 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

Art. 42

Disposizioni transitorie generali.

1. I titolari o gestori delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro sei mesi dalla pubblicazione degli specifici atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2, ad una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti. Tali strutture possono comunque mantenere la classificazione precedentemente attribuita per un periodo non superiore a tre anni, salvo diverso termine stabilito negli atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per casi specifici, qualora nell'ambito della stessa dichiarazione il titolare o gestore si impegni alla realizzazione degli interventi, da iniziare entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione.

2. Qualora le strutture non possiedano più i requisiti minimi per il mantenimento dell'autorizzazione o per la prosecuzione dell'attività, il Comune assegna un termine per la regolarizzazione dei requisiti e assegna provvisoriamente d'ufficio il livello minimo di classificazione. L'adeguamento dimensionale dei servizi igienici esistenti ai nuovi requisiti è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono, quando si tratti di interventi di ristrutturazione radicale.

3. I Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive esistenti ai parametri qualitativi minimi previsti per ogni livello di classificazione, in deroga ai propri strumenti urbanistici generali vigenti.

TITOLO VIII**Norme transitorie, finali ed abrogazioni****Art. 43**

Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast.

1. Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "Bed and Breakfast") provvedono, entro sei mesi dall'abrogazione della legge stessa, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 10.

Art. 44

Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria aperta.

1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorre, con l'individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi all'aperto.

2. Qualora il mancato inserimento nel piano comunale di aree destinate ai complessi ricettivi all'aria aperta derivasse da un problema di compatibilità ambientale, il Piano territoriale di coordinamento provinciale può individuare le forme di mitigazione da assimilare in sede di strumento urbanistico comunale, evitando la penalizzazione delle caratteristiche di servizio possedute dai complessi interessati.

Art. 45

Oneri di urbanizzazione.

1. Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è individuata un'unica categoria per le strutture ricettive alberghiere, che comprende alberghi e residenze turistico-alberghiere e un'unica categoria per le strutture ricettive all'aperto, che comprende campeggi e villaggi turistici.

Art. 46

Abrogazioni.

1. La legge regionale 30 novembre 1981, n. 42 (Classificazione delle aziende alberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che

regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1 (Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regola le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'articolo 4, comma 9, lettere b) e c), di cui all'articolo 3, comma 2.

3. La legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regola le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive extralberghiere e la tipologia indicata all'articolo 4, comma 9, lettera a), di cui all'articolo 3, comma 2.

4. La legge regionale n. 29 del 2001 è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante la gestione delle attività di bed & breakfast.

L.R. 6 agosto 2007, n. 13 ⁽¹⁾.

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla *legge regionale 6 agosto 1999, n. 14* (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 agosto 2007, n. 22, S.O. n. 5.

(2) Vedi anche l'*art. 1, comma 2, L.R. 23 ottobre 2009, n. 25*, secondo cui le attività disciplinate dalla suddetta legge non si considerano attività di campeggio e di soggiorno ai sensi della presente legge. Vedi, inoltre, il *D.P.Reg. 12 gennaio 2015, n. 1* e il *D.P.Reg. 12 gennaio 2015, n. 2*. Vedi, anche, la Det. reg. 14 luglio 2014, n. G10130, la *Delib.G.R. 31 maggio 2016, n. 277*, la *Delib.G.R. 28 febbraio 2017, n. 83*, la *Delib.G.R. 8 maggio 2020, n. 239*, la *Delib.G.R. 3 novembre 2020, n. 759*, la Det. reg. 16 novembre 2021, n. G14073 e la *Delib.G.R. 18 ottobre 2022, n. 877*.

(3) Ai sensi dell'*art. 1, comma 14, L.R. 10 agosto 2010, n. 3*, i riferimenti contenuti nella presente legge all'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.a. sono da intendersi riferiti all'Agenzia regionale del turismo di cui all'*art. 12 della presente legge* (come sostituito dal comma 11 del suddetto *art. 1, L.R. n. 3/2010*).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Capo I**Disposizioni generali****Sezione I****Finalità****Art. 1**

Oggetto e finalità.

1. La Regione riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e della collettività.

2. La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto, nonché degli obblighi comunitari, detta norme in materia di sviluppo del sistema di offerta

turistica, per rendere tale offerta motore della crescita sostenibile della comunità regionale.

3. A tal fine la Regione interviene, in particolare, per:

a) favorire l'integrazione tra l'offerta turistica e gli altri settori economici e produttivi, al fine di aumentare il valore prodotto a beneficio sia del visitatore che della comunità locale;

b) consolidare e promuovere, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale in tutti i suoi segmenti ⁽⁴⁾;

c) orientare il processo di costruzione e miglioramento del sistema dell'offerta turistica sul territorio, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;

d) promuovere la posizione competitiva internazionale dell'offerta turistica regionale, con particolare riferimento all'attrazione di flussi di domande con caratteristiche e modelli di consumo coerenti con lo sviluppo sostenibile di tutto il territorio regionale, favorendo la crescita occupazionale ⁽⁵⁾;

e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica e della sua qualità anche attraverso la qualificazione e formazione degli operatori, dei servizi e delle strutture ⁽⁶⁾;

f) favorire lo sviluppo di servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per le imprese e le destinazioni turistiche, al fine di migliorare i sistemi di qualità di gestione, e dei sistemi di informazione e di assistenza ai turisti, anche attraverso il coordinamento del sistema informativo turistico regionale;

g) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico della Regione ⁽⁷⁾;

h) promuovere uno sviluppo economico-sociale equilibrato e sostenibile in materia di economia del mare e attuare politiche di gestione e di salvaguardia unitarie della costa ⁽⁸⁾;

i) promuovere il turismo montano e lacuale, valorizzando l'immagine e l'economia della montagna e dei laghi ⁽⁹⁾;

l) garantire la migliore accoglienza dei visitatori e promuovere la qualità complessiva del prodotto e dei servizi turistici;

m) promuovere il turismo sociale, favorendone la fruibilità, con particolare riferimento alle persone con ridotte o impedito capacità motorie, cognitive e sensoriali, ai giovani e alla terza età anche attraverso iniziative che favoriscono l'inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati ⁽¹⁰⁾;

n) favorire politiche attive tese a promuovere la stabilizzazione del mercato del lavoro, nonché la lotta al precariato, l'emersione del lavoro irregolare, il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e della disciplina contrattuale nazionale ed integrativa dei rapporti di lavoro, nonché la qualificazione e la riqualificazione professionale degli addetti del settore, anche mediante il sistema della bilateralità, tramite processi di formazione continua ⁽¹¹⁾;

o) promuovere, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'unitarietà del comparto turistico;

o-bis) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aperto per lo sviluppo economico, sociale, occupazionale della Regione e sostenere il ruolo delle imprese operanti in tale settore con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese ⁽¹²⁾;

o-ter) adeguare l'offerta turistica ai mutamenti della domanda ⁽¹³⁾.

(4) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

(5) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

(6) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022. Il testo precedente era così formulato: «e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso la qualificazione degli operatori, dei servizi e delle strutture;».

(7) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

(8) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

(9) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022. Il testo precedente era così formulato: «i) promuovere il turismo montano valorizzando l'immagine delle località montane;».

(10) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022. Il testo precedente era così formulato: «m) promuovere il turismo sociale, favorendone la fruibilità, con particolare riferimento ai diversamente abili, ai giovani ed alla terza età;».

(11) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

(12) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*.

(13) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*.

Sezione II

Principi generali e ripartizione delle funzioni

Art. 2

Principi generali.

1. La Regione, ai sensi dell'*articolo 189, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14* (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, individua le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali in materia di turismo ed organizza il sistema turistico laziale ispirandosi al principio di sussidiarietà e favorendo l'integrazione delle funzioni tra i soggetti operanti nel settore nonché lo sviluppo del partenariato tra pubblico e privato.

Art. 3

Funzioni della Regione.

1. La Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni amministrative concernenti:

a) l'adozione del piano turistico regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento nonché i criteri per la concessione di contributi per le imprese turistiche e le attività ricettive;

b) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano triennale per lo sviluppo del turismo, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti, studi e programmi di interesse regionale a valenza turistica, lo sviluppo e la valorizzazione di destinazioni turistiche da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione, agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato ⁽¹⁴⁾;

c) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea o da leggi statali;

d) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici;

e) il coordinamento e l'indirizzo in relazione alle attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione, fatta salva l'autonomia degli enti locali ⁽¹⁵⁾;

e-bis. [Al fine di valorizzare quanto disciplinato dalla [L.R. 21/2001](#) (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) e confermato dalla Regione Lazio attraverso il riconoscimento ad ogni "strada" di uno specifico simbolo, le stesse possono essere coinvolte nelle manifestazioni fieristiche legate al turismo, qualora attinenti al settore enogastronomico tipico/locale, al fine di avere visibilità sulle valenze e potenzialità territoriali] ⁽¹⁶⁾.

f) [la promozione turistica sul mercato nazionale che abbia particolare rilievo per l'immagine complessiva del turismo regionale nonché, in via esclusiva, sul mercato estero] ⁽¹⁷⁾;

g) l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito;

h) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione degli stabilimenti balneari;

i) la promozione e la valorizzazione, sul mercato locale, nazionale ed estero, dell'immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali ⁽¹⁸⁾;

l) l'adozione della carta del turista;

m) l'adozione del piano di utilizzazione a scopo turistico ricreativo delle aree del demanio marittimo;

n) la tenuta e l'aggiornamento di un elenco on line, nonché la vigilanza sulle associazioni e sugli altri enti senza scopo di lucro con finalità turistico-ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali con sede legale od operativa, succursale o filiale nel territorio regionale ⁽¹⁹⁾;

o) la promozione e il riconoscimento di sistemi e forme di partenariato pubblico-privato, nonché il sostegno ai relativi progetti di sviluppo ⁽²⁰⁾;

p) il coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

q) la costituzione dell'Osservatorio regionale del turismo;

r) lo sviluppo di una cultura dell'accoglienza diffusa sul territorio regionale, la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso forme di raccordo con le università e i centri di formazione professionale del Lazio, gli istituti tecnici e professionali superiori di secondo grado, gli istituti tecnici superiori di alta formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore anche nell'ambito delle attività svolte dall'Ente bilaterale del turismo, i rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole superiori, le associazioni degli studenti universitari rappresentate all'interno della Consulta dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) di cui alla [legge regionale 27 luglio 2018, n. 6](#) (Disposizioni per il

riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione), di seguito Consulta DiSCo ⁽²¹⁾;

s) [la tenuta dell'elenco regionale delle agenzie sicure] ⁽²²⁾;

t) la pubblicazione annuale nel Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo in regola con tutti i requisiti di legge ⁽²³⁾;

t-bis) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso servizi di informazione e accoglienza turistica ⁽²⁴⁾;

t-ter) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore ⁽²⁵⁾;

t-quater) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali, le rievocazioni storiche, ivi incluse quelle di cui all'[articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15](#) (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche e le manifestazioni fieristiche legate al turismo anche tramite il coinvolgimento delle strade di cui alla [legge regionale 3 agosto 2001, n. 21](#) (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici) e successive modifiche, riconosciute dalla Regione ⁽²⁶⁾;

t-quinquies) il controllo della qualità dei servizi anche mediante la promozione di marchi collettivi regionali istituiti ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia ⁽²⁷⁾;

t-sexies) le associazioni pro-loco ⁽²⁸⁾;

t-septies) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ⁽²⁹⁾;

t-octies) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti, suddivise in Ambiti turistici di destinazione, e dei cluster previsti nel piano di cui all'articolo 17 ⁽³⁰⁾;

t-nonies) la valorizzazione delle forme associative e delle reti d'impresa tra privati nel settore turistico ⁽³¹⁾;

t-decies) le professioni turistiche ai sensi della [legge regionale 19 aprile 1985, n. 50](#) (Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività in ottemperanza alla normativa statale per l'esercizio della professione di guida e accompagnatore turistico ⁽³²⁾;

t-undecies) la raccolta e l'elaborazione dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive e sulla capacità delle strutture ricettive, anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale ⁽³³⁾;

t-duodecies) l'elaborazione di un sistema di gestione unico di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti amministrativi degli operatori e delle imprese di settore da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione ⁽³⁴⁾.

(14) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «b) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano turistico regionale, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale;».

(15) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «e) il coordinamento e l'indirizzo in relazione all'attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, fatta salva l'autonomia degli enti locali;».

(16) Lettera dapprima aggiunta dall'*art. 22, comma 34, lettera a), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1* e poi abrogata dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*.

(17) Lettera dapprima modificata dall'*art. 1, comma 45, lettera a), L.R. 13 agosto 2011, n. 12* e poi abrogata dall'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*.

(18) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «i) l'assegnazione del marchio turistico regionale;».

(19) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera f), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «n) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, nonché la vigilanza sulle associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, operanti a livello nazionale, che abbiano sedi operative nel territorio regionale;».

(20) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «o) il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento dei relativi progetti di sviluppo;».

(21) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera h), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «r) l'alta formazione degli operatori del comparto turistico attraverso la "Scuola di alta formazione del turismo";».

(22) Lettera abrogata dall'[art. 2, comma 1, lettera i\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#).

(23) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lettera l\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «t) la pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR);».

(24) Lettera dapprima aggiunta dall'[art. 1, comma 45, lettera b\), L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#) e poi così modificata dall'[art. 2, comma 1, lettera m\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#).

(25) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 45, lettera b\), L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 1, comma 172, della stessa legge](#)).

(26) Lettera dapprima aggiunta dall'[art. 1, comma 45, lettera b\), L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#) e poi così modificata dall'[art. 2, comma 1, lettera n\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#).

(27) Lettera dapprima aggiunta dall'[art. 1, comma 45, lettera b\), L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#) e poi così modificata dall'[art. 2, comma 1, lettera o\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#).

(28) Lettera aggiunta dall'[art. 29, comma 1, lettera a\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 89, comma 1, della medesima legge](#)).

(29) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, lettera p\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#).

(30) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, lettera p\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#).

(31) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, lettera p\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#).

(32) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, lettera p\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della](#)

medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#).

(33) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, lettera p\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#).

(34) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, lettera p\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#).

Art. 4

Funzioni delle province ⁽³⁵⁾.

[1. Nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale, le province:

a) adottano i piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;

b) attuano specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari;

c) realizzano attività di promozione del prodotto turistico;

d) [svolgono, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 6, le seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche:

1) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);

2) il controllo della qualità dei servizi;

3) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;

5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), per il tramite dell'Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

2. Le province svolgono, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi delegati dalla Regione concernenti:

a) la vidimazione, la raccolta e la pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive ⁽³⁸⁾;

b) la verifica della classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione ⁽³⁹⁾;

c) le agenzie di viaggi e turismo, nonché le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, ivi compresa l'attività di vigilanza;

d) le associazioni pro-loco; ⁽⁴⁰⁾

e) la concessione di contributi.

3. Le province inoltre:

a) provvedono alla raccolta ed elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive anche con la collaborazione dei comuni;

b) provvedono alla trasmissione dei dati alla Regione nell'ambito del sistema statistico regionale ed assicurano la necessaria collaborazione all'Osservatorio regionale del turismo].

(35) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

(36) Ai sensi dell'art. 1, comma 14, L.R. 10 agosto 2010, n. 3, il riferimento all'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.a., qui indicato, è da intendersi riferito ora all'Agenzia regionale del turismo di cui all'art. 12 della presente legge (come sostituito dal comma 11 del suddetto art. 1, L.R. n. 3/2010).

(37) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 48, L.R. 13 agosto 2011, n. 12, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 172, della stessa legge).

(38) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

(39) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «b) l'attribuzione della classifica delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione e il rilascio del relativo attestato;».

(40) Lettera abrogata dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge).

Art. 5

Funzioni dei comuni e di Roma capitale ⁽⁴¹⁾.

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale svolgono le seguenti funzioni concernenti:

a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali di livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

b) le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive, dalle agenzie di viaggi e turismo e la relativa vigilanza ⁽⁴²⁾;

b-bis) la verifica dell'avvenuta esposizione dei prezzi massimi presso la reception o la hall delle strutture ricettive e l'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8 ⁽⁴³⁾;

b-ter) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive ai sensi dell'articolo 25, comma 2, sulla base dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 56 ⁽⁴⁴⁾;

b-quater) la classificazione, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, degli stabilimenti balneari sulla base dei criteri e dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 56 e la relativa verifica ⁽⁴⁵⁾;

b-quinques) il rilascio delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative e la relativa vigilanza, nonché la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 46-bis ⁽⁴⁶⁾;

c) la formulazione di proposte alla Regione per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico ⁽⁴⁷⁾.

2. [I comuni svolgono, altresì, funzioni e compiti amministrativi delegati concernenti la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 46-bis il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative nonché la relativa vigilanza] ⁽⁴⁸⁾.

3. I comuni, inoltre:

a) collaborano con la Regione per la raccolta dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive e sulla capacità delle strutture ricettive ⁽⁴⁹⁾;

b) assicurano all'Osservatorio regionale del turismo e al sistema statistico regionale la necessaria collaborazione.

3-bis. Ferme restando le funzioni di cui ai commi 1 e 3, a Roma Capitale sono conferiti inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse, nonché lo sviluppo, l'organizzazione e la valorizzazione della destinazione turistica di Roma Capitale anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

c) l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);

d) l'organizzazione, d'intesa con la Regione, dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t-bis);

e) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t-ter) ⁽⁵⁰⁾.

3-ter. Ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, nonché della sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica, della mobilità e della vivibilità necessaria alla fruizione dei luoghi da parte della collettività, Roma Capitale può individuare criteri specifici in riferimento a determinati ambiti territoriali per lo svolgimento di attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziale per fini turistici, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione ⁽⁵¹⁾.

(41) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 49, lettera a), L.R. 13 agosto 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 172, della stessa legge*).

(42) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8* e dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «b) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza.».

(43) Lettera dapprima aggiunta dall'*art. 2, comma 2, L.R. 27 novembre 2013, n. 8* e poi così sostituita dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «b-bis) la fornitura, ai titolari o ai gestori delle strutture ricettive, delle tabelle riepilogative dei prezzi e del relativo cartellino, nonché la verifica dell'avvenuta esposizione dei prezzi e l'applicazione della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8.».

(44) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*.

(45) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*.

(46) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*.

(47) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 1, lettera d\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#).

(48) Comma dapprima modificato dall'[art. 2, comma 54, lettera a\), L.R. 14 luglio 2014, n. 7](#) e poi abrogato dall'[art. 4, comma 1, lettera e\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#).

(49) Lettera così sostituita dall'[art. 4, comma 1, lettera f\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «a) collaborano con la provincia per la raccolta dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive;».

(50) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 1, comma 49, lettera b\), L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#) e poi così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lettera g\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «3-bis. In attesa del completamento dell'attuazione di quanto previsto dall'[articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#) (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'[articolo 119 della Costituzione](#)), Roma Capitale svolge le funzioni ed i compiti in materia di turismo di cui al presente articolo.».

(51) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, lettera h\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#).

Art. 5-bis

Elenco regionale delle località turistiche. ⁽⁵²⁾

1. Sono comuni turistici, ai fini di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modifiche, tutti i comuni della Regione.

(52) Articolo aggiunto dall'[art. 29, comma 1, lettera c\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 89, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 6

Comune di Roma ⁽⁵³⁾.

[1. Nelle more della entrata in vigore della legge concernente l'ordinamento di Roma Capitale della Repubblica, di cui all'[articolo 114, comma terzo, della Costituzione](#), al

Comune di Roma sono attribuite, in conformità all'[articolo 9, comma 3, della L.R. n. 14/1999](#), oltre alle funzioni di cui all'articolo 5, le funzioni già di competenza dell'APT, istituita nell'ambito del comune stesso, ai sensi della L.R. n. 9/1997, ed individuate nell'articolo 4, comma 1, lettera d)].

(53) Articolo abrogato dall'[art. 1, comma 50, L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 172, della stessa legge).

Art. 7

Atti di direttiva e poteri sostitutivi.

1. Al fine di garantire l'effettivo ed omogeneo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti ai comuni e a Roma Capitale ai sensi dell'articolo 5, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni, adotta atti di indirizzo e coordinamento nonché atti di direttiva ai sensi dell'[articolo 17, commi 2 e 3, della L.R. n. 14/1999](#), sentite le associazioni regionali degli enti locali ⁽⁵⁴⁾.

2. Nel caso di inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni conferite la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto.

(54) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle province, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta atti di direttiva ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della L.R. n. 14/1999](#).».

Sezione III

Organizzazione turistica regionale

Art. 8

Organizzazione turistica regionale ⁽⁵⁵⁾.

1. La Regione, al fine di assicurare l'immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni nonché di favorirne lo sviluppo complessivo e omogeneo, sovrintende all'organizzazione turistica regionale, coinvolgendo gli enti locali e le loro forme associative, gli altri soggetti pubblici interessati, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore.

2. [Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per progettare prodotti turistici integrati, raggiungere nuovi segmenti di mercato, implementare politiche di turismo sostenibile, supportare lo sviluppo di imprese innovative, attrarre investitori internazionali e coordinare i progetti di sviluppo degli Ambiti turistici di

destinazione di cui all'articolo 11, la Regione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del presente articolo, promuove la costituzione, in qualità di fondatore, della fondazione di partecipazione denominata Destination Management Organization (DMO)] ⁽⁵⁶⁾.

2-bis. [Lo statuto della DMO prevede adeguate forme di partecipazione e di coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati, anche mediante l'istituzione di categorie di partecipanti diversi dai fondatori ovvero attraverso iniziative di co-progettazione, il cui contributo appaia coerente e funzionale rispetto alle finalità di cui ai commi 1 e 2] ⁽⁵⁷⁾.

2-ter. [Il Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla DMO in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della stessa DMO] ⁽⁵⁸⁾.

2-quater. [I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della DMO sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato] ⁽⁵⁹⁾.

(55) Articolo così sostituito dall'[art. 6, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Organizzazione turistica regionale. 1. L'organizzazione turistica regionale si articola in: a) sistemi turistici locali; b) Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A.; c) servizi di informazione e accoglienza turistica; d) associazioni pro-loco.».

(56) Comma dapprima sostituito dall'[art. 9, comma 33, lettera a\), L.R. 23 novembre 2022, n. 19](#) e poi abrogato dall'[art. 4, comma 1, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2023, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 24, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per progettare prodotti turistici integrati, raggiungere nuovi segmenti di mercato, implementare politiche di turismo sostenibile, supportare lo sviluppo di imprese innovative, attrarre investitori internazionali e coordinare i progetti di sviluppo degli Ambiti turistici di destinazione di cui all'articolo 11, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto e della disciplina da adottarsi con apposita legge regionale, la costituzione di una fondazione di partecipazione denominata Destination Management Organization (DMO).».

(57) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 9, comma 33, lettera a\), L.R. 23 novembre 2022, n. 19](#) e poi abrogato dall'[art. 4, comma 1, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2023, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 24, comma 1, della medesima legge](#)).

(58) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 9, comma 33, lettera a\), L.R. 23 novembre 2022, n. 19](#) e poi abrogato dall'[art. 4, comma 1, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2023, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 24, comma 1, della medesima legge](#)).

(59) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 9, comma 33, lettera a\), L.R. 23 novembre 2022, n. 19](#) e poi abrogato dall'[art. 4, comma 1, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2023, n.](#)

23, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

Art. 8-bis

Promozione della mobilità intermodale ⁽⁶⁰⁾.

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del comparto turistico, in raccordo con i soggetti aderenti all'organizzazione turistica regionale di cui all'articolo 8, promuove, altresì, la realizzazione di progetti volti a favorire la mobilità intermodale, attraverso l'integrazione di servizi di trasporto pubblico locale esistenti con servizi e strutture, anche temporanei o mobili, volti ad incrementare, in particolare, l'utilizzo della mobilità ciclistica.

(60) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

Art. 9

Sistemi turistici locali ⁽⁶¹⁾.

[1. I sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, sono il principale ambito di programmazione integrata per lo sviluppo turistico del territorio, caratterizzati dall'offerta integrata di attrazioni turistiche, beni culturali e ambientali, compresi i prodotti eno-gastronomici e dell'artigianato locale, nonché dalla presenza diffusa di imprese turistiche, singole o associate.

2. Ai STL possono partecipare le province, i comuni, le comunità montane, le comunità isolate, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni pro-loco, gli enti e i privati, singoli o associati, che operano nel settore turistico e nei settori ad esso collegati].

(61) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

Art. 10

Riconoscimento dei sistemi turistici locali ⁽⁶²⁾.

[1. La Giunta regionale, previa concertazione con gli enti pubblici locali, le parti economiche e sociali, gli altri organismi operanti nel settore, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, con propria deliberazione specifica i

parametri minimi, utili ai fini del riconoscimento dei STL e concernenti i seguenti elementi:

a) numero e ubicazione geografica, con specifico riferimento alla consistenza demografica ed all'estensione territoriale, dei comuni partecipanti;

b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero degli arrivi e delle presenze turistiche;

c) presenza di un'offerta turistica significativa che coinvolga tutto il territorio del STL ed i suoi attori e che determini una rappresentazione integrata e sinergica dal punto di vista della domanda;

d) valenza turistica caratterizzata dall'offerta di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale.

2. La Giunta regionale, previa concertazione con gli enti pubblici locali, le parti economiche e sociali, gli altri organismi operanti nel settore, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, riconosce i STL sulla base dei parametri di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale riconosce, altresì, i STL interregionali sulla base di criteri stabiliti d'intesa con le altre Regioni interessate].

(62) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

Art. 11

Ambiti turistici di destinazione ⁽⁶³⁾

1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare la propria offerta turistica complessiva, assicurando l'immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni, promuove, nell'ambito dell'organizzazione turistica regionale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente e in coerenza con la programmazione turistica regionale, la costituzione dei seguenti Ambiti turistici di destinazione (ATD), individuati nell'allegato A alla presente legge:

- a) Tuscia e Maremma Laziale;
- b) Litorale del Lazio;
- c) Valle del Tevere;
- d) Sabina e Monti Reatini;
- e) Valle dell'Aniene e Monti Simbruini;
- f) Castelli Romani;
- g) Monti Lepini e Agro Pontino;

h) Ciociaria;

i) Roma Città Metropolitana.

2. Gli ATD sono coordinati da organismi operanti nella filiera del turismo ai sensi dell'articolo 8, ai quali possono partecipare soggetti pubblici e privati. Gli enti locali, ricadenti nel medesimo ambito, devono organizzarsi per gestire in forma associata l'informazione e l'accoglienza turistica e per definire insieme iniziative coordinate di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta e dei servizi, con specializzazioni per mercati, segmenti e periodi di fruizione.

3. Gli ATD sono organizzati in coerenza con le previsioni del piano triennale per lo sviluppo del turismo di cui all'articolo 17, secondo i differenti cluster e segmenti di domanda turistica individuati dal piano stesso.

4. Gli ATD e i relativi progetti di sviluppo sono rivolti a migliorare l'accoglienza, la qualità della ricettività, i servizi turistici, l'accessibilità, la sostenibilità ambientale, economica e sociale, anche attraverso il ricorso agli strumenti dell'innovazione tecnologica, favorendo la destagionalizzazione del turismo nonché la cooperazione per tipologia di prodotto turistico, inteso quale insieme coordinato di beni e servizi di un ambito territoriale, in grado di soddisfare specifici segmenti della domanda.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri, i requisiti, gli standard minimi di qualità e le modalità di funzionamento degli ATD.

(63) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022. Il testo precedente era così formulato: «Art. 11. Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali. 1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e tenuto conto del piano turistico regionale, cofinanzia progetti di sviluppo predisposti, attraverso forme di programmazione negoziata, dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, finalizzati a: a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione; b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località con insediamenti turistico-ricettivi o ad alta valenza turistica; c) sostenere l'innovazione tecnologica dei servizi di informazione e di accoglienza turistica; d) sostenere la qualificazione delle imprese turistiche, con priorità per le misure volte a garantire stabilità nell'occupazione, gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, di accessibilità e fruibilità, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo dei livelli di eccellenza ed ai sistemi di certificazione ambientale (Emas ed Ecolabel) dei servizi e delle strutture turistiche, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale.».

Art. 12

Agenzia regionale del turismo ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾.

[1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle norme generali previste nella *legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1* (Norme generali relative alle agenzie

regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) è istituita l'Agenzia regionale del turismo, di seguito denominata Agenzia,

2. L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale in materia di turismo a supporto delle finalità di cui alla presente legge e nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi della Regione e, in particolare, sentita la competente commissione consiliare:

a) promuove l'offerta turistica in Italia e all'estero;

b) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale;

c) organizza e partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e le varie offerte regionali;

d) fornisce supporto e assistenza tecnica alla struttura regionale competente in materia di turismo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché all'Osservatorio regionale del turismo di cui all'articolo 20;

e) svolge attività di monitoraggio e supporto alla valutazione dell'impatto delle politiche sul turismo;

e-bis) promuove, coordina e gestisce in maniera integrata gli interventi sulla rete dei cammini della Regione Lazio (RCL) ⁽⁶⁶⁾.

2-bis. Le funzioni di cui al comma 2, lettera e-bis), sono svolte nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale vigente agli enti di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette). ⁽⁶⁷⁾

3. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto, su proposta congiunta degli assessori regionali competenti in materia di turismo e organizzazione e personale ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza in materia turistica e nella direzione di organizzazioni complesse.

4. L'incarico di direttore è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell'[articolo 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16](#) (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche, l'incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest'ultima. La Giunta regionale può revocare l'incarico nei casi previsti dagli [articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6](#) (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

5. In coerenza con le previsioni dell'[articolo 11 della L.R. n. 6/2002](#) e del titolo III, capo I, del [Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1](#) (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, il sistema organizzativo dell'Agenzia è definito dal direttore con specifico regolamento di

organizzazione, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'[articolo 5 della L.R. n. 1/2008](#). Entro trenta giorni dalla nomina il direttore predispose la proposta di regolamento di organizzazione e la trasmette ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti in materia di turismo e organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta di adozione del regolamento stesso, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e, da ultimo, la competente commissione consiliare.

5-bis. Il regolamento di cui al comma 5, in particolare, prevede, quali delocalizzazioni periferiche dell'Agenzia, gli sportelli territoriali del turismo, con funzioni informative e di supporto in materia di attività turistiche e ricettive, nei confronti degli operatori turistici e degli amministratori locali. ⁽⁶⁸⁾

6. Il controllo strategico dell'attività dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall'[articolo 30 del Reg. reg. n. 1/2002](#) e successive modifiche. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente per il direttore regionale.

7. Ai sensi dell'[articolo 2 della L.R. n. 1/2008](#) la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

8. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:

a) un fondo stanziato nell'UPB B43;

b) i proventi derivanti dalle attività svolte a favore di enti locali e di altri enti pubblici ai sensi dell'[articolo 3 della L.R. n. 1/2008](#);

c) eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.

9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica quanto previsto dalla [L.R. n. 1/2008](#)].

(64) Articolo abrogato dall'[art. 10, comma 1, lettera a\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'[art. 1, comma 11, L.R. 10 agosto 2010, n. 3](#), dall'[art. 1, comma 51, L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#), dall'[art. 4, comma 1, L.R. 10 marzo 2017, n. 2](#) e dall'[art. 29, comma 1, lettera d\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#). Il testo precedente era così

formulato: «Art. 12. Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. 1. La Regione, le Province del Lazio, il Comune di Roma, al fine di garantire l'unitarietà, la concertazione e il coordinamento degli interventi in materia di promozione turistica di Roma e del Lazio in Italia e all'estero, si avvalgono dell'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A., di seguito denominata Agenzia, costituita ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, cui partecipano con le modalità di cui all'articolo 13. 2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia in particolare: a) promuove l'offerta turistica regionale in Italia e all'estero; b) favorisce la diffusione di una più ampia cultura dell'ospitalità tra operatori pubblici e privati e la popolazione locale; c) promuove la cultura della tutela dei diritti del turista consumatore; d) cura la stampa e la distribuzione del materiale informativo e promozionale di livello regionale e locale anche negli IAT; e) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale; f) partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e le varie offerte regionali; g) svolge qualsiasi ulteriore funzione necessaria per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica. 3. L'Agenzia opera nel rispetto di quanto stabilito dall'[articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#) e successive modifiche.».

(65) Con [Reg. reg. 16 giugno 2011, n. 5](#) è stata dettata la disciplina del sistema organizzativo dell'Agenzia regionale del turismo.

(66) Lettera aggiunta dall'[art. 4, comma 1, L.R. 10 marzo 2017, n. 2](#), a decorrere dal 15 marzo 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 19, comma 1 della medesima legge](#)).

(67) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1-bis, aggiunto dall'\[art. 17, comma 95, lettera c\\), L.R. 14 agosto 2017, n. 9\]\(#\)](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 18, comma 1, della medesima legge](#)).

(68) Comma prima aggiunto dall'[art. 1, comma 51, L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 1, comma 172, della stessa legge](#)) e poi così sostituito dall'[art. 29, comma 1, lettera d\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 89, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «5-bis. Il regolamento di cui al comma 5, in particolare, prevede, quali strutture periferiche dell'Agenzia, gli uffici territoriali del turismo, uno per ciascuna delle cinque province della Regione.».

Art. 13

Partecipazione e rappresentanza della Regione nell'Agenzia.

[1. La partecipazione della Regione alla Agenzia è subordinata alla condizione che lo statuto preveda che:

a) alla Regione sia riservata la maggioranza assoluta delle azioni, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;

b) possano essere azionisti dell'Agenzia, oltre alla Regione, le province, il Comune di Roma, gli altri comuni, singoli o associati e le camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura regionali, anche in forma associata;

c) la promozione dell'offerta turistica sia attuata mediante un programma annuale delle attività, adottato nel rispetto delle previsioni contenute nel piano turistico regionale;

d) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e di sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa all'Agenzia;

e) l'Agenzia si doti di una struttura organizzativa tale da garantire un raccordo stabile con i territori provinciali.

2. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'Agenzia dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di turismo da lui delegato.

3. I rappresentanti della Regione negli altri organi dell'Agenzia sono contestualmente designati dal Consiglio regionale con voto limitato e sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione ⁽⁶⁹⁾.

4. Per l'attuazione del programma annuale di attività dell'Agenzia, di cui al comma 1, lettera c), è istituito un fondo di rotazione, di seguito denominato fondo, affidato in gestione, con apposita convenzione, all'Agenzia stessa, che lo amministra con propria contabilità. La convenzione disciplina i diritti e gli obblighi della Regione e dell'Agenzia relativamente alla gestione del fondo stesso, alla destinazione degli eventuali rendimenti ed agli oneri di gestione del fondo stesso, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse] ⁽⁷⁰⁾.

(69) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

(70) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 12, L.R. 10 agosto 2010, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della medesima legge).

Art. 14

Servizi di informazione e accoglienza turistica ⁽⁷¹⁾

1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni e Roma Capitale, organizza sul territorio di propria competenza servizi di informazione e accoglienza turistica, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive e turistico-sportive, della consistenza e omogeneità delle risorse turistiche e dei servizi pubblici esistenti, della presenza di parchi archeologici, di aree naturali protette, di siti di rilevanza turistica, storico-artistica e religiosa, nonché di eventuali servizi di informazione e accoglienza turistica già presenti sul territorio.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, in conformità agli indirizzi programmatici della Regione e tenuto conto delle eventuali proposte presentate dai comuni interessati, con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica la Regione può stipulare convenzioni con i comuni competenti per territorio e con altri enti e

associazioni di settore operanti sul territorio, anche ricorrendo a forme di partenariato pubblico-privato. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati anche alle agenzie di viaggi e turismo, previo avviso pubblico.

4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica, svolti secondo criteri di imparzialità e trasparenza, assicurano l'informazione sull'offerta turistica del territorio regionale e di riferimento nonché forniscono informazioni e materiale informativo sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, sui servizi di ristorazione e sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.

5. La Regione con i regolamenti di cui all'articolo 56 disciplina:

a) le caratteristiche e gli standard dei servizi di informazione e accoglienza turistica;

b) i segni distintivi dei servizi di informazione e accoglienza turistica;

c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;

d) i requisiti e gli obblighi riguardanti eventuali soggetti terzi ai quali la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi di cui al presente articolo;

e) le modalità di interazione con la piattaforma informatica regionale di promozione turistica;

f) l'oggetto del servizio d'informazione e accoglienza turistica.

(71) Articolo così sostituito dall'*art. 11, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Servizi di informazione e accoglienza turistica. 1. Le province ed il Comune di Roma organizzano sul territorio di propria competenza servizi di informazione e accoglienza turistica, di seguito denominati IAT, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive, extraricettive e turistico-sportive, della consistenza ed omogeneità delle risorse turistiche e dei servizi pubblici esistenti, della presenza di parchi archeologici, parchi e riserve naturali, siti di rilevanza storico-artistica e religiosa, nonché di eventuali IAT già presenti sul territorio. 2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, in conformità agli indirizzi programmatici della Regione e tenuto conto delle eventuali proposte presentate dai comuni interessati, con atto deliberativo del competente organo provinciale o del Comune di Roma. 3. In base al periodo di apertura ogni servizio può essere annuale, stagionale o occasionale. 4. La gestione degli IAT può essere svolta dalle province e dal Comune di Roma anche mediante convenzione con le associazioni pro-loco e con altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero ricorrendo a forme di gestione associata.».

Art. 15

Associazioni pro-loco ⁽⁷²⁾

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione, la promozione e la tutela delle

tradizioni locali, dei prodotti e delle bellezze del territorio.

2. Le associazioni pro-loco, d'intesa con gli enti locali interessati e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in particolare:

a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;

b) svolgono attività ricreative e di propaganda per la promozione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali storiche, religiose e popolari, nonché attività dirette a migliorare, in generale, la qualità dell'esperienza di cittadini e visitatori;

c) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con la Regione, i comuni e Roma Capitale ai sensi dell'articolo 14, comma 3;

d) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi delle politiche del turismo degli enti locali e della Regione ferma restando la preclusione allo svolgimento di iniziative riservate alle attività professionali turistiche, come quelle delle guide, delle agenzie di viaggi e turismo, degli accompagnatori e di ogni altra attività turistica sottoposta a titoli abilitativi e vincoli di legge.

3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unione nazionale delle pro-loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni territoriali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e locale.

4. Presso la Regione è istituito l'albo regionale delle associazioni pro-loco. Per l'iscrizione all'albo devono ricorrere le seguenti condizioni che:

a) nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all'albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, storico e culturale; in tal caso l'iscrizione all'albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentite l'UNPLI e l'amministrazione locale di riferimento;

b) l'associazione sia costituita con scrittura privata registrata;

c) nello statuto dell'associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.

5. Nell'ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede finanziamenti alle associazioni pro-loco, sotto forma di patrocinio oneroso, di cui all'[articolo 31, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26](#), relativo alla promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali e successive modifiche, per le finalità di cui al comma 2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai suddetti finanziamenti regionali.

6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all'albo alla Regione, corredata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere del comune.

7. La denominazione "pro loco" è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all'albo.

8. La cancellazione dall'albo è disposta dalla Regione qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un'inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità di cui al comma 2 e su motivata richiesta dell'amministrazione locale di riferimento.

(72) Articolo dapprima modificato dall'art. 29, comma 1, lettera e), numeri 1)-4), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7* e poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, *L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta *L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Associazioni pro-loco. 1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro, dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali. 2. Le associazioni pro-loco, in particolare: a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località; b) svolgono attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo; c) svolgono attività ricreative nonché attività dirette a migliorare, in generale, le condizioni di soggiorno dei turisti; d) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT; e) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo. 3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unione nazionale delle pro-loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e provinciale. 4. Presso la Regione è istituito l'albo regionale delle associazioni pro-loco. Per l'iscrizione all'albo devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all'albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico; in tal caso l'iscrizione all'albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentita l'UNPLI regionale; b) che l'associazione sia costituita con scrittura privata registrata; c) che nello statuto dell'associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale. 5. Nell'ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede contributi alle associazioni pro-loco sulla base di programmi annuali di attività, predisposti dalle stesse associazioni pro-loco, nei quali è contenuta la relativa spesa. L'iscrizione all'albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai contributi regionali. 6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all'albo alla Regione, corredata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere del comune. 7. La denominazione "pro-loco" è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all'albo. 8. La cancellazione dall'albo è disposta qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un'inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge.».

Capo II

Programmazione turistica

Art. 16

Finalità della programmazione turistica ⁽⁷³⁾.

1. La Regione riconosce il turismo quale attività fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e definisce le strategie di sviluppo turistico della destinazione Lazio attraverso lo strumento della programmazione turistica.
2. La Regione, attraverso la programmazione turistica realizzata con il coinvolgimento degli stakeholder del territorio:
 - a) sostiene uno sviluppo turistico competitivo e sostenibile della destinazione Lazio;
 - b) individua le direttrici di intervento per incrementare la visibilità e la competitività della destinazione Lazio e per favorire uno sviluppo armonico ed equilibrato delle diverse offerte territoriali esistenti nella regione;
 - c) riconosce e valorizza gli elementi di identità delle diverse aree territoriali del Lazio al fine di favorire uno sviluppo diffuso del turismo sul territorio regionale incluse le aree turisticamente marginali;
 - d) favorisce la destagionalizzazione e la delocalizzazione dei flussi turistici e l'incremento della permanenza media dei turisti sull'intero territorio regionale;
 - e) definisce interventi per favorire un incremento dell'occupazione e un miglioramento della qualità del lavoro nel settore, per promuovere lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per rendere l'industria del turismo laziale più attrattiva nei confronti di potenziali investitori;
 - f) promuove il miglioramento del livello qualitativo dell'offerta turistica, dei singoli prodotti e del sistema territoriale nel suo complesso, quale strumento per innalzare il livello di soddisfazione di turisti e residenti;
 - g) individua i criteri per un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse pubbliche disponibili e le modalità di coinvolgimento delle risorse private per l'attuazione di progetti strategici.

(73) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Finalità della programmazione turistica. 1. La Regione riconosce il turismo quale componente essenziale dello sviluppo sostenibile e promuove: a) l'elaborazione di una strategia organica per il turismo che orienti l'evoluzione delle diverse offerte territoriali esistenti nella regione e individui i raccordi e le sinergie esistenti tra le stesse; b) l'identificazione dei criteri operativi di allocazione delle risorse pubbliche disponibili, nonché delle modalità di coinvolgimento delle risorse private per l'attuazione dei progetti strategici; c) la definizione degli interventi volti a favorire lo sviluppo diffuso del turismo regionale e sostenere le opportunità delle aree meno avvantaggiate; d) la destagionalizzazione dell'offerta turistica, indirizzandola verso le fasce di popolazione interessata, al fine di promuovere nuovi turismi o turismi di nicchia, quali quelli relativi ai diversamente abili, ai giovani ed alla terza età; e) l'elevazione del livello di qualità del prodotto turistico; f) l'innovazione del prodotto attuata attraverso il sostegno alle tecniche innovative nei settori della bioarchitettura e

del risparmio energetico e dei sistemi di certificazione ambientale (Emas ed Ecolabel) dei servizi e delle strutture turistiche; g) il coordinamento tra il sistema infrastrutturale del territorio e le aree di fruizione turistica.

Art. 17

Piano triennale per lo sviluppo del turismo ⁽⁷⁴⁾ .

1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale europea, statale e regionale, adotta un piano triennale per lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, di seguito denominato piano regionale del turismo. All'interno del piano sono definiti, in particolare:

a) l'analisi del mercato del turismo nel Lazio eseguita anche attraverso la raccolta dei dati sul movimento dei turisti, sulla capacità ricettiva, sui flussi nei principali hub (aeroporti, porti, stazioni, autostrade), sulle recensioni dei turisti, sulle ricerche eseguite sulla destinazione sui principali motori di ricerca e sulle prenotazioni effettuate attraverso le principali On line travel agency (OTA);

b) gli obiettivi strategici per il rafforzamento e per la promozione dell'offerta turistica regionale da perseguire anche mediante i progetti d'intervento da realizzare nei vari cluster e segmenti di domanda turistica degli ATD;

c) gli indirizzi per lo sviluppo della competitività del sistema di offerta turistica della Regione e per la promozione in ambito locale, nazionale e internazionale delle destinazioni e dei prodotti turistici del territorio regionale, attraverso campagne promozionali, marketing e azioni di comunicazione coordinate, di tipo tradizionale e innovativo, basate anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione, al fine di stimolare e potenziare i flussi turistici e aumentare la permanenza dei turisti sul territorio;

d) gli interventi la cui realizzazione è riservata all'amministrazione regionale e alla DMO;

e) le indicazioni e l'orientamento, in conformità alla vigente normativa europea sugli aiuti di Stato, delle misure di sostegno economico, per il raggiungimento di elevati standard qualitativi nonché per la realizzazione di sistemi di eccellenza, di nuovi prodotti turistici e per il potenziamento di un'offerta turistica che generi sviluppo sostenibile e diffuso in tutto il proprio sistema territoriale;

f) gli indirizzi per favorire la valorizzazione, la fruizione e la promozione delle nuove destinazioni turistiche e della rete dei cammini della Regione Lazio (RCL) di cui alla [legge regionale 10 marzo 2017, n. 2](#) e successive modifiche, in coerenza con gli atti di indirizzo e programmazione previsti nella medesima legge regionale;

g) le misure integrate per la formazione, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti;

h) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;

i) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.

(74) Articolo dapprima modificato dall'art. 3, comma 152, L.R. 31 dicembre 2016, n. 17 e poi così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022. Il testo precedente era così formulato: «Art. 17. Piano turistico regionale. 1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale comunitaria, nazionale e regionale, adotta un piano turistico triennale delle azioni da realizzare sul territorio regionale, nel quale sono definiti, in particolare: a) gli obiettivi generali da perseguire nel triennio di validità nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento; b) gli obiettivi specifici per il rafforzamento e per la promozione dell'offerta turistica regionale da perseguire anche mediante i progetti d'intervento da realizzare nell'ambito dei STL; c) gli indirizzi per lo sviluppo della competitività del sistema di offerta turistica della Regione e per la sua promozione in ambito locale, nazionale e internazionale; d) gli interventi la cui realizzazione è riservata all'amministrazione regionale; e) i criteri per la concessione dei contributi alle imprese turistiche e alle strutture ricettive; f) le indicazioni e l'orientamento, in conformità alla vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, delle misure di sostegno economico, per il raggiungimento di elevati standard qualitativi nonché per la realizzazione di sistemi di eccellenza, di nuovi prodotti turistici e per il potenziamento di un'offerta turistica che generi sviluppo sostenibile e diffuso in tutto il proprio sistema territoriale; g) i criteri per il riconoscimento dei sistemi turistici locali interregionali; h) le misure integrate per la formazione, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti; i) la ripartizione dei finanziamenti per i diversi ambiti d'intervento, con la relativa copertura finanziaria; l) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti; m) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi. 1-bis. I contributi pubblici erogati per la valorizzazione e promozione del settore turistico sono concessi prioritariamente alle imprese il cui fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione approvata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.».

Art. 18

Procedure per l'adozione del piano turistico regionale.

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, previa concertazione con gli enti locali e le loro forme associative, con gli altri soggetti pubblici interessati nonché con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore delibera la proposta di piano turistico regionale ⁽⁷⁵⁾.
2. Il Consiglio regionale approva il piano turistico regionale che, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati.
3. Il piano turistico regionale è modificato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

4. Il piano turistico regionale mantiene validità fino all'approvazione del piano turistico triennale successivo.

(75) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettere a) e b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

Art. 19

Attuazione del piano turistico regionale ⁽⁷⁶⁾.

1. Ai fini dell'attuazione del piano turistico regionale, nonché di un suo eventuale aggiornamento, la Giunta regionale, entro il 31 marzo, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, adotta un piano annuale, il quale, per l'anno di riferimento, in particolare, individua:

- a) gli interventi da realizzare;
 - b) le coperture finanziarie e le modalità di impiego delle risorse.
-

(76) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 18 giugno 2021, n. 372*.

Art. 19-bis

Politiche di sostegno al settore termale ⁽⁷⁷⁾.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione attua specifiche politiche di sostegno e promozione del settore termale prevedendo specifiche linee di finanziamento da destinare alle realtà termali tramite gli atti di programmazione regionale.

2. Le politiche di cui al comma 1 sono attuate avendo come riferimento le realtà termali individuate dai criteri previsti dalla *legge regionale 16 settembre 1983, n. 61* (Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche, nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali) e successive modifiche.

(77) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 33, lettera b), L.R. 23 novembre 2022, n. 19, a decorrere dal 25 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 176, della medesima legge).

Art. 20

Osservatorio regionale del turismo ⁽⁷⁸⁾.

1. E' istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo l'Osservatorio regionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio, con le

seguenti funzioni:

a) raccolta di dati e informazioni finalizzati a monitorare lo sviluppo e l'innovazione del settore, al fine di definire gli interventi e le iniziative per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge tra cui, in particolare, l'acquisizione, la gestione, l'analisi e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale, nonché quelli relativi alla promozione dell'offerta turistica regionale e ai flussi turistici nei principali hub della Regione (aeroporti, porti, stazioni, autostrade), la modernizzazione e l'evoluzione della domanda e dell'offerta nell'industria del turismo;

b) monitoraggio e verifica dell'efficacia degli interventi e delle iniziative adottate o promosse dalla Regione in attuazione della presente legge;

c) realizzazione di indagini, studi e ricerche specifiche di approfondimento su tematiche e segmenti turistici di particolare rilevanza per il contesto regionale e mirate a monitorare l'andamento e le dinamiche dell'industria del turismo nella Regione al fine di valutare tendenze e fabbisogni del settore;

d) elaborazione di report annuali di analisi del settore al fine di adottare iniziative a sostegno degli operatori e delle imprese che operano direttamente o indirettamente nell'industria del turismo.

2. Le modalità di funzionamento e composizione dell'Osservatorio sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di turismo.

3. L'Osservatorio, di durata triennale e rinnovabile, è costituito con decreto dal Presidente della Regione e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.

4. L'Osservatorio trasmette ogni anno alla direzione regionale competente per materia una relazione sugli esiti derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

(78) Articolo dapprima modificato dall'*art. 22, comma 34, lettera b), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1* e poi così sostituito dall'*art. 16, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 20. Osservatorio regionale del turismo. 1. Al fine di monitorare il settore turistico attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale nonché alla promozione dell'offerta turistica regionale, presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo, è istituito, nel rispetto della normativa vigente in tema di organizzazione, l'Osservatorio regionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio. 2. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di turismo. 3. I comuni e le province mettono a disposizione dell'Osservatorio i dati e le informazioni di cui dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo.

Capo III

Imprese turistiche ed attività ricettiva

Sezione I

Definizioni

Art. 21

Imprese turistiche.

1. Sono imprese turistiche, ai sensi dell'articolo 4 dell'*allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79* (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nonché attuazione della *direttiva 2008/122/CE*, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, ivi compresi gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica ⁽⁷⁹⁾.

2. La Regione, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni delle attività svolte e dei servizi offerti dalla imprese turistiche.

(79) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lettere a) e b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*.

Art. 22

Attività ricettiva.

1. Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi.

Sezione II

Strutture ricettive

(giurisprudenza)

Art. 23

Tipologie delle strutture ricettive ⁽⁸⁰⁾.

1. Le strutture ricettive si distinguono in:

- a) strutture ricettive alberghiere;
- b) strutture ricettive extralberghiere;

c) strutture ricettive all'aria aperta.

2. Sono strutture ricettive alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite e unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina.

3. Sono strutture ricettive extralberghiere le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o gruppi, organizzate e gestite da persone fisiche, società, enti pubblici o privati senza scopo di lucro, da enti religiosi, da associazioni per il conseguimento di finalità ricreative, assistenziali, sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti pubblici o privati per il soggiorno dei propri dipendenti.

4. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, sono consentite, esclusivamente per l'esercizio delle attività per le quali è stata presentata la SCIA ⁽⁸¹⁾:

a) l'installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, e dei relativi preingressi e cucinotti;

b) l'installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali;

c) la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo;

d) l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende ⁽⁸²⁾.

4-bis. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico situate nei centri storici nei comuni con popolazione fino a un massimo di sessantamila abitanti, a gestione unitaria, anche compresi in un programma di itinerario, che forniscono alloggio pure in stabili separati purché distanti non oltre 300 metri dall'edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali compreso l'eventuale servizio di ristorazione. Le caratteristiche e le tipologie di strutture di cui al presente comma e i relativi requisiti territoriali e demografici di localizzazione sono determinati dalla Giunta regionale con apposito regolamento da approvarsi entro novanta giorni e comunque nel rispetto del piano regolatore e delle relative destinazioni d'uso ^{(83) (84)}.

4-ter. Sono condhotel, ai sensi dell'*articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133* (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014 n. 164*, gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati ⁽⁸⁵⁾.

4-quater. Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono stabiliti nel [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13](#) (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'[articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#)) ⁽⁸⁶⁾.

4-quinquies. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni promuovono a favore di imprese private e di associazioni o enti senza scopo di lucro la realizzazione di apposite aree per la ricettività all'aperto in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale nonché nelle vicinanze dei principali assi viari, tenuto conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e strutture ricreative ⁽⁸⁷⁾.

5. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili soggetti ai vincoli di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) e successive modifiche ed ammobiliate con arredi d'epoca possono assumere la specificazione aggiuntiva di "residenze d'epoca". Le strutture ricettive alberghiere con attività continuativa superiore a cinquanta anni possono ottenere il riconoscimento di "albergo storico". È istituito il registro regionale degli alberghi storici della Regione Lazio le cui modalità di costituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 56 ⁽⁸⁸⁾.

6. L'individuazione e le caratteristiche delle singole strutture ricettive sono stabilite nei regolamenti regionali di cui all'articolo 56, prevedendo in ogni caso che le strutture ricettive ostelli per la gioventù, di nuova apertura, siano gestite da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, individuando altresì misure volte a favorire anche il turismo giovanile per i disabili attraverso opportune forme di informazione e pubblicizzazione. Tra le strutture ricettive extralberghiere individuate dai regolamenti regionali di cui all'articolo 56 sono in ogni caso previste le case del camminatore, i cui requisiti minimi funzionali e strutturali sono i medesimi di quelli previsti dagli stessi regolamenti per i rifugi escursionistici, ubicate sui tracciati della RCL o in un raggio non superiore a 1000 metri, che forniscono alloggi e servizi, compreso l'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai camminatori. Sono altresì strutture ricettive extralberghiere i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti per i rifugi escursionistici dai medesimi regolamenti regionali di cui all'articolo 56 ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾.

(80) Rubrica così modificata dall'[art. 18, comma 1, lettera a\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#).

(81) Alinea così modificato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 15 della medesima legge](#)).

(82) Comma così sostituito dall'[art. 1, L.R. 13 agosto 2011, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «4. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti prevalentemente provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta oltre ai servizi è consentita l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali tende, caravan, roulotte, case mobili, maxicaravan e bungalow.».

(83) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 33, lettera c\), L.R. 23 novembre 2022, n. 19](#), a decorrere dal 25 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 9, comma 176, della medesima legge](#)). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 5, comma 38, L.R. 13 agosto 2011, n. 10](#) e dall'[art. 18, comma 1, lettera b\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#). Il testo precedente era così formulato: «4-bis. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico situate nei centri storici e minori, a gestione unitaria, anche compresi in programma di itinerario, che forniscono alloggio anche in stabili separati purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre 300 metri dall'edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali compreso l'eventuale servizio di ristorazione. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente comma sono determinate dalla Giunta regionale con apposito regolamento da approvarsi entro novanta giorni.».

(84) Vedi, anche, il [Reg.reg. 3 agosto 2015, n. 7](#).

(85) Comma aggiunto dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)).

(86) Comma aggiunto dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)).

(87) Comma aggiunto dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)).

(88) Comma così modificato dall'[art. 18, comma 1, lettera d\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#).

(89) Comma così modificato dall'[art. 18, comma 1, lettera e\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 1, L.R. 19 aprile 2011, n. 5](#), dall'[art. 6, comma 1, L.R. 10 marzo 2017, n. 2](#) e dall'[art. 7, comma 1, lettere a\), b\) e c\), L.R. 20 maggio 2019, n. 8](#).

(90) Vedi, al riguardo, il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 16](#), il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 17](#) e il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 18](#).

Art. 23-bis

Codice identificativo delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico ⁽⁹¹⁾.

1. Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio, contrastare forme irregolari di ospitalità, monitorare i flussi turistici, è istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, una apposita banca dati nella quale sono inserite le strutture ricettive di cui all'articolo 23 e ai relativi regolamenti regionali, e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. La banca dati è messa a disposizione dell'utenza nonché delle autorità preposte ai diversi controlli.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità per la gestione della banca dati e per l'utilizzo del codice identificativo da parte delle strutture e degli alloggi di cui al comma 1, che sono coordinate con le modalità utilizzate per la raccolta dei dati statistici e con i flussi di dati derivanti da procedimenti amministrativi in materia turistica gestiti dalla Regione, anche ai fini della semplificazione amministrativa ⁽⁹²⁾.

3. Il codice identificativo di cui al comma 1 sostituisce gli eventuali codici precedentemente attribuiti alle strutture ricettive e agli alloggi per uso turistico.

(91) Articolo aggiunto dall'art. 19, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge).

(92))In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Delib.G.R. 22 dicembre 2023, n. 919*.

Art. 24

Periodi di apertura e gestione unitaria.

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare titolo abilitativo, ove previsto, e di requisiti di solidità aziendale che ne garantiscano la stabilità economica e finanziaria, fermo restando l'esclusione di soggetti imprenditoriali condannati in via definitiva per il mancato rispetto delle norme che regolano i rapporti di lavoro e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti l'applicazione organica delle normative di legge e dei contratti di riferimento del settore turismo, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore del

turismo nonché la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva ⁽⁹³⁾.

(93) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8 e dall'art. 20, comma 1, lettere a) e b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

Art. 25

Classificazione delle strutture ricettive.

1. Nei regolamenti di cui all'articolo 56 ⁽⁹⁴⁾ sono stabiliti i diversi livelli di classificazione delle strutture ricettive e i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali concernenti i seguenti elementi:

a) le condizioni strutturali degli immobili e la qualità e quantità delle strutture esistenti;

b) la qualità ed il numero dei servizi prestati;

c) la quantità e la professionalità del personale acquisita anche attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento.

2. Il comune competente per territorio verifica la classificazione indicata nella SCIA di cui all'articolo 26 da parte dei titolari o dei gestori delle strutture ricettive sulla base dei requisiti di cui al comma 1. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive presentino i requisiti di una classificazione diversa da quella segnalata, la provincia procede ad una nuova classificazione come da normativa ⁽⁹⁵⁾.

3. Qualora in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera o) vengano determinati gli standard minimi di qualità cui riferire la classificazione delle strutture ricettive, la Regione provvede, ove necessario, ad adeguare i regolamenti di cui al comma 1.

(94) Vedi, al riguardo, il Reg. 24 ottobre 2008, n. 16, il *Reg. 24 ottobre 2008, n. 17* e il *Reg. 24 ottobre 2008, n. 18*.

(95) Comma dapprima sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8 e poi così modificato dall'art. 21, comma 1, lettere a) e b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022. Il testo precedente era così formulato: «2. La provincia competente per territorio provvede alla classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti di cui al comma 1. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive presentino i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia, su domanda o d'ufficio, procede, di volta in volta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative di categoria, ad una nuova classificazione.».

(giurisprudenza)

Art. 25-bis

Disposizioni per l'attività edilizia nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta ⁽⁹⁶⁾.

1. [Entro il perimetro delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 4, l'installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, dei relativi preingressi e cucinotti, anche se collocati permanentemente, previsti dal citato articolo 23, comma 4, lettera a) e delle altre strutture di cui al medesimo articolo 23, comma 4, lettera d), costituiscono attività edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio, sempre che siano effettuati nel rispetto delle condizioni strutturali e di mobilità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 56, fatto comunque salvo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 5, 6, comma 6 e 10, comma 8-bis, della [legge regionale 6 luglio 1998, n. 24](#) (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, considerato che le installazioni ed il rimessaggio dei predetti mezzi nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali, fatte salve le eventuali ulteriori modalità esecutive fissate nel piano e nel relativo regolamento approvati ai sensi degli [articoli 26 e 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29](#) (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, non comportano modifiche sostanziali sotto il profilo ambientale] ⁽⁹⁷⁾.

2. L'installazione dei manufatti di cui all'articolo 23, comma 4, lettera b) è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, lettera b\) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70](#) (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#), nel caso in cui il manufatto abbia un carattere assolutamente temporaneo e sia smontato al termine della stagione turistica, ed in ogni caso entro i dodici mesi, o al rilascio del permesso di costruire previsto dall'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche nel caso sia utilizzato per un periodo più lungo. A tal fine per prefabbricati leggeri si intendono i manufatti costituiti, nel rispetto dei criteri di idoneità statica, da elementi di dimensioni ridotte, prodotti fuori opera, da assemblare a secco, cioè senza l'ausilio di cemento o altri leganti idraulici, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 56.

3. La realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c) e dei manufatti edilizi destinati ai servizi di cui al medesimo articolo 23, alinea del comma 4 è subordinata al rilascio del permesso di costruire previsto dall'[articolo 10 del D.P.R. 380/2001](#) e successive modifiche.

4. Il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 3 è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo unilaterale a favore del comune, anche eventualmente assistito da polizza fideiussoria, mediante il quale il titolare della struttura ricettiva deve impegnarsi per sé e aventi causa, a realizzare a sua cura e spese tutte le opere interne al complesso turistico a servizio delle unità di soggiorno temporaneo di cui all'[articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35](#) (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della [legge 28 gennaio 1977, n. 10](#), per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e delle eventuali ulteriori opere che si dovessero rendere necessarie per il corretto esercizio delle attività previste dalla SCIA ⁽⁹⁸⁾.

5. L'installazione delle reti tecnologiche e di manufatti interni alle strutture ricettive a servizio delle piazzole non sono soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, purché

connessi alle reti comunali o a un depuratore della struttura stessa e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

6. Le aree ed i manufatti delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 4 non possono essere oggetto di frazionamento mediante vendita o cessione del diritto di superficie o qualsiasi altra forma di cessione a singoli.

7. L'accertamento di opere eseguite o in corso di esecuzione senza i prescritti titoli abilitativi edilizi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte I, titolo IV, capo II del [D.P.R. 380/2001](#) e successive modifiche nonché quelle previste dalla [legge regionale 11 agosto 2008, n. 15](#) (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche.

8. Nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate nei territori ricadenti nelle aree naturali protette di cui alla [L.R. n. 29/1997](#) e successive modifiche, nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento di cui agli articoli 26 e 27 della stessa, sono consentiti gli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere a\), b\) e c\) del D.P.R. 380/2001](#) nonché, previa comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può dettare, nel termine di trenta giorni, specifiche modalità realizzative dell'intervento, quelli necessari per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 56 per la prima classificazione delle strutture o per la loro riclassificazione migliorativa. [Nelle strutture precedentemente perimetrare, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l'installazione, la rimozione e/o lo spostamento dei mezzi mobili di pernottamento di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e d) non costituiscono mutamento dello stato dei luoghi, pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori] ⁽⁹⁹⁾. Nei casi in cui le strutture sono state autorizzate successivamente all'istituzione del parco ove sono ricomprese, il rilascio del parere dell'ente parco riguardante un intervento che non prevede titoli abilitativi edilizi è reso entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale interviene l'accoglimento per silenzio assenso.

9. La trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all'aria aperta ad un'altra (campeggio, villaggio turistico, area di sosta camper) ovvero il passaggio da una determinata classificazione della struttura ad un'altra (stelle), ai sensi di quanto previsto dal [Reg. reg. 24 ottobre 2008, n. 18](#) (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) e successive modifiche, non assume rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto quest'ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio ⁽¹⁰⁰⁾.

(96) Articolo aggiunto dall'[art. 2, L.R. 13 agosto 2011, n. 14](#), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(97) La Corte costituzionale, con sentenza 2-6 luglio 2012, n. 171 (Gazz. Uff. 11 luglio 2012, n. 28, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(98) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 15](#) della medesima legge).

(99) La Corte costituzionale, con sentenza 2-6 luglio 2012, n. 171 (Gazz. Uff. 11 luglio 2012, n. 28, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente periodo.

(100) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*.

Sezione III

Esercizio delle attività ricettive

Art. 26

Esercizio delle attività ⁽¹⁰¹⁾.

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato alla presentazione della SCIA, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ove costituito, del comune competente in cui la struttura è situata ⁽¹⁰²⁾.
2. Se la struttura ricettiva di cui al comma 1 è situata in un comune presso cui il SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all'ufficio comunale competente in materia di attività produttive.
3. La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 1, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.
4. La SCIA abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti degli alloggiati, la vendita di giornali, riviste, strumenti informatici, cartoline e francobolli, beni di prima necessità per la cura della persona, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità ⁽¹⁰³⁾.
5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare delle modalità stabilite nel *Reg. reg. 24 ottobre 2008, n. 17* (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) e successive modifiche, la presentazione della SCIA abilita le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

(101) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15 della medesima legge*). Vedi anche, per le disposizioni di adeguamento, l'*art. 14, commi 2 e 3, della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «Art. 26. Autorizzazione all'esercizio delle attività. 1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui la struttura è situata, che ne trasmette copia alla provincia. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla classificazione

assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.».

(102) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*.

(103) Comma così sostituito dall'*art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «4. La SCIA abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.».

Art. 27

Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività ⁽¹⁰⁴⁾.

1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e quando l'attività svolta abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell'applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività:

a) qualora il titolare o il gestore della struttura ricettiva non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all'articolo 26;

b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti per l'esercizio delle relative attività;

c) [nelle ipotesi previste dall'*articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)] ⁽¹⁰⁵⁾;

d) in caso di reiterata violazione dell'obbligo, ove previsto, di esposizione e pubblicizzazione dei prezzi massimi praticati, nonché dell'obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli esposti ⁽¹⁰⁶⁾.

3. Il comune può disporre la sospensione dell'esercizio dell'attività ricettiva, per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi più gravi la chiusura dell'attività, in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore.

4. Il comune comunica alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo ⁽¹⁰⁷⁾.

(104) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione. 1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e, comunque, quando l'attività svolta sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui è stata autorizzata oppure abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell'applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi. 2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva decade; a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi al di fuori dei casi di chiusura temporanea autorizzata dal comune, previsti dai regolamenti regionali di cui all'articolo 56 (Vedi, al riguardo, il Reg. reg. 24 ottobre 2008, n. 16); b) qualora il titolare, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste o non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti; c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio delle relative attività; d) nelle ipotesi previste dall'*articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); e) in caso di reiterata violazione dell'obbligo, ove previsto, di comunicazione dei prezzi e dell'obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli comunicati. 3. Il comune può, altresì, disporre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi più gravi la revoca della stessa, in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore.

4. Il comune comunica contestualmente alla provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.».

(105) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 54, lettera b), L.R. 14 luglio 2014, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 150, della medesima legge).

(106) Lettera così modificata dall'*art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta *L.R. n. 8/2022*.

(107) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta *L.R. n. 8/2022*.

Sezione IV

Disposizioni comuni. Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative

Art. 28

Comunicazione a fini statistici e di monitoraggio e di analisi dell'offerta ricettiva ⁽¹⁰⁸⁾ ⁽¹⁰⁹⁾,

1. Tutti i soggetti titolari o gestori di esercizio ricettivo di cui all'articolo 23, nonché i soggetti che offrono ospitalità in alloggi per uso turistico, comunicano, per via telematica, gli arrivi e le presenze alla Regione ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale e del monitoraggio dell'impatto dell'offerta ricettiva entro e non oltre il mese successivo dall'arrivo del cliente ⁽¹¹⁰⁾.

1-bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio regionale, adotta specifiche linee guida concernenti modalità e termini delle comunicazioni di cui al comma 1 ⁽¹¹¹⁾.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente e dal comma 1, i soggetti che intendono offrire ospitalità in alloggi per uso turistico provvedono a darne preventiva comunicazione al comune territorialmente competente ⁽¹¹²⁾.

⁽¹⁰⁸⁾ Rubrica così modificata dall'art. 25, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

⁽¹⁰⁹⁾ Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 marzo 2012, n. 91*.

⁽¹¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b), punti 1)-3), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

⁽¹¹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 16 dicembre 2011, n. 17.

⁽¹¹²⁾ Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

Art. 29

Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura ⁽¹¹³⁾.

1. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro

verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura previsti dall'articolo 24, comma 1.

2. I prezzi di cui al comma 1, riepilogati in una apposita tabella fornita dai comuni o da Roma Capitale sulla base di un modello adottato dalla Regione da esporre all'ingresso della struttura ricettiva, sono comprensivi:

- a) del prezzo dell'alloggio praticato nell'anno di riferimento;
- b) dei servizi necessari alla classificazione della struttura;
- c) degli oneri e delle imposte evidenziati separatamente.

3. I prezzi di cui al comma 2 non comprendono quello degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente.

4. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono praticare prezzi superiori ai massimi dichiarati.

5. Il prezzo di ciascun alloggio della struttura ricettiva è riportato su un apposito cartellino prezzi, fornito dai comuni o da Roma Capitale, sulla base di un modello adottato dalla Regione, ed esposto, in modo ben visibile, in ogni camera o unità abitativa della struttura ricettiva.

6. I titolari o gestori delle strutture provvedono altresì a pubblicizzare, rendendoli ben visibili al pubblico, i periodi di apertura delle strutture ricettive e l'ora di rilascio dell'alloggio.

7. Il comune o Roma Capitale provvede alla verifica dell'avvenuta esposizione dei prezzi di cui al comma 1.

(113) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie e per le disposizioni di adeguamento, l'art. 13 e l'art. 14, comma 2, della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Comunicazione dei prezzi e dei periodi di apertura. 1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla provincia competente, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per le nuove strutture ed i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata prima dell'apertura. Il nuovo gestore di una struttura ricettiva, entro un mese dal subentro, ha la facoltà di modificare i prezzi in vigore. Hanno, altresì, la facoltà di modificare i prezzi il titolare o il gestore che hanno ottenuto un cambiamento della classificazione, entro trenta giorni dal cambiamento stesso.

3. Di norma i prezzi comunicati valgono per tutto l'anno successivo. In presenza di esigenze di carattere eccezionale gli operatori hanno la facoltà di comunicare, entro il 1° marzo di ogni anno, a modifica di quelli comunicati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.

4. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi comunicati. È, tuttavia, consentita l'applicazione di prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:

-
- a) per periodi continuativi di soggiorno pari o superiore a quindici giorni;
- b) per gruppi organizzati composti di almeno dieci persone e guide, accompagnatori e interpreti al seguito di detti gruppi;
- c) per bambini fino a dodici anni;
- d) per partecipanti a meeting, congressi, convegni ed iniziative particolari, realizzati dalla struttura ricettiva ospitante o in regime di convenzione con gli organizzatori dell'evento;
- e) per iniziative promozionali che le strutture ricettive intendano promuovere, previa comunicazione alla provincia competente per territorio con l'indicazione del periodo di svolgimento delle iniziative stesse.

5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nei termini comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 31, comma 7. In caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi al termine previsto, è consentita l'applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa.

6. La provincia provvede alla verifica ed alla vidimazione delle comunicazioni pervenute e ne trasmette copia al titolare della struttura ricettiva e copia alla Regione. La provincia provvede, altresì, alle attività connesse alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive.

7. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, i titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla provincia competente il periodo di apertura, annuale o stagionale, relativo all'anno successivo.».

Art. 30

Compiti di vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dai comuni ⁽¹¹⁴⁾.

1-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ivi incluso l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 31, i corpi di polizia locale possono stipulare apposite convenzioni con i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Roma Capitale competenti territorialmente ⁽¹¹⁵⁾.

2. I comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di turismo eventuali informazioni, ove richieste, circa le funzioni svolte in attuazione del presente capo ⁽¹¹⁶⁾.

(114) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

(115) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della

medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#).

(116) Comma così sostituito dall'[art. 26, comma 1, lettera c\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «2. Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le funzioni rispettivamente svolte in attuazione del presente capo e a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.».

Art. 31

Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. L'esercizio di un'attività ricettiva in violazione di quanto stabilito dall'articolo 26 è soggetto a sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro e all'immediata chiusura dell'attività ⁽¹¹⁷⁾.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
3. [La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro] ⁽¹¹⁸⁾.
4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo di classificazione, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro ⁽¹¹⁹⁾.
5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dell'apposito cartello indicante il percorso antincendio comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
- 5-bis. La mancata indicazione da parte delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico, nelle comunicazioni inerenti l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza, dell'apposito codice identificativo, come definito nei regolamenti di cui all'articolo 56, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro ⁽¹²⁰⁾.
6. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un requisito o di una denominazione non corrispondente a quella indicata nella SCIA o di una classificazione diversa da quella di cui all'articolo 25, comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro ⁽¹²¹⁾.
7. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro ⁽¹²²⁾.
8. L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli esposti comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro ⁽¹²³⁾.
9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all'aria aperta, di un numero di posti letto superiore a quello indicato nella SCIA è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più ⁽¹²⁴⁾.

10. La mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell'obbligo di rimuovere il posto letto aggiunto alla partenza del cliente è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai sensi dell'articolo 28 da parte delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro ⁽¹²⁵⁾.

11-bis. La mancata comunicazione ai comuni, ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, comporta la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro ⁽¹²⁶⁾.

12. L'accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aria aperta, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima indicata nella SCIA è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più ⁽¹²⁷⁾.

13. La reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, comporta il raddoppio delle relative sanzioni pecuniarie. Nei soli casi dei commi 5, 9, 12 è prevista anche la sospensione delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA ai sensi dell'articolo 26 ⁽¹²⁸⁾.

14. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai comuni competenti per territorio e i relativi importi sono introitati dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo ⁽¹²⁹⁾.

15. [Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 5-bis, 6 e 11 sono irrogate dall'Agenzia regionale del turismo di cui all'articolo 12 e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo] ⁽¹³⁰⁾.

(117) Comma dapprima sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8 e poi così modificato dall'art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022. Il testo precedente era così formulato: «1. L'esercizio di un'attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione è soggetta a sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e all'immediata chiusura dell'attività.».

(118) Comma soppresso dall'art. 11, comma 2, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

(119) Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

(120) Comma così modificato dall'art. 9, comma 33, lettera d), L.R. 23 novembre 2022, n. 19, a decorrere dal 25 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 176, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 22, comma 34, lettera c), punto 1), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1 e dall'art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8.

(121) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 4, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente

con ogni altro mezzo di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o di una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.».

(122) Comma così sostituito dall'[art. 11, comma 5, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «7. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.».

(123) Comma così sostituito dall'[art. 11, comma 6, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «8. L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.».

(124) Comma così sostituito dall'[art. 11, comma 7, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.».

(125) Comma dapprima sostituito dall'[art. 2, L.R. 16 dicembre 2011, n. 17](#) e poi così modificato dall'[art. 27, comma 1, lettera c\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.».

(126) Comma aggiunto dall'[art. 27, comma 1, lettera d\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#).

(127) Comma così sostituito dall'[art. 11, comma 8, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «12. L'accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più.».

(128) Comma così sostituito dall'[art. 27, comma 1, lettera e\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «13. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.».

(129) Comma così sostituito dall'[art. 11, comma 9, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#) e dall'[art. 27, comma 1, lettera f\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «14. Le

sanzioni di cui ai commi 1, 5, 7, 8, 9, 10 e 12 sono irrogate dai comuni o da Roma Capitale e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.».

(130) Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lettera g), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 11, comma 10, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, dall'art. 6, comma 8, lettera a), L.R. 20 maggio 2019, n. 8 e dall'art. 22, comma 34, lettera c), punto 2), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 6, 7, 8 e 11 sono irrogate dalla provincia competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.»

Capo IV

Agenzie di viaggi e turismo ed altri organismi operanti nel settore

Sezione I

Agenzie di viaggi e turismo

Art. 32

Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo ⁽¹³¹⁾.

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono imprese turistiche che esercitano, anche esclusivamente sul web, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#)) e al [D.Lgs. n. 79/2011](#) e successive modifiche.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggi e turismo e, in quanto tali, soggette agli obblighi di cui al presente capo, le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.

3. Le agenzie di viaggi e turismo di cui al presente articolo e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso il comune competente per territorio, che provvede alla sua tenuta e aggiornamento. In tale elenco sono riportati la denominazione dell'agenzia, il tipo di attività oggetto di SCIA, il nome del titolare o la denominazione dell'ente in caso di persona giuridica o la ragione o denominazione sociale in caso di società, il nome del direttore tecnico, il numero della polizza per la responsabilità civile, il numero della polizza o del certificato del fondo di garanzia a tutela del consumatore in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, nonché i provvedimenti relativi a ciascuna agenzia assunti dal comune.

4. Le imprese turistiche che intendano effettuare esclusivamente on line le attività di cui al presente articolo sono soggette al rispetto di quanto previsto nel presente capo, nonché al rispetto della normativa vigente europea e statale relativa alla vendita del servizio turistico, ivi compresi la responsabilità e gli obblighi verso il consumatore nonché l'obbligo di indicare, sul proprio sito, la SCIA con la relativa ricevuta di ricevimento da parte del comune competente ai sensi dell'articolo 34 e la polizza assicurativa di cui all'articolo 33 nonché il numero di partita IVA, il numero di iscrizione al registro delle imprese e la sede legale e operativa dell'impresa.

5. Le agenzie di viaggi e turismo che svolgono l'attività interamente on line possono mantenere la destinazione ad uso residenziale dei locali a condizione che non ricevano clienti nei medesimi locali ⁽¹³²⁾.

6. Con i regolamenti di cui all'articolo 56 sono definite le attività delle agenzie di viaggi e turismo prevedendo:

a) i criteri e le modalità per l'apertura delle filiali da parte delle agenzie di viaggi e turismo, anche situate in altre Regioni;

b) i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e turismo.

7. I comuni competenti per territorio trasmettono alla Regione gli elenchi di cui al comma 3, con cadenza mensile, e provvedono ad aggiornare il sito www.infotrav.it.

(131) Articolo dapprima modificato dall'*art. 6, comma 8, lettera b), L.R. 20 maggio 2019, n. 8* e poi così sostituito dall'*art. 28, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 32. Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo. 1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell'acquisto di tali servizi o entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla *legge 27 dicembre 1977, n. 1084* (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio "CCV", firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) nonché dal *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206* (Codice del consumo, a norma dell'*articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*). 1-bis. Sono, altresì, agenzie di viaggio le imprese esercenti attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale, che organizzano e realizzano viaggi, crociere, gite ed escursioni individuali o collettive, visite guidate di città o dei dintorni, con ogni mezzo di trasporto di proprietà delle agenzie stesse o noleggiato, con o senza conducente, per finalità turistiche, nonché ogni altra attività complementare o accessoria definita nel regolamento di cui al comma 4. 2. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate ai sensi della presente legge, e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso la provincia competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. In tale elenco sono riportati, per ogni agenzia, i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività autorizzata, al nome del titolare o alla ragione sociale, in caso di società, ed al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla provincia ai sensi della presente legge. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le province trasmettono alla Regione gli elenchi di cui al comma 2, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Con i regolamenti

di cui all'articolo 56 sono definite le attività delle agenzie di viaggi e turismo prevedendo: a) i criteri e le modalità per l'apertura delle filiali gestite da soggetti aventi gli stessi requisiti previsti per l'agenzia principale; b) i criteri per la redazione dei programmi dei viaggi; c) i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e turismo; d) idonea distinzione tra l'attività di organizzazione e quella di intermediazione da specificare al momento del rilascio delle autorizzazioni.».

(132) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 33, lettera e), L.R. 23 novembre 2022, n. 19*, a decorrere dal 25 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9, comma 176, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «5. Alle agenzie di viaggi e turismo che svolgono l'attività interamente on line non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali a condizione che non ricevano clienti nei medesimi locali.».

Art. 33

Garanzia assicurativa ⁽¹³³⁾.

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia di contratti di viaggio dalla Convenzione internazionale di cui alla *L. n. 1084/1977* nonché dal *D.Lgs. n. 206/2005*. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente al comune territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo ⁽¹³⁴⁾.

1-bis. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a garantire, inoltre, che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie nei casi di insolvenza o liquidazione giudiziale dell'organizzatore o del venditore, ai sensi dell'articolo 47 dell'*allegato 1 al D.Lgs. n. 79/2011* e successive modifiche, al fine di garantire senza ritardo, su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro o, in alternativa, la continuazione del pacchetto ai sensi degli articoli 40 e 42 dell'*allegato 1 al D.Lgs. n. 79/2011* e successive modifiche. La garanzia di cui al periodo precedente è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore ⁽¹³⁵⁾.

2. [Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a versare alla provincia competente per territorio un deposito cauzionale di 20.000 euro per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Tali importi possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione. La cauzione può essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore o può essere costituita mediante fideiussione bancaria irrevocabile o polizza fideiussoria assicurativa anche fornita da mutue costituite da agenti di viaggio] ⁽¹³⁶⁾.

3.[La cauzione di cui al comma 2 è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie] ⁽¹³⁷⁾.

4. [Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza per effetto dell'applicazione del comma 3, essa deve essere reintegrata nel suo importo originario nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di adempiervi da parte della provincia] ⁽¹³⁸⁾.

5. [Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, viene effettuato dalla provincia entro e non oltre novanta giorni consecutivi dalla data di ricezione della domanda, purché risulti regolare il pagamento delle tasse e di eventuali sanzioni] ⁽¹³⁹⁾.

(133) Rubrica così modificata dall'art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

(134) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

(135) Comma aggiunto dall'art. 29, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

(136) Comma soppresso dall'art. 22, comma 34, lettera d), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(137) Comma soppresso dall'art. 22, comma 34, lettera d), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(138) Comma soppresso dall'art. 22, comma 34, lettera d), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(139) Comma soppresso dall'art. 22, comma 34, lettera d), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

Art. 34

Apertura ed esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo ⁽¹⁴⁰⁾

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo sono soggette alla presentazione di apposita SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/1990, al SUAP del comune competente per territorio. L'attività può essere avviata dalla data di invio della segnalazione medesima al comune.

2. Nella SCIA sono indicati:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo;

- b) il nome del titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
- c) le generalità, la cittadinanza e la residenza del direttore tecnico;
- d) gli estremi dell'abilitazione professionale del direttore tecnico;
- e) gli estremi di identificazione dell'impresa;
- f) la sede operativa dell'agenzia, l'ubicazione dei locali ad uso ufficio o commerciale ⁽¹⁴¹⁾;
- g) l'attività svolta ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 2.

3. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici temporanei in occasione di fiere o manifestazioni nell'area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione al comune.

4. Le agenzie di viaggi e turismo espongono la SCIA con la relativa ricevuta di ricevimento del comune territorialmente competente nei locali ad essa preposti nonché la copertura assicurativa dell'attività esercitata, rendendole visibili e consultabili dal pubblico nei relativi siti on line, anche in caso di vendita di prodotti e-commerce.

5. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione dichiarata nella SCIA, assicurandosi che la denominazione scelta non sia coincidente con quella di altre agenzie di viaggi e turismo. In caso di utilizzo da parte delle agenzie di marchi o loghi diversi dalla loro denominazione per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell'agenzia che propone o vende il prodotto turistico.

6. Ai fini della SCIA di cui al presente articolo, il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o Regioni italiane.

7. La chiusura delle agenzie di viaggi e turismo è comunicata tempestivamente al comune competente al fine dell'aggiornamento dell'elenco ai sensi dell'articolo 32.

8. Non è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggi e turismo per un periodo superiore a dieci mesi consecutivi. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è previamente comunicata al SUAP competente per territorio. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati ovvero fino a quando devono ancora svolgersi.

9. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggi e turismo è consentito lo svolgimento di attività complementari nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività di agenzia di viaggi e turismo sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti, del fatturato e della superficie commerciale dei locali.

10. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggi e turismo:

a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

b) la prenotazione di servizi di ristoro, di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune o dalla Regione con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale o regionale;

d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.

(140) Articolo così sostituito dall'art. 30, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022. Il testo precedente era così formulato: «Art. 34. Condizioni per l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e per l'esercizio delle attività. 1. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo nonché l'esercizio della relativa attività sono soggetti ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio, rilasciata alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante che ne abbiano fatto richiesta. L'autorizzazione è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2. 2. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta nella misura stabilita dalla normativa statale e regionale vigente in materia e i cui proventi spettano alle province ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 14/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione. 3. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere o manifestazioni temporanee nell'area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione alla provincia. 4. Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività sia nei locali ad essa preposti che nei siti on line in caso di vendita di prodotti e-commerce. 5. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione risultante dal provvedimento di autorizzazione. In caso di utilizzo da parte delle agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, di marchi diversi dalla loro denominazione, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell'agenzia che propone o vende il prodotto turistico.».

(141) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 33, lettera f), L.R. 23 novembre 2022, n. 19, a decorrere dal 25 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 176, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: « f) la sede operativa dell'agenzia e l'ubicazione dei locali per i quali non possono essere individuate unità immobiliari ad uso residenziale;».

Art. 35

Mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo comportanti presentazione di nuova SCIA ⁽¹⁴²⁾

1. Sono ammesse modifiche e variazioni nell'organizzazione dell'agenzia dovuti a subentri nell'impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei

requisiti di legge per tale attività.

2. Le modifiche e le variazioni relative alla modifica della titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo comportano la presentazione di nuova SCIA. Sono ammessi, altresì, a seguito di presentazione di nuova SCIA, i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli ulteriori elementi indicati nella SCIA di cui all'articolo 34, comma 2.

3. Per la presentazione della SCIA da parte di persone fisiche o persone giuridiche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall'*articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*).

(142) Articolo così sostituito dall'*art. 31, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 35. Rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed ai mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo. 1. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento che indica espressamente: a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo; b) il titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante; c) l'attività autorizzata; d) il direttore tecnico; e) l'ubicazione dei locali di esercizio. 2. La provincia autorizza, altresì, i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui al comma 1. A tal fine i mutamenti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla provincia stessa, che, previa verifica dei presupposti, provvede alla modifica richiesta. I mutamenti relativi alla titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di concessione. 3. Sono ammessi mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia dovuti a subentri nell'impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività. 4. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall'*articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*) e dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'*art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428* - legge comunitaria 1990). 5. Le province comunicano all'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle autorizzazioni concesse nonché ogni modifica ad esse relativa.».

Art. 35-bis

Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ⁽¹⁴³⁾

1. Ai fini della SCIA di cui all'articolo 34, il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell'agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 56 nonché, con riferimento al direttore tecnico, dell'abilitazione all'esercizio di cui ai commi 2 e 3.

2. L'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cui al presente articolo è condizionata al possesso di abilitazione valida sul territorio nazionale rilasciata dalla Regione previo accertamento dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui all'[articolo 2 D.M. 5 agosto 2021](#) del turismo (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) di seguito denominato decreto ministeriale.

3. Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso dell'abilitazione all'esercizio rilasciata dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale, previo accertamento dei requisiti di cui all'[articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), nonché dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale.

4. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di turismo, che provvede alla sua tenuta, pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e aggiornamento, l'elenco regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo, al quale sono iscritti i direttori abilitati all'esercizio ai sensi del presente articolo.

(143) Articolo dapprima aggiunto dall'[art. 29, comma 1, lettera f\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#) e poi così sostituito dall'[art. 32, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 35-bis. Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo. 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell'agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 56 ovvero delle condizioni di cui al comma 2. 2. Nel rispetto del principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso delle condizioni di cui all'[articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).».

Art. 36

Divieto di prosecuzione dell'attività e sanzioni ⁽¹⁴⁴⁾

1. L'attività di agenzia di viaggi e turismo si intende vietata e il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività medesima sia in sede di presentazione della SCIA sia successivamente, nel corso dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'[articolo 19, commi 3 e 4, della L. n. 241/1990](#):

a) in caso di carenza dei requisiti e presupposti previsti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 34 e 35 nonché qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale, previa concessione di un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere a sanare le relative carenze, scaduto il quale l'attività si intende vietata ai sensi del presente articolo;

b) in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni nella presentazione della SCIA o di cause di annullamento d'ufficio ai sensi degli articoli 21 e 21-bis della [L. n. 241/1990](#) e successive modifiche e nel caso di condanna passata in giudicato per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;

c) in caso di mancata stipula delle garanzie assicurative obbligatorie ai sensi dell'articolo 33;

d) qualora il titolare dell'agenzia di viaggi e turismo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all'articolo 34.

2. Il comune comunica alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.

(144) Articolo così sostituito dall'[art. 33, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 36. Sospensione e decadenza dell'autorizzazione. 1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi: a) quando vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate; b) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti e irregolarità amministrative. 2. La provincia dichiara la decadenza dell'autorizzazione: a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità o non ottemperi alle disposizioni della provincia entro l'ulteriore termine assegnato dalla stessa a pena di decadenza dell'autorizzazione; b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo; c) in caso di mancata garanzia assicurativa ai sensi dell'articolo 33.».

Art. 37

Elenco regionale delle agenzie sicure ⁽¹⁴⁵⁾.

[1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo è istituito l'elenco regionale delle agenzie sicure, di seguito denominato elenco, al quale possono iscriversi le agenzie di viaggi e turismo che garantiscano un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti nonché il rispetto del "turismo etico". Tale elenco è aggiornato annualmente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 32, comma 4 ⁽¹⁴⁶⁾].

(145) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

(146) Vedi, al riguardo, il *Reg. 24 ottobre 2008, n. 19*.

Art. 38 *Esclusione.*

1. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente sezione:

a) le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti;

b) i consorzi e le società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e seguenti e 2615-ter del codice civile, fra strutture ricettive che effettuino servizi di prenotazione ed assistenza esclusivamente a favore delle imprese consorziate, anche avvalendosi di strumenti infotelematici e mediante l'apertura di propri distinti uffici.

Sezione II

Altri organismi operanti nel settore

Art. 39

Associazioni e altri enti senza scopo di lucro. Elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro ⁽¹⁴⁷⁾

1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l'organizzazione di viaggi per i propri associati e che operano in modo continuativo nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali possono organizzare viaggi esclusivamente per i propri associati da almeno due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione. Superato il limite dei due viaggi annuali, le associazioni di cui al presente comma possono organizzare viaggi per i loro soci e per i nuovi associati rivolgendosi esclusivamente ad agenzie di viaggi e turismo abilitate a seguito della presentazione della SCIA.

2. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, politiche, culturali, religiose, sportive, assistenziali e sociali, non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, possono organizzare viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri associati avvalendosi per l'organizzazione di agenzie di viaggi e turismo abilitate a seguito della presentazione della SCIA.

3. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di turismo, l'elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui al comma 1, con sede legale, succursale o filiale nel territorio regionale, che dimostrino di operare nella Regione Lazio da almeno due anni e di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa.

4. Le modalità di iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 3 sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 56.

5. Le associazioni e gli altri enti di cui al comma 1, stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 19 dell'*allegato 1 al D.Lgs. n. 79/2011*.

6. Gli enti locali e le istituzioni pubbliche devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi, anche con finalità istituzionali, di agenzie di viaggi e turismo abilitate a seguito della presentazione della SCIA.

7. Le associazioni e gli altri enti di cui al comma 1, nonché gli enti locali e le istituzioni pubbliche di cui al comma 6, per lo svolgimento di iniziative riservate alle attività professionali turistiche, come quelle delle guide, delle attività di accoglienza, degli accompagnatori e di ogni altra attività turistica sottoposta ad autorizzazioni e vincoli di legge, si avvalgono dei soggetti in possesso della relativa abilitazione secondo la normativa vigente.

(147) Articolo così sostituito dall'*art. 35, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 39. Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale. 1. È istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali che abbiano sedi operative nel Lazio ed almeno in altre tre regioni e che, ai sensi della normativa vigente, svolgano in modo continuativo ed esclusivamente per i propri associati l'attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni. 2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni e gli altri enti devono possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti: a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali; b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità; c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati. 3. Le modalità di iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento previsto all'articolo 32, comma 4. 4. Le associazioni e gli altri enti inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo il programma annuale delle singole iniziative previste. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'attività. 5. La Regione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 42, sospende lo svolgimento delle attività delle associazioni e degli altri enti fino all'eliminazione dell'irregolarità, qualora: a) la documentazione di cui ai commi 3 e 4 risulti insufficiente od incompleta; b) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività; c) non risulti l'esistenza della garanzia assicurativa di cui all'articolo 33. 6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, ogni associazione o altro ente deve servirsi, per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino autorizzate ai sensi della presente legge.».

Art. 40

Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a

livello locale ⁽¹⁴⁸⁾.

[1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od appartenenti.

2. L'organizzazione e la realizzazione delle attività di cui al comma 1 non sono soggette alle disposizioni della presente legge, purché venga stipulata un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall'effettuazione di ogni singola iniziativa].

(148) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

Sezione III

Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative

Art. 41

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal comune competente per territorio, salvo quanto previsto al comma 1-bis e all'articolo 3, comma 1, lettera n) ⁽¹⁴⁹⁾.

1-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ivi incluso l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 42, i corpi di polizia locale possono stipulare apposite convenzioni con i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Roma Capitale competenti territorialmente ⁽¹⁵⁰⁾.

(149) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

(150) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022.

Art. 42

Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie

di viaggi e turismo in mancanza di SCIA ai sensi degli articoli 34 e 35 è soggetto al pagamento di una somma da 5.000,00 a 20.000,00 euro, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate, e all'immediata chiusura dell'attività ⁽¹⁵¹⁾.

2. L'inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di viaggio comporta il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro ⁽¹⁵²⁾.

3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella indicata nella SCIA è soggetto al pagamento di una somma da 3.000 a 6.000 euro ⁽¹⁵³⁾.

4. La mancata esposizione al pubblico o la mancata pubblicazione sui relativi siti web della SCIA di cui all'articolo 34 e della relativa ricevuta da parte del comune competente territorialmente comporta il pagamento della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro ⁽¹⁵⁴⁾.

5. [La tardiva comunicazione dei mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo di cui all'articolo 35, comma 2, comporta il pagamento di una somma da 250 a 500 euro] ⁽¹⁵⁵⁾.

6. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro che esercitano le proprie attività in contrasto con le previsioni dell'articolo 39 o senza essere iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo sono soggetti al pagamento di una somma da 5.000,00 a 20.000,00 euro ⁽¹⁵⁶⁾.

7. La mancata stipula da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui all'articolo 39 della polizza assicurativa prescritta comporta il pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro ⁽¹⁵⁷⁾.

8. [Il mancato invio alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo del programma annuale delle attività da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui all'articolo 39 comporta il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro] ⁽¹⁵⁸⁾.

9. Le sanzioni sono irrogate dai comuni competenti per territorio, i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati esclusivamente allo svolgimento delle funzioni conferite in materia di turismo ⁽¹⁵⁹⁾.

9-bis. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e l'ente competente può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività per trenta giorni ⁽¹⁶⁰⁾.

(151) Comma così sostituito dall'*art. 38, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «1. Salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie di viaggi e turismo senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla presente legge è soggetto al pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.».

(152) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma*

1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#).

(153) Comma così modificato dall'[art. 38, comma 1, lettera c\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#).

(154) Comma così modificato dall'[art. 38, comma 1, lettera d\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#).

(155) Comma abrogato dall'[art. 38, comma 1, lettera e\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#).

(156) Comma così sostituito dall'[art. 38, comma 1, lettera f\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «6. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale che esercitano le attività previste dalla presente legge senza essere iscritti nell'elenco regionale sono soggetti al pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro.».

(157) Comma così modificato dall'[art. 38, comma 1, lettera g\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#).

(158) Comma abrogato dall'[art. 38, comma 1, lettera h\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#).

(159) Comma così sostituito dall'[art. 6, comma 8, lettera c\), L.R. 20 maggio 2019, n. 8](#) e dall'[art. 38, comma 1, lettera i\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «9. All'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvede l'Agenzia regionale del turismo di cui all'articolo 12.».

(160) Comma aggiunto dall'[art. 38, comma 1, lettera l\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta [L.R. n. 8/2022](#).

Capo V

Strumenti per lo sviluppo turistico

Art. 43***Sviluppo e consolidamento del brand e dell'immagine del sistema turistico regionale*** ⁽¹⁶¹⁾

1. La Regione promuove e valorizza sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine complessiva del sistema turistico laziale, delle sue aree territoriali di destinazione e dei suoi prodotti turistici, consolidati ed emergenti, al fine della rappresentazione unitaria dei caratteri identitari regionali, in grado di fornire un'immagine unica dell'offerta regionale che valorizzi, altresì, le eccellenze, le attrattive e le peculiarità dei singoli territori.
2. La Regione promuove e coordina l'attuazione di strategie mirate di promozione e marketing territoriale, finalizzate a consolidare e rafforzare sul mercato nazionale e internazionale il brand e l'immagine del sistema turistico del Lazio e definite nella programmazione turistica regionale anche attraverso il confronto con i soggetti pubblici e privati coinvolti, anche in collaborazione con il Convention Bureau di Roma e del Lazio S.c.r.l. e alla cui realizzazione si procede ai sensi dell'[articolo 44 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14](#), relativo al sostegno del settore turistico regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, presso tutti i soggetti pubblici e gli operatori turistici coinvolti, l'utilizzo di un brand unitario e incisivo di comunicazione turistica, basato su un'immagine coordinata utilizzabile nell'ambito dei vari strumenti di promozione, tradizionali e innovativi.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione provvede, altresì, alla promozione di marchi collettivi regionali istituiti ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia.

(161) Articolo così sostituito dall'[art. 39, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 43. Marchio turistico regionale. 1. È istituito il marchio turistico regionale mirato a riconoscere l'eccellenza in ambito turistico di aree territoriali, comuni, strutture ricettive e imprese turistiche del Lazio. Il marchio è attribuito per singole ed esclusive attività tenendo conto di quella prevalente del richiedente. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, sentite le associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale e le organizzazioni dei consumatori, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del marchio turistico regionale a coloro che ne facciano richiesta. 3. Il marchio è assegnato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo.».

Art. 44***Sviluppo della formazione in materia turistica*** ⁽¹⁶²⁾

1. Al fine di favorire la continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico regionale, nonché lo sviluppo di una cultura diffusa dell'accoglienza presso le comunità locali, la Regione promuove e sostiene forme di raccordo anche con le università e i centri di formazione professionale del Lazio, gli istituti tecnici e professionali superiori di secondo grado, gli istituti tecnici superiori di

alta formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore anche nell'ambito delle attività svolte dall'Ente bilaterale del turismo, i rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole superiori, le associazioni degli studenti universitari rappresentate all'interno della Consulta Disco, rivolte ad offrire corsi di approfondimento e aggiornamento, anche di breve durata, in aree e tematiche specifiche, e ad integrare i percorsi scolastici e professionali previsti dalla vigente normativa di settore.

(162) Articolo così sostituito dall'art. 40, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022. Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Scuola di alta formazione per il turismo. 1. Al fine di favorire una continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico regionale, la Regione promuove la costituzione di una fondazione denominata "Scuola di alta formazione per il turismo", di seguito denominata scuola, quale ente di interesse pubblico senza fini di lucro, con sede legale in Roma ed eventuali sedi operative in comuni a forte vocazione turistica, in cui sono presenti istituti pubblici di formazione nelle attività turistiche. 2. Possono partecipare alla scuola, in qualità di soci fondatori, oltre alla Regione e agli enti locali, anche istituzioni, enti, imprese, pubbliche o private, regionali, statali e internazionali, che ne condividano le finalità. 3. La partecipazione della Regione alla scuola è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano che: a) la fondazione, una volta costituita, chieda alla Regione il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; b) siano individuate le funzioni del consiglio di amministrazione, del presidente, del collegio dei revisori e l'eventuale presenza di altri organi; c) sia riservata alla Regione, quale socio promotore, la nomina della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del presidente della fondazione; d) siano richieste le maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l'ente e la sua attività; e) venga adottato un programma pluriennale di attività, aggiornato annualmente; f) venga inviata alla Regione copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale, approvata dal consiglio di amministrazione; g) vi sia il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili. 4. Lo statuto, inoltre, può stabilire che: a) la fondazione, per svolgere le sue attività, possa stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi e a società, nel rispetto delle finalità indicate dallo statuto; b) le modifiche statutarie siano approvate dal consiglio d'amministrazione, con una maggioranza dei due terzi dei componenti. 5. Il fondo di dotazione della scuola è costituito da beni immobili e mobili, da dotazioni finanziarie conferite dai soci all'atto della costituzione della fondazione o successivamente secondo quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto. 6. La Regione, in sede di costituzione, è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della scuola beni mobili ed immobili, diritti reali e personali. 7. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla scuola ed, in particolare, a sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto.».

Art. 45

Interventi a favore del turista ⁽¹⁶³⁾.

1. La Regione sostiene le attività per la tutela e la valorizzazione della qualità dell'offerta turistica e il rispetto dei diritti del turista e delle comunità locali ospitanti ⁽¹⁶⁴⁾.

2. La Regione, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, adotta la "carta del turista" provvedendo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale regionale e promuovendone la sua diffusione presso le strutture ricettive, le associazioni pro-loco, le agenzie di viaggi e turismo, le quali provvedono alla pubblicazione nei propri siti web della carta del turista, e comunque a livello capillare sul territorio. Detta carta, in particolare, contiene informazioni sulla normativa nazionale e regionale in materia turistica, sui servizi turistico-ricettivi, sulle tradizioni e sugli usi delle comunità locali, sulla fruibilità dei beni storici, artistici ed ambientali presenti sul territorio regionale, nonché sull'educazione ad un turismo responsabile nei confronti della comunità ospitante ⁽¹⁶⁵⁾.

(163) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 24 febbraio 2012, n. 69](#).

(164) Comma così sostituito dall'[art. 41, comma 1, lettera a\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista, comprese forme non giudiziali di soluzione delle controversie, a partire dalle commissioni arbitrali e conciliative delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che hanno compiti istituzionali in materia.».

(165) Comma così modificato dall'[art. 41, comma 1, lettera b\), punti 1\)-4\), L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)).

Capo VI

Utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative

Art. 46

Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

1. Per garantire l'utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, la Regione adotta, sulla base della cartografia catastale nonché dei dati forniti dal Sistema informativo del demanio marittimo (SID), ai sensi dall'[articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#) (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, della [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#), un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo. Detto piano, in particolare:

a) individua le aree destinate all'utilizzazione turistico-ricreativa, tenuto conto anche dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) adottati dai comuni;

b) stabilisce i criteri per l'utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e di quanto previsto dal presente capo;

c) [stabilisce la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica] ⁽¹⁶⁶⁾.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati nonché, limitatamente al piano di cui al comma 1, lettera a), la competente autorità marittima statale e le associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore ⁽¹⁶⁷⁾.

3. I PUA dei comuni devono essere conformi alle disposizioni contenute nei piani di cui al presente articolo.

(166) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 54, lettera c), L.R. 14 luglio 2014, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 150, della medesima legge*).

(167) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015*.

Art. 46-bis

Valenza turistica delle aree del demanio marittimo ⁽¹⁶⁸⁾.

1. I comuni provvedono a classificare le aree demaniali marittime, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei destinati ad un utilizzo per finalità turistiche e ricreative in conformità a quanto previsto dall'*articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400* (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 494*, come sostituito dall'*articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). La classificazione è effettuata, anche per aree omogenee, sulla base dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi.

2. L'applicazione dei criteri di cui al comma 1 avviene sulla base dei dati medi relativi all'ultimo triennio, tenendo conto delle fonti e degli indicatori individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. La classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi d'acqua è soggetta, di norma, a revisione quinquennale. I comuni, qualora riscontrino variazioni di uno o più dati di cui al comma 2, tali da influire sulla classificazione effettuata, possono procedere ad una nuova classificazione nel corso del quinquennio e comunicano l'eventuale variazione alla Giunta regionale.

(168) Articolo aggiunto dall'[art. 2, comma 54, lettera d\), L.R. 14 luglio 2014, n. 7](#), entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 2, comma 150, della medesima legge](#)). Vedi, anche, il comma 55 del citato art. 2.

Art. 47

Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative.

1. I comuni nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali provvedono al rilascio, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree demaniali marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, in conformità alla normativa statale e regionale e ai contenuti del piano di cui all'articolo 46, per quanto riguarda le aree demaniali marittime ⁽¹⁶⁹⁾.

2. I comuni curano l'aggiornamento delle concessioni di propria competenza comunicando i dati, anche su supporto informatico, alla Regione e trasmettendo ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione, riferita all'anno precedente, sull'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo ⁽¹⁷⁰⁾.

3. La durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative è stabilita in conformità alla normativa statale vigente in materia ⁽¹⁷¹⁾.

(169) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera a\), L.R. 26 giugno 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1 della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'[art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015](#).

(170) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 3, [Delib.G.R. 23 aprile 2014, n. 205](#).

(171) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lettera b\), L.R. 26 giugno 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1 della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'[art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015](#). Il testo precedente era così formulato: «3. Le concessioni delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative hanno durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo, limitatamente alle concessioni delle aree demaniali marittime, quanto disposto dall'articolo 42, secondo comma, del codice della navigazione. In caso di motivata richiesta degli interessati ed in considerazione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, le concessioni di cui al presente comma possono avere una durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni.».

Art. 48

Deposito cauzionale.

1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, prima del rilascio della stessa, provvedono a stipulare una polizza fideiussoria pari ad

un importo doppio del canone annuo.

Art. 49

Revoca e decadenza dalla concessione.

1. I provvedimenti di revoca e decadenza delle concessioni sono adottati dal comune competente con provvedimento adeguatamente motivato.
 2. In caso di revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o, per quanto riguarda la concessione di aree del demanio marittimo, in caso di contrasto sopravvenuto con il piano di cui all'articolo 46, il comune, su richiesta del concessionario, può rilasciare al medesimo, qualora fosse disponibile sul litorale di propria competenza, una concessione equivalente per estensione, in conformità al suddetto piano.
 3. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) per mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
 - b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione o per cattivo uso;
 - c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
 - d) per omesso pagamento del canone nel numero di rate fissato dall'atto di concessione;
 - e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
 4. Nel caso di cui al comma 3, lettere a) e b), il comune può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione comunale fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue controdeduzioni.
 5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.
-

Art. 50

Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione.

1. Il comune concedente rilascia:
 - a) l'autorizzazione all'affidamento, da parte del concessionario, ad altri soggetti della gestione dell'attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie rientranti nell'ambito della stessa;

b) l'autorizzazione al subingresso di altri soggetti nella concessione delle aree demaniali.

Art. 51

Canone e imposta regionale sulle concessione delle aree demaniali marittime ⁽¹⁷²⁾.

[1. Le concessioni delle aree demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché al pagamento dell'imposta regionale nella misura stabilita dall'[articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2](#), relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo.

2. Le funzioni relative all'accertamento e riscossione dell'imposta, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio spettano ai comuni.

3. I comuni provvedono entro il mese di febbraio di ciascun anno a comunicare alla Regione gli importi dei canoni e dell'imposte dovuti dai concessionari ai sensi del presente articolo].

(172) Articolo abrogato dall'[art. 6, comma 10, L.R. 29 aprile 2013, n. 2](#). Si ritiene opportuno segnalare che l'[art. 6, comma 1](#), della suddetta legge stabilisce, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le tasse sulle concessioni regionali (TCR), di cui all'[articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), sono istituite quale tributo proprio regionale.

Art. 52

Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative.

1. Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in particolare:

a) gli stabilimenti balneari;

b) spiagge libere con servizi ⁽¹⁷³⁾;

c) spiagge libere ⁽¹⁷⁴⁾;

d) i punti di ormeggio;

e) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

f) l'esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

g) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.

2. La Regione, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua le ulteriori tipologie a valenza generale relativamente alle attività

correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse ed il turismo nautico.

3. Con i regolamenti regionali ⁽¹⁷⁵⁾ di cui all'articolo 56 sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali di cui al comma 1, prevedendo che tra le tipologie di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma siano considerate anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree di proprietà pubblica o privata ⁽¹⁷⁶⁾.

4. Il comune competente per territorio provvede alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti. A tal fine, con i regolamenti regionali di cui al comma 3 ⁽¹⁷⁷⁾ sono stabiliti, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi ⁽¹⁷⁸⁾.

(173) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015*. Il testo precedente era così formulato: «b) le spiagge attrezzate;».

(174) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015*. Il testo precedente era così formulato: «c) le spiagge libere attrezzate;».

(175) Vedi, al riguardo, il *Reg. 15 luglio 2009, n. 11*.

(177) Vedi, al riguardo, il *Reg. 15 luglio 2009, n. 11*.

(176) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 1, L.R. 11 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 115, comma 1, della medesima legge*).

(178) Comma così modificato dall'*art. 42, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*).

Art. 52-bis

(Periodo di apertura delle attività ⁽¹⁷⁹⁾).

1. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell'articolo 52, comma 1, può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione.

2. In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il

periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia.

2-bis. Ai titolari di concessione demaniale marittima, ai fini della valorizzazione e del miglioramento per l'utilizzo e la fruizione dei territori costieri, si applicano, per le finalità di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, le disposizioni di cui all'[articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7](#) (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) ⁽¹⁸⁰⁾.

(179) Articolo aggiunto dall'[art. 3, comma 2, L.R. 26 giugno 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1 della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'[art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015](#).

(180) Comma aggiunto dall'[art. 22, comma 47, L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 53

Esercizio delle attività oggetto di concessione ⁽¹⁸¹⁾.

1. Lo svolgimento delle attività oggetto della concessione è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP, ove attivato, ovvero alla competente struttura, del comune concedente.
2. La SCIA contiene, in particolare, indicazioni sull'ubicazione della struttura e sul periodo di apertura ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di alimenti e bevande.
3. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi aggiornati e di dotarsi di un proprio spazio web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata.

(181) Articolo così sostituito dall'[art. 4, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1 della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'[art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 53. Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi. 1. L'esercizio delle attività oggetto della concessione è subordinato alla previa dichiarazione di inizio dell'attività stessa. La dichiarazione è presentata al comune concedente con le indicazioni riguardanti l'ubicazione della struttura e il periodo di apertura ed è, inoltre, corredata dalla documentazione comprovante il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di cibi e bevande.

2. L'esercizio dell'attività è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al comune competente.

3. I titolari della gestione delle attività oggetto della concessione comunicano al comune competente i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico.
4. La comunicazione di cui al comma 3 deve essere inviata entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa come fissato nelle ordinanze balneari.
5. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 4, provvede alla verifica delle comunicazioni pervenute. Una copia della comunicazione è inviata alla Regione.
6. Nel caso vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
7. La mancata o incompleta comunicazione entro il termine previsto comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'irrogazione della sanzione prevista.
8. Per le nuove concessioni ovvero nei casi in cui si verifica, nel corso dell'anno, il subingresso nella concessione la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.
9. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione di cui al comma 3.».

Art. 53-bis

Trasparenza delle concessioni ⁽¹⁸²⁾.

1. I comuni sono tenuti a pubblicare, sui propri siti istituzionali, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori e l'imposta regionale dovuta. In particolare, sono pubblicati i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria, compresi i dati oggetto di pubblicazione nell'albo regionale di cui all'[articolo 75, comma 1, lettera m\), della L.R. 14/1999](#) e successive modifiche, istituito con [Delib.G.R. 23 aprile 2014, n. 205](#).
2. La mancata pubblicazione da parte del comune dei dati di cui al comma 1 preclude l'accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai comuni del litorale.
3. I comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45-bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche.

(182) Articolo aggiunto dall'[art. 5, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1 della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'[art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015](#).

Art. 54
Vigilanza.

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittime disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree demaniali marittime e sulle aree immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, sono esercitate dalle province e dai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 55
Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. L'esercizio delle attività oggetto della concessione senza la presentazione della SCIA comporta la sanzione amministrativa da 2.500 a 5.000 euro e l'immediata chiusura dell'esercizio ⁽¹⁸³⁾.

2. [La mancata comunicazione dei prezzi da applicare nei termini previsti comporta la sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro] ⁽¹⁸⁴⁾.

3. [L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da 1.500 a 3.000 euro] ⁽¹⁸⁵⁾.

4. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro ⁽¹⁸⁶⁾.

5. L'utilizzazione da parte degli stabilimenti balneari di una classificazione diversa da quella attribuita è soggetta alla sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 4 sono applicate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni delegate in materia di demanio marittimo. Le sanzioni di cui al comma 5 sono di competenza della provincia ⁽¹⁸⁷⁾.

(183) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015*.

(184) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015*.

(185) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015*.

(186) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 7 della suddetta [L.R. n. 8/2015](#).

(187) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera d), [L.R. 26 giugno 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 7 della suddetta [L.R. n. 8/2015](#).

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Sezione I

Disposizioni finali

Art. 56

Regolamenti autorizzati ⁽¹⁸⁸⁾.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell' articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, sulla base delle norme generali contenute nella presente legge, fatta salva la potestà normativa delle province e dei comuni, secondo i principi fissati dall'articolo 117, comma sesto della Costituzione e dall'[articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)). Alla data di entrata in vigore dei suddetti regolamenti sono abrogate le leggi regionali individuate all'articolo 59.

2. Nelle more della costituzione del Comitato di garanzia statutaria di cui all'articolo 68 dello Statuto, i regolamenti di cui al presente articolo sono adottati sentito il parere della commissione consiliare competente.

(188) Vedi, al riguardo, il Reg. 24 ottobre 2008, n. 16, il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 17](#), il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 18](#), il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 19](#) e il [Reg. 15 luglio 2009, n. 11](#).

Art. 57

Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti.

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 57-bis

Clausola di valutazione degli effetti finanziari ⁽¹⁸⁹⁾.

1. Ai sensi dell'*articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11* (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

(189) Articolo aggiunto dall'*art. 43, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*.

Art. 58

Modifiche alla L.R. n. 14/1999 e successive modifiche.

1. Al comma 1 dell'*articolo 75 della L.R. n. 14/1999* e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano turistico regionale, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale;

a-ter) l'elaborazione ed il coordinamento dell'attuazione dei programmi d'intervento previsti dall'Unione europea o da leggi statali;

a-quater) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del

proprio territorio a fini turistici;"

b) le lettere b), e) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"b) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione degli stabilimenti balneari;

c) l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito;

e) la promozione turistica sul mercato nazionale che abbia particolare rilievo per l'immagine complessiva del turismo regionale nonché, in via esclusiva, sul mercato estero, fatto salvo quanto previsto all'articolo 76, comma 1, lettera c-sexies), numero 5;"

c) alla lettera d) le parole: "e la commercializzazione" sono soppresse;

d) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

"e-bis) l'assegnazione del marchio turistico regionale;

e-ter) l'adozione della carta del turista;

e-quater) la tenuta dell'elenco regionale delle agenzie sicure;

e-quinquies) la pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel Bollettino Ufficiale della Regione;"

e) alla lettera h) le parole da: "nel settore" a "dell'albo" sono sostituite dalle seguenti: "a livello nazionale, ivi compresi la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco,"

f) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'adozione del piano di utilizzazione per finalità turistiche e ricreative delle aree del demanio marittimo;"

g) dopo la lettera n-bis) sono aggiunte le seguenti:

"n-ter) il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento dei relativi progetti di sviluppo;

n-quater) il coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

n-quinquies) l'alta formazione degli operatori del comparto turistico attraverso la "Scuola di alta formazione per il turismo".

2. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'[articolo 76 della L.R. n. 14/1999](#) e successive modifiche sono aggiunte le seguenti:

"c-quater) l'adozione dei piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;

c-quinquies) l'attuazione di specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari e la

realizzazione di attività di promozione del prodotto turistico, nel rispetto dell'azione di coordinamento regionale di cui all'articolo 75, comma 1, lettera d);

c-sexies) lo svolgimento delle seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche:

1) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);

2) il controllo della qualità dei servizi;

3) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;

5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all'estero ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera e), per il tramite dell'Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. ⁽¹⁹⁰⁾".

3. Dopo la lettera b), del comma 2, dell'articolo 76 della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche è inserita la seguente:

"b-bis) le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, e la relativa vigilanza;".

4. Il comma 5 dell'articolo 76 della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche è abrogato.

(190) Ai sensi dell'art. 1, comma 14, L.R. 10 agosto 2010, n. 3, il riferimento all'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.a., qui indicato, è da intendersi riferito ora all'Agenzia regionale del turismo di cui all'art. 12 della presente legge (come sostituito dal comma 11 del suddetto art. 1, L.R. n. 3/2010).

Art. 59

Abrogazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, sono abrogate le seguenti disposizioni ⁽¹⁹¹⁾:

a) la legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1 (Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni pro-loco);

b) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 (Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive);

c) il Reg. 4 marzo 1985, n. 1 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");

- d) il Reg. 4 marzo 1985, n. 2 (Modifica dell'articolo 6 del Reg. 4 marzo 1985, n. 1, concernente: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53");
- e) la legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici);
- f) la legge regionale 28 luglio 1988, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 concernente: "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");
- g) il Reg. 28 luglio 1988, n. 5 (Modifiche del Reg. 4 marzo 1985, n. 1 e del Reg. 4 marzo 1985, n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");
- h) la legge regionale 20 giugno 1990, n. 78 (Interventi per attività di promozione e propaganda turistica da parte delle pro-loco iscritte all'albo regionale);
- h-bis) la legge regionale 27 settembre 1991, n. 60 (Interventi a sostegno della promozione turistica nel territorio regionale) ⁽¹⁹²⁾;
- i) il Reg. 27 settembre 1993, n. 2 (Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi e requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 "Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici");
- l) la legge regionale 13 dicembre 1996, n. 54 (Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti);
- m) la legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio);
- n) la legge regionale 15 maggio 1997, n. 10 (Modifiche alla deliberazione legislativa, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 1997, concernente: "Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio");
- o) *l'articolo 23 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11* (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997), relativo a modifiche alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53;
- p) la legge regionale 29 maggio 1997, n. 18 (Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie);
- q) *l'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46* (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997), relativo a modifiche alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9;
- r) la legge regionale 5 agosto 1998, n. 33 (Disciplina e gestione delle case ed appartamenti per vacanze);
- s) la legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia);
- t) il comma 2 dell'*articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8* (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002), relativo a modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10;

u) la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 "Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia");

v) l'[articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2](#) (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), relativo a modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10;

z) l'[articolo 30 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16](#) (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005), relativo a modifiche alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9;

aa) l'[articolo 177 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4](#) (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), relativo alla Scuola di alta formazione del turismo.

1-bis. L'abrogazione delle disposizioni elencate al comma 1 relative alle materie la cui disciplina è rinviata ai regolamenti previsti dall'articolo 56 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi ⁽¹⁹³⁾.

(191) Alinea così sostituito dall'[art. 28, comma 7, lettera a\), L.R. 6 agosto 2007, n. 15](#). Il testo originario era così formulato: «Alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 56 sono abrogate le seguenti norme:».

(192) Lettera aggiunta all'[art. 38, comma 2, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26](#).

(193) Comma aggiunto dall'[art. 28, comma 7, lettera b\), L.R. 6 agosto 2007, n. 15](#).

Sezione II

Disposizioni transitorie

Art. 59-bis

Modifica dello statuto dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 12 e 13, entro il 31 marzo 2008, l'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a., già costituita ai sensi del capo II della L.R. n. 9/1997, adegua il proprio statuto alle citate disposizioni ⁽¹⁹⁴⁾.

(194) Articolo aggiunto dall'[art. 38, comma 3, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26](#), poi abrogato dall'[art. 1, comma 12, L.R. 10 agosto 2010, n. 3](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della medesima legge).

Art. 60

Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT ⁽¹⁹⁵⁾.

[1. Le APT istituite dall'articolo 12 della L.R. n. 9/1997 sono soppresse a decorrere dalla data del concreto esercizio da parte delle province e del Comune di Roma delle funzioni già di competenza di tali aziende, ai sensi della citata legge regionale, attraverso le proprie strutture amministrative, ovvero con le forme di gestione previste dal titolo V del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo quanto stabilito con apposito atto di organizzazione.

2. Fino alla suddetta data e comunque non oltre duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di cui al comma 1 continuano ad essere esercitate dalle APT ⁽¹⁹⁶⁾. Limitatamente alle funzioni ed ai compiti relativi all'attribuzione della classificazione delle strutture ricettive, le funzioni dell'APT della Provincia di Roma sono prorogate per diciotto mesi ⁽¹⁹⁷⁾.

3. Ai fini della soppressione delle APT, i commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre allo svolgimento delle funzioni proprie del presidente e del consiglio di amministrazione delle aziende stesse, fatto salvo quanto predisposto dal comma 9-bis, con la collaborazione del collegio dei revisori contabili, redigono e trasmettono alla Regione e agli enti locali di riferimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un verbale di ricognizione attestante ⁽¹⁹⁸⁾:

a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili, indicando la rispettiva destinazione d'uso;

b) i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti;

c) la situazione finanziaria e contabile;

d) le unità di personale in servizio e il rispettivo stato giuridico ed economico, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3-bis. Qualora i commissari straordinari non provvedano agli adempimenti di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta ⁽¹⁹⁹⁾.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di ricognizione di ciascuna APT, il Presidente della Regione, previa verifica di quanto ivi attestato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative limitatamente al personale da trasferire, con proprio decreto:

a) prende atto dei dati di cui al comma 3;

b) individua il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'APT non utilizzato per lo svolgimento delle relative attività alla data di entrata in vigore della presente legge, da trasferire in proprietà alla Regione.

5. A seguito della comunicazione da parte di ciascuna provincia e del Comune di Roma dell'avvenuta adozione dell'atto di organizzazione ai sensi del comma 1, il Presidente della Regione, sulla base del decreto di cui al comma 4, impartisce ai commissari straordinari specifiche direttive in ordine al trasferimento del personale, del patrimonio mobiliare ed immobiliare con relativo vincolo di destinazione d'uso, fatta eccezione per quello indicato dal comma 4, lettera b), e delle risorse strumentali alle province ed al Comune di Roma, che subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo alle APT.

6. Espletati gli adempimenti previsti nelle direttive di cui al comma 5:

a) i commissari straordinari cessano dall'incarico e decade il collegio dei revisori contabili;

b) ciascuna provincia ed il Comune di Roma esercitano le funzioni della APT di rispettiva competenza, con le modalità previste dall'atto di organizzazione di cui al comma 1;

c) il Presidente della Regione dichiara con propri decreti l'estinzione delle singole APT.

7. Il personale di ruolo delle APT è inquadrato nella corrispondente categoria di appartenenza e profilo professionale, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, nonché delle mansioni svolte, relativamente al personale delle APT provinciali, nei ruoli organici delle rispettive province e, relativamente al personale della APT del Comune di Roma, nei ruoli organici della Regione ⁽²⁰⁰⁾.

8. La contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali territoriali, le province e la Regione, determina, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento, le forme di tutela dei lavoratori interessati, in ordine al mantenimento del trattamento economico accessorio in godimento, della sede di lavoro, delle mansioni svolte all'atto del trasferimento, nonché alla salvaguardia e allo sviluppo della professionalità acquisita, con riferimento prioritario alle funzioni attribuite alle province e riservate alla Regione dalla presente legge. La contrattazione decentrata può prevedere il ricorso a procedure di mobilità volontaria verso la Regione e gli enti locali ⁽²⁰¹⁾.

9. La Regione assicura alle province e al Comune di Roma, in sede di prima attuazione della presente legge e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia di entrate e di spese, risorse non inferiori ai costi complessivamente sostenuti dalle APT per il personale trasferito e per la gestione degli uffici, sulla base delle risultanze dell'ultimo esercizio precedente alla soppressione ⁽²⁰²⁾.

9-bis. Nelle more dell'estinzione delle APT ai sensi del comma 6, lettera c) è fatto divieto di procedere all'alienazione di beni mobili e immobili delle APT. Eventuali procedimenti di alienazione in corso sono sospesi ⁽²⁰³⁾].

(195) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 52, lettera a), L.R. 13 agosto 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 172, della stessa legge*).

(196) Periodo così modificato dall'*art. 38, comma 4, lettera a), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine di centottanta giorni con quello attuale di duecentoquaranta giorni.

(197) Periodo aggiunto dall'*art. 26, comma 1, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31*.

(198) Alinea così modificato dall'*art. 38, comma 4, lettera b), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

(199) Comma aggiunto dall'*art. 38, comma 4, lettera c), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

(200) Comma così sostituito dall'*art. 38, comma 4, lettera d), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. Il testo originario era così formulato: «7. Il personale di ruolo delle APT è

inquadrate nei ruoli organici delle rispettive province e del Comune di Roma, nella corrispondente categoria di appartenenza e profilo professionale, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, nonché delle mansioni svolte.».

(201) Comma così sostituito dall'*art. 38, comma 4, lettera e), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. Il testo originario era così formulato: «8. La contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali territoriali, le province e il Comune di Roma determina, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento, le forme di tutela dei lavoratori interessati, in ordine al mantenimento del trattamento economico accessorio in godimento, della sede di lavoro, delle mansioni svolte all'atto del trasferimento, nonché alla salvaguardia e allo sviluppo della professionalità acquisita, con riferimento prioritario alle funzioni attribuite alle province e al Comune di Roma dalla presente legge. La contrattazione decentrata può prevedere il ricorso a procedure di mobilità volontaria verso altri enti locali.».

(202) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 4, lettera f), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

(203) Comma aggiunto dall'*art. 38, comma 4, lettera g), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

Art. 61

Primo piano turistico regionale.

1. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 17, il primo piano turistico regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 18.

Sezione III

Disposizioni finanziarie

Art. 62

Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli di cui alle UPB B41, B43 e B44.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 si provvede mediante l'istituzione, nel programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla DMO, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 01 della missione 07, denominata: "Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla DMO", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023 e a euro 4.000.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo

speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in euro 5.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede mediante l'incremento della voce di spesa relativa all'acquisizione ed alla gestione delle partecipazioni regionali di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della DMO, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 01 della missione 07, denominata: "Spese relative al funzionamento ed alle attività della DMO", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00, per l'anno 2023 e ad euro 3.000.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 ⁽²⁰⁴⁾.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

(204) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 33, lettera g), L.R. 23 novembre 2022, n. 19, a decorrere dal 25 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 176, della medesima legge).

L.R. 28 luglio 2017, n. 16 ⁽¹⁾.**Norme in materia di turismo.**

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 1° agosto 2017, n. 35.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

CAPO I**Disposizioni generali****Art. 1** *Finalità della legge.*

1. La Regione promuove e sostiene il turismo come settore prioritario per lo sviluppo socio-economico e sostenibile della Sardegna, nel rispetto delle componenti strategiche caratterizzanti l'Isola nel panorama dell'offerta turistica mondiale, quali l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio archeologico e storico, la cultura e la lingua, la componente umana, nella sua peculiare situazione di insularità in ambito mediterraneo.

2. Più in particolare, la presente legge è diretta a:

- a) riorganizzare il comparto turistico regionale;
 - b) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile del territorio e di tutti i settori produttivi ad esso connessi;
 - c) promuovere l'integrazione economica e sociale del territorio;
 - d) valorizzare e promuovere le relazioni tra il comparto turistico e le risorse naturali, culturali e identitarie;
 - e) favorire l'offerta integrata di prodotti/tematismi attraverso un approccio sistemico.
-

Art. 2 *Obiettivi.*

1. La Regione, in attuazione dell'[articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3](#) (Statuto speciale per la Sardegna) e nell'ambito delle funzioni di cui all'[articolo 30](#)

della [legge regionale 12 giugno 2006, n. 9](#) (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali):

- a) promuove politiche orientate allo sviluppo e alla valorizzazione sostenibile dei servizi turistici;
 - b) attiva politiche volte all'innovazione;
 - c) valorizza ogni forma di aggregazione di imprese e di associazionismo;
 - d) individua nella formazione e nell'aggiornamento lo strumento chiave per la valorizzazione delle risorse umane;
 - e) attua politiche di semplificazione amministrativa;
 - f) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con soggetti pubblici e privati;
 - g) favorisce una fruizione dei servizi turistici orientata alla responsabilizzazione dell'utenza nella tutela del patrimonio ambientale e culturale della Sardegna;
 - h) promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici da parte delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive affinché possano usufruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, in attuazione dell'[articolo 30](#) della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la [legge 3 marzo 2009, n. 18](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006);
 - i) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista;
 - j) favorisce l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione, anche tramite l'individuazione di luoghi a essi destinati.
-

Art. 3 *Competenze della Regione e dei comuni.*

1. La Regione esercita le proprie competenze attraverso funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale e, in particolare:

- a) promuove, qualifica e valorizza nel mondo l'unicità e la specialità dell'immagine della Sardegna e ne incrementa i flussi turistici;
- b) attiva politiche di incentivazione e sostegno alle imprese dirette al miglioramento degli standard organizzativi e delle politiche commerciali e di marketing dei servizi al fine di favorire il turismo nell'intero anno solare;
- c) orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi a favore di un turismo sostenibile e ne promuove la realizzazione;
- d) attiva politiche dei trasporti tese ad agevolare l'accesso all'Isola anche qualificando i luoghi di approdo e partenza, sostenendo i soggetti gestori e favorendo il loro coordinamento.

2. I comuni esercitano le competenze espressamente attribuitegli dalla presente legge e le competenze di cui all'[articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006](#).

Art. 4 *Conferenza permanente del turismo.*

1. È istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, la Conferenza permanente del turismo. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
 2. La Conferenza permanente del turismo è convocata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, almeno ogni due anni, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo.
 3. Partecipano alla Conferenza permanente del turismo: gli assessorati regionali interessati, in particolare l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, dei trasporti, dell'agricoltura riforma agropastorale, della difesa dell'ambiente e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Anci, una rappresentanza degli enti locali nominata dal Consiglio delle autonomie locali, le camere di commercio, l'unione delle proloco, le associazioni di categoria interessate, i consorzi turistici, le associazioni di promozione sociale, i sindacati, le associazioni delle persone con disabilità, le università e gli eventuali altri soggetti portatori di interessi coinvolti.
 4. La Conferenza permanente del turismo esprime, con un documento finale, le proprie proposte in merito alla predisposizione, all'aggiornamento e all'attuazione del Piano strategico regionale del turismo di cui all'articolo 5.
-

Art. 5 *Piano strategico regionale del turismo.*

1. La Regione individua nel Piano strategico regionale del turismo lo strumento per l'aggiornamento della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento.
2. Il piano di cui al comma 1, agendo su leve quali il marketing di destinazione e l'innovazione tecnologica e organizzativa (governance), ha come obiettivo generale il miglioramento della competitività e attrattività della destinazione Sardegna, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
3. La Giunta regionale, anche alla luce degli esiti della Conferenza permanente del turismo espressi nel documento finale di cui all'articolo 4, comma 4, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, adotta con propria deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano strategico regionale del turismo.
4. Il piano, in particolare:
 - a) delinea un quadro di contesto e lo scenario competitivo in cui la Sardegna è inserita;
 - b) prefigura una visione di sviluppo condivisa di medio e lungo periodo, indica gli obiettivi generali e le strategie per il suo raggiungimento, anche attraverso sinergie tra il settore turistico e gli altri settori produttivi regionali e con l'intero sistema di destinazione;
 - c) effettua un monitoraggio dello stato generale delle strutture ricettive regionali e individua le linee di intervento e incentivazione dirette a favorire l'adeguamento delle stesse alle moderne esigenze di mercato a garanzia dell'incremento degli standard di qualità delle strutture ricettive;

d) definisce adeguate proposte di sviluppo e incentivazione sulla base dell'andamento delle diverse tipologie di turismo tematico e le misure necessarie a migliorare la qualità dei servizi turistici resi;

e) definisce i criteri e gli indicatori per il monitoraggio delle attività e per la misurazione del loro impatto economico, sociale e occupazionale;

f) individua specifiche azioni tese a combattere ogni forma di abusivismo nel comparto, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

5. Il piano è coordinato e coerente con gli altri strumenti della programmazione regionale e ha durata triennale, con revisioni annuali in funzione dell'andamento del comparto.

6. Il piano è soggetto al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 6 *Promozione turistica della Regione.*

1. La Regione promuove l'offerta turistica regionale e l'immagine unitaria della Sardegna e concorre a valorizzare tematismi che favoriscono l'offerta integrata del patrimonio umano, ambientale, culturale e produttivo del territorio.

2. La Regione realizza iniziative e progetti speciali in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Art. 7 *Destinazione Sardegna DMO.*

1. La Giunta regionale individua modalità e strumenti affinché le politiche di promozione e commercializzazione siano attuate attraverso la costituzione di una "Sardegna destination management organization" in seguito denominata Destinazione Sardegna DMO, in forma di società a cui partecipano la Regione e soggetti pubblici e privati al fine di integrare azioni capaci di superare i deficit infrastrutturali derivanti dall'insularità, creare offerte coordinate e incrementare i flussi turistici nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia ⁽²⁾.

2. Destinazione Sardegna DMO attiva forme di collaborazione con la pluralità di soggetti pubblici e privati che sviluppano attività di marketing territoriale.

3. Per le finalità di cui al comma 2 possono essere favorite forme di partenariati locali e riconosciuti DMO locali intesi come network pubblico/privati capaci, in stretto raccordo con lo strumento attuativo regionale, di aumentare la competitività di aree di interesse turistico attraverso azioni di marketing territoriale.

4. In attuazione del Piano strategico regionale del turismo di cui all'articolo 5, Destinazione Sardegna DMO propone all'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio un proprio piano attuativo (destination management plan) entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento.

5. Destinazione Sardegna DMO può svolgere funzioni delegate dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo concernenti attività di analisi, ricerca di mercato e statistica per orientare gli indirizzi e le politiche di settore.

(2) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettere a\) e b\)](#), [L.R. 6 luglio 2018, n. 23](#), a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Osservatorio regionale del turismo.

1. Al fine di fornire il supporto tecnico necessario all'azione amministrativa regionale e locale per la programmazione e la promozione turistica e assicurare il supporto informativo e progettuale ai soggetti privati e pubblici che operano nel settore, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, anche mediante apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'[articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31](#) (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), denominata Osservatorio regionale del turismo, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) analizzare e valutare il flusso turistico con particolare attenzione alla stagionalità delle presenze sulla base di indicatori appositamente individuati per la realtà sarda, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in uso al sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi delle presenze turistiche;

b) analizzare e valutare gli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio in termini di efficienza ed efficacia.

2. L'Assessorato competente in materia di turismo può delegare parte delle funzioni di cui al comma 1 a Destinazione Sardegna DMO.

3. I dati e le informazioni elaborati dall'Assessorato competente in materia di turismo sono pubblici e liberamente disponibili.

Art. 9 Sistemi informativi per il comparto turistico regionale.

1. La Regione si dota di strumenti informativi finalizzati a favorire la promozione dell'offerta turistica e la valorizzazione della destinazione Sardegna e adeguati alle evoluzioni del mercato nazionale e internazionale.

Art. 10 Attività di informazione e accoglienza turistica.

1. La Regione individua e disciplina i sistemi di informazione e di accoglienza turistica riguardanti l'offerta locale e regionale, garantisce caratteristiche di omogeneità e standard dei servizi offerti e dei segni distintivi utilizzati e individua le condizioni e le

garanzie per il potenziamento e l'affidamento dei servizi di informazione turistica agli enti locali e ad altri soggetti.

2. Le attività di informazione e accoglienza turistica sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi finalizzati alla migliore fruizione delle risorse e dei tematismi del territorio, delle strutture ricettive e dei trasporti.

3. La Regione favorisce l'accoglienza, l'informazione e l'assistenza tecnica al pubblico e l'uniformità su tutto il territorio, anche sotto il profilo dell'immagine turistica regionale, attraverso forme di collaborazione con i comuni o con le DMO locali.

4. La Regione sovrintende e coordina le azioni dei soggetti che concorrono alle attività di informazione e accoglienza turistica, previ processi di informatizzazione e digitalizzazione e attraverso l'emanazione di apposite direttive che individuano:

- a) gli standard minimi di informazione e accoglienza, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;
- b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;
- c) il sistema di valutazione e di monitoraggio del servizio erogato e percepito dal cliente turista.

4-bis. La Regione svolge periodiche campagne di sensibilizzazione dirette a portare a conoscenza degli utenti del sistema turistico regionale le gravi conseguenze ambientali derivanti dall'asportazione di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie dal litorale o dal mare e le relative sanzioni amministrative pecuniarie ⁽³⁾.

(3) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21](#), a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 11 *Incentivi alle imprese turistiche.*

1. La Regione sostiene il processo di riqualificazione del sistema turistico tramite incentivi concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. L'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli [107](#) e [108](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis") alle micro, piccole e medie imprese turistiche al fine di incentivare l'incremento qualitativo dei servizi e per il finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, protezione aziendale e prevenzione incendi. I contributi sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) opere edili e impiantistiche funzionali all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture di servizio;
- b) attrezzature e impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività di impresa;
- c) interventi per l'efficientamento energetico degli edifici;

- d) impianti per l'installazione di reti wi-fi gratuite;
- e) mezzi di trasporto a basso impatto emissivo strettamente legati all'attività di impresa (veicoli commerciali immatricolati a uso commerciale e intestati all'impresa stessa);
- f) arredi funzionali all'attività dell'impresa, comprese palestre, piscine, saune, SPA e zone benessere;
- g) servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive;
- h) servizi per il miglioramento delle azioni di marketing e commerciali per incrementare e perfezionare la presenza diretta degli operatori sul web.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative tengono conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui al [decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236](#) (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

[4. Le imprese turistiche che usufruiscono dei contributi di cui al comma 2 non possono svolgere nelle strutture oggetto degli interventi cofinanziati il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#) (Attuazione della [direttiva 2013/33/UE](#) recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della [direttiva 2013/32/UE](#), recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), per un quinquennio decorrente dalla data di concessione dei contributi, pena la loro revoca con conseguente obbligo di restituzione ⁽⁴⁾.]

5. L'Amministrazione regionale può concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati al potenziamento dei flussi turistici nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al [Reg. \(CE\) n. 1407/2013](#).

6. La Regione, al fine di incentivare la crescita del settore del turismo congressuale, può concedere contributi agli organizzatori professionali di eventi congressuali, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal [Reg. \(CE\) n. 1407/2013](#), per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Sardegna che prevedano la partecipazione di almeno cento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive.

(4) Comma soppresso dall' [art. 2, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21](#), a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 12 *Direttive di attuazione.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, che individuano e disciplinano, in particolare:

- a) gli strumenti, i requisiti e le procedure per la costituzione e il funzionamento di Destinazione Sardegna DMO di cui all'articolo 7;
- b) gli elementi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a), b) e c);
- c) gli incentivi a favore delle imprese operanti nel settore, come previsto dall'articolo 11;
- d) le linee guida per il rinnovo e l'adeguamento della segnaletica turistica regionale;
- e) la carta dei diritti del turista.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

CAPO II

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive

Art. 13 *Denominazione delle strutture ricettive.*

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono distinte nelle seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali ⁽⁵⁾ ⁽⁹⁾;
- b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort ⁽¹⁰⁾;
- c) strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, albergo nautico diffuso, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall' [art. 2, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23](#), a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12, comma 1, della medesima legge](#)).

⁽⁶⁾ Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 13](#), a decorrere dal 22 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1, della medesima legge](#)).

⁽⁷⁾ In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi la [Delib.G.R. 18 gennaio 2024, n. 2/34](#).

⁽⁸⁾ Vedi, anche, la [Delib.G.R. 22 novembre 2022, n. 35/101](#).

⁽⁹⁾ Vedi, anche, la [Delib.G.R. 1° giugno 2023, n. 19/39](#).

⁽¹⁰⁾ Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 novembre 2023, n. 38/31](#).

Art. 14 *Definizione delle strutture ricettive alberghiere.*

1. Sono "alberghi" le aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in almeno sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre; in essi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.

2. Sono "alberghi residenziali" le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura; in essi è consentita la presenza di camere nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre.

2-bis. Sono "condhotel" le aziende aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere ⁽¹¹⁾.

3. All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2:

a) possono assumere la denominazione di "villaggi albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata;

b) possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l'omogeneità dei servizi;

c) possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali e complessi immobiliari rurali esistenti, o in strutture di nuova realizzazione, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo ⁽¹²⁾.

4. L'esercizio dell'attività ricettiva comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali.

4-bis. Nelle strutture ricettive di cui al presente articolo è consentito in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari da riservare alla sistemazione dei minori al seguito o anche a persone appartenenti al medesimo nucleo familiare con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente, rimuovendo i letti aggiunti ⁽¹³⁾.

(11) Comma aggiunto dall' [art. 3, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23](#), a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12, comma 1, della medesima legge](#)).

(12) Lettera così sostituita dall' [art. 42, comma 1, L.R. 11 gennaio 2019, n. 1](#).

(13) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 11](#), a decorrere dal 23 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 14-bis *Strutture degli alberghi rurali* ⁽¹⁴⁾

1. Gli alberghi rurali di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c), con i relativi servizi integrati, in caso di utilizzo di strutture di nuova realizzazione, devono essere obbligatoriamente localizzati in corpi aziendali di superficie non inferiore a 25 ettari ed hanno una ricettività non superiore a 70 posti letto.

2. La dotazione volumetrica per posto letto deve risultare pari almeno a 100 metri cubi per posto letto. Per i servizi integrati di supporto può prevedersi una volumetria aggiuntiva non superiore al 50 per cento di quella programmata per i posti letto.

3. La volumetria è consentita, coerentemente a quanto previsto per i punti di ristoro dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228, con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile con deliberazione del Consiglio comunale fino a 0,10 mc/mq.

4. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di semplificazione 2018, possono prevedere nei loro strumenti di pianificazione territoriale gli areali preferenziali in cui sono ammissibili le strutture di accoglienza e ospitalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto assessoriale 22 dicembre 1983, n. 2266/U.

5. Nelle more del recepimento nella strumentazione urbanistica comunale delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, nei territori rurali è ammissibile la realizzazione di dette strutture di accoglienza e ospitalità, con relativi servizi integrati, esclusivamente nei corpi aziendali di superficie non inferiore ai 35 ettari.

(14) Articolo inserito dall' [art. 43, comma 1, L.R. 11 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 15 *Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta* ⁽¹⁵⁾

1. Sono "campeggi" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.

2. Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nei limiti della capacità ricettiva residua della struttura.

3. Sono "marina resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

4. Nelle aziende ricettive di cui ai commi 1 e 2 regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine tali allestimenti:

a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.

5. Qualora destinino la propria capacità ricettiva ad entrambe le tipologie di ospitalità consentite, le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare le denominazioni "camping village", "villaggio turistico" o "centro vacanze".

6. Il superamento da parte di un campeggio della percentuale del 25 per cento di cui al comma 1 comporta il conseguente passaggio della struttura ricettiva da "campeggio" a "villaggio turistico" ed è comunicata al SUAPE competente per territorio. In caso di mancata comunicazione, il SUAPE, decorsi sei mesi dall'accertamento dell'avvenuto superamento, procede d'ufficio.

(15) Articolo dapprima modificato dall' [art. 4, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23](#) e poi così sostituito dall' [art. 1, comma 1, L.R. 13 ottobre 2022, n. 17](#), a decorrere dal 17 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 4, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 16 *Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere* ⁽²⁰⁾.

1. Costituisce attività ricettiva di bed and breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata nell'abitazione di residenza e domicilio abituale da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiuntivo per stanza in caso di minori di dodici anni. L'attività di bed and breakfast può essere svolta sia in forma non imprenditoriale con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare. La porzione di immobile adibita all'ospitalità può essere sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25. Le strutture di cui al

presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo ⁽²¹⁾.

2. Si intende per "domo" l'attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese. Le domo possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. L'attività di domo può essere inoltre esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione aperto al pubblico, qualora sia svolta da uno stesso titolare nello stesso stabile. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di "locanda". ⁽¹⁷⁾

3. Si intende per "boat&breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.

3-bis. Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore, ha l'obbligo di registrare le presenze a bordo e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'[articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#). È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni ⁽¹⁸⁾.

4. Sono "residence" le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.

5. Sono "case per ferie" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni

operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, e da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità; la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per anziani.

6. Sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.

7. Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le tali finalità.

7-bis. Si intende destinata al consumo domestico privato, ai sensi del [regolamento CE n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti finalizzata alla somministrazione della prima colazione nell'esercizio dell'attività occasionale di ospitalità, svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare, di cui al comma 1 ⁽¹⁶⁾.

7-ter. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture ricettive extra-alberghiere organizzate in forma d'impresa comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali ⁽¹⁹⁾.

[8. È istituito il registro regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere, distinto per tipologia, tenuto dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo univoco numerico (IUN) per singola struttura. Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato competente in materia di turismo attribuisce e comunica alle strutture esistenti lo IUN. Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN ⁽²³⁾ ⁽²²⁾.]

(16) Comma aggiunto dall' [art. 5, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23](#), a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12, comma 1, della medesima legge](#)).

(17) Comma così modificato dall' [art. 44, comma 1, L.R. 11 gennaio 2019, n. 1](#).

(18) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 13](#), a decorrere dal 22 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1](#), della medesima legge).

(19) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 11](#), a decorrere dal 23 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1](#), della medesima legge).

(20) Rubrica così sostituita dall' [art. 143, comma 1, lettera a\), punto 1\), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9](#), a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 162, comma 1](#), della medesima legge).

(21) Comma così sostituito dall' [art. 143, comma 1, lettera a\), punto 2\), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9](#), a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 162, comma 1](#), della medesima legge).

(22) Comma abrogato dall' [art. 143, comma 1, lettera a\), punto 3\), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9](#), a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 162, comma 1](#), della medesima legge).

(23) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla [Det. reg. 27 ottobre 2017, n. 1031](#).

Art. 16-bis *Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi* ⁽²⁴⁾.

1. È istituito il Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi.

2. Nel registro di cui al comma 1 rientrano le strutture ricettive elencate agli articoli 13 e 21 e le unità immobiliari di cui all'articolo 21-bis, distinte per tipologia. Il registro è tenuto dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo che attribuisce alle strutture l'Identificativo univoco numerico (IUN). Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono quantificati in euro 100.000 per l'anno 2023 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

3. Lo IUN è attribuito in progressione contestualmente al procedimento di classificazione di cui all'articolo 18 delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere oppure a seguito di richiesta inoltrata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo in caso di alloggi privati e aree di sosta temporanea a fini turistici.

4. I soggetti gestori espongono al pubblico lo IUN in ogni attività di commercializzazione delle strutture e delle unità immobiliari, compresa quella online.

5. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 5 si applicano le sanzioni previste all'articolo 26, comma 4, lettera b).

6. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, il Registro di cui al comma 1 è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

(24) Articolo aggiunto dall' [art. 143, comma 1, lettera a\), punto 4\), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9](#), a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 162, comma 1](#), della medesima legge).

comma 1, della medesima legge).

Art. 17 *Classificazione e denominazione.*

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono obbligatoriamente soggette a classificazione, da effettuarsi in base ai requisiti posseduti, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo i seguenti livelli:

- a) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive alberghiere ⁽²⁵⁾;
- [b) da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) ⁽²⁶⁾;]
- c) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive all'aria aperta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 ⁽²⁷⁾;
- c-bis) da 1 a 4 stelle per i marina resort di cui al comma 3 dell'articolo 15 ⁽²⁸⁾;
- d) da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive extra-alberghiere.

2. Le strutture ricettive alberghiere classificate a 4 stelle possono assumere la denominazione "superior" e le strutture ricettive alberghiere classificate a 5 stelle possono assumere la denominazione "lusso".

3. Le dipendenze delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, sono, di norma, classificate nella categoria immediatamente inferiore a quella attribuita alla casa madre.

(25) Lettera così sostituita dall' *art. 3, comma 1, lettera a)*, L.R. 14 settembre 2017, n. 21, a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1*, della medesima legge).

(26) Lettera soppressa dall' *art. 3, comma 1, lettera b)*, L.R. 14 settembre 2017, n. 21, a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1*, della medesima legge).

(27) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lettera a)*, L.R. 13 ottobre 2022, n. 17, a decorrere dal 17 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

(28) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 13 ottobre 2022, n. 17, a decorrere dal 17 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

Art. 18 *Procedimento di classificazione.*

1. La classificazione è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del gestore dell'attività ricettiva il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'autovalutazione dei requisiti individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 24.

2. Con l'autodichiarazione di cui al comma 1, il gestore attesta, se presenti, la sussistenza nella propria struttura dei requisiti di accessibilità universale individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 24.

3. L'autodichiarazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente per territorio attraverso il SUAPE.

4. Il comune verifica la completezza e la coerenza della documentazione presentata. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo verifica la rispondenza dei requisiti agli standard di classificazione vigenti, al fine di garantire l'omogeneità nel territorio regionale della classifica degli esercizi ricettivi ⁽²⁹⁾.

5. Il comune competente per territorio procede alla rettifica della classificazione quando, a seguito di accertamento d'ufficio, risulta che la struttura ricettiva possiede requisiti di qualificazione inferiori rispetto a quelli attestati nell'autodichiarazione di cui al comma 1.

5-bis. Nelle more dell'emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'[articolo 70 della legge 4 febbraio 2016, n. 2](#) (Riordino del sistema della autonomie locali in Sardegna), la verifica di cui al comma 4 è effettuata dall'ente competente all'espressione del parere di cui all'[articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35](#) (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della [legge regionale 14 maggio 1984, n. 22](#)) al momento dell'entrata in vigore della presente legge ⁽³⁰⁾.

(29) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lettera a\), L.R. 14 settembre 2017, n. 21](#), a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

(30) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 1, lettera b\), L.R. 14 settembre 2017, n. 21](#), a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 19 *Obblighi delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva.*

1. Tutte le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono soggette ai seguenti, ulteriori, obblighi:

a) esporre in modo ben visibile all'esterno della struttura ricettiva e all'interno delle pagine in rete dedicate alla promozione della propria attività, ivi compresi i siti specializzati nei servizi di prenotazione turistica il segno distintivo della struttura, comprendente la denominazione e l'indicazione della tipologia e della classificazione, secondo il modello di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g);

b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura;

c) stipulare un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti. Per l'albergo nautico diffuso l'assicurazione è estesa in favore del locatario e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile ⁽³¹⁾;

d) effettuare la comunicazione dei dati statistici sul movimento dei clienti secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, ed effettuare le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.

(31) Lettera così modificata dall' [art. 3, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 13](#), a decorrere dal 22 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 19-bis *Realizzazione dei campeggi oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia* ⁽³²⁾.

1. Oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è consentita la realizzazione di campeggi, a basso indice di impatto paesaggistico e ad alto indice di reversibilità.

(32) Articolo aggiunto dall' [art. 24, comma 1, L.R. 18 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 19 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 2021 - 28 gennaio 2022, n. 24 (pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2022, n. 5, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato [art. 24, comma 1, L.R. 18 gennaio 2021, n. 1](#).

Art. 20 *Uso occasionale di immobili e aree per campeggio*.

1. La Regione riconosce e tutela le attività educative, didattiche, culturali, religiose, ricreative, sociali e sportive che associazioni, enti o organizzazioni operanti senza fini di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali mediante l'attivazione di soggiorni e campeggi sul territorio regionale.

2. Il comune competente per territorio può autorizzare la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 secondo le seguenti tipologie:

- a) soggiorno temporaneo in struttura fissa autogestita, per soste non superiori ai trenta giorni;
- b) campeggio temporaneo autogestito, per soste non superiori a quindici giorni;
- c) campeggio mobile itinerante autogestito, per soste non superiori a tre giorni.

3. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'effettiva rispondenza dell'iniziativa alle finalità di cui al comma 1 e alla verifica della presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività, anche al fine di garantire la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente e, per le tipologie di soggiorno di cui al comma 2, lettere a) e b), alla previa stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il periodo di utilizzo.

4. La realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva iscrizione del soggetto organizzatore in un apposito registro tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

Art. 21 *Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici* ⁽³⁴⁾.

[1. Sono "aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti" le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di 48 ore consecutive ⁽³⁵⁾.]

2. Sono "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive ⁽³⁶⁾.

2-bis. In deroga al limite temporale di cui al comma 2 è consentita la sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del totale delle piazzole presenti nell'area ⁽³⁷⁾.

3. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) e dell'[articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime:

a) pozzetto di scarico autopulente o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie;

b) erogatore di acqua potabile;

c) colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;

d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

e) impianto di videosorveglianza;

f) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;

g) adeguato sistema di illuminazione;

h) sistema antincendio;

i) almeno una piazzola ogni dieci posti riservata a autocaravan con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale;

j) apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane ⁽³⁸⁾.

3-bis. Le aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan possono essere proposte ai comuni in aree private. I comuni possono rilasciare l'autorizzazione una volta verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 ⁽³³⁾.

3-ter. L'Agenzia regionale "Forestas" può realizzare, all'interno degli ambiti territoriali di cui ha la disponibilità, le aree attrezzate di cui al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3 ⁽³⁹⁾.

(33) Comma aggiunto dall' [art. 23, comma 1, L.R. 18 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 19 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 2021 - 28 gennaio 2022, n. 24 (pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2022, n. 5, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato [art. 23, comma 1, L.R. 18 gennaio 2021, n. 1](#).

(34) Rubrica così sostituita dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 11 aprile 2022, n. 7](#), a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6, comma 1](#), della medesima legge).

(35) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 11 aprile 2022, n. 7](#), a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6, comma 1](#), della

medesima legge).

(36) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 11 aprile 2022, n. 7*, a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*, della medesima legge).

(37) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 11 aprile 2022, n. 7*, a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*, della medesima legge).

(38) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 11 aprile 2022, n. 7*, a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*, della medesima legge).

(39) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 11 aprile 2022, n. 7*, a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*, della medesima legge).

Art. 21.1 *Aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici* ⁽⁴⁰⁾.

1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano, nel proprio territorio, aree pubbliche da destinare a aree comunali attrezzate di sosta temporanea di autocaravan a fini turistici.

2. La localizzazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e dei vigenti regolamenti urbanistici comunali, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente.

3. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti principali deputati alla realizzazione, gestione e controllo delle aree di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di affidare la gestione a soggetti privati, comprese le società cooperative di nuova costituzione, a seguito dell'espletamento di una apposita procedura ad evidenza pubblica.

4. In caso di carenza di aree pubbliche idonee, i comuni possono stipulare apposite convenzioni con soggetti privati, individuati con procedura ad evidenza pubblica, proprietari di aree adeguate o adeguabili dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e di tutela dei beni primari da destinare alla realizzazione di aree comunali di sosta temporanea a fini turistici.

5. I soggetti gestori delle aree osservano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) ⁽⁴¹⁾.

(40) Articolo aggiunto dall' *art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 7*, a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*, della medesima legge).

(41) Comma così sostituito dall' *art. 143, comma 1, lettera b), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9*, a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 162, comma 1*, della medesima legge).

Art. 21.2 *Specifiche delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici* ⁽⁴²⁾.

1. Le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono realizzate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 21 e di quanto previsto dal presente articolo.

2. Le aree sono progettate e dimensionate in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la naturalità dei luoghi. In carenza di vegetazione spontanea, l'area di sosta è piantumata con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da ricreare o ricongiungerla all'ambiente circostante. Nel caso in cui l'area ricada all'interno del perimetro edificato sono adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle normative vigenti sul risparmio energetico.

3. All'interno dell'area è riservato un numero congruo di piazzole, nella misura di almeno una piazzola ogni dieci e, comunque, in misura non inferiore a un'unità, a quei mezzi in cui vi sia la presenza accertata a bordo di persone con invalidità, portatori di disabilità motoria o sensoriale; è, comunque, assicurata la fruizione di tutte le aree a chiunque abbia capacità motoria limitata, mediante l'installazione di tutti gli ausili necessari per renderle accessibili e visitabili.

4. Nella realizzazione delle aree sono adottate già in fase progettuale le migliori soluzioni in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità, conformemente alla [legge 9 gennaio 1989, n. 13](#) (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), al [decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236](#) (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) ed al [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503](#) (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

5. Le aree sono delimitate e segnalate con apposita segnaletica recante il numero delle piazzole e la scritta: "Area comunale attrezzata di sosta temporanea autocaravan".

(42) Articolo aggiunto dall' [art. 3, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 7](#), a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 21.3 *Concessione di contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici* ⁽⁴³⁾.

1. La Regione può concedere ai comuni, in forma singola o associata, con precedenza per i comuni che intendono associarsi, appositi contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, nella misura massima di 50.000 euro per area attrezzata così differenziati per tipologia di intervento:

- a) per interventi di ristrutturazione, ampliamento o riqualificazione di aree comunali di sosta attrezzata già esistenti fino a un massimo di 15.000 euro per area;
- b) per interventi di nuova realizzazione di aree comunali di sosta attrezzata fino a un massimo di 50.000 euro per area.

2. Fatta salva la priorità per i comuni associati di cui al comma 1, costituiscono ulteriori elementi di priorità nella concessione del contributo:

- a) la presenza di automatismi per gli ingressi e gli accessi ai servizi;
- b) l'installazione di adeguata illuminazione, preferibilmente con tecnologia a led;
- c) l'installazione di sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
- d) la facilità di collegamento con l'area urbana, a piedi o grazie a linee di trasporto pubblico o a servizi navetta;
- e) la realizzazione dell'intervento in chiave "green" attraverso l'installazione di fonti energetiche alternative o l'utilizzo di accorgimenti per il risparmio idrico ed energetico;
- f) la presenza di una o più colonnine di carica per i mezzi elettrici;
- g) una dimensione delle piazzole di sosta tale da permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo;
- h) la presenza all'interno dell'area di uno o più piazzole riservate ai disabili ulteriori rispetto alle dotazioni minime;
- i) la presenza all'interno dell'area di almeno uno spazio dedicato agli animali d'affezione;
- j) la disponibilità di un'APP mobile di servizio con possibilità per gli utenti di segnalare eventuali anomalie.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1. La deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente in materia, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

(43) Articolo aggiunto dall' [art. 4, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 7](#), a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 21-bis *Locazione occasionale a fini ricettivi* ⁽⁴⁴⁾.

1. La locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al comune territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line.

2. Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti alloggiati secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.

[3. All'attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8 ⁽⁴⁵⁾.]

(44) Articolo aggiunto dall' [art. 6, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23](#), a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12, comma 1, della medesima legge](#)).

(45) Comma abrogato dall' [art. 143, comma 1, lettera c\), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9](#), a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 162, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 22 *Divieto di campeggio libero.*

1. Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.

Art. 23 *Stabilimenti balneari.*

1. Sono "strutture o stabilimenti balneari" le aree scoperte demaniali marittime a uso pubblico gestite in qualità di imprese turistiche in regime di concessione, attrezzate prevalentemente per la balneazione. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per la balneazione, per l'elioterapia e di impianti e di attrezzature sportive e di ricreazione.

2. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. Il noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere è obbligato ad esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entra in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare secondo un modello grafico predeterminato e una classificazione degli stabilimenti; la deliberazione della Giunta regionale di cui al presente comma è sottoposta al previo parere della Commissione regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

4. Le attività esercitabili sul demanio marittimo sono disciplinate dall'Assessorato regionale competente in materia di beni demaniali, fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del [regio decreto 30 marzo 1942, n. 327](#) (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) e del [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](#) (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima).

Art. 24 *Direttive di attuazione.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:

a) le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva ai fini della loro apertura e gestione;

b) eventuali limiti minimi e massimi di giornate annuali di apertura per le strutture ricettive extra-alberghiere "bed&breakfast" di cui all'articolo 16, comma 1, fatte salve le strutture localizzate in comuni nei cui territori non siano operanti strutture ricettive alberghiere;

c) la procedura e i criteri di classificazione, i requisiti propri dei diversi livelli di classificazione e i requisiti necessari perché le strutture ricettive alberghiere si possano avvalere delle denominazioni "superior" e "lusso", nonché per il riconoscimento della qualità di struttura "ecosostenibile", nelle sue tre declinazioni: bronzo, argento e oro e relativi segni distintivi ⁽⁴⁷⁾;

d) i requisiti necessari perché le strutture ricettive possano definirsi "strutture ricettive a accessibilità universale" e qualificarsi con un segno di riconoscibilità;

d-bis) i requisiti necessari affinché le strutture ricettive alberghiere e le domo ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio](#), ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) possano assumere la denominazione di "residenza d'epoca" ⁽⁴⁸⁾;

e) la polizza assicurativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c);

f) le eventuali denominazioni aggiuntive che possono essere assunte dalle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva che presentino determinate caratteristiche o offrano servizi specializzati;

g) il modello relativo al segno distintivo, indicante la tipologia, la classificazione, l'eventuale denominazione aggiuntiva e, se sussistente, la natura di struttura ricettiva a accessibilità universale da esporre all'esterno della struttura ricettiva e all'interno della pagine in rete dedicate alla promozione;

h) i dati statistici di cui agli articoli 19, comma 1, lettera d), e le relative modalità di comunicazione;

i) le caratteristiche e i requisiti delle strutture di cui agli articoli 20 e 21;

i-bis) le caratteristiche e le modalità di somministrazione della prima colazione nell'esercizio dell'attività occasionale di ospitalità di cui all'articolo 16, comma 7-bis ⁽⁴⁶⁾;

2. La Giunta regionale può delegare all'Assessore regionale competente in materia di turismo l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio.

3. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 e le disposizioni adottate dall'Assessore regionale competente in materia di turismo ai sensi del comma 2, sono sottoposte al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁴⁹⁾.

(46) Lettera aggiunta dall' [art. 7, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23](#), a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12, comma 1, della medesima legge](#)).

(47) Lettera così modificata dall' [art. 143, comma 1, lettera d\), punto 1\), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9](#), a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 162, comma 1](#), della medesima legge).

(48) Lettera aggiunta dall' [art. 143, comma 1, lettera d\), punto 2\), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9](#), a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 162, comma 1](#), della medesima legge).

(49) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la [Delib.G.R. 18 gennaio 2024, n. 2/34](#).

(50) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 22 novembre 2022, n. 35/101](#) e la [Delib.G.R. 17 novembre 2023, n. 38/31](#).

Art. 25 *Vigilanza e controlli.*

1. Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dall'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e, per quanto riguarda le attività previste dagli articoli 20, 21 e 22, anche dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori.

2. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.

Art. 26 *Sanzioni amministrative.*

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

2. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 l'operatore che:

- a) non esponga il segno distintivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
- b) attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, un segno di riconoscibilità, una capacità ricettiva o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
- c) ometta di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 l'operatore che:

- a) doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
- b) violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico o lo IUN di cui all'articolo 16-bis ⁽⁵²⁾;
- c) applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti al pubblico;
- d) contravvenga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19, lettera d) dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati.

4-bis. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000 l'operatore che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2 ⁽⁵¹⁾.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 250 chiunque violi il divieto di campeggio libero di cui all'articolo 22.

6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono raddoppiate.

7. Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, può essere disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel comma 6, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.

8. È disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'operatore abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.

9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

10. Il comune comunica all'Assessorato regionale competente in materia di turismo:

- a) l'avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;
- b) l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 7 e 8;
- c) l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'[articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

(51) Comma aggiunto dall' [art. 8, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23](#), a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12, comma 1, della medesima legge](#)).

(52) Lettera così modificata dall' [art. 143, comma 1, lettera e\), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9](#), a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 162, comma 1, della medesima legge](#)).

CAPO III

Modifiche alla *legge regionale n. 8 del 2016* e diversificazione della proposta turistica, allungamento della stagione, valorizzazione del turismo attivo

Art. 27 *Integrazione alla legge regionale n. 8 del 2016 (Rete escursionistica regionale).*

1. Al titolo II della *legge regionale 27 aprile 2016, n. 8* (Legge forestale della Sardegna), dopo il capo II, è aggiunto il seguente:
"Capo III (Rete escursionistica regionale)".

Art. 28 *Rete escursionistica della Sardegna (RES).*

1. Dopo l'*articolo 14 della legge regionale n. 8 del 2016* è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis (Rete escursionistica della Sardegna (RES))

1. La Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete escursionistica della Sardegna (RES).

2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della RES, interconnessa in modo organico e funzionale con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.

3. La Regione predispose il piano per l'istituzione e la gestione della RES. Il piano prevede e garantisce adeguate forme di pubblicità della rete e del livello e grado di fruizione autonoma o assistita per la disabilità fisica e sensoriale."

Art. 29 *Piano per l'istituzione e la gestione della RES.*

1. Dopo l'*articolo 14-bis della legge regionale n. 8 del 2016*, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-ter (Piano per l'istituzione e la gestione della RES)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia FoReSTAS, approva, con propria deliberazione, il Piano per l'istituzione e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I percorsi individuati all'interno della RES ricadono prevalentemente su aree pubbliche e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti limitati.

3. All'interno del piano sono specificatamente individuati i percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica e sensoriale.

4. Il Piano per l'istituzione e la gestione della RES è sottoposto al previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito."

Art. 30 *Dichiarazione di pubblico interesse.*

1. Dopo l'[articolo 14-ter della legge regionale n. 8 del 2016](#), come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-quater (Dichiarazione di pubblico interesse)

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la RES, come individuati all'interno del piano di cui all'articolo 14-ter, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, di tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. Nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su aree private, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree la stipula di appositi accordi d'uso. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di soluzioni alternative, può essere imposta una servitù di uso pubblico avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, mediante applicazione della normativa vigente.

3. Nei tratti di percorso di proprietà privata è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, inoltre, consentito l'accesso ai soggetti individuati dall'Agenzia FoReSTAS per l'effettuazione degli interventi di ripristino, di manutenzione e di segnalazione necessari e per le opere previste nell'ambito del piano per l'istituzione e la gestione.".

Art. 31 *Gestione della rete escursionistica regionale.*

1. Dopo l'[articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016](#) è aggiunto il seguente:

"Art. 37-bis (Gestione della Rete escursionistica regionale (RES))

1. L'Agenzia provvede:

- a) all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della RES, di concerto con i comuni e le unioni di comuni territorialmente interessate;
 - b) alla predisposizione del catasto della RES;
 - c) alla gestione e alla manutenzione della RES, in accordo con i comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore."
-

Art. 32 *Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna.*

1. Al fine di favorire lo sviluppo del cicloturismo e dell'hand bike turismo in Sardegna, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, approva il Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna.

2. Il piano favorisce la percorribilità dell'intero territorio, il collegamento ciclabile di stazioni ferroviarie, dei punti di accesso all'Isola (porti e aeroporti regionali), i collegamenti longitudinali e trasversali all'interno della Sardegna e i collegamenti intercomunali, in considerazione dello sviluppo urbanistico, della conformazione

territoriale, delle peculiarità attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale.

Art. 33 *Tratte ferroviarie di rilevanza naturalistica.*

1. La Regione riconosce l'importanza del proprio patrimonio di ferrovie a scartamento ridotto quale strumento di promozione turistica dei territori e delle zone attraversate e ne promuove l'accessibilità.
 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
 - a) promuove l'utilizzo a scopo turistico delle tratte a tale scopo più adeguate;
 - b) favorisce la salvaguardia, la gestione e la manutenzione delle tratte interessate dal Trenino verde;
 - c) favorisce l'integrazione dei percorsi di cui al presente articolo con la Rete escursionistica della Sardegna (RES) e con il piano di gestione degli itinerari ciclabili regionali di cui all'articolo 32.
-

Art. 34 *Turismo equestre* ⁽⁵³⁾

- [1. La Regione riconosce l'importanza del settore ippico nella tradizione regionale e ne promuove le attività legate al turismo con particolare riferimento:
- a) agli eventi della tradizione religiosa e folkloristica;
 - b) alle attività sportive;
 - c) alle attività escursionistiche.
2. La Regione sostiene la realizzazione dei palii, sagre, giostre equestri e processioni che si svolgono nei comuni dell'Isola.
3. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo predispone e aggiorna il catalogo delle manifestazioni di cui al comma 2, con il relativo corredo documentale e divulgativo e ne cura la diffusione.]
-

(53) Articolo abrogato dall' [art. 22, comma 1, L.R. 24 novembre 2023, n. 15](#) a decorrere dal 28 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 23, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 35 *Registro delle ippovie* ⁽⁵⁴⁾.

- [1. La Regione promuove e sostiene l'impiego degli equidi (cavalli e asini), quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio turistico e ambientale della Sardegna, attraverso specifici interventi finalizzati alla realizzazione di una rete di

ippovie iscritte in un apposito registro regionale e al recupero funzionale delle strutture per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri e agli animali.

2. La tenuta e l'aggiornamento del registro delle ippovie della Sardegna sono disciplinate nel Piano per l'istituzione e la gestione della Rete escursionistica della Sardegna (RES).

3. L'iscrizione delle ippovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni di comuni competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS.]

(54) Articolo abrogato dall' [art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2023, n. 14](#), a decorrere dal 27 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 10, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 36 *Turismo naturalista.*

1. La Regione promuove la progettazione e la realizzazione di una rete di aree attrezzate per la pratica del turismo naturalista in equilibrio con il contesto ambientale, anche in aree naturali protette.

2. Le aree per il turismo naturalista sono individuate dai comuni attraverso il loro inserimento nei Piani di utilizzo dei litorali (PUL).

3. Le aree per il turismo naturalista sono adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica.

Art. 37 *Turismo sportivo.*

1. La Regione promuove ogni forma di attività sportiva che possa contribuire alla crescita del turismo nell'Isola.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la progettazione e realizzazione di una rete di impianti sportivi in equilibrio con il contesto ambientale e socioeconomico del territorio.

Art. 38 *Percorsi, cammini e itinerari storici, culturali e religiosi.*

1. La Regione individua e valorizza la rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso.

2. La Regione promuove, con l'installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale.

3. La Regione attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari.

Art. 39 *Rete dei borghi della Sardegna.*

1. La Regione riconosce il crescente ruolo dei piccoli centri nello sviluppo del turismo legato al patrimonio storico, culturale e identitario.

2. È istituita la Rete dei borghi caratteristici della Sardegna e il relativo elenco è tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

3. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di turismo e enti locali, individua i parametri e i requisiti necessari per l'iscrizione nella rete da parte dei comuni interessati, con particolare riferimento ai beni storici e urbanistici presenti nel territorio e alle azioni e iniziative intraprese per l'incremento dell'attrattività turistica, anche al fine di un loro riconoscimento nell'ambito delle reti nazionali e internazionali del turismo dei borghi.

3-bis. L'Amministrazione regionale si impegna ad attivare tutte le procedure affinché la "Rete dei borghi della Sardegna" sia inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La Regione rilancia e valorizza i borghi delle zone interne della Sardegna, anche attraverso protocolli di intesa finalizzati ad una valorizzazione turistica dei territori in cui sono localizzati ⁽⁵⁵⁾.

(55) Comma aggiunto dall' [art. 10, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23](#), a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 39-bis *Pianificazione e gestione nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000* ⁽⁵⁶⁾.

1. L'attività di programmazione e gestione di cui agli articoli 28, 29, 31, 32, 35 e 38 all'interno delle aree protette disciplinate dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), è soggetta al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, delle eventuali misure di salvaguardia e delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.

(56) Articolo inserito dall' [art. 5, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21](#), a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 40 *Sanzioni e vigilanza.*

1. Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della Rete escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.
3. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

CAPO IV**Agenzie di viaggio e turismo****Art. 41** *Agenzie di viaggio e turismo.*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti.
2. Le agenzie di viaggio possono svolgere, inoltre, le seguenti attività:
 - a) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
 - b) prenotazione di servizi di soggiorno o di ristorazione, vendita di buoni di credito per tali servizi, emessi anche da altri operatori, noleggio di autovetture o di altri mezzi di trasporto, prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
 - c) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti, assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti;
 - d) informazione e promozione di iniziative turistiche, attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l'interno e per l'estero e la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo;
 - e) emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a copertura dei rischi dei viaggiatori, organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali e alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche;
 - f) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

3. Nei locali destinati allo svolgimento dell'attività di agenzia è consentito lo svolgimento di altre attività commerciali, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché tali attività siano esercitate in spazi separati ben identificabili.

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo la semplice attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo emessi o prodotti da un'agenzia di viaggio e le mere attività di distribuzione o vendita di titoli di viaggio del trasporto pubblico locale.

5. Quando lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 comporta l'impiego di figure professionali del turismo soggette a specifica disciplina regionale, statale o comunitaria, le agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di avvalersi di operatori professionali specificamente abilitati.

Art. 42 *Requisiti per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.*

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) denominazione, diversa da quella di comuni, province o regioni italiane e che non sia uguale o simile a quella di altre agenzie operanti nel territorio nazionale;

b) capacità finanziaria, rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalla legge per le società a responsabilità limitata;

c) idoneità tecnico-professionale, comprovata dall'iscrizione del titolare al registro dei direttori tecnici o dalla sua abilitazione alla professione di direttore tecnico o dalla presenza di un direttore tecnico in possesso dei medesimi requisiti di cui al periodo precedente, al quale è affidata l'organizzazione dell'agenzia, che presta la propria opera in una sola agenzia, con carattere di continuità ed esclusività; in caso di cessazione dal servizio del direttore tecnico, l'agenzia di viaggio e turismo provvede alla sua sostituzione entro il termine di trenta giorni ⁽⁵⁷⁾;

d) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti, secondo quanto stabilito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) idonea polizza assicurativa o garanzia bancaria, ai sensi dell'[articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che preveda, in caso di fallimento o insolvenza dell'organizzatore o dell'intermediario, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista; l'assolvimento dell'obbligo di copertura dei rischi può avvenire anche attraverso la partecipazione a fondi privati appositamente costituiti da consorzi e associazioni;

f) gli ulteriori requisiti individuati nelle direttive di cui all'articolo 44.

2. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è tenuto il registro delle agenzie di viaggio e turismo, delle filiali e delle succursali operanti in Sardegna.

3. Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attività sono soggette a preventiva comunicazione all'ente competente per territorio.

(57) Lettera così sostituita dall' [art. 143, comma 1, lettera f\), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9](#), a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 162, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 43 *Associazioni senza scopo di lucro.*

1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità a livello regionale per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, possono esercitare le attività di agenzia di viaggi e turismo, fatta eccezione per quelle di prenotazione o intermediazione mediante vendita diretta al pubblico, esclusivamente in favore dei propri associati iscritti da almeno sei mesi.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle condizioni e alle modalità stabilite dalla Giunta regionale nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 44 ed è soggetto comunque ai seguenti obblighi:

- a) preventiva iscrizione nell'apposito registro tenuto presso l'Assessorato competente in materia di turismo;
- b) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso gli associati;
- c) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'[articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 44 *Direttive di attuazione.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:

- a) le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle agenzie di viaggio e turismo ai fini della loro apertura e gestione;
- b) le condizioni e modalità di esercizio dell'attività di cui all'articolo 41 da parte delle associazioni senza fine di lucro.

2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 45 *Sanzioni amministrative.*

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3.
 2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 chiunque:
 - a) eserciti abusivamente l'attività di cui all'articolo 41;
 - b) eserciti l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 42.
 3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 chiunque:
 - a) violi il disposto di cui all'articolo 41, comma 5;
 - b) violi le disposizioni di cui all'articolo 43 relative alle associazioni senza scopo di lucro;
 - c) faccia uso, senza averne titolo, nella ragione sociale o nella denominazione o in qualsiasi comunicazione al pubblico, della espressione "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "travel agent", "organizzatore di viaggi", "intermediario di viaggi", "mediatore di viaggi" o altra espressione o locuzione simile, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
 4. Le funzioni di vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni sulle agenzie di viaggio e turismo sono attribuite all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
-

Art. 46 *Modifiche alla [legge regionale n. 9 del 2006](#) (Turismo - Funzioni della Regione).*

1. All'[articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2006](#), dopo la lettera p ter) è aggiunta la seguente:
"p-quater) le funzioni amministrative in materie di agenzie di viaggio, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime."
-

CAPO V

Clausola valutativa, norma finanziaria e abrogazioni

Art. 47 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente per materia, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, un'apposita relazione contenente le informazioni riguardanti lo stato di attuazione della legge, anche con riferimento agli eventuali elementi di criticità emersi.
-

Art. 48 *Norma finanziaria.*

1. La Regione attua gli interventi previsti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e stanziare per gli anni 2017, 2018 e 2019 alla missione 07 (Turismo) - programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'[articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), la Regione attua gli interventi di cui al presente comma nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio alla missione 07 - programma 01.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, quantificati in euro 696.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla [legge regionale 21 aprile 1955, n. 7](#) (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) e successive modificazioni e integrazioni (missione 07 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019). A decorrere dall'anno 2020, all'onere di cui al presente comma si fa fronte con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 31 sono quantificati complessivamente in euro 250.000 per l'anno 2017, euro 850.000 per l'anno 2018, euro 1.050.000 per l'anno 2019, euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma si provvede rispettivamente:

a) quanto a euro 250.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla [legge regionale n. 8 del 2016](#), e successive modifiche e integrazioni (missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo 1 - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019);

b) quanto a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 800.000 per l'anno 2019 mediante utilizzo di pari quota delle risorse P.O. FESR 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (Aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo), (missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 2 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019);

c) quanto a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 26 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni (missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC04.1918).

4. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono concorrere ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente iscritte nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi finanziari della Regione e dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna.

5. Ai sensi dell'[articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011](#), la Regione attua le disposizioni di cui agli articoli 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio alla missione 07 - programma 01.

Art. 49 *Abrogazioni.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la [legge regionale 20 giugno 1986, n. 35](#) (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della [legge regionale 14 maggio 1984, n. 22](#));

b) il comma 1 dell'[articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006](#);

c) l'[articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8](#) (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);

d) il comma 1 dell'[articolo 11 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5](#) (Legge di stabilità 2016);

e) l'[articolo 56 della legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24](#) (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto al capo II recate:

a) nella [legge regionale 14 maggio 1984, n. 22](#) (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);

b) nella [legge regionale 12 agosto 1998, n. 27](#) (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere, integrazioni e modifiche alla [legge regionale 14 maggio 1984, n. 22](#), concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della [legge regionale 22 aprile 1987, n. 21](#)).

3. A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 24 sono integralmente abrogate:

a) la [legge regionale n. 22 del 1984](#);

b) la [legge regionale n. 27 del 1998](#) ⁽⁵⁸⁾;

c) il comma 24 dell'[articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3](#) (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

4. A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di cui all'articolo 44 è abrogata la [legge regionale 13 luglio 1988, n. 13](#) (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo).

(58) Lettera così modificata dall' [art. 6, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21](#), a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 50 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 13 marzo 1982, n. 14 ⁽¹⁾.**Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.**

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 marzo 1982, n. 12.

(giurisprudenza)

Art. 1
Definizione.

1. Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzature forniscono alloggio ai turisti sprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonché ai relativi mezzi di trasporto ⁽²⁾ ⁽³⁾.

2. I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori ⁽⁴⁾.

3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulotte, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole ⁽⁵⁾.

4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare ⁽⁶⁾.

5. I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate tabelle ⁽⁷⁾.

6. Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari ⁽⁸⁾.

(2) Vedi anche gli articoli 6, 8, 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

(3) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi terzo e quarto con gli attuali commi 3 e 4, come precisato nelle relative note.

(4) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi terzo e quarto con gli attuali commi 3 e 4, come precisato nelle relative note.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulotte installate a cura della gestione, nonché di manufatti allestiti per il pernottamento, purché non occupino una superficie complessiva superiore al 20 per cento di quella totale delle piazzole.».

(6) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «4. I manufatti non potranno avere superficie coperta superiore a mq 7 per persona.».

(7) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi terzo e quarto con gli attuali commi 3 e 4, come precisato nelle relative note.

(8) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi terzo e quarto con gli attuali commi 3 e 4, come precisato nelle relative note.

(giurisprudenza)

Art. 2

Norme urbanistiche.

1. I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali ⁽⁹⁾.

2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) ⁽¹⁰⁾.

3. I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ⁽¹¹⁾.

4. L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ⁽¹²⁾.

5. È vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'[articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78](#) (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) ⁽¹³⁾.

6. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ⁽¹⁴⁾.

7. Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal [decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980](#) ⁽¹⁵⁾.

7-bis. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'[articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e del

relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive ⁽¹⁶⁾.

(9) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi secondo e quinto con gli attuali commi 2 e 5 e dell'aggiunta del comma 7-bis, come precisato nelle relative note.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 3, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.».

(11) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi secondo e quinto con gli attuali commi 2 e 5 e dell'aggiunta del comma 7-bis, come precisato nelle relative note.

(12) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi secondo e quinto con gli attuali commi 2 e 5 e dell'aggiunta del comma 7-bis, come precisato nelle relative note.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 4, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «5. È vietata l'esecuzione di campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'*art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78*.».

(14) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi secondo e quinto con gli attuali commi 2 e 5 e dell'aggiunta del comma 7-bis, come precisato nelle relative note.

(15) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dei commi secondo e quinto con gli attuali commi 2 e 5 e dell'aggiunta del comma 7-bis, come precisato nelle relative note.

(16) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13*.

Art. 3

Nulla-osta per la costruzione.

Le domande intese ad ottenere il nulla osta per la costruzione e per l'esercizio dei complessi di cui allo art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al comune ⁽¹⁷⁾.

Le domande per il nulla-osta di costruzione devono essere corredate da:

- a) una relazione illustrativa con indicati:

- 1) le complete generalità del proprietario;
 - 2) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;
- ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;
- b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;
 - c) la seguente documentazione tecnica:

- 1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle particelle fondiari interessate;

- 2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione;

- 3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;

- 4) concessione edilizia ed eventuale nulla osta agli effetti paesaggistici.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 della lett. c devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico - sanitari, devono essere visti dalla competente autorità sanitaria locale.

Sulle domande per l'allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Il parere dell'Ente provinciale per il turismo deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta comunale.

Il provvedimento del comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori 60 giorni.

(17) Vedasi l'[art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1](#).

Art. 4

Autorizzazione all'esercizio.

L'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi indicati nel precedente art. 1 è subordinata, ai sensi dell'[art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1](#), alla preventiva autorizzazione del sindaco del comune interessato.

La suddetta autorizzazione è riferita anche ad ogni attività di vendita, eventualmente da esercitare a favore esclusivo degli ospiti, ai sensi dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, approvato con [decreto ministeriale 14 gennaio 1972](#).

L'autorizzazione all'apertura dei campeggi di cui al precedente comma deve indicare il numero massimo di persone ospitabili nell'esercizio.

L'autorizzazione all'esercizio è concessa ai titolari che hanno la disponibilità del complesso.

Nei parchi di campeggio l'occupazione delle piazzole e gli allestimenti nel periodo di apertura al pubblico sono subordinate alla effettiva presenza degli ospiti.

Può derogarsi da quanto stabilito nel precedente comma per periodi limitati e comunque non coincidenti con quelli di alta stagione estiva, espressamente indicati nell'autorizzazione del comune.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere debitamente esposta al pubblico.

Art. 5 *Procedura.*

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni all'esercizio dei complessi di cui all'art. 1, devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per l'esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti, devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

- 1) le complete generalità del gestore;
- 2) la categoria di classificazione richiesta per lo esercizio;
- 3) i periodi di apertura dell'impianto;

b) certificato relativo alla classificazione attribuita dall'Ente provinciale per il turismo ai sensi del successivo art. 9;

c) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni;

d) certificato di abitabilità e agibilità del complesso;

e) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso;

f) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6.

Avverso il diniego all'apertura e all'esercizio dei complessi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica comunale all'interessato, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il quale decide in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Dei provvedimenti di cui al precedente articolo il comune dà immediata comunicazione alla Regione, all'Ente provinciale per il turismo e alle autorità di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente, mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

Art. 6
Assicurazione.

I titolari dei parchi di campeggio devono essere assicurati per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Art. 7
Gestore e rappresentante.

Gli enti, le organizzazioni e i privati che aspirino ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 4, devono designare un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa.

Il titolare o il gestore dell'esercizio possono designare un rappresentante che assuma i loro stessi obblighi e deve essere indicato nell'autorizzazione.

Titolare e gestore dell'esercizio e il loro rappresentante devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito del complesso autorizzato, di quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, di ogni altra norma comunque prescritta dalla legislazione vigente, nonché dal regolamento interno del campeggio approvato contestualmente all'autorizzazione comunale.

Essi, in ogni caso, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 8
Cessazione temporanea o definitiva.

Dalla cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei parchi di campeggio dev'essere dato preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso al comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione.

Qualora si tratti di complessi ad attività non stagionale, il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso stesso deve indicarne la durata, che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile ad un anno per fondate e documentate ragioni.

(giurisprudenza)

Art. 9 *Classificazioni.*

Tutti i parchi di campeggio in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

L'attribuzione della classifica ha luogo sulla base dei requisiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge e dev'essere indicata nell'autorizzazione comunale per l'esercizio del complesso.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1 gennaio. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

La nuova classificazione è operante dal 1 gennaio 1982.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile allo esterno e all'interno di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.

All'assegnazione della categoria provvede l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio con provvedimento del consiglio di amministrazione adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di validità della classificazione stessa.

Entro il precedente 31 agosto i titolari o i gestori dei complessi dovranno far pervenire all'Ente provinciale per il turismo, debitamente compilati in ogni loro parte, i moduli per la classifica che riceveranno in tempo utile dai predetti enti provinciali per il turismo.

Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore per il quinquennio in corso. Sulla domanda di classificazione l'Ente provinciale per il turismo deve provvedere entro trenta giorni.

Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli impianti e dei servizi esistenti, può essere chiesta in ogni tempo l'assegnazione del complesso ad una diversa categoria.

Qualora, peraltro, durante il quinquennio si verificano cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio, provvedersi all'assegnazione del complesso alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo.

Art. 10 *Notificazioni della classifica e ricorsi.*

Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato al titolare e al gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Possono ricorrere tanto i proprietari che i gestori dei complessi e il ricorso è esperibile sia avverso il provvedimento concernente il proprio complesso, sia avverso quello relativo ad altri complessi della medesima provincia.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti decide in via definitiva; la decisione è comunicata all'interessato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La classifica definitiva viene dagli enti provinciali per il turismo comunicata ai comuni competenti per territorio nonché alla Regione quando non sia stato presentato ricorso.

Art. 11 *Tariffe.*

I gestori dei campeggi sono obbligati a denunciare agli enti provinciali per il turismo, entro il 15 novembre di ogni anno, le tariffe dei vari servizi, comprensive di IVA, che intendono applicare nell'anno successivo.

Le tariffe sono approvate dall'Ente provinciale per il turismo competente, sentite le associazioni di categoria dei gestori e degli utenti.

I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare tempestivamente la denuncia di cui al primo comma per le tariffe da applicare fin dall'inizio dell'attività del complesso stesso.

È fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio di ricevimento la tabella delle tariffe approvate dall'Ente provinciale per il turismo.

Entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti provinciali per il turismo pubblicheranno, dandone ampia diffusione, l'elenco dei campeggi autorizzati nelle rispettive province, con l'indicazione della classifica attribuita nonché delle tariffe approvate per ciascun complesso ai sensi del primo comma.

Art. 12 *Notifica delle persone alloggiate.*

Per la notifica delle persone alloggiate, i titolari o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza, sia all'arrivo che alla partenza dello ospite, salvo i casi di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità, nazionalità ed il luogo di residenza degli ospiti, devono essere annotati le date di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli automezzi introdotti nei complessi.

Le terze copie dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio.

È fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT da trasmettere all'Ente provinciale per il turismo competente, direttamente o tramite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Art. 13 *Vigilanza.*

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai comuni, dalle autorità di pubblica sicurezza, dalle autorità sanitarie e dagli enti provinciali per il turismo per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 *Sanzioni.*

Le autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti previsti per la concessione.

Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando l'attività del complesso abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea della autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro il termine assegnato, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenze più gravi e nella ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), può procedersi alla revoca delle autorizzazioni.

In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, il comune può disporre la sospensione delle autorizzazioni sino a quando il titolare o il gestore non abbiano provveduto a quanto richiesto.

Per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni è ammesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro 30 giorni dalla notifica agli interessati.

Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000.

Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto, oltre all'immediata chiusura, alla sanzione amministrativa di lire 2.000.000.

Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate comporta la sanzione amministrativa di lire 1.000.000, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nei casi di recidiva di cui ai commi precedenti può procedersi alla revoca delle relative autorizzazioni.

La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all'art. 4 o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa di lire 500.000.

Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni amministrative e penali discendenti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativamente agli insediamenti abusivi o non rispondenti alla concessione.

Art. 15

Campeggi mobili occasionali.

Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo in caso di manifestazioni eccezionali.

Sarà in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato, fatte salve le norme riguardanti la pubblica sicurezza e i requisiti igienico-sanitari essenziali.

(giurisprudenza)

Art. 16

Norme relative ai complessi esistenti.

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l'unica denominazione di "parchi di campeggio", purché siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al competente comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Nel caso in cui i complessi indicati al primo comma non posseggano i requisiti minimi indispensabili per la classificazione a norma della presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette, fatta eccezione delle superfici minime previste al punto primo all'allegato A.

Detto adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I parchi di campeggio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente autorizzati ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 326, possono mantenere gli allestimenti fissi ricettivi esistenti anche se in misura superiore al 20 per cento della superficie totale della piazzole, salva la rispondenza allo strumento urbanistico, sia per la destinazione d'uso e parametri relativi, sia sotto il profilo della regolarità.

Le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, si applicano anche ai parchi di campeggio sempreché i proprietari abbiano presentato, nei termini di cui alle leggi sopra indicate, istanza per il rilascio delle concessioni in sanatoria.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di campeggi che abbiano ottenuto o abbiano richiesto la concessione in sanatoria ai sensi del comma precedente.

Art. 17

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ALLEGATO A

REQUISITI GENERALI DEI CAMPEGGI

1) Terreno

Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e in modo da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con traino.

La superficie minima non può essere inferiore a 10.000 mq.

2) Recinzione

Dato che gli accessi al terreno devono essere controllabili, si rende necessaria una cinzione lungo il perimetro.

Questa recinzione sarà costruita artificialmente con cancellate o reti metalliche in corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze ecc.); per evitare la visuale verso l'impianto si dovrà completare la recinzione con siepi od altro.

È vietata l'installazione di impianti di campeggio sulla riva del mare, sulle sponde dei laghi e dei fiumi, ecc. ai sensi dell'[art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78](#).

3) Accessi

Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli trainanti i mezzi propri di pernottamento e soggiorno.

4) Installazioni sanitarie

Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio, ai fini della classifica, devono essere costituiti da edifici in muratura o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità nel tempo e la facilità della pulizia.

I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente o poroso (cioè gres, porcellana ecc.).

Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in fireclay oppure in acciaio inox;

comunque in materiale non assorbente e di facile pratica pulizia.

I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno onde evitare che l'equipaggio più distante debba superare una distanza superiore ai 100 mt. per raggiungerli.

Nel caso di campeggi invernali situati oltre gli 800 metri sul livello del mare tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi e nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

Nel caso di impianti che svolgono l'attività anche invernale, nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

5) Approvvigionamento idrico

La dotazione minima di acqua potabile è fissata in 50 litri per persona e per giorno. Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, per i servizi di pulizia ed altro, è fissato in altri 60 litri per persona e per giorno.

Possibilmente l'acqua deve provenire da acquedotti comunali, ma può anche essere prelevata da pozzi o sorgenti private.

In questo caso è necessario sottoporre tali acque ai periodici controlli previsti dalle competenti autorità sanitarie.

6) Acque reflue di scarico

I campeggi devono essere dotati di impianti di depurazione delle acque reflue, ai sensi della legislazione regionale e nazionale in vigore qualora non sia possibile allacciarsi alle fognature.

La fascia di rispetto attorno agli impianti suddetti non può essere inferiore a m. 25.

7) Allontanamento rifiuti solidi

I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta l'estensione del terreno mediante pattumiere in materiale facilmente lavabile o in sacchetti di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi.

Il numero delle pattumiere deve essere calcolato in base al numero degli ospiti autorizzati, tenendo conto di un volume di 4 dm per ospite al giorno.

Giornalmente i rifiuti solidi devono essere allontanati dal campeggio a cura dei servizi pubblici. In caso di emergenza il gestore provvederà all'allontanamento dei rifiuti solidi.

8) Mezzi antincendio

Gli estintori a polvere e gli idranti devono essere installati in luoghi ben visibili e di facile accesso a chiunque, secondo le disposizioni emanate dai locali Vigili del fuoco.

9) Illuminazione

L'illuminazione notturna è prescritta nelle strade di viabilità interna principale e per i servizi igienici. Comunque tutti gli impianti devono rispettare le norme ENPI - CEI

10) Telefono

Tutti gli impianti dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione degli ospiti, tranne in casi di impossibilità oggettiva di installazione.

11) Pronto soccorso

Anche gli impianti dove non sia obbligatorio il locale di visita medica dovranno essere muniti di cassetta di pronto soccorso con i medicinali e materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale.

12)

Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno essere costruiti secondo le normative ENPI-CEI onde garantire l'incolumità nel servizio.

ALLEGATO B

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI

1) I parchi di campeggio vengono suddivisi in 4 categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle.

Il campeggio "una stella" sarà il più semplice, quello "quattro stelle" sarà il più completo e confortevole.

2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un parco di campeggio sono:

- a) la superficie lorda della piazzola e posto equipaggio tipo;
- b) la dotazione di servizi igienico-sanitari;
- c) la dotazione di servizi vari;
- d) la dotazione di attrezzature complementari;

e) la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.

Quanto sopra ovviamente presuppone che esistano tutte le caratteristiche tecniche comuni a tutti i parchi già descritti nell'allegato A.

3) Intendesi per posto-equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.

4) Intendesi per equipaggio tipo, valutato, per convenzione, di 3 persone, l'insieme omogeneo di persone che pernottano al campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio.

5) Intendesi per superficie totale di un parco di campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.

6) Intendesi per superficie totale destinata per campeggiare e cioè destinata alle piazzole, quella teorica ottenuta scorpendo dalla superficie totale:

a) le aree dei parcheggi esterni;

b) le aree occupate dai fabbricati dei centri commerciali, degli uffici direzionali e quelle per la ricezione e dell'alloggio del personale e relative aree di pertinenza;

c) le aree degli impianti sportivi e ricreativi e dei parchi giochi per bambini;

d) le aree destinate ad eventuali bungalow.

Le aree per parcheggi anche se esterne all'impianto saranno invece parte integrante dell'area totale per piazzola qualora fosse proibito parcheggiare l'automezzo nella piazzola stessa.

7) La superficie della singola piazzola, ovvero dell'area destinata ad ospitare un equipaggio sia esso in caravan o in tenda, si ottiene dividendo la superficie totale destinata alle piazzole, calcolata come al comma precedente, per il numero previsto delle piazzole.

8) Tutte le prescrizioni indicate sulla tabella allegata vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione a ogni singola categoria.

9) Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, potrà essere ridotto il numero di apparecchi sanitari previsti per ogni categoria di parco. Tale riduzione sarà calcolata diminuendo il numero totale di ospiti previsti in licenza del numero dei posti letto, determinando così il numero di ospiti rispetto al quale va calcolato il numero di apparecchi sanitari comuni a tutti gli ospiti.

ALLEGATO C

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI PARCHI DI CAMPEGGIO

Categoria 1 stella; superficie piazzola lorda mq 50; servizi igienico-sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 40 ospiti, lavabo 20

ospiti, orinatoio 80 ospiti, lavapiedi 70 ospiti, lavello per stoviglie 40 ospiti, lavello per biancheria 60 ospiti, presa di corrente servizi igienici 60 ospiti, specchio 20 ospiti.

Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 20% della superficie totale; numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 60; percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 20%;

presenza di apposite prese per parcheggio auto.

Categoria 2 stelle; superficie piazzola lorda mq 70; servizi igienico-sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 30 ospiti, lavabo 16 ospiti, orinatoio 80 ospiti, lavapiedi 60 ospiti, lavello per stoviglie 30 ospiti, lavello per biancheria 50 ospiti, presa di corrente servizi igienici 36 ospiti, specchio 16 ospiti.

Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 40% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 40, percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 50%, percentuale minima di docce con acqua calda 20%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.

Categoria 3 stelle; superficie piazzola lorda mq 80; servizi igienico-sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 25 ospiti, lavabo 14 ospiti, orinatoio 60 ospiti, lavapiedi 50 ospiti, lavello per stoviglie 25 ospiti, lavello per biancheria 40 ospiti, presa corrente servizi igienici 28 ospiti, specchio 14 ospiti.

Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 60% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 20, presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale minima di piazzole servite da prese di corrente 80, percentuale minima di docce con acqua calda 40%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 20%, percentuale minima di lavelli per stoviglie con acqua calda 10%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.

Categoria 4 stelle; superficie piazzola lorda mq 100; servizi igienico-sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 20 ospiti, lavabo 12 ospiti, orinatoio 60 ospiti, lavapiedi 40 ospiti, lavello per stoviglie 20 ospiti, lavello per biancheria 30 ospiti, presa corrente servizi igienici 12 ospiti, specchio 12 ospiti.

Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno l'80% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 20, presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 100%, percentuale minima di docce con acqua calda 60%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 50%, percentuale minima di lavelli per stoviglie 30%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.

ALLEGATO D

Requisiti dei manufatti allestiti per il pernottamento nei parchi di campeggio

Per la categoria 1 stella (rudimentale) non sono previsti servizi igienico-sanitari e di conforto all'interno del bungalow ma unicamente servizi igienico - sanitari comuni per i quali si fa riferimento a quanto detto nell'allegato C;

categoria 2 stelle (sufficiente) sono previsti i seguenti servizi igienico-sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, lavello e fornello;

categoria 3 stelle (buono) sono previsti i seguenti servizi igienico-sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca, lavello, fornello, doccia o vasca con acqua calda;

categoria 4 stelle (ottimo) sono previsti i seguenti servizi igienico-sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca, lavello, fornello, frigorifero, lavabo con acqua calda, bidet con acqua calda, doccia o vasca con acqua calda, lavello con acqua calda.

Attrezzature complementari

Market generi alimentari e bazaar (da includere obbligatoriamente nei campeggi con 2, 3 e 4 stelle):

1 stella: nessuna;

2 stelle: almeno tre;

3 stelle: almeno sei;

4 stelle: almeno otto;

cabina telefonica (da includere obbligatoriamente nei campeggi con 3 e 4 stelle).

Attrezzature sportive e ricreative

(le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo, in quest'ultimo caso non devono distare più di metri 250 dall'ingresso in tutte le località ad eccezione di quella sopra gli 800 metri sul livello del mare dove la predetta distanza è elevata a 4 Km);

piscine:

1 stella: nessuna;

2 stelle: almeno due;

3 stelle: almeno quattro;

4 stelle: almeno sei.

L.R. 12 luglio 2013, n. 13 ⁽¹⁾.

Testo unico in materia di turismo ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 luglio 2013, n. 32, S.O. n. 1.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Principi generali

Capo I

Principi, finalità, funzioni amministrative

Articolo 1 *Oggetto* ⁽³⁾.

[1. La presente legge, ai sensi dell'[articolo 40 dello Statuto regionale](#) e in attuazione della [legge regionale 16 settembre 2011, n. 8](#) (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di leggi regionali in materia di turismo].

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 2 *Principi e finalità* ⁽⁴⁾.

[1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.

2. La Regione informa la propria azione programmatica ed amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla [legge 11 novembre 2011, n. 180](#) (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese). In particolare la Regione, negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, nonché la concessione di benefici in materia di turismo, non può introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei soggetti di cui al comma 4 senza contestualmente ridurre o eliminarne altri, per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.

3. Il presente testo unico disciplina l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo.

4. Il presente testo unico persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) la tutela e la valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate;
- b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando al massimo il metodo della concertazione;
- c) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica, nonché la promozione della domanda;
- d) la tutela e la soddisfazione del turista;
- e) la promozione e l'incentivazione dell'accoglienza con particolare riguardo alle persone diversamente abili;
- f) l'incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;
- g) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;
- h) la formazione di progetti e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 3 *Funzioni della Regione* ⁽⁵⁾.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dal presente testo unico, e in particolare:

- a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
- b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;
- d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli *standard* di qualità delle strutture;
- e) stabilisce indirizzi, criteri e *standard* dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;
- f) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alle lettere d) ed e);
- g) individua le procedure per l'abilitazione professionale di cui all'articolo 72;
- h) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro-loco;
- i) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;
- l) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
- m) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario.

2. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni comunitarie.

3. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppo Umbria S.p.A. di cui alla [legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1](#) (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppo Umbria S.p.A.).

4. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'*Information Communication Technology* regionale. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.

5. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive].

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 4 *Funzioni delle Province* ⁽⁶⁾.

1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le Province coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento in collaborazione con i Comuni singoli o associati.

3. Sono conferite alle Province le seguenti funzioni amministrative in materia di:

- a) funzioni in materia di agenzia di viaggio e turismo;
- b) programmazione e attuazione della formazione professionale finalizzata all'esercizio delle professioni turistiche;
- c) abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
- d) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative nell'ambito di strumenti di interesse locale;
- e) istituzione e gestione dell'elenco delle proloco di cui all'articolo 14, la concessione e l'erogazione di contributi;
- f) istituzione e gestione dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali di cui all'articolo 59;
- g) istituzione e gestione dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 65;
- h) istituzione e gestione dell'elenco delle imprese professionali di congressi;
- i) istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche di cui all'articolo 69;
- l) istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 62].

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 5 *Funzioni dei Comuni* ⁽⁷⁾.

1. I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:

-
- a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
b) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco].
-

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 6 Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni ⁽⁸⁾.

[1. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata mediante le unioni speciali di comuni, di seguito Unioni speciali, ai sensi dell'[articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), le seguenti funzioni:

- a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e *standard* stabiliti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del presente testo unico. Al fine di garantire omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;
- b) integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la raccolta e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli *standard* individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
- c) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera d) e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla Regione, ai fini della validazione dei dati ISTAT;
- d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;
- e) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati e della tabella riepilogo prezzi;
- f) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività *on line*;
- g) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;
- h) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all'Unione speciale].
-

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 7 Agenzie per le imprese ⁽⁹⁾.

[1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sussidiarietà orizzontale, anche ai fini di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera c\) della L.R. n. 8/2011](#), promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'[articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) ed accreditate ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159](#) (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'[articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)), anche costituite su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo].

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Capo II

Strumenti operativi

Articolo 8 Documento triennale di indirizzo strategico ^{(11) (10)}.

[1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'[articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13](#) (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, adotta il documento triennale di indirizzo strategico e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:

- a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;
- b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;
- c) la definizione degli obiettivi strategici di promozione turistica;
- d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;
- e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali].
-

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

(11) Vedi, anche, la [Delib.Ass.Legisl. 28 ottobre 2014, n. 365](#).

Articolo 9 Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata ⁽¹²⁾.

[1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all'articolo 8, approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito Piano annuale di attività, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.

2. Nell'ambito del Piano annuale di attività vengono definiti i criteri ed i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste e per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.

3. Il Piano annuale di attività è approvato previa acquisizione del parere del Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all'articolo 12.

4. Le attività di promozione turistica e integrata, definite nel Piano annuale di attività, possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria S.p.A. che provvede all'inserimento delle stesse nell'ambito del piano di attività di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\) della L.R. n. 1/2009](#).

5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in raccordo con enti e agenzie nazionali.

6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2, lettera b) dell'[articolo 4 della L.R. n. 1/2009](#)].

(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 10 Commissione per la promozione della qualità ⁽¹³⁾.

[1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione per la promozione della qualità, composta da esperti di comprovata esperienza in materia di qualità. La Commissione svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.

2. La Commissione per la promozione della qualità di cui al comma 1 avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:

- a) alla classificazione delle strutture ricettive;
- b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche, nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori;
- c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte delle Unioni speciali;
- d) all'adeguamento dei requisiti e degli *standard* di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e all'evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.

3. La Commissione per la promozione della qualità, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, tiene conto:

- a) della qualificazione di operatori e imprenditori e della valorizzazione della loro professionalità;
- b) della qualità dell'accoglienza, anche in relazione alla certificazione delle imprese e del territorio, ivi compresa l'ecocompatibilità;
- c) della tutela e soddisfazione del turista;
- d) della qualità dell'informazione e della comunicazione.

4. La Commissione per la promozione della qualità svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con l'Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'[articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28](#) (Disciplina delle attività agrituristiche).

5. Con norme regolamentari la Regione disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione per la promozione della qualità, nonché forme di coordinamento con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 11].

(13) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 11 Osservatorio regionale sul turismo ⁽¹⁴⁾.

[1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:

- a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;

- b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.
2. L'Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.
 3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.
 4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività dell'Osservatorio].

(14) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 12 *Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata* ⁽¹⁷⁾.

[1. 1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito "Comitato di coordinamento", composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A. o suo delegato, nonché da diciannove membri effettivi e diciannove membri supplenti designati:

- a) sette effettivi e sette supplenti, dal Consiglio delle Autonomie locali;
 - b) quattro effettivi e quattro supplenti, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;
 - c) uno effettivo e uno supplente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore dell'agriturismo;
 - d) quattro effettivi e quattro supplenti, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e servizi;
 - e) due effettivi e due supplenti, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;
 - f) uno effettivo e uno supplente, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - g) Presidente o suo delegato del Centro Estero Umbria ⁽¹⁵⁾.
2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c), d) e f) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto ⁽¹⁶⁾.
 3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.
 4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.
 5. Il Comitato di coordinamento:
 - a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di attività di cui all'articolo 9;
 - b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;
 - c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali.
 6. L'Assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.
 7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal Servizio regionale competente in materia di turismo.
 8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso].

(15) Comma così sostituito dall'[art. 20, comma 1, L.R. 4 aprile 2014, n. 5](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito Comitato di coordinamento, composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:

- a) sette dal Consiglio delle Autonomie locali di cui cinque in rappresentanza dei comuni;
- b) quattro dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;
- c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e servizi;
- d) due dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;
- e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

(16) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 2, L.R. 4 aprile 2014, n. 5](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(17) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Capo III

Forme associative

Articolo 13 *Progetti e prodotti integrati e collettivi* ⁽¹⁸⁾.

- [1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere. Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e operatori pubblici.
2. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da parte di specifiche unioni di prodotto cui partecipano imprese o imprese e enti pubblici.
3. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti turistici d'area, anche a scala interregionale che nascono dall'integrazione di una pluralità di risorse storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro realizzazione concorrono operatori privati e pubblici. Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di Sistemi turistici locali.
4. La Regione promuove forme di sostegno alla realizzazione dei progetti e dei prodotti di cui al presente articolo nell'ambito dei programmi regionali o interregionali e nei limiti delle risorse a disposizione].

(18) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 14 *Associazioni pro-loco* ⁽¹⁹⁾.

- [1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.
2. L'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all'attività delle singole pro-loco.
3. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attività delle pro-loco.
4. Con norme regolamentari la Regione disciplina l'iscrizione delle pro-loco nell'elenco provinciale, nonché i criteri per l'erogazione e concessione di contributi di cui all'[articolo 4](#), comma 3, lettera e)].

(19) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

TITOLO II**Strutture ricettive****Articolo 15** *Attività ricettiva* ⁽²⁰⁾.

- [1. Si intende per attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui al presente testo unico.
2. Le strutture ricettive sono suddivise in:
- esercizi alberghieri;
 - esercizi extralberghieri;
 - esercizi all'aria aperta;
 - residenze d'epoca.
3. Sono ricomprese tra le attività ricettive le altre forme di ricettività disciplinate al Capo V].

(20) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Capo I**Strutture ricettive alberghiere****Articolo 16** *Esercizi alberghieri* ⁽²¹⁾.

- [1. Sono esercizi alberghieri:
- gli alberghi;
 - i *motels*;
 - gli alberghi residenziali;
 - gli alberghi diffusi;
 - i villaggi-albergo;
 - le residenze della salute - *beauty-farm*].

(21) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 17 Definizioni ⁽²²⁾.

1. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. Gli alberghi sprovvisti di servizio ristorante che forniscono solo alloggio e prima colazione assumono la denominazione di *meubl *.
2. I *motels* sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento. I *motels* assicurano servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli.
3. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unit  abitative sono costituite da appartamenti di uno o pi  locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina.
4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unit  abitative in uno o pi  edifici separati. Le unit  abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.
5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di pi  stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
6. Le residenze della salute - *beauty-farm* sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione   determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo di cui ai commi 1 e 3.
7. La Giunta regionale, con riferimento agli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce:
 - a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne   consentita la realizzazione;
 - b) la distanza massima tra l'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unit  abitative ⁽²³⁾.

(22) Il presente provvedimento   stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

(23) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 marzo 2015, n. 357](#).

Articolo 18 Dipendenza ⁽²⁴⁾.

1. La dipendenza   costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 17, comma 1.   dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non pu  essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma.
2. Pu  essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo].

(24) Il presente provvedimento   stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 19 Piccoli appartamenti - suites ⁽²⁵⁾.

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 16, con esclusione degli alberghi residenziali, possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unit  abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e da servizi igienici privati. Tali unit  abitative assumono la denominazione di piccoli appartamenti - *suites*].

(25) Il presente provvedimento   stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 20 Posti letto ⁽²⁶⁾.

1. Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, a due e a tre posti letto.
2. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro e cinque stelle le camere sono ad uno e a due posti letto.
3. Nelle camere a due e a tre letti pu  essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un'agevole fruibilit . Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente].

(26) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 21 *Classificazione* ⁽²⁷⁾.

[1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 16 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata al presente testo unico, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

2. Gli esercizi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.

3. I *motels* non possono avere una classificazione superiore a quattro stelle.

4. Gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e le residenze della salute - *beauty-farm* non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.

5. La dipendenza deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale].

(27) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 22 *Direttore d'albergo* ⁽²⁸⁾.

[1. A ciascun esercizio ricettivo alberghiero classificato tre stelle, quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso è preposto un direttore d'albergo dotato di adeguata professionalità.

2. Il direttore d'albergo svolge compiti di coordinamento tecnico-amministrativo, ha la responsabilità gestionale ed operativa e costituisce il punto di riferimento tra la clientela e l'amministrazione alberghiera].

(28) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Capo II**Strutture ricettive extralberghiere****Articolo 23** *Esercizi extralberghieri* ⁽²⁹⁾.

[1. Sono esercizi extralberghieri:

- a) le *country house* - residenze di campagna;
- b) le case e appartamenti per vacanze;
- c) le case per ferie;
- d) le case religiose di ospitalità;
- e) i centri soggiorno studi;
- f) gli ostelli per la gioventù;
- g) i *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi;
- h) i rifugi escursionistici].

(29) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 24 *Country house - residenze di campagna* ⁽³⁰⁾.

[1. Le *country house* - residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le *country house* sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle *country house* è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno].

(30) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 25 *Case e appartamenti per vacanze* ⁽³¹⁾.

[1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.

2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno].

(31) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 26 *Case per ferie* ⁽³²⁾.

[1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore].

(32) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 27 *Case religiose di ospitalità* ⁽³³⁾.

[1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.

2. L'orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.

3. Ai fini del presente testo unico sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla [legge 20 maggio 1985, n. 222](#) (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1].

(33) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 28 *Centri soggiorno studi* ⁽³⁴⁾.

[1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione].

(34) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 29 *Ostelli per la gioventù* ⁽³⁵⁾.

[1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.

2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate].

(35) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 30 *Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi* ⁽³⁶⁾.

[1. Sono *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.

2. Nei *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

3. Nei *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico].

(36) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 31 *Rifugi escursionistici* ⁽³⁷⁾.

[1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.

2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.

3. I rifugi escursionistici garantiscono il ricovero ed il pernottamento degli ospiti].

(37) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 32 *Classificazione* ⁽³⁸⁾.

[1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 sono classificati ciascuno in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B, C, D, E, F, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

2. I centri soggiorno studi di cui all'articolo 28 sono classificati in un'unica categoria, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, edilizia e urbanistica e sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle].

(38) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Capo III

Strutture ricettive all'aria aperta

Articolo 33 *Esercizi ricettivi all'aria aperta* ⁽³⁹⁾.

[1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:

- a) i campeggi;
- b) i villaggi turistici;
- c) i *camping-village*].

(39) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 34 *Definizioni* ⁽⁴⁰⁾.

1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.

3. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all'allegata tabella G), utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.

5. I *camping-village* sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

6. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, quali i *bungalow*; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.

7. Nei *bungalow* è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno].

(40) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 35 *Classificazione* ⁽⁴¹⁾.

1. I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle.

2. I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con due stelle, tre stelle e quattro stelle.

3. I *camping-village* sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con tre stelle e quattro stelle.

4. Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle G, H e I.

5. La classificazione degli esercizi ricettivi di cui al presente articolo è attribuita nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia].

(41) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 36 *Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didatticoeducativi* ⁽⁴²⁾.

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i *camping-village* organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.

2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali].

(42) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 37 *Aree attrezzate per la sosta temporanea* ⁽⁴³⁾.

1. I Comuni, per consentire la sosta di *caravan*, *autocaravan*, *camper* e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta.

2. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell'[articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) e relative norme di attuazione.

3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni].

(43) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Capo IV

Residenze d'epoca

Articolo 38 *Residenze d'epoca* ⁽⁴⁴⁾.

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.
2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.
5. Le residenze d'epoca esercitate in forma imprenditoriale sono classificate in un'unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L e previo cambiamento di destinazione d'uso, ai sensi della normativa vigente.
6. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca può essere esercitata in forma non imprenditoriale quando è a carattere saltuario e senza la fornitura di servizi accessori. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.
7. L'esercizio dell'attività in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività. È obbligatoria la presenza di una sala comune.
8. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.
9. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinata alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia].

(44) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 39 *Commissione per le residenze d'epoca* ⁽⁴⁵⁾.

1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d'epoca composta da sei esperti nominati dalla Giunta regionale. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.
2. La Commissione per le residenze d'epoca esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca previsti dall'articolo 38 commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, che a corredo della Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d), vengono attestati dal titolare.
3. La Commissione per le residenze d'epoca, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto dei parametri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la promozione della qualità di cui all'articolo 10.
4. La Commissione per le residenze d'epoca esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Unione speciale competente per territorio.
5. In caso di parere negativo da parte della Commissione per le residenze d'epoca sui requisiti di cui all'articolo 38, commi 1, 2 e 3, la classificazione non può essere confermata. L'Unione speciale competente, sulla base del verbale della Commissione stessa, può concedere un termine per la regolarizzazione, sospendendo nel frattempo l'attività.
6. Se la Commissione per le residenze d'epoca non esprime il parere nei termini di cui al comma 4, si applica il silenzio assenso, ai sensi della normativa vigente].

(45) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Capo V

Altre attività ricettive

Articolo 40 *Requisiti* ⁽⁴⁶⁾.

1. Le attività ricettive di cui al presente capo conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative].

(46) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 41 *Esercizi di affittacamere* ⁽⁴⁷⁾.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati, anche abitualmente, i quali utilizzano l'abitazione di residenza per fornire alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.
2. È ricompreso nell'esercizio di affittacamere l'affitto anche abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.
3. L'esercizio dell'attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente, servizi complementari.
4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.
5. Il titolare dell'attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell'abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l'attività stessa è svolta.
6. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande].

(47) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 42 *Bed and breakfast* ⁽⁴⁸⁾.

1. È definito *bed and breakfast* il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.
2. L'attività di *bed and breakfast* può essere svolta in non più di tre camere e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.
3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.
4. Gli esercizi di *bed and breakfast* sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M].

(48) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Capo VI**Norme comuni per le attività ricettive****Articolo 43** *Validità della classificazione* ⁽⁴⁹⁾.

1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, di cui all'articolo 46 dichiara la classificazione spettante alla propria struttura in base ai requisiti previsti dalle tabelle allegate alla presente legge. La classificazione ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2011. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua].

(49) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 44 *Apertura degli esercizi ricettivi* ⁽⁵⁰⁾.

1. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente testo unico comunicano all'Unione speciale competente per territorio i periodi di apertura].

(50) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 45 *Denominazione* ⁽⁵¹⁾.

1. A ciascuna struttura ricettiva è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.
2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione].

(51) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 59, comma 1, lett. a), L.R. 10 luglio 2017, n. 8*, a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 46 *Esercizio dell'attività ricettiva* ⁽⁵²⁾.

1. L'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva presenta all'Unione speciale competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE - di cui all'*articolo 40 della L.R. n. 8/2011* del Comune competente per territorio, la SCIA. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.

2. La SCIA, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)):

- a) possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente;
- b) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove previsto;
- c) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;
- d) per le residenze d'epoca di cui all'articolo 38, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 38, commi 1, 2 e 3, oggetto del parere della Commissione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 39;
- e) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;
- f) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione per ognuna delle camere e/o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura.

3. Contestualmente alla SCIA, l'interessato, ai fini del rilascio dei cartellini dei prezzi di ciascuna unità abitativa, comunica le tariffe da applicare.

4. L'Unione speciale effettua i controlli, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA. Per le residenze d'epoca, ha, altresì, l'obbligo di richiedere il parere alla Commissione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 39.

5. L'Unione speciale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 4, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dall'Unione speciale stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere dell'Unione speciale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli *articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990*.

6. Qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dal presente testo unico, l'Unione speciale consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività è sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, l'Unione speciale assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente, o assume determinazioni ai sensi del comma 5.

7. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata all'Unione speciale competente entro quindici giorni.

8. Il titolare, in caso di variazioni strutturali o dei servizi che comportano un mutamento della classificazione, ne dà comunicazione all'Unione speciale entro quindici giorni, dichiarando la nuova classificazione; l'Unione speciale ha l'obbligo di effettuare i relativi controlli entro sessanta giorni dalla comunicazione.

9. In caso di subentro nella titolarità dell'attività ricettiva, il subentrante presenta la SCIA dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 2].

(52) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 59, comma 1, lett. a), L.R. 10 luglio 2017, n. 8*, a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 47 *Obblighi del titolare dell'attività ricettiva* ⁽⁵³⁾.

1. L'ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'adempimento da parte del titolare dell'attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. Gli esercizi ricettivi hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.

3. Entro il 1° ottobre di ogni anno il titolare dell'attività ricettiva presenta all'Unione speciale, anche mediante apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il titolare, entro il 1° marzo, può presentare all'Unione speciale l'aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1° giugno.

-
4. La mancata comunicazione annuale dei prezzi comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 52, comma 11.
5. Il titolare dell'attività ricettiva, oltre la SCIA di cui all'articolo 46, espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3:
- la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all'esercizio delle attività;
 - i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.
6. Il titolare delle attività ricettive, registra giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione o su specifico modello cartaceo ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia di rilevazione del "Movimento dei Clienti nelle strutture ricettive" in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica o la consegna dei modelli cartacei dei dati di cui al presente articolo, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.
7. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.
8. Il titolare dell'attività ricettiva, comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 46, comma 2, lettera e)].
-

(53) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 48 *Chiusura temporanea e cessazione dell'attività* ⁽⁵⁴⁾.

[1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente titolo, comunicano all'Unione speciale la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività].

(54) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 49 *Reclamo* ⁽⁵⁵⁾.

- [1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto all'Unione speciale.
2. L'Unione speciale comunica all'interessato l'esito dell'accertamento conseguente al reclamo di cui al comma 1.
3. L'Unione speciale comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l'esito degli accertamenti sugli stessi].
-

(55) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 50 *Superfici, altezze, volumi* ⁽⁵⁶⁾.

- [1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N e O.
2. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell'[articolo 22, comma 1 del Reg. reg. 3 novembre 2008, n. 9](#) (Disciplina di attuazione dell'[art. 12, comma 1, lettere a\) e d-bis\) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1](#) (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle N e O, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alle misure previste negli edifici esistenti.
3. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva].
-

(56) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 51 *Piscine natatorie* ⁽⁵⁷⁾.

[1. Alle piscine natatorie annessi alle strutture ricettive di cui al presente testo unico si applica la normativa regionale vigente in materia].

(57) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 52 *Sanzioni amministrative* ⁽⁵⁸⁾.

1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver effettuato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività, senza averne data preventiva comunicazione al Comune competente, salvo casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
7. Chiunque non espone i dati dichiarati nella SCIA o espone dati non veritieri è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
8. Chiunque non espone o espone in modo non perfettamente visibile la SCIA, le tabelle o i cartellini dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
9. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva e/o una denominazione diversa da quella dichiarata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva dichiarata è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
10. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
11. Chiunque non effettua la comunicazione annuale dei prezzi entro il termine di cui all'articolo 47, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
12. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione o la consegna mensile di cui all'articolo 47, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
13. Chiunque non comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 46, comma 2, lettera e) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
14. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
15. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte dell'Unione speciale è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
16. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente].

(58) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

TITOLO III

Organizzazione, intermediazione di viaggi e organizzazione professionale di congressi

Capo I

Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale

Articolo 53 *Agenzie di viaggio e turismo* ⁽⁵⁹⁾.

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o gruppi, curandone la diffusione al pubblico con la fornitura dei servizi connessi di accoglienza e assistenza ai turisti. Compete altresì alle agenzie di viaggio e turismo l'esercizio dell'attività specializzata nell'organizzazione, produzione e diffusione dei pacchetti turistici finalizzati alla creazione e all'incremento dei flussi turistici verso l'Umbria.

2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio C.C.V., ratificata e resa esecutiva con [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), nonché in conformità al [D.Lgs. 79/2011](#).

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire al turista i seguenti servizi:

- a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente;
- b) emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni;
- c) informazione e assistenza;
- d) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
- e) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
- f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- g) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
- h) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
- i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni;
- l) rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito, nel rispetto della normativa vigente.

4. L'agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane].

(59) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 54 *Filiali delle agenzie di viaggio e turismo* ⁽⁶⁰⁾.

[1. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui all'articolo 53 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.

2. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attività:

- a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati dall'agenzia principale o da altre agenzie;
- b) informazione e assistenza;
- c) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
- d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
- e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
- g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
- h) prenotazione vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni].

(60) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 55 *Requisiti per l'esercizio dell'attività* ⁽⁶¹⁾.

[1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sono necessari i seguenti requisiti soggettivi, professionali e strutturali:

- a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- b) gestione tecnica dell'agenzia prestata dal titolare o legale rappresentante della società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 62, comma 1 o affidata ad un direttore tecnico regolarmente abilitato ai sensi dell'articolo 63;
- c) locali indipendenti, esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d'uso ad attività commerciali e/o uffici.

2. La Giunta regionale, con atto di indirizzo definisce le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettera b)].

(61) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 56 *Garanzia assicurativa* ⁽⁶²⁾.

[1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 57 è subordinato alla stipula della polizza assicurativa di cui all'[articolo 19 del D.Lgs. 79/2011](#), da parte dello stesso dichiarante.

2. La polizza assicurativa di cui al comma 1 è rinnovata annualmente].

(62) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 57 *Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo* ⁽⁶³⁾.

[1. L'interessato che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Provincia competente per territorio, tramite il SUAPE di cui all'[articolo 40 della L.R. n. 8/2011](#) del Comune competente per territorio, la SCIA. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.

2. La SCIA, ai sensi dell'[articolo 19 della L. 241/1990](#), contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'[articolo 47 del D.P.R. 445/2000](#):

- a) possesso dei requisiti di cui all'articolo 55 e attestazione di cui all'articolo 53, comma 4;
- b) estremi del contratto di assicurazione di cui all'articolo 56;

3. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata alla Provincia entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta variazione.

4. La Provincia competente, effettua i controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. La Provincia ha altresì l'obbligo di verificare annualmente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 56.

5. La Provincia competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli [articoli 21-quinquies](#) e [21-nonies della L. 241/1990](#).

6. La Provincia competente adotta provvedimenti di autotutela nel caso di:

- a) variazione della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva segnalazione alla Provincia competente;
- b) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 61;
- c) mancata comunicazione della chiusura temporanea di cui all'articolo 60;
- d) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale;
- e) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al [D.Lgs. 79/2011](#);
- f) mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 56].

(63) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 58 *Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo* ⁽⁶⁴⁾.

[1. L'apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo aventi sede nel territorio provinciale è soggetta a comunicazione da presentare alla Provincia competente, tramite il SUAPE di cui all'[articolo 40 della L.R. n. 8/2011](#) del Comune competente per territorio.

2. L'apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea è soggetta a comunicazione da presentare alla Provincia competente, tramite il SUAPE di cui all'[articolo 40 della L.R. n. 8/2011](#) del Comune competente per territorio. Il titolare comunica i dati concernenti l'agenzia principale nonché i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 56, comma 1.

3. Il titolare di cui al comma 2 con filiali nel territorio provinciale comunica alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.

4. La Provincia competente, successivamente all'apertura delle filiali di agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 ha l'obbligo di effettuare controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione.

5. La Provincia competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c) e all'articolo 56, comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli [articoli 21-quinquies](#) e [21-nonies della L. 241/1990](#)].

(64) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 59 *Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali* ⁽⁶⁵⁾.

[1. La Provincia competente istituisce e detiene l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco contiene almeno i dati indicati nella SCIA o nella comunicazione].

(65) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 60 *Chiusura temporanea* ⁽⁶⁶⁾.

[1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo e/o delle filiali, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia competente].

(66) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 61 *Obblighi del titolare* ⁽⁶⁷⁾.

[1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'esterno, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e indicare l'esatta denominazione della stessa.

2. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, la SCIA. Le filiali di agenzie di viaggio e turismo devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, la comunicazione.

3. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 62, comma 2 entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico].

(67) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 62 *Direttore tecnico* ⁽⁶⁹⁾.

[1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare o al legale rappresentante della società in possesso delle conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione Europea ⁽⁶⁸⁾.

2. Qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 e non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia di viaggio e turismo, la gestione tecnica è affidata ad un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 63, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo].

(68) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178 (Gazz. Uff. 25 giugno 2014, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(69) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 63 *Abilitazione professionale* ⁽⁷¹⁾.

[1. L'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all'articolo 62 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:

a) mediante la verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'[articolo 20 del D.Lgs. 79/2011](#), da parte delle province;

b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al [D.Lgs. 206/2007](#) conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal [D.Lgs. 206/2007](#) può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo ⁽⁷⁰⁾].

(70) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178 (Gazz. Uff. 25 giugno 2014, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(71) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 64 *Elenco provinciale dei direttori tecnici* ⁽⁷²⁾.

[1. Agli elenchi provinciali di cui all'articolo 4, comma 3, lettera l), di natura ricognitiva, dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, sono iscritti, a domanda, i soggetti in possesso di abilitazione professionale].

(72) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Capo II

Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale

Articolo 65 *Associazioni senza scopo di lucro* ⁽⁷³⁾.

[1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale, iscritte all'elenco provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.

2. L'iscrizione all'elenco provinciale è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui all'[articolo 19 del D.Lgs. 79/2011](#).

3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del [D.Lgs. 79/2011](#) e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con [L. 1084/1977](#).

4. Le associazioni iscritte nell'elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.

5. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura sono redatti in conformità a quanto previsto dall'[articolo 38 del D.Lgs. 79/2011](#) e sono diffusi esclusivamente in ambito associativo.

6. La Provincia competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 67, provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g) in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reinscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno.

7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g)].

(73) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 66 *Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale* ⁽⁷⁴⁾.

[1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'[articolo 19 del D.Lgs. 79/2011](#).

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'[articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15](#) (Disciplina del volontariato) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'[articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22](#) (Norme sull'associazionismo di promozione sociale) possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'[articolo 19 del D.Lgs. 79/2011](#).

3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Provincia competente le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.

4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Provincia competente, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1].

(74) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 67 *Sanzioni amministrative* ⁽⁷⁵⁾.

[1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 65 e 66, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 53, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 65 sono soggette alla sanzione amministrativa

da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

4. L'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
5. L'agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'[articolo 38 del D.Lgs. 79/2011](#) ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
6. I soggetti di cui all'articolo 66 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la comunicazione e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 66 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 58, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
8. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte della Provincia competente è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente].

(75) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Capo III

Organizzazione professionale di congressi

Articolo 68 *Impresa professionale di congressi* ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾.

1. È impresa professionale di congressi l'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni.
2. Le imprese professionali di congressi, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, possono fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza e di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 1.
3. I requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi sono disciplinati con regolamento regionale.
4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 3, possono svolgere l'attività di organizzazione professionale di congressi.
5. La Provincia competente cura l'elenco delle imprese professionali di congressi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera h) secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3].

(76) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178 (Gazz. Uff. 25 giugno 2014, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(77) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

TITOLO IV

Professioni turistiche

Articolo 69 *Professione turistica* ⁽⁷⁸⁾.

1. Il presente testo unico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale vigente in materia, definisce le attività professionali turistiche in attuazione dell'[articolo 6 del D.Lgs. 79/2011](#).
2. Ai sensi del comma 1, sono definite le seguenti attività professionali:
 - a) guida turistica;
 - b) accompagnatore turistico].

(78) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 70 *Guida turistica* ⁽⁷⁹⁾.

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita alle attrattive storiche, artistiche, monumentali, archeologiche, ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche, illustrandone le caratteristiche e

assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione anche in una o più lingue estere].

(79) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 71 *Accompagnatore turistico* ⁽⁸⁰⁾.

[1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica].

(80) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 72 *Abilitazione professionale* ⁽⁸¹⁾.

[1. L'esame di abilitazione per le figure professionali turistiche di cui agli articoli 70 e 71 è effettuato dalle Province in base a procedure omogenee stabilite con proprio atto dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale determina, in particolare:

- a) gli ambiti di competenza delle professioni turistiche di cui all'articolo 69, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;
- b) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;
- c) le modalità di accertamento per l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 73, da parte delle Province;
- d) la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per gli esami di abilitazione di cui al comma 1;
- e) le materie oggetto degli esami di abilitazione di cui al comma 1.

3. Per l'accesso agli esami abilitanti di cui al comma 1, è previsto il versamento di un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 80,00.

4. La Provincia, sulla base degli esiti dell'esame abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione ed il tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale].

(81) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 73 *Riconoscimento e estensione dell'abilitazione* ⁽⁸³⁾.

[1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al [D.Lgs. 206/2007](#).

2. Coloro che sono già in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69, possono estendere l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica, previo accertamento, da parte della Provincia, delle conoscenze e delle competenze compensative ed integrative da parte della Provincia.

3. La guida turistica e l'accompagnatore turistico possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza delle lingue estere per le quali si chiede l'estensione.

4. Le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella Regione Umbria, sono soggette all'accertamento, da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 72 ⁽⁸²⁾].

(82) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178 (Gazz. Uff. 25 giugno 2014, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(83) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 74 *Elenchi provinciali delle professioni turistiche* ⁽⁸⁴⁾.

[1. Agli elenchi provinciali di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), di natura ricognitiva, delle professioni turistiche di cui all'articolo 69, sono iscritti, a domanda, i soggetti in possesso di abilitazione professionale].

(84) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 75 *Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale* ⁽⁸⁵⁾.

[1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all'articolo 73 i seguenti soggetti:

- a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 65 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui agli articoli 70 e 71 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;
- b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
- c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 70 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.

2. Le Unioni speciali, nell'esercizio della loro funzione di vigilanza e controllo, accertano le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo della abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 2 la documentazione comprovante l'esenzione].

(85) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 76 *Ingresso gratuito* ⁽⁸⁶⁾.

[1. Le guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, hanno diritto, ai sensi del [Decreto Ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507](#) Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato), all'ingresso gratuito durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali].

(86) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 77 *Sanzioni amministrative* ⁽⁸⁷⁾.

[1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69 in una lingua straniera per la quale non è abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

3. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 75 privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

4. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente].

(87) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

TITOLO V**Interventi per la qualificazione della ricettività turistica****Articolo 78** *Finanziamento per la ricettività* ⁽⁸⁸⁾.

[1. Le Province, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta ricettiva e l'adeguamento delle aziende ricettive in attività ai requisiti di classificazione previsti dalla presente legge, dispongono la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all'articolo 81 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate].

(88) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 79 *Interventi ammessi a finanziamento* ⁽⁸⁹⁾.

[1. Le Province concedono le provvidenze di cui all'articolo 78 per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:

-
- a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività,
 - b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all'aria aperta;
 - c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;
 - d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale di cui all'articolo 38;
 - e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta].
-

(89) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 80 *Interventi ammissibili* ⁽⁹⁰⁾.

[1. Gli interventi di cui all'articolo 79 sono quelli ritenuti utili alla qualificazione dell'offerta ricettiva, inclusi quelli concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo-ricreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante].

(90) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 81 *Provvidenze* ⁽⁹¹⁾.

[1. La Provincia competente, per le iniziative previste all'articolo 79, concede il concorso sugli interessi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 13, nella misura massima di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in forma attualizzata su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, da istituti bancari convenzionati per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche su mutui contratti con istituti bancari, a condizioni liberamente concordate tra le parti, a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera. Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro competente con proprio decreto.

4. Il concorso è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell'[articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) (Attuazione della delega di cui all'[art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382](#)), a carico dei soggetti beneficiari.

5. Sono ammesse ai benefici di cui al presente titolo anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempre che dagli stessi risulti la destinazione di cui all'articolo 79.

6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese].

(91) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 82 *Convenzioni* ⁽⁹²⁾.

[1. Le Province, per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 81, stipulano un'unica convenzione con gli istituti di credito che prevede, in particolare:

- a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché il termine entro cui l'Istituto di credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;
 - b) la durata massima del mutuo, che non può eccedere i venti anni;
 - c) la durata massima dell'eventuale preammortamento].
-

(92) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 83 *Vincolo di destinazione* ⁽⁹³⁾.

[1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente titolo sono soggetti al vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell'istituto mutuante, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

2. La Provincia competente può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.

3. La Provincia competente, nell'ipotesi di cui al comma 2, dispone la revoca del beneficio, subordinandola alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma attualizzata].

(93) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 84 *Riparto stanziamenti* ⁽⁹⁴⁾.

[1. La Giunta regionale ripartisce, di norma, i fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 81 nella misura del settanta per cento per la provincia di Perugia e del trenta per cento per la provincia di Terni.

2. La Giunta regionale, in caso di persistente inutilizzazione da parte di una delle Province dei fondi assegnati, è autorizzata a modificare le percentuali di riparto nelle successive annualità].

(94) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 85 *Accreditamento fondi* ⁽⁹⁵⁾.

[1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle Province entro il 30 novembre di ogni anno nei limiti degli stanziamenti regionali di bilancio].

(95) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Articolo 86 *Norma finanziaria* ⁽⁹⁶⁾.

[1. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5350).

2. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 9 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5306) ⁽⁹⁶⁾.

3. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 10 e all'articolo 39 si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto alla unità previsionale di base 02.1.005 "Amministrazione del personale" del bilancio regionale (cap. 560 - Spesa obbligatoria) ⁽⁹⁷⁾.

4. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 11 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5300).

5. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 13, comma 4 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5310).

6. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 14, comma 3 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5302).

7. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 81 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.2.002 "Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici" del bilancio di previsione 2013 (cap. 9281).

8. Al finanziamento degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 91 si fa fronte con le risorse annualmente stanziati ai sensi della [legge regionale 2 marzo 1999, n. 3](#) nell'unità previsionale di base 02.1.001 "Relazioni istituzionali (capp. 716/1021 - 716/1022 - 717/1021 - 717/1022) del bilancio di previsione, con le modalità ed i criteri previsti agli [articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34](#).

9. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità].

(96) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 3, L.R. 4 aprile 2014, n. 5](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(97) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 30 marzo 2015, n. 6](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(98) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 87 *Strutture ricettive agrituristiche* ⁽⁹⁹⁾.

[1. Le strutture ricettive agrituristiche che esercitano attività di ricezione e ospitalità ai sensi della L.R. n. 28/1997 sono assimilate agli esercizi ricettivi extralberghieri di cui all'[articolo 23](#).

2. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, i servizi erogati nonché la capacità ricettiva massima delle strutture ricettive agrituristiche, sono definiti dalla L.R. n. 28/1997.

3. Alle strutture ricettive agrituristiche si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia di agriturismo, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione].

(99) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 88 *Potere sostitutivo* ⁽¹⁰⁰⁾.

[1. La Giunta regionale, in caso di accertata inadempienza da parte delle Province, dei Comuni e delle Unioni speciali nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dal presente testo unico, diffida l'ente inadempiente a provvedere nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della diffida.

2. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, esercita il potere sostitutivo anche mediante la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari.

3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale gli atti relativi all'esercizio del potere sostitutivo].

(100) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 89 *Concessione di benefici* ⁽¹⁰¹⁾.

[1. La concessione di qualsiasi beneficio pubblico ad imprese turistiche è subordinata al rispetto da parte delle stesse imprese dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e delle norme previdenziali, contributive e fiscali].

(101) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 90 *Clausola valutativa* ⁽¹⁰²⁾.

[1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.

2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle priorità di cui all'articolo 79 la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 83;

b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dalle Unioni speciali sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;

c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni pro-loco.

3. Ogni due anni, entro il 31 luglio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:

a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;

b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell'accoglienza e il miglioramento dell'offerta turistica.

4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo].

(102) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 91 *Norme transitorie e finali* ⁽¹⁰³⁾.

[1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono effettuati ai sensi della [legge regionale 9 luglio 2007, n. 23](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

2. Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 i procedimenti relativi alle professioni turistiche, ivi compresi gli esami di abilitazione, alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, nonché alle associazioni pro-loco, sono svolti dalla struttura regionale competente ai sensi del presente testo unico.

3. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali di comuni di cui alla [L.R. 18/2011](#), le funzioni conferite dall'articolo 6 del presente testo unico sono esercitate, secondo la rispettiva competenza, dagli ATI ai sensi dell'[articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11](#) (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) e dai Comuni competenti per territorio.

4. Le *country house* - residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2006, continuano ad esercitare l'attività in base ai criteri fissati dalla normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della stessa L.R. n. 18/2006.

5. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione consiliare competente per materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N e O, allegate alla presente legge.

6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

7. Laddove disposizioni di legge o regolamenti o atti amministrativi dispongano un rinvio a norme della L.R. n. 18/2006, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente testo unico].

(103) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 92 *Atti di indirizzo* ⁽¹⁰⁴⁾.

[1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente testo unico, adotta gli atti di cui agli articoli seguenti:

- a) articolo 17, comma 7;
- b) articolo 72, comma 1].

(104) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Articolo 93 *Abrogazione di norme* ⁽¹⁰⁶⁾.

[1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) [articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#) e del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#));

b) [legge regionale 21 gennaio 2000, n. 7](#) (Abrogazione della [L.R. 20 giugno 1996, n. 13](#) e della [L.R. 7 maggio 1997, n. 18](#), recanti modificazioni ed integrazioni della [L.R. 12 settembre 1994, n. 33](#), in materia di interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo);

c) [legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18](#) (Legislazione turistica regionale);

d) [articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5](#) (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese);

e) [articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

f) Capo XIV (Ulteriore integrazione alla [legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18](#) (Legislazione turistica regionale)), [articolo 129 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8](#) (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);

g) "Funzioni in materia di turismo" di cui all'[allegato A\) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative);

h) [legge regionale 23 marzo 2012, n. 4](#) (Ulteriore integrazione della [legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18](#) (Legislazione turistica regionale));

i) [articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, commi 1 e 2 della legge regionale 28 giugno 2012, n. 10](#) (Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della [legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18](#)).

~~18 (Legislazione turistica regionale) e della [legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1](#) (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)).~~

2. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) [legge regionale 19 luglio 1972, n. 7](#) (Esercizio delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera);
- b) [legge regionale 15 dicembre 1972, n. 28](#) (Proroga per il biennio 1973/1974 della classificazione alberghiera in atto in Umbria ai sensi del [R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975](#) convertito in [legge 30 dicembre 1937, n. 2651](#));
- c) [legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10](#) (Attrezzature ricettive alberghiere e turistiche);
- d) [legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5](#) (Costituzione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno);
- e) [legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12](#) (Provvidenze urgenti ed eccezionali a favore dell'industria alberghiera e della ristorazione);
- f) [legge regionale 21 maggio 1974, n. 33](#) (Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera);
- g) [legge regionale 14 agosto 1974, n. 48](#) (Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla [legge 24 luglio 1936, n. 1692](#));
- h) [legge regionale 17 agosto 1974, n. 51](#) (Ristrutturazione dell'Azienda autonoma turismo di Orvieto);
- i) [legge regionale 29 novembre 1974, n. 63](#) (Ristrutturazione dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello);
- l) [legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2](#) (Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974 per il biennio 1975-1976);
- m) [legge regionale 26 maggio 1975, n. 35](#) (Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo);
- n) [legge regionale 25 giugno 1976, n. 25](#) (Modifiche ed integrazioni della [legge regionale 21 maggio 1974, n. 33](#), concernente: Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera);
- o) [legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13](#) (Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia, Spoleto in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e ampliamento del territorio delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del ternano e dell'orvietano);
- p) [legge regionale 11 marzo 1977, n. 14](#) (Proroga della efficacia della classificazione alberghiera);
- q) [legge regionale 27 giugno 1977, n. 30](#) (Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla [legge 24 luglio 1936, n. 1692](#));
- r) [legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2](#) (Rifinanziamento legge regionale 23 agosto 1977, n. 49. Attività promozionale e pubblicitaria turistica);
- s) [legge regionale 3 novembre 1978, n. 64](#) (Modifica dell'art. 4, lettera c), della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5: "Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno");
- t) [legge regionale 9 marzo 1979, n. 10](#) (Proroga efficacia classificazione alberghiera);
- u) [legge regionale 22 giugno 1979, n. 32](#) (Interventi per insediamenti turistici);
- v) [legge regionale 19 dicembre 1979, n. 67](#) (Proroga della efficacia della classificazione alberghiera);
- z) [legge regionale 28 dicembre 1979, n. 69](#) (Costituzione dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino ed ampliamento del territorio delle Aziende di Gubbio, di Spoleto e del ternano);
- aa) [legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71](#) (Organi delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo: istituzione del comitato esecutivo. Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5](#));
- bb) [legge regionale 28 dicembre 1979, n. 73](#) (Rifinanziamento [art. 1, lettera b\), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32](#));
- cc) [legge regionale 26 febbraio 1981, n. 13](#) (Proroga della efficacia della classificazione alberghiera);
- dd) [articoli 10 e 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33](#) (Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta);
- ee) [legge regionale 12 agosto 1981, n. 54](#) (Rifinanziamento L.R. n. 10/1973 e L.R. n. 32/1979);
- ff) [legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81](#) (Interventi per l'ammodernamento e il miglioramento delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta);
- gg) [legge regionale 2 aprile 1982, n. 13](#) (Norme per il rilascio di licenza per l'esercizio della professione di guida turistica nella Regione Umbria);
- hh) [legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5](#) ed alla [legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71](#));
- ii) [legge regionale 11 maggio 1984, n. 28](#) (Modificazione della [legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5](#), così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 64/1978, dalla L.R. n. 71/1979, dalla L.R. n. 7/1984. Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno);
- ll) [legge regionale 14 agosto 1986, n. 36](#) (Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici);
- mm) [legge regionale 13 aprile 1987, n. 20](#) (Modificazioni ed integrazioni della [legge regionale 14 agosto 1986, n. 36](#). Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici);
- nn) [articoli 14 e 15 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23](#) (Integrazioni e modificazioni alla [L.R. 8 giugno 1981, n. 33](#). Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta);
- oo) [legge regionale 4 luglio 1988, n. 19](#) (Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
- pp) [legge regionale 30 agosto 1988, n. 34](#) (Modificazione degli importi delle sanzioni amministrative di cui alla legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 recante: "Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo");
- qq) [legge regionale 14 novembre 1988, n. 43](#) (Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche);
- rr) [legge regionale 18 gennaio 1989, n. 4](#) (Norme per la disciplina dell'attività professionale di animatore turistico);
- ss) [legge regionale 18 aprile 1989, n. 11](#) (Modificazione della [legge regionale 4 luglio 1988, n. 19](#) - Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
- tt) [legge regionale 22 giugno 1989, n. 18](#) (Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre);
- uu) [legge regionale 22 giugno 1989, n. 19](#) (Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi);
- vv) [legge regionale 22 giugno 1989, n. 20](#) (Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore di albergo);
- zz) [legge regionale 4 aprile 1990, n. 13](#) (Accoglienza turistico-ricettiva nelle residenze d'epoca);
- aaa) [legge regionale 12 dicembre 1990, n. 44](#) (Modificazioni della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43: "Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche");
- bbb) [legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4](#) (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri);
- ccc) [legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3](#) (Proroga del termine di cui all'[art. 14 della L.R. 27 gennaio 1993, n. 4](#). Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri);
- ddd) [legge regionale 14 marzo 1994, n. 8](#) (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta);
- eee) [legge regionale 12 settembre 1994, n. 33](#) (Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8);

- fff) *legge regionale 1° aprile 1996, n. 8* (Integrazione della *legge regionale 4 luglio 1988, n. 19* - Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
- ggg) *legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32* (Interpretazione autentica del disposto del comma 4 dell'*art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33*, come aggiunto dalla *L.R. 7 maggio 1997, n. 18* - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8);
- hhh) *legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5* (Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo);
- iii) *legge regionale 5 marzo 1999, n. 4* (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 22 giugno 1989, n. 20* - Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo);
- lll) *legge regionale 5 marzo 1999, n. 5* (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della *L.R. 4 luglio 1988, n. 19* - Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
- mmm) *legge regionale 5 marzo 1999, n. 6* (Modificazioni della *L.R. 22 giugno 1989, n. 19* - Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi);
- nnn) *legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27* (Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta);
- ooo) *legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8* (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della *legge regionale 12 settembre 1994, n. 33* - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8);
- ppp) *legge regionale 31 marzo 2000, n. 33* (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8, recante: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della *L.R. 12 settembre 1994, n. 33* - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8);
- qqq) *legge regionale 15 gennaio 2001, n. 2* ⁽¹⁰⁵⁾ (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta);
- rrr) *legge regionale 19 novembre 2001, n. 29* (Disciplina dell'organizzazione turistica regionale);
- sss) *legge regionale 29 ottobre 2003, n. 19* (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della *legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5* - Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo);

3. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

- a) *Reg. reg. 12 luglio 1988, n. 21* (Regolamento per l'effettuazione delle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
- b) *Reg. reg. 1° marzo 1999, n. 2* (Disciplina delle Associazioni turistiche proloco);
- c) *Reg. reg. 22 novembre 2002, n. 6* (Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali);
- d) *Reg. reg. 21 luglio 2003, n. 11* (Modificazioni e integrazioni del Reg. 22 novembre 2002, n. 6 - Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente testo unico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria].

(105) NDR: Il provvedimento citato è indicato erroneamente con la data del 12 gennaio 2001.

(106) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 59, comma 1, lett. a), L.R. 10 luglio 2017, n. 8*, a decorrere dal 13 luglio 2017.

Allegato ⁽¹³¹⁾ Tabella A

TABELLA A (Art. 21)

SEZIONE A1

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI GIÀ AUTORIZZATI

(alberghi, motels, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo e beauty-farms)

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio alberghiero deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore;

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Direttore di albergo			X	X	X	X
SERVIZIO DI RICEVIMENTO E PORTINERIA - INFORMAZIONI						
Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e portineria-informazioni a cura del personale addetto ⁽¹⁰⁷⁾	12	12	12	16	16	16
Servizio di custodia valori						
cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative				X	X	X
in cassaforte dell'albergo e/o in cassette di	X	X	X			

sicurezza singole						
Servizio di notte						
portiere di notte				X	X	X
almeno un addetto al servizio di portineria di notte negli alberghi			X			
con capacità ricettiva pari o superiore a sessanta posti letto						
addetto disponibile a chiamata (anche per alberghi classificati a tre stelle con capacità ricettiva inferiore a 60 posti letto)	X	X	X			
Servizio di accoglimento e trasporto interno dei bagagli						
assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva con						X
qualifica di vetturiere						
assicurato con almeno una unità addetta				X	X	
a cura del personale			X			
a mezzo carrello a disposizione della clientela	X	X				
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE						
in sala apposita				X	X	X
in sale comuni destinate anche ad altri usi		X	X			
a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative			X	X	X	X
SERVIZIO DI BAR						
Nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni assicurato a cura del personale addetto per numero di ore giornaliere				16	16	16
Nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni assicurato per numero di ore giornaliere		8	12			
Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nelle unità abitative a cura del personale addetto ⁽¹⁰⁸⁾			12	16	24	24
SERVIZIO RISTORANTE						
In locale apposito (solo per gli alberghi e i villaggi - albergo)				X ⁽¹⁰⁹⁾	X	X
SERVIZI VARI						
Divise e targhette di identificazione						
per il personale			X	X	X	X
per gli addetti al ricevimento		X				
Lavatura e stiratura biancheria						
resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9				X	X	X
resa entro le 24 ore			X			
Telefax	X	X	X	X	X	X
Postazione Internet			X	X	X	X
Servizio garage o parcheggio auto				X	X	X
Servizio di autorimessa e di intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli (solo per i motels)	X	X	X	X		
Televisione a colori ad uso comune (obbligatorio per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di TV)	X	X				
Una linea telefonica esterna con apparecchio per uso comune	X	X	X	X	X	X
LINGUE ESTERE CORRETTAMENTE PARLATE						
dal direttore			1	2	3	3
dai capi servizio			1	2	3	3
SERVIZI ALLE UNITÀ ABITATIVE						
Pulizia nelle unità abitative						
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano				X	X	X
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano a richiesta del cliente			X			
una volta al giorno	X	X				
Cambio biancheria lenzuola e federe						
tutti i giorni ⁽¹¹⁰⁾				X	X	X
ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana			X			
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana		X				
ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	X					
Cambio biancheria asciugamani nelle camere o nei bagni:						

tutti i giorni ⁽¹¹¹⁾			X	X	X	X
ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana		X				
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	X					
DOTAZIONE DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI						
Numero locali - bagno privati nel cento per cento delle unità abitative ⁽¹¹²⁾	X	X	X	X	X	X
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati	X	X	X	X	X	X
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)	X	X	X	X	X	X
cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
un asciugatoio da bagno a persona	X	X	X	X	X	X
un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona			X	X	X	X
riserva di carta	X	X	X	X	X	X
sacchetti igienici	X	X	X	X	X	X
Shampoo, bagnoschiuma e cuffia da bagno			X			
contenitore con: saponetta, shampoo, bagnoschiuma, cuffia da bagno, spugnetta per scarpe. A disposizione della clientela su richiesta: minidentifricio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba.				X	X	X
asciugacapelli			X	X	X	X
DOTAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE						
Capacità ricettiva minima di sette unità abitative	X	X	X	X	X	X
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati	X	X	X	X	X	X
letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio	X	X	X	X	X	X
lampade o appliques da comodino	X	X	X	X	X	X
terzo punto luce per leggere o scrivere		X	X	X	X	X
scrittoio				X	X	X
secondo comodino			X	X	X	X
cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
sgabello per bagagli		X	X	X	X	X
una sedia per letto	X	X	X			
Poltrone nelle unità abitative o sedute equivalenti: una per posto letto				X	X	X
frigo - bar			X	X	X	X
Cassetta di sicurezza				X	X	X
documentazione sull'albergo			X	X	X	X
necessario per scrivere			X	X	X	X
Televisione a colori con antenna satellitare in tutte le unità abitative				X	X	X
Televisione a colori in tutte le unità abitative			X			
Chiamata per il personale telefonica diretta		X	X	X	X	X
Chiamata per il personale con campanello	X					
Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X	X	X
Telefono nelle unità abitative non abilitato alla chiamata esterna diretta		X				
Connessione internet in tutte le camere				X	X	X
Insonorizzazione di tutte le unità abitative				X	X	X
Arredamento delle unità abitative particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura			X			
Arredamento delle unità abitative funzionale e di discreta fattura	X	X				
Cento per cento delle unità abitative con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)					X	X
Almeno il 50 per cento delle unità abitative con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)				X		
100 per cento monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)			X			

Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi residenziali)			X	X	X	X
SALE O AREE COMUNI						
una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15, che può coincidere con la sala ristorante	X					
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima		X				
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del dieci per cento			X			
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del venti per cento				X		
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del trenta per cento					X	X
Arredamento delle sale comuni particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
Arredamento delle sale comuni funzionale e di buona fattura			X			
Arredamento delle sale comuni funzionale e di discreta fattura	X	X				
Sala ristorante (solo per gli alberghi e i villaggio - albergo)				X ⁽¹¹³⁾	X	X
Banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune			X	X	X	X
Attrezzatura bar posta in locale comune		X				
Sala prima colazione				X	X	X
Sala riservata per riunioni					X	X
Sale separate per lettura e giochi per adulti						X
DOTAZIONI VARIE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO						
Riscaldamento (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)						
in tutto l'esercizio	X	X	X	X	X	X
regolabile dal cliente nelle unità abitative				X	X	X
Aria condizionata in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione invernale)				X	X	X
Ascensore di servizio o montacarichi ⁽¹¹⁴⁾						
con capacità ricettiva pari o superiore a 120 posti letto			X			
con capacità ricettiva pari o superiore a 100 posti letto				X		
tutti					X	X
Ascensore per i clienti ⁽¹¹⁵⁾						
qualunque sia il numero dei piani				X	X	X
oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) e			X			

in numero di due oltre i 150 posti letto							
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 120 posti letto				X			
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 60 posti letto						X	X
oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)		X					
Ingresso protetto da portico o pensilina						X	X
Ingresso separato per i bagagli ⁽¹¹⁶⁾				X	X	X	X
Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune			X ⁽¹¹⁷⁾	X	X	X	X
Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) ⁽¹¹⁸⁾	X	X	X	X	X	X	X
Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 ⁽¹¹⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Montavivande						X	X
ASPETTO ESTERNO							
impeccabile						X	X
ottimo			X	X			
buono	X	X					

Gli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle, assumono la denominazione aggiuntiva "LUSSO" quando, oltre a possedere i requisiti di cui alla presente tabella, siano in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti:

A) Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:

- particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra spazi e locali di uso comune e camere
- particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all'indispensabile in funzione al numero degli ospiti
- particolare ampiezza delle camere
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni e arredi
- per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata
- terrazze e solarium

B) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:

- tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti
- mobili di pregio estetico o antichi
- arredi e tendaggi di particolare tono
- lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti
- attrezzature, posaterie in argento e stoviglie di particolare tono

C) Particolarità e qualità del servizio

- direzione particolarmente qualificata: deve risultare da apposita certificazione che il direttore abbia già svolto la professione di direttore di albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, almeno per tre anni
- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente
- rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere
- dotazione di uniformi che identifichino addetti ai vari servizi
- ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta
- servizio di bar, assicurato in più locali

D) Inserimento ambientale dell'albergo: Inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e/o per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico

SEZIONE A2

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI DI NUOVA APERTURA O OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

(alberghi, motels, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo e beauty-farms)

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio alberghiero deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore;

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Direttore di albergo			X	X	X	X
SERVIZIO DI RICEVIMENTO E PORTINERIA - INFORMAZIONI						
Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e portineria-informazioni a cura del personale addetto (120)	12	12	16	16	24	24
Servizio di custodia valori						
cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative (per gli alberghi classificati a tre stelle nel 50% delle unità abitative)			X	X	X	X
in cassaforte dell'albergo e/o in cassette di sicurezza singole	X	X	X			
Servizio di notte						
portiere di notte				X	X	X
almeno un addetto al servizio di portineria di notte negli alberghi con capacità ricettiva pari o superiore a sessanta posti letto			X			
addetto disponibile a chiamata (anche per alberghi classificati a tre stelle con capacità ricettiva inferiore a 60 posti letto)	X	X	X			
Servizio di accoglimento e trasporto interno dei bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento						
assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva con qualifica di vetturiere						X
assicurato con almeno una unità addetta				X	X	
a cura del personale			X			
assicurato a mezzo carrello	X	X				
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE						
in sala apposita				X	X	X
in sale comuni destinate anche ad altri usi		X	X			
a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative			X	X	X	X
SERVIZIO DI BAR						
Nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni assicurato a cura del personale addetto per numero di ore giornaliere				16	16	16
Nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni assicurato per numero di ore giornaliere		8	12			
Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nelle unità abitative a cura del personale addetto (121)			12	16	24	24
SERVIZIO RISTORANTE						
In locale apposito (solo per gli alberghi e i villaggi - albergo)				X (122)	X	X
In locale apposito, se previsto il servizio			X			
reso anche nelle camere negli orari previsti per la ristorazione					X	X
SERVIZI VARI						
Divise e targhette di identificazione						
per il personale			X	X	X	X
per gli addetti al ricevimento		X				
Lavatura e stiratura biancheria						
resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9				X	X	X
resa entro le 24 ore			X			
Servizio fax e fotocopiatrice	X	X	X	X	X	X
Servizio internet riservato agli alloggiati			X	X	X	X
Servizio garage o parcheggio auto (almeno per l'80% delle unità abitative)					X	X

	Servizio garage o parcheggio auto (almeno per il 50% delle unità abitative)				X		
	Servizio di autorimessa e di intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli (solo per i motels)	X	X	X	X		
	Televisione a colori ad uso comune	X	X	X	X	X	X
	Una linea telefonica esterna con apparecchio per uso comune	X	X	X	X	X	X
	LINGUE ESTERE CORRETTAMENTE PARLATE						
	dal direttore lingue estere			1	2	3	3
	dai capi servizio			1	2	3	3
	SERVIZI ALLE UNITA ABITATIVE						
	Pulizia nelle unità abitative						
	una volta al giorno, con riassetto pomeridiano				X	X	X
	una volta al giorno, con riassetto pomeridiano a richiesta del cliente			X			
	una volta al giorno	X	X				
	Cambio biancheria lenzuola e federe						
	Tutti i giorni ⁽¹²³⁾				X	X	X
	ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana			X			
	ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana		X				
	ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	X					
	Cambio biancheria asciugamani nelle camere o nei bagni:						
	tutti i giorni ⁽¹²⁴⁾			X	X	X	X
	ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana		X				
	ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	X					
	DOTAZIONI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI						
	Numero locali - bagno privati nel cento per cento delle unità abitative ⁽¹²⁵⁾ (con accesso dall'interno dell'unità abitativa di riferimento)	X	X	X	X	X	X
	Acqua corrente calda e fredda nei bagni privati	X	X	X	X	X	X
	Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)	X	X	X	X	X	X
	cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
	tappetino	X	X	X	X	X	X
	un asciugatoio da bagno a persona	X	X	X	X	X	X
	teli bagno in numero adeguato agli ospiti	X	X				
	un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona			X			
	un accappatoio da bagno a persona				X	X	X
	riserva di carta	X	X	X	X	X	X
	sacchetti igienici	X	X	X	X	X	X
	Materiale d'uso per l'igiene della persona (almeno shampoo e bagnoschiuma)	X	X				
	Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona (almeno shampoo, bagnoschiuma e cuffia da bagno)			X			
	Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona (almeno contenitore con: saponetta, shampoo, bagnoschiuma, cuffia da bagno, spugna per scarpe). A disposizione della clientela su richiesta: minidentifricio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba.				X	X	X
	asciugacapelli			X	X	X	X
	DOTAZIONE DELLE UNITA ABITATIVE						
	Capacità ricettiva minima di sette unità abitative	X	X	X	X	X	X
	Letto con comodino per ogni posto letto, illuminazione, tavolino, armadio e specchio	X	X	X	X	X	X
	lampade o appliques da comodino	X	X	X	X	X	X
	terzo punto luce per leggere o scrivere		X	X	X	X	X

scrittoio				X	X	X
cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
sgabello o ripiano apposto per bagagli		X	X	X	X	X
una sedia o altra seduta per letto	X	X	X			
Poltrone o sedute equivalenti: una per posto letto				X	X	X
frigo - bar			X	X	X	X
Cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative				X	X	X
Cassetta di sicurezza nel 50% delle unità abitative			X			
documentazione sull'albergo			X	X	X	X
necessario per scrivere			X	X	X	X
Televisione a colori con antenna satellitare in tutte le unità abitative				X	X	X
Televisione a colori in tutte le unità abitative			X			
Chiamata per il personale telefonica diretta		X	X	X	X	X
Chiamata per il personale con campanello o citofono	X					
Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X	X	X
Telefono nelle unità abitative non abilitato alla chiamata esterna diretta		X				
Connessione internet in tutte le camere				X	X	X
Insonorizzazione di tutte le unità abitative				X	X	X
Arredamento delle unità abitative particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura			X			
Arredamento delle unità abitative funzionale e di discreta fattura	X	X				
Cento per cento delle unità abitative con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)					X	X
Almeno il 50 per cento delle unità abitative con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)				X		
100 per cento monocalci attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)			X			
Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi residenziali)			X	X	X	X
SALE O AREE COMUNI						
una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a	X					
mq. 15, che può coincidere con la sala ristorante						
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima		X				
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del dieci per cento			X			
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del trenta per cento				X		
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità					X	X

	abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del cinquanta per cento						
	Arredamento delle sale comuni particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
	Arredamento delle sale comuni funzionale e di buona fattura			X			
	Arredamento delle sale comuni funzionale e di discreta fattura	X	X				
	Sala ristorante (solo per gli alberghi e i villaggio - albergo)				X (126)	X	X
	sala ristorante se previsto il servizio			X			
	Banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune			X	X	X	X
	Attrezzatura bar posta in locale comune		X				
	Punto di ristoro, anche con distributore automatico	X					
	Sala prima colazione				X	X	X
	Sala riservata per riunioni					X	X
	Sala o area riservata per riunioni				X		
	Sala o area soggiorno/lettura divertimento					X	
	Sale separate per lettura e giochi per adulti						X
	DOTAZIONI VARIE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO						
	Riscaldamento (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva) In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva il riscaldamento deve comunque essere assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate						
	in tutto l'esercizio	X	X	X	X	X	X
	regolabile dal cliente nelle unità abitative				X	X	X
	Aria condizionata in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione invernale).				X	X	X
	Ascensore di servizio o montacarichi (127)						
	con capacità ricettiva pari o superiore a 120 posti letto			X			
	con capacità ricettiva pari o superiore a 100 posti letto				X		
	tutti					X	X
	Ascensore per i clienti (128)						
	qualunque sia il numero dei piani				X	X	X
	oltre i primi due piani (compreso i piani interrati qualora forniti anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) e in numero di due oltre i 150 posti letto			X			
	qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 120 posti letto				X		
	qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 60 posti letto					X	X
	oltre i primi due piani (compreso i piani interrati qualora forniti anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)		X				
	Ingresso protetto da portico o pensilina					X	X
	Ingresso separato per i bagagli (129)				X	X	X
	Vano adibito a guardaroba e deposito bagagli				X	X	X
	Locale di servizio ai piani			X (130)	X	X	X
	Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso	X	X	X	X	X	X
	Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato)	X	X	X	X	X	X

Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236	X	X	X	X	X	X
Montavivande					X	X
ASPETTO ESTERNO					X	X
impeccabile			X	X		
ottimo						
buono	X	X				

Gli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle, assumono la denominazione aggiuntiva "LUSSO" quando, oltre a possedere i requisiti di cui alla presente tabella, siano in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti:

A) Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:

- particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra spazi e locali di uso comune e camere
- particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all'indispensabile in funzione al numero degli ospiti
- particolare ampiezza delle camere
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni e arredi
- per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata
- terrazze e solarium

B) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:

- tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti
- mobili di pregio estetico o antichi
- arredi e tendaggi di particolare tono
- lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti
- attrezzature, posaterie in argento e stoviglie di particolare tono

C) Particolarità e qualità del servizio

- direzione particolarmente qualificata: deve risultare da apposita certificazione che il direttore abbia già svolto la professione di direttore di albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, almeno per tre anni
- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente
- rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere
- dotazione di uniformi che identifichino addetti ai vari servizi
- ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta
- servizio di bar, assicurato in più locali

D) Inserimento ambientale dell'albergo:

Inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e/o per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico

(107) Negli esercizi classificati con 3, 4, 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto nei libri e documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

(108) Negli esercizi classificati con 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto nei libri e documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

(109) con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto

(110) A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana.

(111) A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana.

(112) il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Negli esercizi ricettivi classificati a 5 stelle lusso i bagni privati

delle camere doppie debbono avere il doppio lavabo.

- (113) con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto
- (114) per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile
- (115) per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile
- (116) l'obbligatorietà non è valida solo per gli esercizi che strutturalmente non lo consentono
- (117) con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto
- (118) l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
- (119) l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
- (120) Negli esercizi classificati con 3, 4, 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto nei libri e documenti previsti dalla normativa vigente in materia.
- (121) Negli esercizi classificati con 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto nei libri e documenti previsti dalla normativa vigente in materia.
- (122) con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto
- (123) A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana.
- (124) A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana.
- (125) Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda. Negli esercizi ricettivi classificati a 5 stelle lusso i bagni privati delle camere doppie debbono avere il doppio lavabo
- (126) con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto
- (127) per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile
- (128) per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile
- (129) l'obbligatorietà non è valida solo per gli esercizi che strutturalmente non lo consentono
- (130) con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto
- (131) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Allegato ⁽¹³²⁾ Tabella B

TABELLA B (Art. 32)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE COUNTRY-HOUSES

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura
3. Un locale bagno completo dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni sei posti-letto non serviti da bagno privato
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Accessori dei bagni: riserva di carta, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici
6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
7. Sistemazione delle unità abitative: letto, una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
8. Una linea telefonica esterna ad uso comune
9. Spazi comuni esterni all'esercizio fruibili dall'ospite in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno
10. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
11. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla [legge 9 gennaio 1989 n. 13](#) e al [D.M. 14 giugno 1989, n. 236](#) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
12. Servizio di ricevimento
13. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
14. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte la settimana a cura del gestore
15. Pulizia quotidiana delle camere
16. Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito, a cura del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali
17. Per gli appartamenti i requisiti minimi richiesti ai fini della classificazione sono quelli previsti alla Tabella C.

(132) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

**Allegato ⁽¹³³⁾
Tabella C**

TABELLA C (Art. 32)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile 2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura composto da: <ul style="list-style-type: none"> • letto • comodino per letto con lampada • una sedia per letto • armadio • tavolo da pranzo con sedie - divano • cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili 3. Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa corrente 4. Chiamata di allarme in ogni bagno 5. Fornitura costante di energia elettrica 6. Riscaldamento in tutto l'esercizio 7. Linea telefonica esterna per uso comune 8. Cassetta medica di pronto soccorso 9. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia. 10. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia. 11. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana a cura del gestore 12. Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana 13. Servizio di ricevimento 14. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno

(133) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

**Allegato ⁽¹³⁴⁾
Tabella D**

TABELLA D (Art. 32)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE PER FERIE E DELLE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ
<p>Le case per ferie e le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed in particolare devono avere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione di tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati 2. arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera 3. locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più 4. idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti 5. cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria 6. servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno 7. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia. 8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

(134) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

**Allegato ⁽¹³⁵⁾
Tabella E**

TABELLA E (Art. 32)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ E DEI KINDERHEIMER
<p>Gli Ostelli per la gioventù ed i kinderheimer devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed in particolare devono avere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione del rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati 2. Arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera 3. Locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo 4. Idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti 5. Cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria 6. Servizio telefonico ad uso comune 7. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia. 8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia. 9. Pulizia delle camere a cura del gestore 10. Servizio di ricevimento 11. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno 12. Fornitura biancheria da letto e da bagno

(135) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Allegato ⁽¹³⁶⁾
Tabella F

TABELLA F (Art. 32)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI

1. Servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune
2. Spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande
3. Spazio attrezzato per il pernottamento
4. Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito
5. Cassetta di pronto soccorso
6. Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di apparecchiatura di radio - telefono o similare

Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui sopra dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.

I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande.

(136) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 59, comma 1, lett. a), L.R. 10 luglio 2017, n. 8*, a decorrere dal 13 luglio 2017.

Allegato ⁽¹⁴¹⁾
Tabella G

TABELLA G (Art. 35)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio all'aria aperta deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
1.	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE				
1.01	Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X	X
1.021	passaggi pedonali ogni quattro piazzole o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro	X	X		
1.022	passaggi pedonali ogni due piazzole			X	X
1.03	Parcheggio auto				
1.031	una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	X	X	X	
1.032	una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore a quello delle piazzole				X
1.04	Aree libere per uso comune				
1.041	di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie del campeggio	X	X	X	
1.042	di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del campeggio				X
1.05	Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del campeggio				X
1.06	Aree ombreggiate				
1.061	di superficie complessiva non inferiore al quaranta per cento dell'intera superficie del campeggio	X	X		
1.062	di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell'intera superficie del campeggio			X	
1.063	di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento dell'intera superficie del campeggio				X
1.07	Superficie delle piazzole				
1.071	non inferiore a mq. 50 per roulotte	X	X		
1.072	non inferiore a mq. 60 per roulotte			X	X
1.073	non inferiore a mq. 30 per campers	X	X	X	X
1.074	non inferiore a mq. 20 per tenda fino a quattro posti	X	X	X	X
1.08	Individuazione delle piazzole				
1.081	delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all'interno del locale addetto al servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio	X	X	X	X
1.082	contrassegno numerico progressivo in ogni Piazzola	X	X	X	X
1.083	confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o airole coltivate)				X
1.09	Sistemazione delle piazzole				
1.091	a prova di acqua e di polvere	X	X	X	

	1.092	a prato				X
1.10		Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	X	X	X	X
1.11		Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X	X	X
1.12		Impianto idrico ⁽¹³⁷⁾ da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X	X	X
1.13		Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X	X
1.14		Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X	X	X
1.15		Impianto telefonico per uso comune				
	1.151	con una linea esterna	X			
	1.152	con una linea esterna e cabina		X	X	
	1.153	con due o più linee esterne e cabine				X
1.16		Postazione internet			X	X
1.17		Impianto raccolta rifiuti solidi				
	1.171	da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 10 piazzole	X	X	X	
	1.172	da realizzarsi con un recipiente lavabile, munito di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole				X
1.18		Aree, in zona separata, attrezzate per la sosta di campers, autocaravans e motor-homes munite di presa acqua, scarico fognario e presa corrente	X	X	X	X
2.		SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI				
2.01		Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio, assicurato da un addetto a conoscenza almeno di una lingua straniera	X	X	X	X
2.02		Pulizia ordinaria delle aree comuni				
	2.021	una volta al giorno	X	X		
	2.022	due volte al giorno			X	X
2.03		Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie				
	2.031	due volte al giorno	X	X	X	
	2.032	con addetto diurno permanente				X
2.04		Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti ⁽¹³⁸⁾				
	2.041	almeno una volta al giorno	X	X	X	X
2.05		Pronto soccorso	X	X	X	X
	2.051	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata				
	2.052	nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata				
	2.053	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata				
2.06		Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, al netto delle installazioni esistenti nelle piazzole attrezzate, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi				
	2.061	1 w.c. ogni 20 ospiti ⁽¹³⁹⁾	X	X		
	2.062	1 w.c. ogni 15 ospiti ⁽¹³⁹⁾			X	X
	2.063	1 doccia chiusa ogni 30 ospiti ⁽¹³⁹⁾	X			
	2.064	1 doccia chiusa ogni 25 ospiti ⁽¹³⁹⁾		X		
	2.065	1 doccia chiusa ogni 20 ospiti ⁽¹³⁹⁾			X	
	2.066	1 doccia chiusa ogni 15 ospiti ⁽¹³⁹⁾				X
	2.067	almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti ⁽¹³⁹⁾	X			
	2.068	almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti ⁽¹³⁹⁾		X		
	2.069	almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti ⁽¹³⁹⁾			X	
	2.0610	almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti ⁽¹³⁹⁾				X
	2.0611	1 lavabo ogni 20 ospiti ⁽¹³⁹⁾	X	X		
	2.0612	1 lavabo ogni 15 ospiti ⁽¹³⁹⁾			X	
	2.0613	1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio ⁽¹³⁹⁾				X
	2.0614	1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo ⁽¹³⁹⁾	X	X	X	X
	2.0615	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti ⁽¹³⁹⁾	X			
	2.0616	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti ⁽¹³⁹⁾		X	X	
	2.0617	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti ⁽¹³⁹⁾				X

2.0618	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	X	X		
2.0619	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio			X	
2.0620	1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio				X
2.0621	1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	X	X	X	X
2.07	Erogazione acqua potabile				
2.071	da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ³ in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	X	X	X	
2.072	da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ³ in ragione di almeno una ogni 20 ospiti				X
2.08	Erogazione acqua calda				
2.081	in almeno il settanta per cento delle docce chiuse	X	X		
2.082	nel cento per cento delle docce chiuse			X	X
2.083	nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061-2.062-2.0621)				X
2.09	Dotazione delle piazzole: presa di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate	X	X	X	X
2.10	Attrezzature di ristoro				
2.101	bar	X	X	X	
2.102	bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie				X
2.103	tavola calda o ristorante self-service			X	X
2.104	spaccio	X	X	X	X
2.11	Attrezzature sportive (piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio, ecc.)				
2.111	almeno due attrezzature			X	
2.112	almeno tre attrezzature				X
2.12	Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)				
2.121	almeno una attrezzatura o servizio		X		
2.122	almeno due attrezzature o servizi			X	
2.123	almeno tre attrezzature o servizi				X
2.13	Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) ⁽¹⁴⁰⁾	X	X	X	X
2.14	Camere (ove previste) e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 ⁽¹⁴⁰⁾	X	X	X	X

(137) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

(138) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

(139) Da dislocarsi a non più di 100 metri dalle piazzole cui sono destinati

(140) L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

(141) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Allegato ⁽¹⁴⁶⁾ Tabella H

TABELLA H (Art. 35)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
		1 stella	2 stelle	3 stelle
1.	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE			
1.01	Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X
1.02	Viabilità pedonale			
	1.021 passaggi pedonali ogni unità abitativa	X	X	X
1.03	Parcheggio auto			

	1.031	una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle unità abitative	X	X	
	1.032	una o più aree di parcheggio, custodite 24/24 ore, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle unità abitative			X
1.04	Aree libere ombreggiate per uso comune				
	1.041	di superficie complessiva non inferiore al trenta per cento dell'intera superficie del villaggio	X		
	1.042	di superficie complessiva non inferiore al quaranta per cento dell'intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino		X	
	1.043	di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell'intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino			X
1.05	Individuazione delle unità abitative				
	1.051	contrassegno numerico progressivo, in ogni unità	X	X	X
	1.052	confini delle unità abitative evidenziati con divisorii artificiali	X		
	1.053	confini delle unità abitative evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate)		X	X
1.06	Sistemazione del terreno adiacente le unità abitative				
	1.061	a prova di acqua e di polvere	X	X	
	1.062	a prato			X
1.07	Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interraste				
			X	X	X
1.08	Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni				
			X	X	X
1.09	Impianto idrico ⁽¹⁴²⁾ da realizzarsi con tubazioni interraste ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile				
			X	X	X
1.10	Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque				
			X	X	X
1.11	Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente				
			X	X	X
1.12	Impianto telefonico per uso comune				
	1.121	con una linea esterna e cabina	X		
	1.122	con due o più linee esterne e cabine		X	X
1.13	Postazione internet				
				X	X
1.14	Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni quattro unità abitative				
			X	X	X
2.	SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI				
2.01	Servizio ricevimento-acettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio, assicurato da un addetto in via esclusiva a conoscenza almeno di una lingua straniera ⁽¹⁴³⁾				
	2.011	14/24 ore	X		
	2.012	18/24 ore		X	X
2.02	Pulizia ordinaria delle aree comuni				
	2.021	una volta al giorno	X		
	2.022	due volte al giorno		X	X
2.03	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti ⁽¹⁴⁴⁾				
	2.031	almeno una volta al giorno	X	X	X
2.04	Pronto soccorso servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata				
			X	X	X
2.05	Dotazione delle unità abitative				
	2.051	cento per cento delle unità abitative con vani distinti per soggiorno e pernottamento		X	X
	2.052	acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative	X	X	X
	2.053	locali - bagno in tutte le unità abitative	X	X	X
	2.054	chiamata di allarme in tutti i locali - bagno	X	X	X
	2.055	telefono non abilitato alla chiamata esterna diretta			X
	2.056	attrezzatura per il soggiorno all'aperto	X	X	X
2.06	Arredamento delle unità abitative				
	2.061	particolarmente funzionale e di pregevole fattura			X
	2.062	funzionale e di buona fattura		X	
	2.063	funzionale e di discreta fattura	X		
2.07	Attrezzature di ristoro				
	2.071	bar	X		
	2.072	bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie		X	X
	2.073	tavola calda o ristorante self-service		X	X
	2.074	market	X	X	X
2.08	Attrezzature sportive e animazione [piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio]				
	2.081	almeno due attrezzature	X		
	2.082	almeno tre attrezzature più animazione		X	
	2.083	almeno quattro attrezzature più animazione			X
2.09	Attrezzature ricreative e servizi vari [parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]				
	2.091	almeno una attrezzatura e un servizio	X		

	2.092	almeno tre attrezzature e un servizio		X	
	2.093	almeno quattro attrezzature e più servizi			X
2.10		Riscaldamento nelle unità abitative dei villaggi ad apertura annuale nel cento per cento delle unità abitative	X	X	X
2.11		Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) ⁽¹⁴⁵⁾	X	X	X
2.12		Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 ⁽¹⁴⁵⁾	X	X	X

(142) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

(143) per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi.

(144) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

(145) L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

(146) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lett. a), L.R. 10 luglio 2017, n. 8, a decorrere dal 13 luglio 2017.

Allegato ⁽¹⁵²⁾ Tabella I

TABELLA I (Art. 35)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPING-VILLAGE

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA	
		3 stelle	4 stelle
1	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE		
1.01	Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X
1.02	Viabilità pedonale		
1.021	passaggi pedonali ogni due piazzole	X	X
1.022	passaggi pedonali ad ogni struttura fissa ancorata al suolo	X	X
1.03	Parcheggio auto		
1.031	una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole	X	
1.032	una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole		X
1.04	Aree libere per uso comune		
1.041	di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie del camping-village	X	
1.042	di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del camping-village		X
1.05	Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del camping-village		X
1.06	Aree ombreggiate		
1.061	di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell'intera superficie del camping-village	X	
1.062	di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento dell'intera superficie del camping-village		X
1.07	Superficie delle piazzole		
1.071	non inferiore a mq. 60 per roulotte	X	X
1.072	non inferiore a mq. 30 per campers	X	X
1.073	non inferiore a mq. 20 per tenda fino a quattro posti	X	X
1.08	Individuazione delle piazzole		
1.081	delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all'interno del locale addetto al servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio	X	X
1.082	contrassegno numerico progressivo in ogni Piazzola	X	X
1.083	confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate)		X
1.09	Sistemazione delle piazzole		
1.091	a prova di acqua e di polvere	X	
1.092	a prato		X

1.10	Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrante e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	X	X
1.11	Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X
1.12	Impianto idrico ⁽¹⁴⁷⁾ da realizzarsi con tubazioni interrante ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X
1.13	Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X
1.14	Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X
1.15	Impianto telefonico per uso comune		
1.151	con due o più linee esterne e cabine	X	X
1.16	Postazione internet	X	X
1.17	Impianto raccolta rifiuti solidi		
1.171	da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 10 piazzole e/o ogni 4 strutture fisse ancorate al suolo	X	
1.172	da realizzarsi con un recipiente lavabile, munito di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole e/o ogni 4 strutture fisse ancorate al suolo		X
1.18	Aree, in zona separata, attrezzate per la sosta di campers, autocaravans e motor-homes munite di presa acqua, scarico fognario e presa corrente	X	X
1.19	Presenza di strutture fisse e mobili installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali in percentuale tra il 31% e il 69% delle piazzole autorizzate.	X	X
2	SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI		
2.01	Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del camping-village, assicurato da un addetto in via esclusiva a conoscenza almeno di una lingua straniera ⁽¹⁴⁸⁾		
2.011	14/24 ore	X	
2.012	18/24 ore		X
2.02	Pulizia ordinaria delle aree comuni		
2.022	due volte al giorno	X	X
2.03	Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie		
2.031	due volte al giorno	X	
2.032	con addetto diurno permanente		X
2.04	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti ⁽¹⁴⁹⁾		
2.041	almeno una volta al giorno	X	X
2.05	Pronto soccorso: Servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata	X	X
2.06	Installazioni igienico - sanitarie di uso comune, al netto delle installazioni esistenti nelle piazzole attrezzate, con suddivisione per sesso nel w.c., docce e lavabi		
2.061	1 w.c. ogni 15 ospiti ⁽¹⁵⁰⁾	X	X
2.062	1 doccia chiusa ogni 20 ospiti ⁽¹⁵⁰⁾	X	
2.063	1 doccia chiusa ogni 15 ospiti ⁽¹⁵⁰⁾		X
2.064	almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti ⁽¹⁵⁰⁾	X	
2.065	almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti ⁽¹⁵⁰⁾		X
2.066	1 lavabo ogni 15 ospiti ⁽¹⁵⁰⁾	X	
2.067	1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio ⁽¹⁵⁰⁾		X
2.068	1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo ⁽¹⁵⁰⁾	X	X
2.069	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti ⁽¹⁵⁰⁾	X	
2.0611	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti ⁽¹⁵⁰⁾		X
2.0612	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio	X	
2.0613	1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio		X
2.0614	1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	X	X
2.07	Erogazione acqua potabile		
2.071	da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ⁽¹⁵⁰⁾ in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	X	
2.072	da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ⁽¹⁵⁰⁾ in ragione di almeno una ogni 20 ospiti		X
2.08	Erogazione acqua calda		
2.081	nel cento per cento delle docce chiuse	X	X
2.083	nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.0614)		X
2.09	Dotazione delle piazzole:		
	presa di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate	X	X
2.10	Attrezzature di ristoro		
2.101	bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie	X	X
2.102	tavola calda o ristorante self-service	X	X
2.103	market	X	X
2.11	Attrezzature sportive e animazione (piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio, ecc.)		
2.111	almeno tre attrezzature più animazione	X	
2.112	almeno quattro attrezzature più animazione		X
2.12	Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)		
2.121	almeno tre attrezzature e un servizio	X	
2.122	almeno quattro attrezzature e più servizi		X

2.13	Riscaldamento nel 100 per cento nelle strutture fisse ancorate al suolo dei camping-village ad apertura annuale	X	X
2.14	Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) ⁽¹⁵¹⁾	X	X
2.15	Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla <i>legge 9 gennaio 1989 n. 13</i> e al <i>D.M. 14 giugno 1989, n. 236</i> ⁽¹⁵¹⁾	X	X

(147) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

(148) Per personale addetto deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnato allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi

(149) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

(150) Da dislocarsi a non più di cento metri dalle piazzole cui sono destinati.

(151) L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

(152) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 59, comma 1, lett. a), L.R. 10 luglio 2017, n. 8*, a decorrere dal 13 luglio 2017.

Allegato ⁽¹⁵⁷⁾ Tabella L

TABELLA L (Art. 38)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE D'EPOCA IN FORMA IMPRENDITORIALE

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	
1.	PRESTAZIONI DI SERVIZI
1.01	Direttore
1.02	Servizi di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 16/24 ore a cura una unità addetta in via esclusiva ⁽¹⁵³⁾
1.03	Servizio di custodia valori in cassette di sicurezza in tutte le unità abitative
1.04	Portiere di notte
1.05	Accogliimento e trasporto interno dei bagagli a cura del personale addetto
1.06	Servizio di prima colazione in sala apposita
1.07	Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva ⁽¹⁵³⁾
1.08	Servizio di bar nelle unità abitative assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
1.09	Frigo - bar in tutte le unità abitative
1.10	Divise e targhette di identificazione per il personale
1.11	Lingue estere correttamente parlate
	1.111 due lingue dal direttore
	1.112 due lingue dai capi servizio
1.12	Cambio biancheria (da letto e da bagno) giornaliero ⁽¹⁵⁴⁾
1.13	Accessori dei locali - bagno privati
	cestino rifiuti
	un asciugatoio da bagno a persona
	un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona
	riserva di carta
	sacchetti igienici
	contenitore con:
	saponetta, shampoo, bagnoschiuma, cuffia da bagno, spugnetta per scarpe, minidentrificio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba
	asciugacapelli
1.14	Accessori nelle unità abitative:
	1.141 documentazione sulla residenza d'epoca
	1.142 necessario per scrivere
1.15	Lavatura e stiratura biancheria resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9
1.16	Pulizia nelle unità abitative: una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
2	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Capacità ricettiva minima di ventiquattro posti letto
2.02	Locali - bagno privati nel cento per cento delle unità abitative ⁽¹⁵⁵⁾
2.03	Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)
2.04	Riscaldamento in tutto l'esercizio
2.05	Sistemazione delle unità abitative
	2.051 letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio
	2.052 lampade o appliques da comodino
	2.053 terzo punto luce per leggere o scrivere
	2.054 scrittoio
	2.055 secondo comodino
	2.056 cestino rifiuti
	2.057 sgabello per bagagli
	2.058 poltrone nelle unità abitative o sedute equivalenti: una per posto letto
2.06	Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni: d'epoca o di particolare livello artistico
2.07	Televisione a colori in tutte le unità abitative
2.08	Chiamata per il personale
	2.081 chiamata telefonica diretta
2.09	Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta
2.10	Linea telefonica esterna con apparecchio per uso comune
2.11	Telefax
2.12	Internet
	2.201 presa di rete adsl in tutte le camere
	2.202 postazione internet
2.13	Sala/e ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 100

2.14	Banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune
2.15	Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune
2.16	Servizio garage o parcheggio auto
2.17	Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) ⁽¹⁵⁶⁾
2.18	Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 2364

(153) Per "personale addetto in via esclusiva" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio e non può dunque essere impegnato contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto al libro matricola e annotato nel registro presenze.

(154) per le strutture con certificazioni ambientali a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana

(155) Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda.

(156) L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

(157) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Allegato ⁽¹⁵⁸⁾ Tabella M

TABELLA M (Artt. 41 - 42)	
1)	REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (CAMERE MOBILIATE) E DI BED AND BREAKFAST
I locali destinati all'esercizio di affittacamere e bed and breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:	
1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile	
2. Arredamento funzionale composto da:	
<ul style="list-style-type: none"> • letto per persona • comodino per letto con lampada • tavolo • sedia per letto • armadio • cestino rifiuti 	
3. Bagno completo ogni tre camere con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente (per affittacamere)	
4. Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici	
5. Riscaldamento	
6. Fornitura costante di energia elettrica	
Per gli esercizi di bed and breakfast è obbligatorio il servizio della prima colazione a cura del gestore	
2)	REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (APPARTAMENTI MOBILIATI)
I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:	
1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile	
2. Arredamento funzionale composto da:	
<ul style="list-style-type: none"> • letto per persona • comodino per letto con lampada • tavolo • sedia per letto • armadio • tavolo da pranzo con sedie • divano • cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili 	
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente	
4. Chiamata di allarme in ogni bagno	
5. Fornitura costante di energia elettrica	
6. Riscaldamento	

(158) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

Allegato ⁽¹⁵⁹⁾ Tabella N

TABELLA N (Art. 50)

SEZIONE N 1

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEI SEGUENTI ESERCIZI RICETTIVI: alberghi, motels, villaggi-albergo, alberghi residenziali, beauty-farms, alberghi diffusi già autorizzati e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale

TABELLA A

	Camera singola	Camera doppia	Camere tripla	Bagno	Cucina e vani accessori	Soggiorno
Superficie minima dei locali mq.	8	14	20			
Altezza minima dei locali ml.	2,70	2,70	2,70	2,40	2,40	2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

DEROGHE

Per le camere delle strutture ricettive in attività alla data del 14 agosto 1997 è consentito il mantenimento delle superfici esistenti, purché non inferiori a:

TABELLA B

	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
Camera singola	7	7	7	8
Camera doppia	11	11	11	13
Camera tripla	15	15	15	18

Le superfici delle camere, inoltre, possono essere ridotte nella misura di cui alla presente Tabella B nel caso di ristrutturazione di esercizi in attività alla data del 13 gennaio 2007 che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste. Tale deroga, pertanto, si applica esclusivamente alle camere già classificate e autorizzate ma prive di bagni e non può in alcun modo essere utilizzata per procedere ad ampliamenti della capacità ricettiva.

LOCALITÀ CLASSIFICATE MONTANE

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

SEZIONE N 2

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEI SEGUENTI ESERCIZI RICETTIVI: alberghi, motels, villaggi-albergo, alberghi residenziali, beauty-farms, alberghi diffusi di nuova apertura o oggetto di ristrutturazione

TABELLA A

	Superficie minima dei locali mq	Altezza minima dei locali mq
Camera singola 1, 2, 3 stelle	8	2,70
Camera singola 4, 5 stelle e 5 stelle lusso	9	2,70
Camera doppia 1, 2, 3, stelle	14	2,70
Camera doppia 4 stelle	15	2,70
Camera doppia 5 stelle e 5 stelle lusso	16	2,70
Camera tripla 1, 2, 3 stelle	20	2,70
Bagni privati 1, 2, 3 stelle	3	2,40
Bagni privati 4 stelle	4	2,40
Bagni privati 5 stelle e 5 stelle lusso	5	2,40
Cucina e vani accessori		2,40
Soggiorno		2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

LOCALITÀ CLASSIFICATE MONTANE

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

(159) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.

**Allegato ⁽¹⁶⁰⁾
Tabella O**

TABELLA O (Art. 50)

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRA-ALBERGHIERI E ALL'ARIA APERTA

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE COUNTRY HOUSES	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40
Appartamento (con esclusione del servizio igienico)	20	

CASE PER FERIE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	11	2,70
Camera a tre letti	15	2,70
Camera a quattro letti	18	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

CENTRI SOGGIORNO STUDI	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70

OSTELLI PER LA GIOVENTÙ KINDERHEIMER	Volume minimo a posto letto mc.	Altezza minima dei locali ml.
Camere con più posti letto con possibilità di posti letto sovrapposti del tipo a castello	7	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

RIFUGI ESCURSIONISTICI	Volume minimo a posto letto mc.	Altezza minima dei locali ml.
Camere con più posti letto con possibilità di posti letto sovrapposti del tipo a castello	7	2,70
Locale di soggiorno utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

BUNGALOWS DEI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E CAMPING VILLAGE	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

LOCALITÀ CLASSIFICATE MONTANE

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

(160) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 59, comma 1, lett. a\), L.R. 10 luglio 2017, n. 8](#), a decorrere dal 13 luglio 2017.